

Alma Mater Studiorum ó Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN CRIMINOLOGIA

con la co-tutela dell'Université de Toulouse 1, France

Ciclo XXIII

Settore Concorsuale di afferenza: 14 /C1

Violenze in famiglia e molestie sul lavoro: aspetti socio-criminologici e giuridici nell'ordinamento italiano e francese.

Domestic violence and harassment at work: socio-legal and criminological aspects in the Italian and French legal system.

Presentata da: FLORIO MARIA

Coordinatore Dottorato

Prof. Roberta Bisi

Relatore

Prof. Raffaella Sette

Esame finale anno 2012

Tavola 1 : Tavola delle principali abbreviazioni

ALMA Allo Maltraitance Personnes Ages (et Handicapée depuis 2007)

ASE Aide sociale à l'enfance

Cass. Pen. Cassazione penale

Corte Cost. Corte Costituzionale

c.c. Codice Civile

c.p. Codice Penale

c.p.p. Codice di procedura penale

C.P. Code Pénal

C.P.P. Code Procédure penale

ENVEFF Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France

ESG Enquête Sociale Générale, Statistique Canada

IHESI Institut des Hautes Etudes de Sécurité Intérieure

INHES Institut National des Hautes Etudes de Sécurité

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

ODAS Observatoire décentralisé de l'action sociale

OND Observatoire National de la Délinquance

Riv. it dir e proc. pen. Rivista italiana di diritto e procedura penale

Sommario

INTRODUZIONE	10
Progetto della tesi.	10
Metodologia ed obiettivi della ricerca.	11
PARTE PRIMA.....	13
SEZIONE PRIMA	14
CAPITOLO I	14
<i>Spiegare la violenza : prospettive teoriche.</i>	14
Le radici della violenza.....	14
Teorie evuzionistiche.....	15
La funzione della coppia.	15
Il ruolo della famiglia.....	16
Teorie psicologiche.	17
Teorie psicoanalitiche	17
Teorie dell'apprendimento sociale.....	17
Teorie sociologiche.	18
Le teorie socio-strutturali.	19
L'ineguaglianza di genere	19
L'ineguaglianza economica.	19
La disorganizzazione sociale.	20
Teorie ecologiche.....	20
L'ecologia umana.....	20
L'ecologia sociale.....	20
Teorie antropologiche: l'etnosociologia	21
Teorie sistemiche.....	22
La teoria dei sistemi.	22
Il sistema familiare violento.	22
CAPITOLO II.....	24
<i>Conoscere le molestie : un fenomeno poliedrico.</i>	24

Le molestie nell'ordinamento italiano.....	24
La definizione di molestia.....	24
Le molestie dell'art. 660 del codice penale.....	24
Un fenomeno più ampio : dalla famiglia al lavoro.....	26
CAPITOLO III.....	28
<i>Le molestie in famiglia</i>	28
Evoluzione socio-culturale dell'istituzione della famiglia.....	28
La violenza nell'ambiente familiare.....	31
La violenza nascosta.....	31
La violenza fisica.....	32
I maltrattamenti fisici.....	32
Il ciclo della violenza.....	32
La violenza psicologica.....	33
Le violenze morali.....	33
Il Gaslighting o manipolazione perversa.....	33
La violenza economica.....	34
Il maltrattamento dei minori.....	35
La violenza fisica.....	35
La violenza sessuale sui minori.....	36
Il maltrattamento psicologico.....	36
La violenza assistita.....	37
Il maltrattamento degli anziani e dei disabili.....	38
Il maltrattamento degli anziani.....	38
Il maltrattamento dei disabili.....	41
Il maltrattamento degli uomini.....	41
I risultati di una ricerca canadese.....	43
Stalking o atti persecutori.....	44
Le normative straniere sullo <i>stalking</i>	46
La normativa italiana sullo <i>stalking</i>	47
CAPITOLO IV.....	51
<i>Le molestie in famiglia in Francia: L'harcèlement familial</i>	51

Evoluzione socio-culturale dell'istituzione della famiglia in Francia.....	51
La definizione di violenza.....	52
La violence dans le couple.....	53
La violenza fisica.....	53
La violenza psicologica.....	54
La violenza sessuale.....	56
La violenza economica.....	56
Il processo di condizionamento.....	57
Il maltrattamento dei minori.....	59
Tipologia di maltrattamenti.....	59
La violenza assistita.....	61
La resilienza.....	62
Il maltrattamento degli anziani e dei disabili.....	64
Il maltrattamento degli anziani.....	64
Le violenze in famiglia.....	65
Il suicidio degli anziani.....	66
Il maltrattamento dei disabili.....	67
Il maltrattamento degli uomini.....	69
Le harcèlement criminel, la traque.....	71
Considerazioni sulla violenza in famiglia.....	72
CAPITOLO V.....	77
<i>La normativa italiana sulla violenza in famiglia.....</i>	<i>77</i>
La legislazione italiana a tutela della famiglia.....	77
I delitti contro l'assistenza familiare.....	77
Abbandono di persone minori od incapaci e circonvenzione di incapaci.....	80
I delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.....	81
I delitti contro la libertà personale : i reati sessuali.....	82
L. 4 aprile 2001 n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.....	86
D. L. 23 febbraio 2009 n. 11. Misure di contrasto alla violenza sessuale e agli atti persecutori.....	89

CAPITOLO VI	94
<i>La normativa francese sulla violenza in famiglia</i>	94
La normativa francese sulla violenza coniugale.	94
Violenze fisiche.	94
Violenze psicologiche: <i>l'harcèlement moral conjugal</i>	95
Le aggressioni sessuali.	99
Viol.	99
Autres agressions sexuelles.....	100
Harcèlement sexuel.	100
Il problema della prova.	101
Harcèlement téléphonique.	103
La normativa sul maltrattamento dei minori.....	104
Normativa comune e normative specifiche.	104
Des atteintes aux mineurs et à la famille. Artt. 227 ss.	106
Il segreto professionale e l'obbligo di denuncia in caso di maltrattamenti su un minore di 15 anni.....	108
Il dovere di agire.	110
La prescrizione dei reati contro i minori.	111
Normativa applicabile al maltrattamento degli anziani e dei disabili. ..	115
Loi 4 avril 2006 n° 399: prevenzione e repressione delle violenze familiari.....	117
Gli ordini di protezione.	118
Mesures alternatives aux poursuites pénales.	121
SEZIONE SECONDA	124
CAPITOLO VII	124
<i>Molestie sul luogo di lavoro</i>	124
Le molestie sul luogo di lavoro.....	124
Mobbing.....	125
I comportamenti costitutivi di <i>mobbing</i>	127
Le fasi del <i>mobbing</i>	128
Le conseguenze per la vittima.	129

Harcèlement moral.....	130
<i>Mobbing e harcèlement moral</i>	131
<i>Bossing</i>	132
<i>Bullying</i>	133
<i>Harassment</i>	134
<i>Straining</i>	134
<i>Stalking occupazionale</i>	135
<i>Whistleblowing</i>	136
Differenze ed elementi comuni.....	137
Distinguere l' <i>harcèlement moral</i> da altri contesti.....	137
Tipologia dei comportamenti molesti.....	138
Direzione delle molestie.....	140
La vittima.....	141
Gli effetti delle molestie sulla vittima.....	143
L'aggressore.....	143
Le molestie sessuali.....	144
Harcèlement sexuel.....	146
Capitolo VIII.....	149
<i>La normativa delle molestie sul lavoro nell'ordinamento italiano</i>	149
La situazione internazionale ed europea sulle molestie.....	149
Le fonti comunitarie sul mobbing.....	150
Le fonti comunitarie sulle molestie sessuali.....	150
La normativa sul mobbing in Italia.....	153
La normativa sulle molestie sessuali in Italia.....	155
La posizione della giurisprudenza.....	158
La giurisprudenza penale.....	158
La giurisprudenza civile.....	159
Prospettive di riforma.....	160
L'importanza di un riconoscimento legislativo.....	162
Capitolo IX.....	165
<i>La normativa sull' <i>Harcèlement</i> nell'ordinamento francese</i>	165

Definizione di harcèlement.	165
I presupposti dell'harcèlement.	167
La normativa sull'harcèlement moral.	168
Tutela lavoristica.	169
Procedura di mediazione.	172
La giurisdizione del lavoro.	172
Obbligazione di prevenzione a carico del datore di lavoro.	175
Tutela civile.	177
Tutela penale.	178
La normativa sull'harcèlement sexuel.	180
La normativa comunitaria.	180
La normativa francese.	181
Il problema della prova.	184
La normativa francese nel settore pubblico.	185
La responsabilità penale delle persone giuridiche per episodi di molestie.	187
CAPITOLO X.	189
<i>L'ordinamento italiano e francese a confronto.</i>	189
Aspetti caratterizzanti i due ordinamenti.	189
Molestie in famiglia.	189
Molestie nell'ambiente di lavoro.	192
PARTE SECONDA.	195
CAPITOLO I.	196
<i>La ricerca empirica.</i>	196
Premessa metodologica.	196
SEZIONE I.	201
<i>Analisi quantitativa.</i>	201
CAPITOLO II.	201
<i>Le sentenze penali italiane.</i>	201
L'autore.	201
La vittima.	205

Relazione autore vittima.....	210
Il reato	212
Iter processuale.....	230
CAPITOLO III	239
<i>Le sentenze civili italiane.</i>	239
L' autore.....	239
La vittima.....	242
Relazione autore vittima.....	245
Il provvedimento impugnato.....	246
Iter processuale.....	254
CAPITOLO IV	259
<i>Le sentenze penali francesi.</i>	259
L' autore.....	259
La vittima.....	261
Relazione autore vittima.....	265
Il reato	266
Iter processuale.....	279
CAPITOLO V	283
<i>Le sentenze civili francesi.</i>	283
L' autore.....	283
La vittima.....	285
Relazione autore vittima.....	288
L' atto impugnato.....	290
Iter processuale.....	302
SEZIONE II.....	309
<i>Analisi qualitativa.</i>	309
CAPITOLO VI	309
<i>Analisi del contenuto delle sentenze italiane.</i>	309
Mobbing.....	309
Molestie sessuali.....	315
Stalking.....	316

Maltrattamenti in famiglia.	318
CAPITOLO VII.....	320
<i>Analisi del contenuto delle sentenze francesi.</i>	320
Harcèlement moral	320
Harcèlement sexuel	325
Stalking	326
Maltrattamenti in famiglia.	328
CAPITOLO VII.....	329
<i>Conclusioni.</i>	329
I reati di molestie.....	329
L'autore	329
La vittima.	330
Il reato.	332
I dati delle molestie sul lavoro.	336
ALLEGATI	350
I. Scheda rilevazione dati sentenze penali italiane.	350
II. Scheda rilevazione dati sentenze civili italiane.....	360
III. Scheda rilevazione dati sentenze penali francesi.	370
IV. Scheda rilevazione dati sentenze civili francesi.	379
Indice delle figure.	389
BIBLIOGRAFIA	394

INTRODUZIONE

Progetto della tesi. Metodologia ed obiettivi della ricerca.

Progetto della tesi.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di indagare il complesso quadro delle molestie nell'ordinamento italiano e di effettuare una comparazione con un ordinamento straniero appartenente alla stessa tradizione giuridica. È stato scelto al riguardo, quale metro di comparazione, l'ordinamento francese.

Nel nostro ordinamento si può parlare di molestie in senso giuridico solo a proposito delle molestie previste e punite dall'art. 660 del codice penale, ma il fenomeno delle molestie è molto più diffuso : le molestie in famiglia verso i soggetti deboli, donne, minori, anziani o portatori di handicap, le molestie sul luogo di lavoro quali molestie sessuali e *mobbing*, le molestie a distanza o *stalking*, per molti aspetti rappresentano un fenomeno sommerso e poco conosciuto. Anche la legislazione al riguardo risulta carente o totalmente assente.

Nella ricostruzione del quadro normativo, vengono ripercorse tutte le forme di molestie, ma l'elaborato intende analizzare soprattutto le forme di molestie psicologiche e meno conosciute, per cui nel prosieguo della ricerca non saranno affrontati i temi della violenza sessuale e della pedofilia, per le quali sia il legislatore, sia la giurisprudenza hanno già approntato la dovuta tutela. Tali argomenti, infatti, richiederebbero un'autonoma trattazione.

Nell'esposizione seguente, invece, si intende dar rilievo alle forme di molestie più sfuggenti e meno tutelate dall'ordinamento.

Metodologia ed obiettivi della ricerca.

La ricerca si è articolata in tre fasi, che rispecchiano le partizioni in cui è stato suddiviso l'elaborato.

In una prima parte, corrispondente al lavoro svolto nel primo anno di dottorato, sono state ricercate le fonti normative italiane, comunitarie e giurisprudenziali esistenti sul tema delle molestie per la comprensione dell'argomento e del quadro normativo oggi esistente.

Il materiale raccolto ha evidenziato una realtà complessa e variegata, che è stata illustrata, nei suoi aspetti essenziali, nella parte espositiva.

La fase successiva della ricerca ha comportato l'analisi della giurisprudenza in tema di molestie, tramite l'elaborazione di una scheda di rilevazione dei dati.

Il metodo di campionamento ha richiesto la selezione delle sentenze che trattavano delle molestie in senso lato con riferimento all'arco temporale degli anni 2005-2009. I criteri di ricerca utilizzati sono stati per tematica e per articolo di legge.

È stato esaminato un campione di 502 sentenze della Corte di Cassazione civile e penale italiana in materia di molestie relativa al quinquennio 2005-2009.

Sono state elaborate due schede di rilevazione, una per le sentenze penali italiane, numericamente prevalenti, (412 sentenze penali) ed una per le sentenze civili (90 sentenze civili-sociali).

La terza ed ultima fase ha riguardato un lavoro di ricerca in ottica comparata, svolto presso l'Università francese di Toulouse per un periodo di 10 mesi.

Durante il soggiorno estero presso l'Università di Toulouse sono state ricercate le fonti normative francesi e le fonti giurisprudenziali della Cour de Cassation francese.

Anche per l'ordinamento francese è stato selezionato un campione di 602 sentenze della Suprema Corte francese relativa agli anni 2005-2009.

Sono state elaborate due schede di rilevazione dati parallele a quelle utilizzate per le sentenze italiane, una per le sentenze civili francesi ed una per le sentenze penali.

Il campione francese tratta in prevalenza la materia civile-sociale, 476 sentenze in materia civile e sociale a fronte di 126 sentenze penali, per un totale di 602 sentenze della Cour de Cassation francese.

In Francia, difatti, risulta prevalente l'applicazione della tutela civile e lavoristica, esistendo un'apposita disciplina delle molestie sul lavoro.

L'ultima fase del lavoro di ricerca ha comportato la comparazione dei risultati ottenuti per i due ordinamenti.

Il criterio seguito per l'organizzazione del materiale francese è stato doppiato sul criterio utilizzato per la parte italiana, in modo da rendere più pratico e consequenziale il lavoro di confronto tra i due ordinamenti italiano e francese.

Per agevolare la comparazione e per rendere la lettura dei due ordinamenti più immediata, il confronto è stato operato per paragrafi, mettendo in relazione le due legislazioni su ciascun argomento.

PARTE PRIMA

SEZIONE PRIMA

CAPITOLO I

Spiegare la violenza : prospettive teoriche.

C'est cela le double face de Janus que porte l'homme : seul être capable de se consacrer aux plus hautes valeurs morales et éthiques, il a besoin, pour atteindre ses buts, d'un mécanisme de comportement phylogénétiquement adapté ; mais les propriétés animales de ce mécanisme portent en elles le danger qu'il tue son frère, convaincu d'agir ainsi dans l'intérêt de ces mêmes hautes valeurs. Ecce homo !

Konrad Lorenz, *L'aggression, une histoire naturelle du mal*, 1969, p. 289.

Le radici della violenza. Teorie evoluzionistiche -La funzione della coppia. Il ruolo della famiglia; Teorie psicologiche-Teorie psicoanalitiche. Teorie dell'apprendimento sociale; Teorie sociologiche-Le teorie socio-strutturali. L'ineguaglianza di genere. L'ineguaglianza economica. La disorganizzazione sociale; Teorie ecologiche-ecologia umana. L'ecologia sociale; Teorie antropologiche: l'etnosociologia; Teorie sistemiche-La teoria dei sistemi. Il sistema familiare violento.

Le radici della violenza.

Per comprendere il fenomeno della violenza familiare è necessario prima di tutto richiamare brevemente gli indirizzi che hanno cercato di darne una spiegazione teorica in una prospettiva di stampo biologico, psicologico o sociale.

Ripercorrere tali ricostruzioni teoriche consente di indagare i fondamenti della violenza ricercandone le radici, a seconda delle correnti di pensiero, nelle componenti biologiche, psicologiche o sociali dell'uomo.

Le teorie evoluzionistiche danno un'interpretazione della violenza e dell'aggressività in chiave biologica e di lotta per la sopravvivenza.

Le teorie psicologiche affrontano invece lo sviluppo della personalità dei singoli individui e le eventuali distorsioni e difficoltà incontrate nelle relazioni interpersonali.

Le teorie sociologiche prendono l'avvio dalle teorie dell'evoluzione per analizzare i rapporti sociali ed i fondamenti culturali e strutturali sui quali tali relazioni si sviluppano.

Esse ricercano la spiegazione dell'aggressività umana nelle costruzioni sociali, nelle conseguenti concezioni culturali e nelle differenti opportunità riconosciute ai consociati.

Le teorie sistemiche considerano la famiglia un microsistema di relazioni tra i suoi membri, influenzato a sua volta dal macrosistema sociale in senso positivo o negativo.

Anche le teorie ecologiche riconoscono l'influenza dei fattori macro economici e sociali nello sviluppo della violenza, ma puntano soprattutto ad esplicitare i fattori personali e microsociale di adattamento dell'individuo all'ambiente.

Teorie evoluzionistiche.

La funzione della coppia.

In una prospettiva evoluzionistica ¹, l'aggressione è un comportamento condizionato da bisogni di sicurezza e di potere : essa può essere attiva, strategica, o reattiva, difensiva. Si tratta di processi primitivi che hanno portato all'adattamento della specie umana. L'aggressione difensiva mira a garantire la sicurezza fisica, ad evitare le minacce provenienti dall'ambiente e ad assicurare la protezione della prole. L'aggressione strategica e predatrice mira al controllo delle risorse e dell'ambiente.

Le società umane organizzate hanno regolato tali comportamenti aggressivi umani attraverso le norme, fissando le regole sociali e politiche per l'accesso alle risorse e per la gestione del capitale economico e culturale.

L'accesso alle risorse nevralgiche è stato tradotto in posizioni economiche, sociali o simboliche vantaggiose : l'intelligenza, un buon patrimonio economico, l'influenza sociale, delle competenze strumentali efficaci, l'audacia, l'aspetto gradevole sono le risorse riconosciute per il successo nelle società occidentali² .

L'accoppiamento e la sessualità sono anch'essi dei bisogni sociobiologici cruciali per la sopravvivenza e per la riproduzione : il maschio cerca di assicurarsi la riproduzione esercitando il controllo sulla femmina e proteggendola da altri rivali.

¹ K. Lorenz, *L'aggression, une histoire naturelle du mal*. Flammarion, Paris, 1969 pp. 32-58 ;

² C. Chamberland, *Violence parentale et violence conjugales, des réalités plurielles, multidimensionnelles et interreliées*. Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy (Québec), 2003 p. 65 ss. ;

Per la teoria evuzionistica, il maschio umano ha sviluppato un adattamento psicologico a considerarsi sessualmente proprietario della femmina. La gelosia e il sentimento di abbandono generato dalla separazione della coppia funzionano da detonatore della violenza coniugale. Questi sentimenti riemergono in ogni occasione in cui il maschio si sente spossessato di una risorsa o minacciato della sua perdita; difatti, gli omicidi e le violenze gravi sono più probabili nelle situazioni di separazione.

Gli schemi culturali patriarcali hanno dato una forma socialmente condivisa a tali tendenze primitive : l'appropriazione della femmina è codificata al punto che l'adulterio è punito in maniera differente se a commetterlo è un uomo o una donna; in alcuni ordinamenti tale disparità di trattamento è ancora attuale, ma era presente anche in ordinamenti occidentali, come quello italiano o francese, fino a non molto tempo addietro.

L'adulterio di una donna è visto come una minaccia sociale, una compromissione dello status sociale dell'uomo ed è vissuto con sentimenti di umiliazione, di vergogna e di disonore.

La prospettiva evuzionistica non giustifica la violenza, ma cerca di mostrarne le radici antiche e gli schemi comportamentali consequenziali, al fine di permettere una riflessione che consenta di affrancarsi e di sviluppare relazioni egualitarie tra uomini e donne.

L'aggressione in senso evuzionistico non è mai gratuita; nel mondo animale è funzionale alla conservazione della specie, ha per scopo la dimostrazione della superiorità fisica sull'avversario e non è spinta fino all'uccisione di un membro della stessa specie.

Il ruolo della famiglia.

Il matrimonio si è sviluppato come il migliore adattamento possibile per la protezione della prole, per la stabilità che garantisce alla coppia. Il legame della coppia ha permesso alla donna di dedicare cure prolungate ai figli e all'uomo di impegnarsi nell'approvvigionamento del cibo e nella difesa dalle minacce ambientali.

La famiglia è nata come esigenza protettiva della prole umana, che necessita di un lungo periodo di tempo prima di raggiungere l'indipendenza. La madre assicura i bisogni fisici e di protezione dell'infante ed il padre ha il ruolo di protettore dell'equilibrio ambientale; la protezione dell'infante è quindi il risultato di una

buona sensibilità ai suoi bisogni da parte della madre e di una buona posizione del padre nell'organizzazione sociale³.

Il potere patriarcale ha legittimato la dominazione di consorte e figli. Le lotte femministe del XX secolo hanno portato l'attenzione sulla tutela dei diritti di donne e bambini e sulle violenze esercitate nei loro riguardi.

Il potere patriarcale era fondato su una struttura gerarchica dei rapporti, nei quali la donna era subordinata all'uomo e la gestione delle risorse economiche era riservata al capofamiglia. L'evoluzione del modello familiare ha consentito alle donne di accedere alla sfera pubblica, all'uguaglianza civica e al lavoro fuori della famiglia e ha ridimensionato l'autorità parentale nei confronti dei figli.

Il ruolo della donna nella famiglia è stato ridefinito attraverso la condivisione delle cure parentali con l'uomo.

I comportamenti violenti nei riguardi dei figli rappresentano una degenerazione del modello familiare, scaturiscono da ambienti ostili e precari per il loro sviluppo e generano risposte adattive inadeguate nei bambini.

Teorie psicologiche.

Teorie psicoanalitiche .

Le teorie psicoanalitiche spiegano la violenza come il risultato di uno sviluppo della personalità inadeguato e di una maturazione insufficiente dell'io.

Disturbi della personalità, conflitti psichici, traumi infantili, narcisismo, meccanismi di negazione, caratterizzano le personalità violente.

Non nella personalità dell'individuo, più che in fattori esterni, che va ricercata l'origine della violenza.

L'aggressività si scatena come reazione alla pressione psichica e come negazione di vissuti di dipendenza.

Teorie dell'apprendimento sociale.

Per la *Social Learning Theory*⁴ l'aggressività è un comportamento appreso.

³ C. Chamberland, *Violence parentale et violence conjugales, des réalités plurielles, multidimensionnelles et interreliées*. Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy (Québec), 2003 p. 70 ss. ;

La comunicazione dei modelli di comportamento tra le generazioni costruisce la risposta alla situazione violenta sia per l'aggressore, che per la vittima.

Si spiega in tal modo la predisposizione al comportamento violento da parte di adulti che hanno subito, a loro volta, la violenza da bambini.

La violenza viene adottata come meccanismo di risoluzione dei conflitti.

Allo stesso modo, spesso le donne vittime di violenza hanno avuto un'infanzia segnata dalla violenza; questa esposizione produce una desensibilizzazione al comportamento aggressivo e rende più difficile riconoscersi vittima di abusi nella vita adulta.

La donna abusata tollera, in tal modo, gravi violenze e per lungo tempo.

Teorie sociologiche.

I modelli culturali influenzano profondamente il comportamento umano : certe forme di violenza, anche gravi, possono essere tollerate o condannate a seconda dei periodi storici o a seconda dei differenti ordinamenti sociali e religiosi. Anche nelle società occidentali il modello patriarcale e gerarchico di rapporti all'interno della famiglia ha legittimato, per lungo tempo, l'uso della violenza nelle relazioni familiari.

Nell'ordinamento italiano, ad esempio, la riforma del diritto di famiglia nel 1975 ha segnato il passaggio da una concezione patriarcale della famiglia ad una concezione paritaria dei rapporti di coniugio e al diritto-dovere dei coniugi di educare, mantenere ed istruire la prole, facendo applicazione di principi che erano già stati espressi nella Carta Costituzionale del 1945.

⁴ **La teoria dell'apprendimento (*Social Learning Theory o SLT*)** prevede che il comportamento umano sia orientabile mediante rinforzi e punizioni.

Tale indirizzo teorico prende l'avvio dal lavoro di Cornell Montgomery (1843-1904), il quale individuò quattro livelli di apprendimento: i contatti ravvicinati, l'imitazione delle figure di riferimento, la comprensione dei concetti, i modelli comportamentali di ruolo. Le tecniche per apprendimento sono l'osservazione, l'imitazione ed il rinforzo.

Albert Bandura ha ripreso e sviluppato tali concetti, esaminando l'intreccio tra fattori sociali e psicologici : il processo di apprendimento richiede la ritenzione di quanto osservato, la capacità di riprodurre quel comportamento ed una buona motivazione per farlo.

Ronald Akers e Robert Burgess hanno applicato la SLT al campo della devianza; anche il comportamento deviante, come ogni comportamento umano, è appreso mediante situazioni favorevoli, di rinforzo, ed è contenuto da determinazioni sfavorevoli alla devianza.

I principi costituzionali anticiparono una evoluzione culturale, che ha richiesto alcuni decenni per affermarsi.

Le teorie socio-strutturali.

Le teorie socio strutturali analizzano gli status sociali degli individui e dei gruppi e il tipo di legame sociale esistente tra gli stessi.

Lo status di un individuo è il prodotto di una serie di elementi giuridici e strutturali, il genere, la classe, la razza, l'educazione.

Le ineguaglianze tra gli individui appartenenti ad uno stesso gruppo e la disorganizzazione sociale generano violenza ⁵.

L'ineguaglianza di genere .

Donne e bambini sono stati per lungo tempo relegati ad un ruolo subalterno, privati di potere sociale, economico e giuridico; solo nel XX secolo nelle società occidentali sono divenuti titolari di diritti.

Il modello di organizzazione familiare influenza le possibilità di sviluppo della violenza domestica; le situazioni più a rischio sono quelle di tipo patriarcale, in cui la donna non ha un'indipendenza sociale ed economica ed è subordinata all'uomo materialmente e psicologicamente.

Nelle coppie in cui vi è una maggiore distribuzione del potere, la relazione violenta può essere spiegata in base alla teoria del conflitto per la gestione del potere.

Nelle famiglie monoparentali si registra un'alta quota di maltrattamento dei figli; questo dato va posto in relazione anche con la situazione di disagio sociale e di minore accesso a risorse economiche da parte di una donna sola.

L'ineguaglianza economica.

Il fattore economico gioca un ruolo importante nella violenza familiare : le difficoltà economiche, le frustrazioni, lo stress generano violenza domestica, soprattutto aggressioni fisiche gravi e croniche.

⁵ Emile Durkheim (1858-1917), nei suoi scritti *La divisione del lavoro sociale* del 1893 e *Il suicidio* del 1897, ha introdotto per la prima volta, agli inizi del '900, il termine *anomia* per descrivere uno stato di disagio sociale, di mancanza o di contraddittorietà di norme che comporta alienazione sociale. (*De la division du travail social*, 1893 ; *Il suicidio. Studio di sociologia*. Trad. it. Rizzoli, Milano, 1987).

Il termine fu ripreso negli anni '30 da Robert K. Merton, il quale, nell'opera *Teoria e struttura sociale* (1947), descrive l'anomia come incongruenza tra le mete poste dalla società ed i mezzi legittimi forniti a ciascuno per raggiungerle.

Le aggressioni fisiche minori e le violenze psicologiche si sviluppano anche in contesti meno marginali.

La disorganizzazione sociale.

Il tipo di organizzazione sociale ed il legame esistente tra i membri della comunità può influenzare le determinazioni favorevoli o sfavorevoli alla violenza. Una scarsa adesione alle norme collettive, la disorganizzazione sociale con conseguente instabilità sociale, la mancanza di coesione sociale nella comunità comportano il rischio di violenza privata, come di violenza pubblica, di criminalità.

Teorie ecologiche.

Le teorie dell'ecologia umana e dell'ecologia sociale pongono l'accento sull'interdipendenza dei sistemi sociali multipli tra loro. Anche il sistema familiare subisce influenze esterne.

L'ecologia umana.

Questa corrente si ricollega alla teoria della Scuola di Chicago⁶, che ha analizzato il rapporto tra ambiente e ripercussioni sociali e psicologiche sui soggetti che lo vivono. I diversi contesti, la famiglia, il lavoro, la comunità, richiedono un processo di adattamento che varia in base alla qualità dell'ambiente.

Indicatori ambientali come il livello di povertà, il grado di isolamento sociale delle famiglie possono fungere da indici predittivi del maltrattamento verso i minori.

Questa concezione richiama le correnti strutturali della stratificazione sociale fondata sui rapporti di classe e della disorganizzazione sociale.

L'ecologia sociale.

L'ecologia sociale analizza l'interazione uomo ambiente. L'adattamento di una persona è il risultato di una serie di fattori personali -la sua storia e le sue caratteristiche individuali- familiari, relazionali, sociali e storici.

Una serie di variabili micro e macrosociali si influenzano a vicenda. Tali variabili possono altresì funzionare da fattori di rischio o da fattori protettivi e di opportunità per l'individuo, essere condizioni stabili o transitorie.

⁶ **La scuola dell'ecologia sociale urbana**, conosciuta come **Scuola di Chicago**, fu fondata negli anni venti a Chicago da Albion W. Small. Ebbe tra i suoi esponenti personaggi come Robert Park, Ernest W. Burgess, Roderick D. McKenzie. Partendo dalle teorie anomiche di Durkheim e Merton, la scuola di Chicago approfondì il rapporto esistente tra ambiente e comportamenti illegali.

Nella violenza familiare si riflettono molteplici influenze dell'individuo sull'ambiente e dell'ambiente sull'individuo.

In genere gli uomini violenti hanno delle concezioni personali favorevoli alla violenza, dei valori patriarcali sostenuti dalla loro cerchia di amici e parenti.

La relazione con la consorte è concepita in termini di subordinazione all'uomo e non di scambio.

I bambini vittime di maltrattamento vivono spesso in famiglie con una storia di violenza e di ristrettezze economiche intergenerazionali. Lo sviluppo degli individui della famiglia è impedito ed imbrigliato dal clima violento, che tende a riprodursi anche nelle successive generazioni : le norme culturali acquisite, favorevoli alla violenza, la modalità di risoluzione violenta di fronte ad un problema, l'attitudine acquisita ad essere vittima di abuso per averlo subito o per esserne stato spettatore, un atteggiamento depressivo o conflittuale determinano la probabilità di divenire in futuro aggressore o vittima di aggressione familiare.

Sul microsistema familiare si riversano le interazioni tra presente e passato, tra determinanti sociali, economiche e storiche.

Teorie antropologiche: l'etnosociologia⁷.

Le teorie antropologiche sviluppano le teorie sociologiche ponendo attenzione alla ricerca sul campo, propria del metodo antropologico, e all'interazione tra l'uomo ed il suo ambiente.

Le definizioni culturali favorevoli a certi tipi di violenza legittimano l'esplicazione della violenza stessa all'interno della famiglia.

⁷ G. Lapassade, V. D'Armento, *L'etnosociologia*. Ed. it. Franco Angeli, Milano, 2009;

L'etnosociologia, o etnometodologia, nasce dall'intuizione di alcuni sociologi di applicare il metodo antropologico alle scienze sociali, mettendo a punto le tecniche di indagine dei precursori di tale metodologia, Boas e Malinowski. L'antropologo Franz Boas condusse studi sui nativi nord-americani, andando a vivere con loro e apprendendo la loro lingua; Bronislaw Malinowski condusse allo stesso modo i suoi studi tra le popolazioni della Polinesia.

Gli studi sul campo e l'osservazione partecipante furono largamente adottati dalla Scuola di Chicago, che fu la prima forma dell'etnosociologia : basta citare i lavori di Robert Ezra Park, che trasportò nella sociologia i metodi del giornalismo d'inchiesta e di William Foot Whyte con i suoi studi sulle gangs giovanili di Boston.

L'etnometodologia, nell'elaborazione di Harold Garfinkel, si pone in antitesi alla sociologia tradizionale, rinunciando a raggiungere obiettivi generalizzanti per esaminare le interazioni sociali nel loro contesto.

Al contrario, una cultura che considera inaccettabile la violenza si impone ai singoli anche attraverso le sanzioni dell'ambiente sociale. Le norme hanno la funzione di legittimare l'uso della violenza solo al ricorrere di condizioni quali il mantenimento dell'ordine sociale e la protezione del gruppo.

I fattori macrosociali funzionano da amplificatori della violenza : l'individualismo, l'isolamento delle famiglie, l'anomia sociale, una scarsa capacità della società di elaborare le esperienze passate per la costante proiezione sul futuro, delle risorse materiali ed opportunità non accessibili a tutti, la marginalizzazione e l'esclusione generano ambienti privati e pubblici violenti ⁸.

Teorie sistemiche.

La teoria dei sistemi.

La teoria dei sistemi, elaborata nel 1950 da Ludwich Von Bertalanffy, studia le interrelazioni dei sistemi biologici e le relazioni di causa effetto in termini di sistema modello.

Ogni organizzazione sociale sviluppa al suo interno più interazioni e più livelli di interazioni. Gli effetti possono essere principali, interattivi o sistemici.

Nel modello di famiglia patriarcale le relazioni sono unidirezionali ed è più forte l'influenza del padre sugli altri membri della famiglia. In un modello di rapporti familiari più equamente distribuito si realizzeranno più interrelazioni e in più direzioni, con cause circolari e bidirezionali.

Il sistema familiare violento.

Nella famiglia possono svilupparsi relazioni violente unidirezionali, del padre verso figli e consorte o del marito violento verso la moglie e della madre violenta con i figli; le donne maltrattate dal marito maltrattano con maggiore probabilità i loro figli.

Nelle famiglie a problematicità multipla, le relazioni violente possono essere bidirezionali, dei coniugi tra loro e dei genitori verso i figli. Ciò comporta anche un alto tasso di aggressività dei giovani verso i genitori e la possibilità di

⁸ C. Chamberland, Violence parentale et violence conjugales, des réalités plurielles, multidimensionnelles et interreliées. Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy (Québec), 2003, p. 92 ss. ;

riproduzione del codice violento nella loro vita futura. Da spettatori, i figli si trasformano in attori e perpetuano a loro volta la violenza.

RIFERIMENTI

- Balloni A.**, *Criminologia in prospettiva*, Ed. CLUEB, Bologna, 1986;
- Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M. I., Verde A.**, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, Giuffrè, 2003;
- Cairo R.**, *Introduction aux sciences criminelles*. L'Harmattan, Paris, 2008
- Chamberland C.**, *Violence parentale et violence conjugales, des réalités plurielles, multidimensionnelles et interreliées*, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy (Québec), 2003;
- Durkheim E.**, *De la division du travail social*, 1893 ; Il suicidio. Studio di sociologia, Trad. it. Rizzoli, Milano, 1987;
- Lapassade G., D'Armento V.**, *L'Étnosociologia*, Ed. it. Franco Angeli, Milano, 2009;
- Lorenz K.**, *L'aggression, une histoire naturelle du mal*. Flammarion, Paris, 1969;
- Ponti G.**, *Compendio di Criminologia*, IV Ed. Raffaello Cortina Editore, Milano 1999.

CAPITOLO II

Conoscere le molestie : un fenomeno poliedrico.

Il diritto non è fatto per me o per te, ma per tutti gli uomini che vengano domani a trovarsi nella stessa condizione in cui io mi trovo. Questa è la grande virtù civilizzatrice e educatrice del diritto

Piero Calamandrei in *Fede nel diritto*, 21 gennaio 1940.

Le molestie nell'ordinamento italiano. Le molestie dell'art. 660 del codice penale. Un fenomeno più ampio : dalla famiglia al lavoro.

Le molestie nell'ordinamento italiano.

La definizione di molestia.

Dopo aver affrontato le ricostruzioni teoriche della violenza è necessario individuare e delimitare i vari ambiti nei quali possono realizzarsi le molestie.

La prima difficoltà è rappresentata dalla definizione stessa di molestia, termine generico che può racchiudere molteplici aspetti offensivi, da quelli psichici, morali a quelli sessuali e fisici.

È arduo cercare una definizione unitaria delle molestie, dovendone dare delle definizioni differenti a seconda dei diversi ambiti di riferimento.

Le molestie nell'ordinamento italiano non costituiscono un autonomo reato, ma sono puniti, con norme vicarie, singoli comportamenti molesti.

Le molestie dell'art. 660 del codice penale.

Le uniche molestie definite come tali dalla legislazione penale nel nostro ordinamento sono le molestie punite dall'art. 660 c.p. e rubricate "Molestia o disturbo alle persone": *<<chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a p 516>>*.

La norma è collocata tra i reati contravvenzionali, illeciti che hanno una natura ibrida, oscillante tra l'illecito amministrativo e quello penalistico.

L'oggetto tutelato dalla norma non è tanto la persona vittima di molestie, ma la tranquillità pubblica, per l'incidenza che il comportamento molesto ha sull'ordine pubblico.

È tutelato in primo piano l'ordine pubblico, pur trattandosi di un'offesa alla quiete privata : l'interesse privato, individuale, riceve una protezione solo riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate (Cass. Pen. Sez. I Sent. 11208 del 9-11-94).

Si spiega in tal modo la procedibilità d'ufficio. La querela, eventualmente proposta, rimane assorbita dall'impulso procedimentale di ufficio.

Fatte tali premesse, è possibile dare una definizione di molestia secondo il codice penale italiano : è molestia tutto ciò che altera, dolorosamente o fastidiosamente, lo stato psichico di una persona.

La molestia comprende ogni comportamento lesivo del diritto a disporre del proprio tempo, della propria persona, del proprio stile di vita senza subire interferenze sgradite ed indesiderate.

Secondo autorevole dottrina (Manzini)⁹, è molestia qualsiasi attività che alteri in modo doloroso, fastidioso od importuno lo stato psichico della vittima : essa può essere tanto di origine fisica, quanto di origine psichica.

Questa ultima definizione è particolarmente interessante, poiché consente di ricomprendere molteplici situazioni di molestie.

Le molestie penalmente rilevanti rientranti nell'ambito della previsione dell'art. 660 c.p., devono essere caratterizzate da petulanza o da biasimevoli motivi.

È disturbo ciò che altera le normali condizioni in cui si svolgono le occupazioni delle persone.

È petulante il modo di agire pressante, impertinente, vessatorio o incivile, che interferisce inopportuna e nell'altrui sfera di libertà e di quiete.

È biasimevole il motivo che risulti riprovevole in se stesso o in relazione alla qualità e alle condizioni della vittima.

Non potendosi individuare a priori uno standard prefissato di molestia, l'intensità della molestia deve essere valutata con riferimento alla psicologia dell'uomo medio.

La contravvenzione dell'art. 660 c.p. è dolosa, occorre non solo che il comportamento intrusivo abbia recato molestia o disturbo, ma anche che sia accompagnato da petulanza o da altro biasimevole motivo; è necessaria quindi la volontarietà dell'azione petulante.

⁹ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Vol. X, Torino, UTET, 1952, pp. 129 ss.;

Il reato di molestie può concorrere con altri reati quali le ingiurie, le percosse, la violenza sessuale, la violenza privata, che rimangono distinti dalla contravvenzione dell'art. 660 c.p. in quanto le norme in oggetto tutelano beni giuridici differenti.

Sono puniti attraverso l'art. 660 c.p. i comportamenti di pedinamento, i corteggiamenti insistenti e non graditi, le telefonate mute e continue, l'invio di messaggi non graditi. La norma estende la sua operatività per applicazione giurisprudenziale anche ai nuovi mezzi di comunicazione a distanza, come l'invio di e. mail, sms o mms¹⁰.

La giurisprudenza sulla norma dell'art. 660 c.p. si riferisce anche ai comportamenti attinenti alla sfera della libertà sessuale in senso ampio, come le manifestazioni di omofobia che si limitino a comportamenti verbali o gestuali e che non raggiungono il contatto fisico, sia pure fugace.

L'art. 660 c.p. presenta alcuni limiti di applicazione : un primo limite è di carattere spaziale, costituito dalla necessità che la condotta si verifichi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Se la condotta si verifica in luogo privato, essa deve essere attuata col mezzo del telefono. Un secondo limite attiene alla pena che può essere inflitta; trattandosi di una contravvenzione, è punita con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Nella maggior parte dei casi il molestatore rischierà al massimo un'ammenda di 500 euro.

Non è ritenuto dalla giurisprudenza un reato abituale; può concretizzarsi anche in una sola azione.

L'adoneità pregiudizievole va valutata in base al parametro del modo di sentire comune e dell'adoneità ad arrecare disturbo. (Cass. Pen. Sez. I sentenza 24-05.2005 n. 19718).

Un fenomeno più ampio : dalla famiglia al lavoro.

I comportamenti che possono considerarsi molesti non si esauriscono nelle fattispecie punite attraverso la disposizione dell'art. 660 c.p.

Vi sono altre e più gravi situazioni di comportamenti vessatori ed umilianti che comportano uno stato di prostrazione e depersonalizzazione per la vittima. Tali

¹⁰ Cassazione penale-Sezione III penale-sentenza 26 marzo-1 luglio 2004, n. 28680, *Gli sms possono essere una molestia telefonica*, Diritto e giustizia, 36, 2004, p. 50 ss;

Luini A., *I messaggi mms e il reato ex art. 660 codice penale*, Rivista penale, 2003, pp. 367-368;

comportamenti a volte sono puniti attraverso fattispecie di reato più gravi, a volte, invece, rimangono impuniti, per la difficoltà di provare comportamenti violenti dalla consistenza sfuggente.

Le violenze fisiche e psicologiche possono svilupparsi nei luoghi che, a rigore, dovrebbero essere considerati i più sicuri e rassicuranti : l'ambiente domestico e l'ambiente lavorativo.

Anche se le violenze si perpetrano maggiormente in famiglie disagiate e multiproblematiche, non sono da escludersi casi di violenze domestiche in nuclei familiari apparentemente normali : possono elencarsi violenze verso le donne, verso i bambini, gli anziani e i disabili, così come possono citarsi casi di violenze psicologiche anche verso gli uomini in situazioni conflittuali o di rivendicazioni patrimoniali e strumentali nelle fasi di separazioni e divorzi.

Anche le molestie sul lavoro possono svilupparsi in tutti gli ambiti lavorativi e colpire ogni tipo di lavoratore; anzi, le persone più coscienti e ligie al dovere sono più esposte delle altre ad essere prese di mira ed isolate dal gruppo.

A volte, in casi di riorganizzazioni aziendali, fusioni e cessioni, la violenza psicologica è utilizzata come strategia aziendale per liberarsi di dipendenti indesiderati.

Molte persone vivono sulla loro pelle situazioni di molestie, in famiglia o sul lavoro, e spesso è anche difficile riconoscerle e riconoscersi una vittima di violenza.

RIFERIMENTI

Contento G., voce *Molestia e disturbo alle persone*, in *Enciclopedia giuridica*, XX, Roma, 1990;

Flick G.M., voce *Molestia o disturbo alle persone* (dir. Pen.), in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano, 1976, pp. 689 ss.;

Luini A., *I messaggi mms e il reato ex art. 660 codice penale*, *Rivista Penale*, 2003, pp. 367-368;

Manzini V., *Moralità pubblica e buon costume*, in *Trattato di diritto penale italiano*, X, Torino, 1986, pp. 189 ss.;

Rosso G., voce *Ordine pubblico* (contravvenzioni relative all'Ø), in *Nuovissimo Digesto Italiano*, XII, Torino, 1957, pp. 135-151.

CAPITOLO III

Le molestie in famiglia

Evoluzione socio-culturale dell'istituzione della famiglia. La violenza nell'ambiente familiare. La violenza nascosta. La violenza fisica.- I maltrattamenti fisici. Il ciclo della violenza. La violenza psicologica. -Le violenze morali .

Il Gaslighting o manipolazione perversa. La violenza economica. Il maltrattamento dei minori.- La violenza fisica. La violenza sessuale sui minori. Il maltrattamento psicologico. La violenza assistita. Il maltrattamento degli anziani e dei disabili.- Il maltrattamento degli anziani. Il maltrattamento dei disabili. Il maltrattamento degli uomini. I risultati di una ricerca canadese. Stalking o atti persecutori. Le normative straniere sullo stalking. La normativa italiana sullo stalking .

Evoluzione socio-culturale dell'istituzione della famiglia.

La concezione sociale e giuridica della famiglia italiana è profondamente mutata nell'arco degli ultimi sessant'anni.

Da una visione patriarcale della famiglia, nella quale l'uomo era posto in posizione di supremazia, godeva dell'autorità maritale e sulla moglie e della patria potestà sui figli, si è progressivamente passati ad un riconoscimento dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, della potestà genitoriale sui figli e ad una concezione della famiglia come formazione sociale atta a sviluppare la personalità dei suoi membri.

La normativa a tutela della famiglia è stata anch'essa adattata progressivamente alle mutate concezioni sociali.

Basti pensare alla diversa valutazione degli obblighi di fedeltà, ritenuti, qualche decennio addietro, più rigorosi per la moglie che per il marito : il Codice penale del 1930, all'art. 559, puniva l'adulterio solo se commesso dalla moglie; il marito, invece, poteva essere punito, a norma dell'art. 560 c.p., solo in caso di concubinato e quindi solo nel caso in cui avesse introdotto una concubina nella casa coniugale. Le due norme furono dichiarate incostituzionali nel 1969¹¹.

Anche lo *ius corrigendi* nei confronti della moglie e dei figli ha avuto una evoluzione giuridico-sociale costituzionalmente orientata, alla luce dei principi costituzionali di solidarietà sociale.

¹¹ Corte Cost. .n. 126 del 19 dicembre 1968 e n. 147 del 3 dicembre 1969;

Il diritto correzionale e disciplinare del marito nei confronti della moglie, derivato dall'autorità maritale, viene ridimensionato a far data dalla sentenza della Cassazione penale del 22 febbraio 1956¹², che ha disconosciuto un qualsiasi *ius corrigendi* al marito, affermando il principio della parità morale e giuridica tra i coniugi, così come consacrato nell'art. 29 della Costituzione Italiana.

Il potere correzionale nei confronti dei figli è residuo, ma ha avuto un'evoluzione in un senso maggiormente rispettoso dell'incolumità psico-fisica dei minori; l'educazione dei figli si configura oggi come un diritto-dovere, che non può mai sconfinare nell'abuso.

L'evoluzione sociale e normativa che ha riguardato la famiglia può essere rappresentata anche dalla diversa concezione che si è avuta nel tempo dei delitti di onore.

Alcuni tipi di delitti in famiglia, commessi dall'autore al fine di ottenere riparazione per la propria reputazione oltraggiata, godevano di una sorta di attenuante: l'uccisione della moglie adultera, della figlia o della sorella che intrattenevano relazioni carnali illegittime e/o dell'amante di lei, venivano puniti con minore rigore, poiché giustificate dallo stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore proprio o della famiglia. Tale era la previsione dell'art. 587 del codice penale del 1930 nella sua formulazione originaria.

Allo stesso modo, il matrimonio riparatore, a norma dell'art. 544 c.p. del 1930, comportava l'estinzione del reato di violenza carnale perpetrato nei confronti di una minorenni¹³.

Tali disposizioni furono abrogate soltanto nel 1981¹⁴.

¹² Cass Pen . 22.02.1956 in *Riv. it. dir e proc. pen.* 1957, p. 421;

¹³ Un caso di cronaca del 1965 fece molto scalpore nella Sicilia di quegli anni: una bella ragazza diciassettenne, Franca Viola, figlia di contadini, fu sequestrata per otto giorni e violentata da un suo spasimante non corrisposto, Filippo Melodia, il quale si fece aiutare da dodici amici.

La ragazza, nonostante la pressione sociale che esigeva il suo consenso, e sostenuta dai suoi soli genitori, rifiutò il matrimonio riparatore, invocando la condanna in tribunale per il suo aggressore. Lo stupratore fu condannato ad 11 anni di carcere ed anche i suoi amici ricevettero pesanti condanne.

In seguito, sia la ragazza, considerata dai suoi compaesani una donna svergognata, sia la sua famiglia, ricevettero gravi ritorsioni, minacce di morte ed il casolare di famiglia fu incendiato.

La ragazza divenne un simbolo di dignità sociale ed occasione di riflessione per l'intera nazione.

Nel 1970 la sua storia ispirò il film del regista Damiano Damiani *«La moglie più bella»*.

Ancora oggi residua una accezione più edulcorata nel termine "delitti passionali": va rimarcato come sia fuorviante accostare i termini di passione e violenza.

I crimini passionali, che hanno ricevuto una sorta di attenuante, non rivelano amore per l'altro, ma solo amor proprio, violenza portata all'estreme conseguenze per l'incapacità di accettare separazioni, abbandoni o tradimenti. Non si può parlare al riguardo di amore, ma di appropriazione dell'altro.

Più che di crimine passionale, termine che implica un significato romantico, è opportuno parlare di crimine pseudo passionale ¹⁵.

Anche le donne commettono crimini detti "passionali", ma spesso il movente di fondo è differente: gli uomini omicidi uccidono in prevalenza per trattenere la donna, le donne omicide uccidono in prevalenza per sbarazzarsi dell'uomo.

¹⁴ Legge n. 442 del 5 agosto 1981;

¹⁵ A. Houel, P. Mercander, H. Sobota, *Le crime dit passionnel: des hommes malades de l'appropriation des femmes*. EMPAN 2009/1, n. 73, p. 40-51 ;

La violenza nell'ambiente familiare.

La violenza nascosta.

Uno dei luoghi in cui più di frequente si realizzano molestie e maltrattamenti è la famiglia, formazione sociale che invece dovrebbe tutelare, più di ogni altra, la personalità dei suoi membri.

Per giurisprudenza consolidata, si considera familiare anche la violenza commessa all'interno della famiglia di fatto; è accordata la medesima tutela penale ai conviventi di fatto e ai loro figli¹⁶.

La violenza in famiglia è esercitata verso i membri più deboli di essa, donne, bambini, anziani, persone con handicap; sulla famiglia si riversano le frustrazioni esterne, lavorative, economiche o sociali, le situazioni personali di aggressività e vulnerabilità, le situazioni patologiche e le situazioni sociali di retaggi culturali che alimentano la disparità tra i membri della famiglia stessa.

La famiglia è anche il luogo in cui è più complesso l'accertamento di condotte moleste, sia per un retaggio culturale che considerava gli avvenimenti familiari una questione privata, sia perché le stesse vittime spesso non hanno coscienza della violenza, e quando se ne rendono conto difficilmente riescono a provarla, se tale violenza non ha lasciato segni fisici sul loro corpo.

L'intreccio tra motivazioni culturali, sociali e psicologiche può spiegare la condizione di vittimizzazione: il legame che si crea all'interno della famiglia tra vittima e aggressore è forte e contraddittorio, poiché si compone di sentimenti di affiliazione ed amore misti ad atteggiamenti di intimidazione ed aggressione; a sentimenti di gelosia e di rigetto alternati a sentimenti di confidenza e fiducia. Il legame di attaccamento porta le vittime ad un'alterazione della percezione di violenza, ad un disconoscimento della propria situazione di vittime; il congiunto è al tempo stesso rifugio affettivo e fonte di sofferenza fisica e psichica.

¹⁶ Corte di Cassazione-Sezione Seconda Penale, Sentenza 22 ottobre 2009, n. 40727 : <<Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo>>.

La violenza fisica.

I maltrattamenti fisici.

La violenza fisica in famiglia comprende, in un'accezione ampia, anche tutte quelle forme di contatto fisico che non producono danni visibili, ma che risultano idonee ad incutere spavento : oltre alle lesioni fisiche, anche le urla, le aggressioni verbali, spaccare gli oggetti, minacciare la vittima a poca distanza dal viso o con un coltello, spintonarla, tirarle i capelli, metterle le mani al collo, stringerle con forza le braccia o le spalle.

Spesso non vi è una netta linea di confine tra le violenze fisiche e quelle morali, in particolare per tutte quelle azioni miranti ad incutere timore e sottomissione nella vittima.

Tali condotte possono essere punite come reati di lesioni personali, percosse, maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio, omicidio.

Il ciclo della violenza.

La reazione violenta del congiunto si sviluppa secondo delle fasi che tendono a ripetersi allo stesso modo, pur nei differenti contesti familiari e si sviluppa in maniera progressiva.

Le prime manifestazioni raramente sono identificate come violenza, essendo riferite ad episodi banali di quotidianità della coppia.

In una prima fase lo scoppio di ira è scatenato da scuse esterne banali , quali una minestra troppo salata, un pasto non preparato in tempo, il chiasso dei figli. Queste situazioni generano nella donna un senso di colpa e di vissuto nel costante timore di esplosione della violenza. L'uso della violenza è intermittente, il che fa sperare la vittima in un miglioramento.

In una seconda fase la violenza si intensifica, si ha il passaggio all'atto violento, con minacce, insulti, percosse, danneggiamenti di oggetti in casa o dei vestiti della vittima. La vittima mette in atto strategie di evitamento, che vengono interpretate come provocazione dal partner violento.

La terza fase è detta *la luna di miele* per il tentativo del partner di scusarsi, di promettere che l'accaduto non si ripeterà, di chiedere un'altra possibilità. Terminata la violenza, l'autore è confortato dall'assenza di conseguenze; egli cerca di minimizzare e colpevolizzare la vittima.

A distanza di un tempo sempre più ridotto gli episodi di violenza si ripeteranno e l'intervallo tra un episodio e l'altro si andrà sempre più a ridurre, finché la terza fase di luna di miele scompare del tutto.

La violenza psicologica.

È una delle forme più subdole di comportamenti molesti in famiglia. Comprende intimidazioni, minacce, vessazioni, denigrazioni, rimproveri continui e persecutori, negligenze affettive ed abuso di controllo. L'intimidazione può consistere nell'intimorire con atteggiamenti aggressivi il partner, nella minaccia di violenza fisica o di morte, nell'incutere timore per l'incolumità dei figli o di altri familiari, nell'esercitare violenza su animali domestici, nel danneggiare oggetti della vittima.

Le violenze morali .

Comprendono manifestazioni di disprezzo, di sarcasmo, di denigrazione continua. Tali aggressioni sottili non lasciano tracce tangibili; i testimoni che vi assistono le interpretano come rapporti conflittuali o passionali tra due persone caratteriali, mentre sono tentativi di distruzione morale e fisica dell'altro. Hirigoyen (2000) ¹⁷ parla a tal riguardo di violenza perversa nella coppia.

Nei casi più gravi, il partner violento per esercitare sulla vittima un controllo assoluto, può arrivare ad isolarla dal suo contesto familiare e dagli amici, a controllarne gli spostamenti e l'uso del telefono, ad impedirle di lavorare. A questo punto si genera nella vittima uno stato di dipendenza assoluta dal suo aggressore e la sua soggezione psicologica, che la porta a cooperare nel mantenimento della sua condizione di soggiogamento.

Il Gaslighting o manipolazione perversa.

Il termine *Gaslighting* descrive questa forma di violenza perversa e di manipolazione mentale ¹⁸.

Il termine trae origine dal film del 1944 *Gas light* del regista americano George Cukor, uscito in Italia con il titolo *Angoscia*. Il film, tratto dall'opera teatrale del 1938 *Angel Street* di Patrick Emilton, e ambientato nell'Inghilterra vittoriana, narra la storia di una donna spinta alla pazzia dal marito, il quale progetta un diabolico meccanismo di alterazione delle luci a gas della casa per indurre la moglie alla follia.

¹⁷ M-F Hirigoyen, *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Torino, Einaudi, 2000 pp. 95 e ss ; M-F. Hirigoyen, *Femmes sous emprise. Les ressorts de la violence dans le couple*. Oh ! Editions, Villeneuve-d'Ascq, 2005 pp. 69-78;

¹⁸ G. Gass Zemon, W.C. Nichols, *Gaslighting : a marital syndrome*. Journal of contemporary family therapy, 1988, 10, pp. 3-16;

Il *gaslighting* si riferisce a tutte quelle tecniche e comportamenti che mirano a distruggere la vittima e a minarne la salute mentale. La vittima ben presto accusa problemi psichici e psicosomatici.

È una sorta di processo di lento avvelenamento psicologico della vittima.

La violenza adottata è sottile ed insidiosa e la stessa vittima fatica a riconoscerla, essendo fatta di piccoli attacchi, ma continua nel tempo.

La vittima di violenze psicologiche non sa di essere una vittima, non riesce a comprendere la portata della violenza che la colpisce, essendo troppo coinvolta nel rapporto e soggiogata dall'aggressore.

I comportamenti di manipolazione hanno, quale effetto, l'abbattimento della stima di sé nella vittima e la creazione di uno stato di dipendenza; la vittima si convince di non essere in grado di cavarsela da sola senza il suo aguzzino e finisce per cooperare con l'aggressore.

In un primo stadio si assiste alla distorsione della comunicazione : i messaggi inviati dal *gaslighter* sono contraddittori, mascherano un'ostilità latente che destabilizza la vittima e la fa dubitare di ciò che le accade; silenzi ostili, malcontento inespresso, frecciate pungenti, frasi apparentemente innocue che nascondono ostilità, battute dette con un apparente tono scherzoso ma che mirano all'umiliazione della vittima.

In una seconda fase di difesa la vittima resiste, cerca di comprendere e di convincere l'aggressore tramite la ricerca del dialogo e della comunicazione.

In una terza fase si instaura lo stato depressivo, la vittima si colpevolizza e si convince che quanto affermato dal suo aggressore è vero.

Da un punto di vista giuridico, tali condotte possono integrare i reati di maltrattamenti in famiglia, di ingiurie, di minacce, di violenza privata, di istigazione o aiuto al suicidio, di sequestro di persona.

Sul piano processuale, però, provare le molestie non è semplice, sia per le reticenze della vittima, sia perché nelle relazioni familiari non è rinvenibile una spiegazione causale degli avvenimenti di tipo lineare, ma condotte interdipendenti in cui la vittima ha spesso un ruolo attivo.

La violenza economica.

La violenza economica è una forma di abuso di controllo e di dominazione.

Sotto un certo aspetto, può ritenersi che anche **la violenza economica**, tendente ad impedire che un familiare diventi economicamente indipendente, rientri nel fenomeno delle molestie.

Non è necessariamente accompagnata alla violenza fisica, mentre è strettamente legata alla violenza psicologica. Difatti, costituisce uno degli strumenti più efficaci di soggezione e controllo della vittima, soprattutto della donna.

La strategia di controllo comprende il boicottaggio dell'accesso al lavoro o dei tentativi di rendersi indipendente, la negazione o la limitazione delle risorse economiche familiari, l'indebitamento della donna per impegni contratti dal marito, la somministrazione di contanti solo per le esigenze più elementari ed in maniera insufficiente, l'obbligo di rendere il conto di ogni spesa, l'appropriarsi del denaro della donna se lavora, l'inadempimento all'obbligo di somministrare i mezzi di sussistenza.

La dipendenza economica impedisce alla donna di reagire e di riconoscere addirittura in tali azioni una forma di maltrattamento; il marito o *partner*, difatti, rappresenta la sua unica fonte di sostentamento.

Si possono riconoscere in tali fatti i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di violenza privata, di maltrattamenti in famiglia.

Il maltrattamento dei minori.

I bambini possono essere oggetto di violenze direttamente perpetrate nei loro confronti, violenze fisiche, sessuali o psicologiche, oppure indirettamente, quando gli atti violenti sono indirizzati ad altri membri della famiglia, ma i minori ne sono inermi spettatori: in tal caso si parla di violenza assistita sui minori.

La violenza fisica.

I maltrattamenti fisici sono stati studiati e classificati in *Battered Child Syndrome* o *Sindrome di Silverman e Kempe* (Kempe et al. 1962)¹⁹ e in *Shaken Baby Syndrome* (Gutkelch 1971).

I segni fisici del maltrattamento possono essere lesioni cutanee e delle mucose, scheletriche e degli organi interni, quali morsi, ecchimosi e contusioni, ustioni, alopecia traumatica. lesioni della bocca, fratture multiple o fratture pregresse.

¹⁹ H.C. Kempe, *The Battered Child*. 1st edition, 1968. 2nd edition, Chicago : Chicago University Press, 1974. 3rd edition, 1980. 5th edition by M. E. Helfer, R. Kempe, and R. Krugman, 1997;

La sindrome del bambino scosso (Gutkelch 1971) riguarda lattanti o bambini molto piccoli che sono stati scossi violentemente : ematomi ed emorragie cerebrali, emorragie della retina, convulsioni comportano la morte o gravi invalidità, la cecità, danni neurologici.

I riflessi psicologici dell'abuso fisico portano il bambino ad adottare un modello comportamentale aggressivo anche da adulto, o all'opposto, di desensibilizzarsi alla violenza, predisponendosi ad un ruolo di vittima anche nella vita adulta.

La violenza sessuale sui minori.

È stata studiata solo più tardi. Il primo articolo al riguardo è stato pubblicato nel 1973 nell'*Index medicus américain*. Kempe nel 1978²⁰ ha definito tale tipo di abuso come il coinvolgimento di bambini in pratiche sessuali che essi non possono del tutto comprendere e verso le quali non sono in grado di esprimere un consenso o che violano i tabù sessuali sui ruoli familiari.

Il maltrattamento psicologico.

Il maltrattamento psicologico dei minori è spesso camuffato da esigenze educative. Secondo le convenzioni internazionali, sono maltrattamenti la violenza verbale, i comportamenti sadici e tesi a svalutare, il rifiuto affettivo, le pretese eccessive o sproporzionate rispetto all'età del bambino, le consegne e le ingiunzioni educative contraddittorie o impossibili.

Nelle situazioni familiari conflittuali può configurarsi nei confronti dei minori una **violenza indiretta**, nella quale la volontà di distruzione del coniuge in sua assenza è trasferita sui figli, o una **violenza diretta**, che è espressione di un rifiuto conscio od inconscio del bambino da parte di uno dei suoi genitori. Spesso si tratta di figli indesiderati o con qualche handicap.

Bernard Lempert (*Désamour* 1994)²¹ parla a tal proposito del disamore, che non è una semplice mancanza di amore, ma dell'organizzazione, al posto ed in luogo dell'amore, di una violenza costante che il bambino subisce ed interiorizza. A scatenare la violenza è l'esistenza stessa del bambino, non il suo comportamento.

²⁰ H. C. Kempe., R. S. Kempe, *Child abuse*, Open Book, London, 1978 ; Trad. it. *Le violenze sul bambino*, Armando, Roma, 1980;

²¹ B. Lempert, *Désamour*, Paris, Le Seuil, 1994;

Può anche capitare che il bambino sia diverso per un qualcosa in più, per il suo spirito critico. Spezzare la sua volontà consente al genitore di non essere giudicato. L'annullamento psichico del bambino consente al genitore di conservare una buona immagine di sé : <<Poiché la società non tollera che si uccida fisicamente il bambino e poiché c'è bisogno di una copertura legale- allo scopo di conservare una buona immagine di sé, che è il non plus ultra dell'apocrisia- si organizza un omicidio psichico : fare in modo che il bambino non sia niente. Ritroviamo qui una costante : niente tracce, niente sangue, niente cadavere. Il morto è vivo e tutto è normale >> (Hirigoyen 2000) ²².

La violenza assistita.

Si intende per violenza assistita qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, gestuale, psicologica, sessuale od economica compiuta su figure di riferimento per il minore o su altre figure significative, adulte o minori (M.F. Zanasi 2006) ²³.

La violenza è assistita direttamente dal minore o indirettamente attraverso le confidenze della madre o perché ne percepisce gli effetti.

La *witnessing violence* negli Stati Uniti è stata studiata negli anni '70, in Italia dagli anni '90.

I minori esposti a questo tipo di violenza indiretta vivono costantemente nell'insicurezza e nel timore di un nuovo scoppio di violenza. Riportano conseguenze sulla loro salute sia fisica, che psicologica : problemi di sviluppo, quali ritardi dell'accrescimento, immaturità, difficoltà di apprendimento, di concentrazione, difficoltà scolari; disturbi psicosomatici, quali problemi digestivi, dell'alimentazione, del sonno, cefalee; problemi emotivi, quali ansietà, tristezza, irritabilità, cattiva stima di sé; turbe comportamentali, quali cattivo controllo degli impulsi, iperattività, problemi comportamentali e di comunicazione, assunzione di droghe.

A livello scolastico i comportamenti dei bambini oscillano tra il disinteresse o il superinvestimento.

La violenza assistita ha, quindi, ripercussioni personali- stress emotivo, ansia, insicurezza, disordini alimentari, disturbi del sonno,- scolastiche e sociali-

22 M-F. Hirigoyen, Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro. Torino Ed. Einaudi, 2000 p. 46;

23 M.F. Zanasi, , *Violenza in famiglia e stalking*, Milano, Giuffrè Editore, 2006;

inadeguatezza nelle relazioni sociali, evitamento, fino al gesto estremo del tentativo di suicidio²⁴.

L'aspetto più problematico della violenza assistita è la sua riproducibilità : i bambini o le vittime soggette al condizionamento col tempo dimenticano le violenze subite per un meccanismo di difesa, ma riproducono le violenze su se stessi o sugli altri, divenendo a loro volta genitori abusanti o vittime di compagni violenti.

Il bambino testimone di violenza può essere considerato come un bambino vittima di negligenza, che la madre non ha protetto.

Difficilmente tale violenza può essere colpita attraverso il reato di maltrattamenti in famiglia, poiché si tratta di condotte indirette²⁵.

Il maltrattamento degli anziani e dei disabili.

Il maltrattamento degli anziani.

Il maltrattamento degli anziani è un fenomeno diffuso, ma sottaciuto. Esso è, inoltre, in aumento a causa dell'invecchiamento della popolazione.

La definizione di maltrattamento elaborata dall'associazione medica americana nel 1987 si basa sul duplice concetto di *abuse and neglect*²⁶: tale nozione comprende le violenze fisiche, le violenze psicologiche, le spoliazioni finanziarie, le sevizie mediche e le negligenze.

²⁴ P.J. Jaffe, A.D. Wolfe, S.K. Wilson, *Children of battered women*, Sage Publications, Newbury Park, 1990;

²⁵ Un'apertura della giurisprudenza italiana al riconoscimento del reato di maltrattamento nei confronti dei figli in caso di violenza assistita si è avuta con la sentenza della Cassazione penale n. 41142 del 2010. I giudici della Cassazione hanno confermato la condanna per maltrattamenti inflitta ad un uomo che aveva usato violenze fisiche e psicologiche sulla convivente e l'aveva minacciata di uccidere i ragazzi, in loro presenza.

I giudici hanno ritenuto esistente la condotta di maltrattamento verso i figli, anche se nei loro confronti non erano state effettuate violenze fisiche dirette. I bambini avevano comunque risentito degli effetti negativi del clima di tensione familiare; la figlia aveva sviluppato una bulimia ed il figlio temeva di andare a scuola e di lasciare la madre sola in casa. (Corte di Cassazione-Sezione V-Sentenza 22 ottobre-22 novembre 2010 n. 41421).

²⁶ Council on scientific affairs report, *Elder abuse and neglect*, Jama, vol. 257, n. 7, 20 février 1987;

Le violenze fisiche includono morti, lesioni e violenze sessuali; le violenze psicologiche si attuano con linguaggi grossolani, crudeltà mentale, minacce.

Le violenze finanziarie si manifestano con la sottrazione delle pensioni, con i furti, con anticipazioni di eredità.

La violazione dei diritti della persona comprende la privazione della libertà e del rispetto dovuto ad ogni essere umano.

Le violenze farmacologiche si esplicano con l'eccesso o con la privazione di trattamenti farmacologici.

Le negligenze attive annoverano atti di istituzionalizzazione forzata, l'isolamento in spazi angusti, l'utilizzo di mezzi di contenimento; le negligenze passive l'oblio e l'auto-negligenza, atteggiamento rinunciatario dell'anziano, che trascura la sua salute e la sua incolumità ²⁷.

L'abuso sulla persona anziana può essere domestico, perpetrato da familiari o badanti, istituzionale, per gli anziani che vivono in case di riposo od autoinflitto, in caso di comportamenti auto-lesivi e di auto-trascuratezza.

Il maltrattamento degli anziani istituzionalizzati comprende violenze fisiche, - lesioni, istituzionalizzazione forzata, contenimento- violenze psicologiche, - minacce e violenze verbali.

Le violenze per mancanza di cure adeguate possono essere attive, passive, istituzionali o terapeutiche ²⁸.

La negligenza attiva riguarda l'istituzionalizzazione forzata, la privazione delle cure primarie, cure che non rispettano i protocolli medici; la negligenza passiva per assenza di aiuto alla marcia, all'igiene, all'alimentazione.

La violenza finanziaria comprende atti di spoliazione e captazione di beni.

Nelle violenze istituzionali od architettoniche possono rientrare la cattiva organizzazione del lavoro, le attrezzature desuete, nelle violenze terapeutiche l'abuso o la privazione di trattamenti farmacologici.

²⁷ L'auto-negligenza è dovuta al decadimento affettivo e cognitivo del soggetto. Una forma estrema di auto negligenza è la ò sindrome di Diogeneò, caratterizzata da trascuratezza fisica, mancanza d'igiene, incuria dell'abitazione con accumulo di immondizie e di oggetti inutili, isolamento sociale.

²⁸ Y. Ginestre (2004), La violence en institution pour personnes âgées : du constat aux solutions. In Silence on frappe-de la maltraitance à la bientraitance des personnes âgées, Animagine, Milly la Foret, pp. 21-24 ;

Nel 2002 l'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato il "Primo rapporto mondiale sulla violenza e la salute".

Pur in mancanza di dati certi sul fenomeno, il rapporto svela che tale tipo di maltrattamento è largamente diffuso : la personalità dell'anziano, le condizioni sociali, il livello di tensione a cui sono sottoposti i *caregivers*, le persone che si occupano delle funzioni di cura, l'emarginazione sociale, le ristrettezze economiche, i pregiudizi culturali e sociali favoriscono l'abuso.

La forma di abuso più diffusa è la negligenza, la mancanza di cure adeguate e di soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona quali cibo, igiene e cure mediche, seguita dall'abuso psicologico, finanziario, fisico, dall'abbandono e dall'abuso sessuale.

In Italia non vi sono dati epidemiologici su tale fenomeno.

Uno studio condotto negli Stati Uniti nel 1998, il *National Elder Abuse Incidence Study* (NEAIS) sugli abusi in ambito domestico²⁹, individua, come categorie a rischio di maltrattamento le donne, in quanto più longeve e spesso vedove e sole, i grandi vecchi, gli anziani con disabilità fisiche e/o mentali.

La limitazione dell'autosufficienza comporta la necessità di ricorrere all'aiuto dei familiari e/o a vivere con loro; tale condizione favorisce la progressiva intolleranza dei congiunti.

Secondo la ricerca condotta dal NEAIS, gli abusi più frequenti sono fisici, emozionali e finanziari.

Gli autori dell'abuso sono, in pari quantità, sia uomini che donne.

La forma di abuso maggiormente commessa dalle donne è l' incuria, mentre quella commessa in prevalenza dagli uomini è l'abuso fisico ed economico.

Il maltrattamento degli anziani ha anche conseguenze sociali ed economiche : comporta costi diretti di assistenza ospedaliera e procedure giudiziarie e costi indiretti in termini di sofferenze emotive, con conseguenti invalidità, autolesionismo, suicidi e decessi prematuri.

Per arginare il fenomeno, l'organizzazione mondiale della sanità auspica lo sviluppo di programmi di prevenzione e di aiuto alla famiglia ed una rete di servizi sociali e sanitari.

²⁹ *National Elder Abuse Incidence Study* in <http://www.aoa.gov/abuse/report/>;

Il maltrattamento dei disabili.

Anche i disabili sono sottoposti a sfruttamenti, violenze e maltrattamenti in famiglia.

Una ricerca condotta in Italia dal Prof. Enrico Molinari su abuso, maltrattamento e *neglect* in soggetti con disabilità psichica e fisica ³⁰.

ha rivelato l'esistenza di situazioni diffuse di maltrattamento fisico, di trascuratezza e di abuso sessuale.

I responsabili dell'abuso sono, in ordine decrescente, i familiari, il personale di istituti di cura e infine gli estranei.

Sono esposti agli abusi i portatori di disabilità psichiche, i portatori di disabilità multiple, e di handicap fisici.

La famiglia è responsabile in gran parte di negligenza, il personale degli istituti di violenza fisica, gli estranei di violenza sessuale.

La misura degli abusi perpetrati nei confronti dei disabili è dieci volte maggiore di quella perpetrata nei confronti dei normodotati.

Il maltrattamento degli uomini.

La violenza coniugale verso le donne è largamente diffusa.

Senza nulla togliere alla condizione delle vittime femminili di violenza da parte degli uomini, anche le donne possono assumere il ruolo di aggressore ³¹.

La violenza coniugale verso gli uomini è meno appariscente, ma più sottile.

Per un verso, gli uomini non denunciano aggressioni subite da una donna per timore di esporsi al ridicolo; per un altro verso, raramente si tratta di violenze

³⁰ E. Molinari, A. Compare, *Abuso, maltrattamento e neglect in soggetti con disabilità fisica e psichica*. In *Rivista Maltrattamento e abuso all'infanzia*, Vol . 2, Franco Angeli, Milano, 2000 pp.29-47;

³¹ Una ricerca svolta presso l'Università di Siena (Massafra M. I. 2006) e condotta analizzando i casi di omicidi riportati dai quotidiani nel periodo 1992-2004, ha riportato che su 784 autori di reato di omicidio in famiglia, il 73% è di sesso maschile ed il 27% di sesso femminile. Quanto alle vittime, su 883 vittime rilevate, il 61,4% è di sesso femminile ed il 38,6% è di sesso maschile.

fisiche, essendo l'utilizzo della forza fisica poco efficace per sottomettere un marito.

Le violenze subite dagli uomini sono soprattutto psicologiche : anche le donne sanno essere manipolatrici e distruttive ed infliggere al loro compagno quotidiane dosi di denigrazione, di rimproveri, di umiliazioni, di disprezzo al cospetto di parenti e figli.

Le violenze psicologiche adottate possono essere espresse in via diretta, con umiliazioni, insulti, accuse infondate, denigrazione del proprio ruolo di amante e di padre, o in via indiretta sulle persone od oggetti a cui l'uomo è affezionato.

Non mancano anche violenze fisiche, come schiaffi, graffi, morsi e lanci di oggetti.

La violenza sessuale e la violenza economica, invece, sono rare per il ruolo sociale predominante in tali campi rivestito dall'uomo.

L'uomo che vive una relazione conflittuale e violenta cerca strategie di adattamento all'interno della coppia, senza cercare aiuto esterno : minimizzazione del conflitto, superinvestimento lavorativo, meccanismi di evitamento e di sopportazione.

Generalmente l'uomo vittima di violenza coniugale tollera per lungo tempo la situazione di pressione, per timore di essere privato dei figli e perché convinto di poter gestire una condizione nella quale non si riconosce in un ruolo di vittima, finché eventi eclatanti rendono non più tollerabili le attitudini violente della consorte.

Una forma subdola di violenza psicologica adottata dalla donna è l'incitamento alla violenza fisica da parte dell'uomo; se l'uomo perde il controllo, anche per una sola volta, la donna può facilmente beneficiare di uno status di vittima di violenze coniugali per ottenere vantaggi legali e strumenti di ritorsione nei confronti dell'uomo.

Quando la relazione si interrompe, anche la donna, nelle fasi di separazione e divorzio, può scatenare sentimenti di rancore e di vendetta; accuse infamanti e caluniose con eventuale sequela di denunce, manipolazione dei figli, strumentalizzazione dell'esercizio dei diritti di visita dei figli, rivendicazioni economiche pressanti ed esagerate, sono gli strumenti utilizzati per punire un uomo che ha osato sfuggire al controllo.

I risultati di una ricerca canadese.

Un'inchiesta di vittimizzazione condotta in Canada nel 1999 e poi nel 2004³², l'*Enquête sociale générale* (ESG), ha analizzato la violenza coniugale sia nei confronti delle donne, che nei confronti degli uomini.

L'inchiesta qualifica la violenza coniugale nelle due forme della violenza situazionale e del terrorismo coniugale, secondo la definizione proposta da Michael P. Johnson nel 1995³³, a seconda della presenza o meno di una strategia di controllo sistematico sulla vittima.

La violenza situazionale si verifica in occasione di un conflitto tra i congiunti; è una reazione che può svilupparsi in un'*escalation* ed arrivare a conseguenze gravi, perfino all'omicidio.

Il terrorismo coniugale si caratterizza per la volontà di controllo sistematico sul *partner*, con l'adozione di tutti i modelli di comportamento utili allo scopo, violenti e non violenti; nel tempo, la violenza fisica tende a divenire sempre più ricorrente.

L'ESG ha dimostrato che, seppur le donne sono la maggioranza delle vittime di terrorismo coniugale, può annoverarsi tra le vittime di tale violenza anche un numero consistente di uomini.

Gli uomini vittime di terrorismo coniugale riferiscono eventi ricorrenti di violenza, lesioni personali, interruzione delle loro attività quotidiane a seguito dell'episodio violento, un sentimento di timore per la loro vita e il ricorso a vari tipi di aiuti clinici, in difetto di servizi di aiuto per gli uomini vittime di violenza coniugale.

Quanto alle autrici di violenza, come per gli uomini, è possibile operare un distinguo tra donne che fanno un ricorso generalizzato alla violenza e donne che sono violente solo con il partner.

Secondo tale inchiesta un uomo su 18 e una donna su 16 sono vittime di violenza da parte del congiunto attuale o di un ex- congiunto, che in termini percentuali equivarrebbe al 57% degli uomini e al 62% delle donne del campione analizzato.

³² Enquête sociale générale, Laroche, D., Contexte et conséquences de la violence conjugales envers les hommes et le femmes au Canada en 2004, Institut de la statistique du Québec, in www.stat.gouv.qc.ca ;

³³ M. P. Johnson, (1995), Patriarchal terrorism and common couple violence. Two forms of violence against woman. *Journal of marriage and family*, vol. 57, maggio, pp. 283-294;

Tenendo in considerazione i risultati dell'inchiesta canadese, è doveroso chiedersi se le donne canadesi siano più violente delle altre, in particolare di quelle europee, o se il fenomeno del maltrattamento degli uomini è comunque sottostimato in Europa e misconosciuto in Italia.

Stalking o atti persecutori.

Lo *stalking* è una strategia di molestie a distanza. Non si concretizza in un atto isolato, ma in una vera e propria persecuzione della vittima.

Il termine *stalking* nel linguaggio venatorio indica il fare la posta, il comportamento del cacciatore in agguato della preda.

Lo *stalking* consiste in una serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti della vittima, che risulta infastidita e preoccupata per tali attenzioni e comportamenti non graditi (Curci P., Galeazzi G., 2003)³⁴.

I primi studi sul tema furono effettuati dall'accademico americano J. Reid Meloy³⁵, il quale definisce lo *stalking* come persecuzione o molestia ripetuta e malintenzionata, perpetrata nei confronti di una persona, che sente minacciata la sua sicurezza personale.

In Italia si parla al riguardo di "Sindrome del molestatore assillante".

Il comportamento persecutorio è attuato da entrambi i sessi, anche se in maggior parte le vittime sono donne. Si riscontra in tutte le classi sociali e può essere attuato sia nei confronti di conoscenti che di persone sconosciute.

Tra conoscenti si manifesta spesso in occasione della rottura della relazione, in caso di separazioni e divorzi ed è attuata dall'individuo che ha strumenti perversi di difesa e non è in grado di accettare la perdita della relazione.

Lo *stalker*, l'autore di molestie, presenta una fissazione ideo-affettiva verso una persona determinata, attua una sequenza ossessiva di azioni di controllo, di sorveglianza, di ricerca di comunicazione e di contatto con la vittima, che si sente minacciata da questi comportamenti e ricade in un intenso stato di ansia e di paura.

34 P. Curci, G. Galeazzi, C. Secchi, *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino 2003;

35 J. R. Meloy, *Psychology of stalking. Clinical and forensic perspectives*, San Diego, Academic Press, 1998;

Alcuni autori per la rilevanza dello *stalking* richiedono la presenza di almeno dieci intrusioni nei confronti del medesimo individuo e un contesto temporale di almeno quattro settimane.

Alcune delle condotte di *stalking*, considerate singolarmente, possono apparire innocue e prive di rilevanza, come mandare fiori o lettere appassionate, ma in una visione di insieme sono fortemente destabilizzanti per la vittima, che si sente continuamente sotto assedio. Per la comprensione delle condotte di *stalking* è assolutamente necessaria una visione sistematica.

Anche in Italia l'attenzione nei confronti di comportamenti di *stalking* è stata risvegliata a seguito di casi di cronaca, che si sono conclusi con esiti tragici per le vittime ³⁶. In tutti questi casi, il comportamento dell'aggressore si è sviluppato in un crescendo di minacce, pedinamenti, appostamenti, invio di messaggi, violenze fisiche e morali, fino all'epilogo tragico dell'uccisione della vittima. Poco ha potuto fare invece la vittima, pur essendosi più volte rivolta alle forze dell'ordine denunciando il suo persecutore.

Altre vittime, più "fortunate", hanno subito anni di molestie, di persecuzioni che ne hanno alterato profondamente lo stile di vita e hanno generato una sensazione di impotenza nei confronti del loro aggressore.

Di fronte a tali condotte, gli strumenti penali di tutela utilizzati in Italia prima dell'introduzione di un'apposita normativa, erano apparsi inadeguati per le caratteristiche peculiari dello *stalking*, essendo all'uopo necessaria una tutela anticipata rispetto agli eventi lesivi.

Alcuni dati sul fenomeno possono dare un'idea della diffusione di condotte di molestie assillanti sul territorio nazionale : le vittime sono spesso donne giovani, tra i 18 e i 24 anni; i comportamenti di *stalking* legati alla fine di una relazione colpiscono principalmente le donne tra i 35 ed i 44 anni.

Soggetti a rischio di vittimizzazione sono anche coloro che esercitano le "professioni di aiuto", quali medici, avvocati, infermieri, assistenti sociali, presi di

³⁶ Materiale disponibile al sito Web www.amorecriminale.rai.it ;

Basti pensare alle tristi vicende di Deborah Rizzato, che il 22 novembre 2005 viene uccisa a Cossato, in provincia di Biella, dall'uomo che la perseguitava da più di dieci anni; di Antonella Multari, trucidata in strada il 10 agosto 2007 con quaranta coltellate dal suo persecutore, sospettato di aver ucciso anche una precedente fidanzata; di Stella Palermo, uccisa il 4 luglio 2006 ad Albenga dall'uomo che l'aveva sottoposta ad ogni sorta di sopraffazione; di Filomena Di Gennaro, che oggi vive su una sedia a rotelle per una lesione al midollo riportata a seguito dell'aggressione del suo ex fidanzato, che il 13 gennaio 2006 le ha sparato in strada a Velletri.

mira da assistiti insistenti o risentiti. Secondo i dati raccolti dall'ISTAT nel 2006 nell'indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne, il 18,8% del totale della popolazione ha subito comportamenti persecutori da parte del *partner* a seguito della rottura della relazione ³⁷.

Occorre, d'altronde, una presa di coscienza del fenomeno e dei comportamenti lesivi; spesso le vittime sottovalutano la potenzialità dannosa delle molestie e la possibilità di *escalation* del livello di aggressività se l'autore non viene fermato per tempo.

Gli effetti di una campagna di *stalking* sulla vittima sono destabilizzanti : la pressione psicologica esercitata sulla vittima pone la stessa in uno stato di continua allerta e stress. Le conseguenze dello *stalking* per la vittima possono identificarsi in disturbi d'ansia, insonnia, fino al disturbo posttraumatico da stress.

D'altra parte, anche l'aggressore danneggia la propria salute e qualità di vita a causa dei ritmi angoscianti imposti dalla sua campagna persecutoria e dall'incapacità di sottrarsi alla propria ossessione.

Le normative straniere sullo *stalking*.

Negli stati Uniti, in Inghilterra ed in Australia sono state emanate apposite normative *antistalking*, a seguito di casi eclatanti di persecuzione di personaggi famosi.

La prima legge in materia fu emanata dalla California nel 1991, a seguito degli omicidi delle attrici Theresa Saldana nel 1982 e Rebecca Shaffer nel 1989; nel 1994 la legislazione fu estesa a tutti gli Stati americani.

Le leggi *antistalking* puniscono il *intenzionale, malevolo e persistente* comportamento di seguire e molestare una persona; alcuni Stati richiedono, oltre la molestia, una *minaccia credibile*, ossia una minaccia che generi un fondato timore nella vittima. Dal 1996, con l'*Interstate Stalking Act*, lo *stalking* è divenuto un crimine federale.

Nel Regno Unito il fenomeno è regolamentato dal *Protection from Harassment Act* del 1997, detto *Stalker's Act*, il quale punisce ogni condotta che possa costituire molestia o possa indurre la vittima a temere un'imminente violenza. La vittima può ottenere un'ingiunzione del tribunale, atta a far cessare la molestia, ed un risarcimento dei danni subiti.

³⁷ ISTAT, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne*. Indagine Multiscopo 2006, disponibile al sito Web www.istat.it ;

In Canada, a partire dal 1993, il *Criminal Code* prevede il reato di molestia criminale, *criminal harassment*. L'art 264 del *Criminal Code* vieta di agire nei confronti di una persona in modo da farla sentire molestata, facendola ragionevolmente temere per la propria sicurezza e per quella delle persone che le sono vicine; vieta di seguire, comunicare, sorvegliare, minacciare la persona o i suoi conoscenti. L'omicidio commesso a seguito di molestie è considerato omicidio di primo grado.

In Australia è possibile ottenere provvedimenti inibitori dello *stalking*, detti *injunction* o *protective or restraining order*, che, se disattesi dallo *stalker*, comportano l'applicazione di sanzioni penali aggravate e l'arresto.

Anche in Germania, nel marzo del 2007, è stato introdotto il reato di *stalking*. L'art. 238 del codice penale punisce, con la detenzione fino a tre anni o con il pagamento di un'ammenda pecuniaria, chiunque perseguiti una persona cercandone insistentemente la vicinanza, tentando di contattarla tramite i mezzi di telecomunicazione o l'ausilio di terzi, ordini merci o servizi utilizzando i suoi dati personali, minacci con lesioni fisiche l'incolumità, la salute, la libertà della vittima o di una persona ad essa vicina, o compia azioni che rechino grave pregiudizio all'organizzazione di vita della persona. La pena è aggravata se il molestatore mette in pericolo di morte o provoca gravi danni alla salute della persona o dei suoi cari ³⁸.

La normativa italiana sullo *stalking*

In Italia mancava, fino al 2009, una legislazione *antistalking*,

Le condotte più evidenti di *stalking* erano punite come reati di violenza privata o di molestie ex art. 660 c.p., oppure come reati di ingiuria, diffamazione, violenza sessuale o di minaccia, se ne ricorrevano i presupposti.

Il 18 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge contenente misure contro gli atti persecutori.

Il disegno di legge prevedeva l'introduzione nel codice penale dell'art. 612 bis, rubricato *Atti persecutori*. A norma di tale articolo sono atti persecutori le condotte reiterate di minaccia o molestia che cagionino un perdurante e grave stato di ansia o paura, o ingenerino un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari o che costringano la vittima ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

³⁸ Materiale disponibile al sito Web www.camera.it ;

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia legata da relazione affettiva. La persona offesa, prima di sporgere querela, può esporre i fatti al Questore e chiedere che l'autore della condotta sia ammonito. Il Questore potrà valutare anche la necessità di adottare provvedimenti in materia di armi o munizioni.

In sede giudiziaria, il giudice potrà prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla persona offesa o di tenersi ad una certa distanza. Può anche essere imposto all'imputato il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le persone offese.

Il Governo ha introdotto il reato di "Atti persecutori" con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11³⁹.

Il decreto legge è stato convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38⁴⁰. Rispetto al disegno di legge è stato introdotto un termine più lungo per proporre querela, sei mesi, e misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori, con specifici obblighi informativi a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche. È stato anche istituito un numero verde a favore delle vittime di molestie.

La previsione di una nuova misura coercitiva, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, è tesa a rafforzare la tutela della vittima in funzione preventiva e a garantire tutela anche ai suoi familiari, con un ampliamento dell'applicabilità della misura anche ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa.

Il decreto legge n. 11 del 2009 appresta anche misure sociali a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori: le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e nella zona di residenza della vittima. Le istituzioni citate provvedono esse stesse a mettere in contatto la vittima che ne faccia richiesta con i centri antiviolenza.

È anche istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità, un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, a favore delle vittime degli atti persecutori, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica e di comunicazione con le

³⁹ D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, pubblicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009;

⁴⁰ Legge 23 aprile 2009 n. 38, pubblicata nella G.U. n. 95 del 24 aprile 2009;

forze dell'ordine. Tali misure, in aggiunta alla tutela penale, vanno particolarmente apprezzate, poiché apprestano una rete sociale attorno alla vittima. Difatti, spesso sia la vittima, sia i singoli operatori difettano di informazioni sulle possibilità di tutela offerte dall'ordinamento e l'intervento richiesto dalla vittima ad un singolo operatore-forze dell'ordine, medici, istituzione pubblica o centro antiviolenza- rimane settorializzato. Tali norme consentono la comunicazione tra gli operatori ed un intervento sistematico; il contrasto alla violenza deve necessariamente passare attraverso una corretta e qualificata informazione.

Alcuni autori ⁴¹ suggeriscono di completare la normativa con la previsione di misure extrapenali e di misure penali articolate secondo la gravità della condotta.

Tra le misure penali idonee ad apprestare una tutela anticipata, possono essere utilizzate misure cautelari e misure inibitorie, quali il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, introdotto dal decreto legge al nuovo art. 282 ter c.p.p, o dovrebbe essere introdotta la possibilità di adottare, da parte del magistrato, *restraining orders*, ordini restrittivi a carattere inibitorio o di diffida, da calibrare sulla specifica situazione.

Tra le misure extrapenali andrebbero previste misure di sostegno medico-psicologico anche per lo *stalker*, vittima della sua stessa ossessione, e misure civili risarcitorie, quali i danni punitivi, *punitive damages*, da corrispondere alla vittima a prescindere dalla prova di un danno effettivo.

Tali previsioni potrebbero garantire un micro-sistema di tutela integrata volto alla prevenzione della campagna di *stalking*, nella quale la violenza fisica è solo l'ultimo atto.

RIFERIMENTI

Avanzini Barbero B., *Vittime di maltrattamento in famiglia: il problema dell'abuso tra cultura, diritto e intervento sociale*, in **Bisi R., Faccioli P.**, *Con gli occhi della vittima: approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 261-265;

Curci P., Galeazzi G. M., Secchi C., *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003;

⁴¹ A. Cadoppi, *Stalking : solo un approccio multidisciplinari assicura un'efficace azione di contrasto*, Guida al diritto, 7, 2007, pp. 10-12;

Cyrulnik B., Malaguti E., *Costruire la resilienza. La riorganizzazione positiva della vita e la creazione di legami significativi*, Centro Studi Erikson, Trento, 2005;

Zanasi M F., *Violenza in famiglia e stalking, dalle indagini difensive agli ordini di protezione*, Giuffrè, Milano, 2006.

CAPITOLO IV

Le molestie in famiglia in Francia: L'harcèlement familial.

Quelle que soit la culture, la famille demeure le lieu de la violence. Ce petit ensemble humain cimenté par l'affectivité, la sexualité, l'éducation des enfants et les contraintes sociales, organise un champ affectif si proche que le rituel y perd son efficacité. C'est au sein du cercle familial, ou plus largement, du cercle des proches que se recrutent la plupart des assassins.

Cyrulnik Boris, *Les nourritures affectives*, O. Jacob, 1993, p. 244.

Evoluzione socio-culturale dell'istituzione della famiglia in Francia. La definizione di violenza. La violence dans le couple.- La violenza fisica. La violenza psicologica. La violenza sessuale. La violenza economica Il processo di condizionamento. Il maltrattamento dei minori.- Tipologia di maltrattamenti. La violenza assistita. La resilienza. Il maltrattamento degli anziani e dei disabili.- Il maltrattamento degli anziani. Le violenze in famiglia. Il suicidio degli anziani. Il maltrattamento dei disabili. Il maltrattamento degli uomini. Le harcèlement criminel, la traque.

Evoluzione socio-culturale dell'istituzione della famiglia in Francia.

Come l'Italia, anche la Francia ha assistito ad un'evoluzione culturale e giuridica della famiglia.

Nell'ambito della famiglia, e del diritto di famiglia, si è passati progressivamente da una concezione legalizzata di ineguaglianza tra i membri della famiglia, tutti sottoposti all'autorità del marito-padre, al riconoscimento dell'uguaglianza e della parità di diritti tra marito e moglie, tra genitori e figli.

Nel 1965 in Francia è stata introdotta l'uguaglianza nei regimi patrimoniali ed è stata abolita l'autorità maritale; nel 1970 è stata eliminata la potestà paterna a favore della potestà genitoriale; nel 1972 la legge sulla filiazione ha dichiarato l'uguaglianza tra tutti i figli, legittimi, naturali e adottati; nel 1987 è stata riformata la potestà genitoriale equiparando i diritti di genitori sposati e di genitori conviventi; nel 1994 sono stati riconosciuti gli stessi diritti a coppie coniugate e a coppie conviventi ai fini della procreazione medicalmente assistita ⁴².

Emblematica di questa evoluzione è la norma dell'art. 324 del codice penale francese, rimasto in vigore fino al 1975 : l'articolo prevedeva un trattamento di

⁴² I. Corpart, *Vers l'égalité juridique dans la famille ?*, In *Le lien familial*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 35, IHESI, Paris, 1998, pp.27-58 ;

favore per l'omicidio d'onore della moglie o/e del suo amante sorpresi nel domicilio coniugale; l'omicida non poteva essere punito *õ que d'un léger châtiment* di un leggero castigo.

Fino al 1980 la violenza sessuale nella coppia non era punita con una norma apposita, ma solo tramite interpretazioni giurisprudenziali.

Il nuovo codice penale considera circostanza aggravante la qualità di congiunto o di concubina all'art. 222-8 per il reato di lesioni.

La supremazia del matrimonio e del marito è stata sostituita dall'uguaglianza degli sposi all'interno della coppia.

Nel 1999 è stato introdotto all'art. 515-1 ss. del codice civile il *pacte civil de solidarité* (PACS)⁴³, accordo che può essere concluso tra due persone di sesso differente o di stesso sesso al fine di organizzare la loro vita in comune. Il patto stabilisce un dovere di vita in comune, di aiuto materiale, di assistenza reciproca e di solidarietà tra i *partners*.

I PACS hanno riflessi fiscali, patrimoniali, in materia di assicurazione di malattia e maternità, di trasmissibilità del contratto di locazione.

La dichiarazione congiunta dei *partners* è registrata dal cancelliere del Tribunal d'Instance del luogo di residenza della coppia ed è pubblicato a margine dell'atto di nascita di ognuno dei *partner*. Si può mettere fine al PACS tramite accordo comune o per volontà unilaterale.

Questa evoluzione giuridica sottolinea la preoccupazione di rendere effettivi i rapporti di uguaglianza all'interno delle coppie, sposate o meno, e di garantire soprattutto la salvaguardia dei diritti dei minori nel nucleo familiare.

La definizione di violenza.

Il Consiglio d'Europa nel 1987 ha fornito la definizione di violenza familiare individuandola in ogni atto od omissione commesso su una persona che lede la vita, l'integrità fisica o psichica, o la libertà della persona o che compromette gravemente lo sviluppo della sua personalità, e/o nuoce alla sua sicurezza finanziaria.

⁴³ La legge n. 99-944 è pubblicata nel Journal Officiel n. 265 del 16 novembre 1999; la decisione del Conseil Constitutionnel n. 99-419 nel J.O. del 9 novembre 1999; i decreti d'attuazione n. 99-1089 e 99-1090 nel J.O del 24 dicembre 1999;

Tale nozione di violenza è idonea a ricoprire ogni forma di aggressione attuata nell'ambito domestico.

La violence dans le couple.

Il fenomeno delle molestie in famiglia va inquadrato soprattutto nel suo aspetto culturale e relazionale. Nella società moderna il concetto di violenza nella coppia non è scomparso, ma si è fatto più sottile ⁴⁴.

Predomina la diffusa e rassicurante convinzione che la violenza in famiglia sia un fenomeno che interessa solo gli strati più emarginati della popolazione; da un'analisi più approfondita del fenomeno, si scopre che esso è trasversale, coinvolge le donne di tutti gli strati sociali, di tutte le età e di tutti i livelli culturali, anche se la maggioranza è rappresentata dalle donne che vivono le situazioni più precarie.

La violenza coniugale è un sistema di relazione basato sull'utilizzo da parte di uno dei due *partners* della paura, dell'umiliazione, dell'intimidazione, dell'aggressione fisica, del controllo dell'altro e delle sue risorse economiche.

Il maltrattamento nella coppia si realizza quando uno dei partner cerca di imporre il suo potere con la forza; tale tipo di violenza è accresciuta dalla prossimità affettiva e può generare le più intense sofferenze.

La violenza non esenta alcuna tipologia di coppia, spostata o non, giovane o vecchia, etero o omosessuale.

Questo tipo di violenza può essere esercitato a prescindere dal sesso ed anche nelle coppie omosessuali, anche se nella maggioranza dei casi gli uomini sono più violenti.

La violenza fisica.

Generalmente la violenza fisica si manifesta a seguito della violenza morale, quando quest'ultima non è stata sufficiente a fiaccare la vittima.

La violenza fisica è riconosciuta come reato e sanzionata dalla legge.

⁴⁴ M-F. Hirigoyen, *Femmes sous emprise. Les ressorts de la violence dans la couple*. Oh! Editions, Villeneuve-d'Ascq, 2005, p. 28 ss ;

Può comprendere una vasta gamma di comportamenti : scuotimenti, calci, pugni, tirate di capelli, morsi, ustioni, torsioni delle braccia, tentativi di strangolamento, aggressioni con arma bianca o con arma da fuoco.

Alcuni soggetti sanno come percuotere senza lasciare tracce visibili sul corpo della *partner*.

Generalmente la violenza fisica non è quotidiana, ma le resistenze della vittima a denunciare l'accaduto, portano il compagno violento, sicuro dell'impunità, ad intensificare i suoi attacchi.

L'obiettivo di tale violenza è sempre il condizionamento della vittima per soggiogarla al proprio potere.

Anche quando la vittima decide di sporgere querela, cessano le violenze fisiche, ma si intensificano quelle morali.

La violenza psicologica.

La violenza psicologica mira a ledere l'integrità psichica del *partner* mediante pressioni, violenza verbale, insulti, grida, tono minaccioso della voce, umiliazioni; tali comportamenti sono diretti a generare paura nella vittima e ad abbatterne la fiducia in se stessa. La violenza psicologica solitamente si estende anche ai figli della coppia, essendo stata acquisita come modalità di relazione con il proprio nucleo familiare.

Tali violenze non lasciano tracce tangibili e sono difficili da valutare.

La violenza psicologica è più distruttiva di quella fisica, poiché si realizza nel tempo attraverso un processo di devalorizzazione sistematica.

Finora si è posta attenzione solo alla violenza fisica, ma violenza psicologica e violenza fisica spesso non sono scindibili e per lo più l'una è prodromica all'altra o sono coesistenti.

Si parla di **violenza psicologica** allorché una persona adotta intenzionalmente una serie di comportamenti che mirano a denigrare e ad annientare il modo di essere di un'altra persona.⁴⁵

⁴⁵ M-F. Hirigoyen, Op.cit. p. 29 : << On parle de violence psychologique lorsqu'une personne adopte une série d'attitudes et de propos qui visent à dénigrer et à nier la façon d'être d'une autre personne >> ;

Si tratta di un maltrattamento molto sottile fatto di sguardi di disapprovazione, di parole umilianti, di toni minacciosi che hanno lo scopo di creare tensione, mortificare l'altro e dimostrare la propria supremazia.

Questo tipo di violenza non è appannaggio solo degli uomini; anche le donne fanno ricorso alla violenza psicologica o alla manipolazione perversa per esercitare il dominio nella coppia.

La violenza psicologica può manifestarsi attraverso il controllo dello stile di vita del partner, degli orari, delle relazioni sociali. Alcuni uomini non tollerano che la donna abbia una vita professionale o continui gli studi.

Altra modalità della violenza è l'isolamento, esercitato attraverso l'allontanamento dalla famiglia d'origine, dagli amici, dalle relazioni sociali, attraverso il controllo delle comunicazioni telefoniche, della posta o del computer. Tali manifestazioni celano atteggiamenti di gelosia patologica.

La denigrazione e le umiliazioni sono una costante del maltrattamento psicologico, essendo tese a devalorizzare la vittima e ad abbattere la sua capacità di giudizio e di fiducia in se stessa.

Altre modalità sono rappresentate dagli atti intimidatori e dalle violenze indirette sugli oggetti o sugli animali di compagnia della vittima, dall'indifferenza alle richieste affettive, dalle minacce di privare il partner dei figli, dei soldi, di violenze fisiche, di eseguire rappresaglie nei confronti dei congiunti, fino al ricatto del suicidio.

Hirigoyen ⁴⁶ opera un distinguo tra la violenza psicologica, che è fatta di manifestazioni espresse di violenza morale e **la violenza perversa**, che si esprime con una ostilità strisciante e continua che lascia nella vittima la sensazione di continuo disagio : sarcasmi, derisione, cinismo, isolamento, freddezza affettiva sono gli strumenti utilizzati in questo tipo di violenza.

La comunicazione perversa mira a trasmettere ostilità senza mai esprimerla apertamente.

<<La violenza perversa è un puro concentrato di violenza. Può infiltrarsi nello spirito dell'altro fino a spingerlo all'autodistruzione>>⁴⁷.

⁴⁶ Op.cit. p. 74 ;

⁴⁷ Op. cit. p. 77 : << La violence perverse est un pur concentré de violence. Elle peut s'infiltrer dans l'esprit de l'autre, au fin de l'amener à s'autodétruire. Ce mouvement mortifère se poursuit même en dehors de la présence de celui qui l'a mis en place, et il ne arrête jamais, même lorsque la femme a décidé de quitter son conjoint violent >> ;

Questi comportamenti, che isolatamente possono apparire insignificanti, si strutturano in violenza psicologica con il ripetersi nel tempo nel corso della relazione.

Le violenze psicologiche stentano ad essere riconosciute dalle stesse vittime, poiché mentre la violenza fisica è generalmente ritenuta come inaccettabile, non lo è altrettanto la violenza psicologica.

La violenza sessuale

La violenza sessuale nella coppia va da forme sottili di costringimento all'atto sessuale forzando la volontà della *partner* mediante pressione psicologica, alla sottoposizione ad atti sessuali pericolosi o mortificanti, fino allo stupro.

I rapporti indesiderati possono essere la causa di lesioni fisiche, malattie sessualmente trasmissibili e traumi psicologici.

La violenza sessuale si manifesta attraverso le modalità dell'umiliazione o dell'aggressione.

La vittima di violenza sessuale coniugale trova notevoli difficoltà nel denunciare tali tipi di aggressione, difficoltà sia interiori che esterne, per lo stereotipo comune in base al quale l'uomo ha diritto di esigere rapporti sessuali dalla propria compagna.

La violenza economica

La dipendenza economica dal *partner* è un efficace strumento di controllo della vittima, che teme di non avere i mezzi di sopravvivenza nel caso in cui decida di allontanarsi.

La dipendenza si instaura negando alla donna la possibilità di lavorare o di studiare, somministrandole con estrema parsimonia le risorse economiche, controllando tutte le sue spese ed i conti familiari, negandole la facoltà di aprire un proprio conto.

Se la donna lavora, il compagno può appropriarsi dei suoi guadagni ed impedirle l'accesso ai suoi conti bancari.

Di tanto in tanto il *partner* violento le fa dei regali, in modo da rabbonire la sua vittima. Questa forma di controllo viene mascherata sotto le sembianze di una scelta per il bene dei figli, per il loro accudimento e per la cura della casa.

In realtà la dipendenza economica genera dipendenza psicologica, che è il legame più difficile da spezzare.

La dipendenza psicologica si attua attraverso il condizionamento, che priva la vittima della capacità di reazione.

Il processo di condizionamento.

La vittima di violenza familiare vive per lungo tempo una situazione di soggezione al suo aggressore senza essere in grado di uscirne.

La relazione violenta, che si instaura tra vittima ed aggressore, produce una modifica del comportamento appreso ed una dipendenza psicologica attraverso un processo di condizionamento comportamentale.

Il processo di condizionamento ⁴⁸ si attua attraverso le fasi di effrazione, conquista della fiducia e programmazione della vittima.

La prima fase, di effrazione, consiste nell'invadere la sfera psichica dell'altro, nel colonizzare il suo spirito. L'aggressore impone all'altro il suo pensiero ed il suo volere, attuando una violenza che può essere psichica o fisica.

L'intrusione nello spazio psichico dell'altro può avvenire attraverso atti di sorveglianza e di controllo, impedendo alla vittima di avere una sua *privacy*, controllando i suoi spostamenti, le sue comunicazioni con l'esterno tramite telefono, *e.mail*, limitando, fino ad annullarle, le relazioni sociali con parenti ed amici.

La seconda fase è tesa a catturare l'attenzione e la fiducia della vittima tramite manifestazioni di affetto, regali od attenzioni, privandola, senza che si accorga, del suo libero arbitrio. L'aggressore attua un processo di lavaggio del cervello, alternando messaggi di violenza a messaggi rassicuranti.

Infine, la terza fase di programmazione permette il controllo della vittima a distanza, condizionandone in modo duraturo il comportamento.

Questo processo di condizionamento attiva nella vittima immagini di isolamento e di solitudine, che fanno rivivere paure ancestrali.

Il condizionamento utilizza tecniche comportamentali, tecniche emozionali e tecniche cognitive.

⁴⁸ M-F. Hirigoyen, op.cit. p. 99 ss. ;

Le tecniche comportamentali sono attuate tramite l'isolamento della persona dalla famiglia, dagli amici, dal suo lavoro, tramite il controllo delle informazioni a cui può accedere, ad esempio vigilando sulle sue conversazioni telefoniche, creando uno stato di dipendenza economica ed infine fragilizzandola fisicamente e psicologicamente.

Le tecniche di tipo emozionale, invece, si basano sulla manipolazione e il ricatto; alternando clemenza e severità l'aggressore getta la vittima in uno stato di profonda incertezza e confusione.

Di fronte ad un tale stato di tensione, la vittima di violenze familiari adotta dei meccanismi inconsci di difesa.

La pressione può comportare delle modificazioni della coscienza, uno stato ipnotico imposto : le percezioni della vittima sono distorte, la sua capacità critica abbattuta.

La dissociazione mentale è un meccanismo protettivo, mediante il quale la vittima diventa spettatore esterno delle violenze subite.

Questi stati di dissociazione sono il risultato di manovre prolungate di persuasione coercitiva, le stesse che sono attuate nei confronti di aderenti a sette o nei confronti di prigionieri.

Le tecniche cognitive utilizzano la distorsione della comunicazione, inducendo il dubbio e la confusione; i messaggi contraddittori paralizzano la vittima e la sua capacità critica.

Si parla al riguardo di *impotenza appresa*, a causa della quale la vittima non è più in grado di trovare una soluzione e di uscire dalla situazione di maltrattamento.

L'*impotenza appresa*, più che essere una inettitudine, è un meccanismo difensivo, perché la persona maltrattata sa che ogni tentativo di reazione potrebbe causare un'*escalation* di violenza nel congiunto.

La paura delle ritorsioni, il legame affettivo nei confronti dell'autore di violenza, che è marito e padre dei propri figli, il senso di colpa per essere la causa della rottura della coppia, la precarietà economica, la paura di perdere l'affidamento dei figli, l'isolamento sociale sono tutti elementi che impediscono ad una donna di lasciare il compagno violento e costringono a tollerare abusi per lungo tempo.

Il maltrattamento dei minori.

Tipologia di maltrattamenti.

Il maltrattamento dei minori è definito attraverso la descrizione dei comportamenti riprovati; la definizione legislativa è volutamente fluida poiché deve essere adattabile all'evoluzione dei costumi sociali.

Secondo l'art. 19 della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo (CIDE) del 20 novembre 1989, il maltrattamento dei minori riguarda tutte le forme di violenza sia fisiche che mentali, di abbandono o di negligenza, di inadeguato trattamento o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale ⁴⁹.

La mancanza di cure, il disprezzo, il maltrattamento psicologico possono avere le stesse ripercussioni, sullo sviluppo psicofisico, del maltrattamento fisico.

Possono essere individuati quattro tipi di maltrattamento, le violenze fisiche, la crudeltà mentale, gli abusi sessuali e le gravi negligenze.

Le **violenze fisiche** ricoprono tutti gli atti che possono causare al minore danni fisici.

Gli **abusi sessuali** comprendono tutti i comportamenti che utilizzano il minore a scopo di gratificazione sessuale. L'abuso può essere perpetrato da un adulto di riferimento o da altri minori, che, per la loro età o per il loro livello di sviluppo, sono in una posizione di fiducia o di potere sulla vittima,

Per **violenza psicologica o crudeltà mentale** si intende l'esposizione ripetuta del bambino ad umiliazioni verbali e non verbali, minacce verbali ripetute,

⁴⁹ **Convention Internationales des droits de l'enfant, ONU, 1989, Article 19** : << **1.** Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire >>.

La convenzione internazionale dei diritti del bambino è stata ratificata dalla Francia il 7 agosto 1990;

devalorizzazione⁵⁰ sistematica, richieste eccessive o sproporzionate in rapporto all'età del bambino, consegne o ingiunzioni educative inadeguate e contraddittorie.

Il maltrattamento psicologico è attuato attraverso le umiliazioni e la denigrazione, la svalutazione delle capacità del minore.

Il bambino di conseguenza assume un atteggiamento di disistima verso se stesso o, all'opposto di aggressività verso se stesso e verso gli altri.

La **negligenza** riguarda la mancata predisposizione di cure e di un ambiente favorevole allo sviluppo del minore.

L'incuria, che può essere **fisica**, privando il bambino di un'adeguata alimentazione, del vestiario adatto all'età o alla stagione, di cure mediche, di un alloggio adeguato e di condizioni di vita sicure, o **psicologica**, disattendendo i bisogni emotivi ed evolutivi del minore.

La negligenza non è necessariamente associata alla povertà e può verificarsi anche in famiglie benestanti.

Il bambino maltrattato presenta sintomi fisici, psicologici e comportamentali : può accusare dolori fisici, quali dolori addominali, nausea, cefalee, eruzioni cutanee, crisi nervose fino alle convulsioni, problemi respiratori, asma e bronchiti, dovuti alla permanente situazione di stress; turbe del sonno, problemi alimentari, enuresi o incontinenza.

Sviluppa turbe comportamentali, quali condotte di evitamento, atonia, condotte di regressione o di automutilazione, come strapparsi i capelli, rosicchiare le unghie fino alla pelle, infliggersi lesioni fisiche.

I segni psicologici si manifestano in depressione o iperattività, isolamento, difficoltà di relazione.

Può verificarsi nel bambino una perdita di contatto con la realtà, un'angoscia di abbandono, un'assenza di fiducia in se stesso, una mancanza di attenzione, di concentrazione, un'incapacità di ascolto che porta allo scadimento del rendimento scolastico, un deficit o ritardo nell'apprendimento. La perdita di contatto con la

⁵⁰ Sebbene non ve ne sia traccia nei vocabolari italiani, il termine *devalorizzazione* (dal francese *dévaluer*) è entrato a far parte del linguaggio psicologico, proprio con riferimento alla persona. Il concetto è stato utilizzato nel presente lavoro poiché suggerisce l'idea, più pertinente, di diminuzione del valore della persona, rispetto a quello di *svalorizzazione*, implicante la diminuzione di un valore materiale.

realtà comporta incertezza e dubbio, il bambino è inquieto, capriccioso, angosciato, distratto, ha paura del buio o di essere lasciato solo.

Anche laddove il bambino non sia vittima diretta di violenza, può subire i deleteri effetti della violenza indiretta, perpetrata sulle persone di riferimento.

La violenza assistita.

L'esposizione alla violenza coniugale è un fenomeno che riguarda un numero considerevole di bambini ⁵¹.

Una ricerca condotta in Canada nel 1991 (Jaffe, Sudermann e Reitzel, 1991) ⁵² stima che un bambino su dieci assiste agli episodi di violenza che si verificano nella sua famiglia.

I bambini esposti alla violenza manifestano più facilmente degli altri turbe del comportamento, aggressività, iperattività, delinquenza nell'età adulta.

Spesso si osserva uno stato di stress-postraumatico in minori testimoni di violenza coniugale (Levendosky, Semel et Shapiro, 2002) ⁵³.

Secondo la teoria dell'attaccamento (Bowlby, 1969) ⁵⁴, il sentimento di sicurezza di un bambino non è legato soltanto alla qualità della relazione di attaccamento

⁵¹ A. Fortin, *Le point de vue de l'enfant sur la violence conjugales à laquelle il est exposé*. Collection Etudes et analyses, n. 32, Université de Montréal , 2005 ;

⁵² P.G. Jaffe , M. Sudermann & D. Reitzel , (1991), *Violence against women : developing a national focus on violence prevention programs in the education system*, Ontario Psychologist, vol. 3, n. 4. 1991. Tale ricerca resta ancora una delle più approfondite nel campo della violenza assistita, ambito ancora poco investigato ;

⁵³ A.A. Levendosky , A.C. Huth Bocks, M.A. Semel & D.L. Shapiro, (2002), *Trauma symptoms in preschool-age children exposed to domestic violence* .Journal of interpersonal violence, 17, 2002, pp. 150-164;

⁵⁴ La **Teoria dell'attaccamento**, elaborata da John Bowlby, sottolinea l'importanza cruciale del legame tra madre e figlio per lo sviluppo affettivo e per l'equilibrio psichico del bambino. Tale teoria prende l'avvio dagli esperimenti di Konrad Lorenz sull'imprinting e dagli studi condotti da Bowlby negli anni 40-50 sui bambini rimasti orfani o che erano stati separati dalla loro famiglia in tenera età.

La qualità del legame tra il bambino e la sua figura di riferimento nell'infanzia segnerà la sua capacità relazionale una volta divenuto adulto.

L'affettività è indispensabile non solo per lo sviluppo emotivo del bambino, ma anche per il suo stesso sviluppo biologico e per l'attivazione delle aree di crescita cerebrale.

stabilita con i genitori, ma anche alla qualità della relazione tra i suoi genitori e da lui percepita.

I conflitti della coppia sono vissuti dal bambino come minacciosi per la sua stabilità, la sua sicurezza e la sua integrità fisica. Più i conflitti si intensificano, più il bambino diviene ipersensibile ed ipervigile al conflitto potenziale.

Secondo l'approccio cognitivo (Grych e Fincham, 1993)⁵⁵, il bambino assume un ruolo attivo di fronte alla violenza, cerca di darle un significato e di trovare il suo ruolo nel conflitto; può sviluppare reazioni emotive intense e turbe dell'adattamento.

Le esperienze acquisite si ripresenteranno nella sua vita adulta come modelli di comportamento da adottare di fronte al conflitto.

Anche la teoria dell'apprendimento sociale (Bandura, 1977), pone l'accento sull'importanza dei modelli di comportamento osservati nell'infanzia e che saranno adottati come schemi di risoluzione dei conflitti nella vita adulta.

La situazione di conflitto familiare fa sviluppare nel bambino anche un conflitto di lealtà; temendo di perdere l'affetto dell'uno o dell'altro genitore, il bambino non si sente libero di manifestare i suoi sentimenti, si sente obbligato a prendere le parti di uno dei genitori a discapito dell'altro; ciò è fonte di stress, di ansia, di depressione.

La resilienza.

Non tutti i bambini che hanno subito violenze o che sono stati esposti alla violenza diverranno adulti violenti o vittime di violenza : il contagio della violenza non è un destino ineluttabile.

Nello sviluppo del bambino possono intervenire capacità personali o risorse esterne che abbiano la funzione di fattori protettivi : si parla al riguardo di resilienza.

In fisica il termine indica la capacità di un di un materiale di resistere agli urti senza spezzarsi.

⁵⁵ J. H. Grych, & F.D. Fincham, *Children's appraisals of marital conflict : initial investigations of the cognitive-contextual framework*. Child development, 64, 1993, pp. 215-230;

Fu utilizzato per la prima volta nello studio longitudinale condotto, a partire dagli anni cinquanta, nell'isola hawaiana di Kauai dalla psicologa americana Emmy Werner, la quale aveva seguito dei bambini a rischio nel corso della loro crescita ed aveva osservato la capacità di alcuni di essi di trovare risorse personali ed ambientali per superare le difficoltà (Werner e Smith, 1989)⁵⁶.

Boris Cyrulnik (2005)⁵⁷ definisce la resilienza come la capacità di far fronte, resistere, integrare, costruire, riorganizzare la propria vita nonostante aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un esito negativo.

La nozione di resilienza di Cyrulnik si arricchisce di dinamicità, il soggetto resiliente è capace di non arrestarsi sulla ferita ricevuta, di rifiutare e superare la sua condizione di vittima.

La resilienza è quindi un processo dinamico ed adattivo che coinvolge numerose competenze e capacità che il soggetto resiliente sa recuperare ed attivare in funzione delle situazioni.

Si compone di fattori individuali, di fattori familiari ed extrafamiliari, di fattori ambientali.

Tra i fattori individuali si osservano caratteristiche di personalità e di temperamento: l'autonomia, la perseveranza, la stima di sé, l'empatia, l'autocontrollo, il senso dell'umorismo, l'ottimismo, un certo fascino e carisma, la capacità di porsi degli obiettivi, di risolvere i problemi, la capacità di fare progetti per il futuro, di riflettere sugli eventi, di comprenderli, di attribuirvi un

⁵⁶ E. Werner, R. Smith, *Vulnerable but Invincible. A longitudinal study of resilient children and youth.*, Adams, Bannister and Cox, New York, 1989;

⁵⁷ B. Cyrulnik, E. Malaguti, *Costruire la resilienza. La riorganizzazione positiva della vita e la creazione di legami significativi.* Centro Studi Erikson, Trento, 2005;

Lo psichiatra e psicoterapeuta francese Boris Cyrulnik ha sviluppato il concetto di **resilienza** tramite l'osservazione di superstiti di guerra e di bambini orfani rumeni e boliviani.

Cyrulnik descrive la resilienza come la capacità di riparare le ferite ricevute e di trasformare l'esperienza negativa in forza positiva, trovando un equilibrio tra pulsioni contrastanti: << La sventura non è mai meravigliosa. È un fango ghiacciato, una melma nera, un pantano di dolore che ci obbliga a fare una scelta: soccombere o attraversarlo. La resilienza definisce la risorsa di quelli che, ricevuto il colpo, hanno saputo superarlo. L'ossimoro descrive il mondo intimo di questi vincitori feriti. - Un malheur n'est jamais merveilleux. C'est une fange glacée, une boue noire, une escarpe de douleur qui nous oblige à faire un choix: nous y soumettre ou le surmonter. La résilience définit le ressort de ceux qui, ayant reçu le coup, ont pu le dépasser. L'oxymoron décrit le monde intime de ces vainqueurs blessés.>> B. Cyrulnik, *Un merveilleux malheur*, Odile Jacob, Paris, 2002, p. 21 ;

senso, la coscienza dell'importanza delle relazioni sociali, la capacità non bloccarsi in maniera permanente sulla ferita ricevuta e di non piangersi addosso e vittimizarsi.

I fattori familiari comprendono il sostegno di figure parentali o di figure di riferimento familiari sostitutive, delle buone relazioni tra genitori e figli, la coesione della cerchia familiare; i fattori extrafamiliari si riferiscono al sostegno di reti sociali, ad una buona riuscita negli studi; i fattori ambientali implicano il ricorso a modelli di comportamento, a figure di attaccamento, all'affiancamento di mentori, di tutori dello sviluppo in grado di agevolare la crescita delle capacità individuali del soggetto.

L'incontro con un familiare diverso dai genitori, un'educatrice, un'insegnante, un vicino o una vicina, che possano offrire dei modelli di identificazione, opera una sorta di trasfusione affettiva e di modelli comportamentali.

La resilienza, quindi, permette di superare l'ottica deterministica della violenza e di attivare risorse per l'individuo in funzione preventiva o curativa.

Essere resilienti non vuol dire essere invulnerabili alle avversità, ma vuol dire saper lottare con forza, sapersi rialzare una volta caduti, far fronte in maniera adattiva ai cambiamenti e alle sconfitte inevitabili della vita.

Secondo Cyrulnik, almeno una persona su due ha subito un traumatismo forte nel corso della sua vita, un incesto, una violenza sessuale, la perdita di una persona cara, una malattia grave, una guerra.

Nonostante le condizioni avverse è possibile recuperare ed attivare un processo di guarigione anche in età adulta.

Il maltrattamento degli anziani e dei disabili.

Il maltrattamento degli anziani.

L'attenzione sul fenomeno del maltrattamento degli anziani è piuttosto recente ed è stata sollevata dal settore medico, sia per quanto riguarda le violenze sui pazienti istituzionalizzati, sia per quanto riguarda le violenze in famiglia.

Il problema è aumentato progressivamente all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della vulnerabilità degli anziani; l'invecchiamento è divenuto un processo di vittimizzazione progressiva⁵⁸.

I primi studi sull'argomento sono stati condotti negli Stati Uniti negli anni Ottanta con la elaborazione della sindrome dell'anziano maltrattato, o *Elderly Abuse Syndrome*. Il primo articolo al riguardo è apparso nel 1975 sulla rivista *British Medical Journal*⁵⁹.

Il rapporto pubblicato dall'OMS nel 2002 su violenza e salute stima la violenza sulle persone in età senile nella misura del 4-6% della popolazione anziana.

Nella categoria del maltrattamento degli anziani possono farsi rientrare tutte le violenze fisiche, gli abusi, le violenze verbali, lo sfruttamento finanziario, la non soddisfazione dei bisogni quotidiani, la mancanza di cure, l'attitudine psicologica negativa, affettiva e spirituale, identificata come negligenza passiva, e la negligenza attiva, identificata come abuso⁶⁰.

Più in particolare, possono indicarsi sevizie fisiche, colpi, ferite e morte conseguente ai maltrattamenti; sevizie psicologiche, intimidazioni, umiliazioni e crudeltà; sevizie materiali, con sottrazioni di denaro, beni ed oggetti, impossessandosi della pensione o dei beni ancora da ereditare; la negligenza attiva, assenza di cure, di cibo, abbandono, allettamento permanente; la negligenza passiva, non intenzionale, per ignoranza e trascuratezza dei bisogni dell'anziano; l'eccesso di neurolettici o la privazione di medicinali necessari; in alcuni casi sono state segnalate anche sevizie sessuali sull'anziano.

Gli effetti di episodi di violenza, anche di importanza relativa, sulle persone in età senile hanno effetti disastrosi: l'incapacità di fronteggiare lo stress produce disequilibri psicologici, che si evolvono verso uno stato depressivo o demenziale.

Le violenze in famiglia.

La famiglia, considerata luogo degli affetti, può divenire il luogo ove si esercitano le maggiori violenze nei confronti di tutti i suoi componenti deboli, donne, bambini, anziani, soggetti portatori di handicap.

⁵⁸ E. Viano, La victimologie : développement d'une nouvelle prospective. *Victimology*, vol. 10, n. 1-4, 1985, pp. 44-60;

⁵⁹ G.R. Burston, *Granny öbattering*, *British Medical Journal*, 1975, 3, p. 592 ;

⁶⁰ R. Hugonot, *La vieillesse maltraitée*. Gunod, Paris, 2003 ;

Le violenze in famiglia verso gli anziani possono ricomprendere tutta la gamma di sevizie, fisiche, economiche, di mancanza di cure quali l'alimentazione, l'abbigliamento, l'igiene personale e dell'ambiente, l'isolamento.

Si assiste spesso alla riproducibilità della violenza, in un circolo perverso; adulti maltrattanti sono stati a loro volta bambini maltrattati dai loro stessi genitori : si parla al riguardo di ciclo intergenerazionale della violenza.

Sovente la pazienza delle persone che hanno in cura l'anziano, soprattutto se anche malato, è messa a dura prova dalle difficoltà di accudimento, dai risvolti ripetitivi o aggressivi della malattia mentale.

Il rapporto tra anziano e familiari che lo hanno in cura può essere complesso, a volte per il peggioramento del carattere di persone che già da giovani erano caratteriali e difficili, a volte per il tragico degradamento della personalità dovuta alla malattia mentale.

Anche il ricovero forzato in un'istituzione può essere considerato una forma di violenza.

Non può poi sottacersi la violenza nelle istituzioni per anziani, dagli abusi fisici a quelli psicologici, dall'eccesso di neurolettici e sonniferi all'assenza di igiene e terapie medicali, dall'utilizzo di barriere e strumenti di contenzione all'abuso finanziario e alla privazione di ogni disponibilità economica del degente. Tali forme di maltrattamento sono ugualmente taciute ed occultate.

Il suicidio degli anziani.

Il suicidio degli anziani è una delle prime dieci cause di morte (Murray et al., 1996)⁶¹.

Il tasso dei suicidi di oltre i 60 anni è più che doppio rispetto alla popolazione generale.

I mezzi utilizzati sono più violenti ed efficaci, come impiccamento, precipitazione, annegamento, arma da fuoco, investimento.

La scelta di un mezzo ad alta letalità fa sì che i suicidi mancati siano rari e rivela l'intenzionalità e la determinazione dell'intento suicidario.

⁶¹ C.J.L. Murray, A.D. Lopez, *Global Health Statistics: a compendium of incidence, prevalence and mortality statistics*. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1996;

Molti scelgono il suicidio invisibile, rifiutando cibo ed acqua e lasciandosi morire di inedia e di disidratazione.

Spesso l'anziano è soggetto ad una depressione mascherata sotto forma di manifestazioni psicosomatiche e disturbi di ansia : l'insonnia persistente, gravi sensi di colpa e di inadeguatezza, deliri ipocondriaci,

agitazione psicomotoria, sentimenti di disperazione, sono sintomi del rischio suicidario ⁶².

Sono più esposti al rischio di suicidio gli anziani che vivono condizioni di isolamento sociale, non adeguatamente supportati dalle reti familiari o sociali.

Il maltrattamento dei disabili.

Le violenze fisiche e sessuali commesse nei confronti di persone con handicap sono ancora più difficili da individuare ⁶³.

I sintomi dei maltrattamenti sono mascherati ed occultati nei sintomi delle carenze proprie della disabilità e delle sue complicità.

Il rapporto sulla violenza e la discriminazione del Forum europeo per le persone con handicap ⁶⁴ stima che l'essere disabile aumenta di tre volte il rischio di essere vittima di atti criminali e, in caso di deficienza mentale, di quattro volte il rischio di subire abusi sessuali e che il 50% dei disabili ha subito molestie o violenze negli ultimi dodici mesi.

Nel 95% dei casi i maltrattamenti provengono da familiari, genitori, congiunti, figli.

⁶² P. Zeppegno , E. Manzetti, E.Torre, et al., *Differences in suicide behavior in the elderly : a study in two provinces of the Northern Italy*. International Journal of Geriatric Psychiatry 2005, 20, pp.769-775 ;

⁶³ N. Diederich, *Maltraitance, violences sexuelles sur des personnes « handicapées mentales »*. briser le tabou. In www.arsinoe.org ;

⁶⁴ *Rapport sur la violence et la discrimination* . Forum européen des personnes handicapées, 1996 ;.

Anche il rapporto « *Maltraitance envers les personnes handicapées: briser la loi du silence* » presentato al Senato francese nel giugno 2003 ⁶⁵ stima una cifra di 6000 bambini disabili vittime di abusi sessuali.

Il rapporto Juilhard sottolinea la scarsa attenzione ed anche lo scarso interesse per questo tipo di maltrattamento.

Gli studi condotti nei paesi anglosassoni, che si sono occupati per primi del fenomeno, hanno rivelato come l'alta vulnerabilità dei disabili, in particolare di quelli mentali, li espone ad un rischio molto elevato di rapporti incestuosi e violenze sessuali ⁶⁶.

I rapporti incestuosi nei confronti di disabili mentali sono di gran lunga più elevati di quelli nei confronti dei normodotati, e senza possibilità di uscita per il disabile, essendo il suo aguzzino proprio la persona che esercita la tutela.

Una pratica frequente e occultamente accettata è la sterilizzazione del disabile.

Dopo uno scandalo mediatico nel 1998 sulle sterilizzazioni abusive, la Francia si è dotata di una legge che consente la sterilizzazione se è nell'interesse del disabile e previa autorizzazione del giudice tutelare ⁶⁷.

I maltrattamenti riscontrati più di frequente attengono al mantenimento inadeguato a domicilio, con isolamento sociale al limite del sequestro, camere insalubri, assenza di riscaldamento; privazioni alimentari, di cura della persona, mancanza di aiuti tecnici, di telefono, di giornali, di uscite, di vacanze; cure aggressive con docce o bagni freddi ripetuti, applicazioni di sonde urinarie; bruciate da doccia bollente o da sigarette, cadute provocate, tentativi di strangolamento; eccesso di farmaci sedativi, violenze sessuali, privazioni economiche e appropriazione di beni del disabile ⁶⁸.

Il disabile può presentare traumatismi fisici, ecchimosi, lesioni, fratture, o psicologici, con manifestazioni ansiose, somatizzazioni, paura, isolamento,

⁶⁵ J-M. Juilhard, P. Blanc, Commission d'enquête n. 339 du Senat *Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence*. Rapport remis en 10 juin 2003, in www.senat.fr ;

⁶⁶ Bovicelli et al. 1982, *Le Seattle Rape Relief Developmental Disabilities Project* 1979, Craft et Craft 1981, O'Day 1983, Berkman 1984-1986, Corin L. 1983-1984, Sobsey et Mansell 1990, Baladerian 1991, Marchant 1991 et Westcott 1992, Finkelhor 1984 ;

⁶⁷ Article 27 de la loi n. 2001-588 du 4 juillet 2001 ;

⁶⁸ J.M. André et al. *Violences perpétrées à l'encontre des adultes handicapés maintenues à domicile. Aspects sémiologiques et particularités*. Ann. Réadaptation Med. Psys. , 1999, 42, pp. 563-569 ;

ripiego su se stesso, auto negligenza. Frequenti sono le pulsioni suicidarie, il ricorso a sostanze psicotrope e a droghe, l'alcolismo.

I sintomi del maltrattamento sono sovente occultati nei sintomi della malattia.

A volte la violenza è bilaterale ed anche il disabile può divenire violento nei confronti delle persone che si prendono cura di lui.

Il contesto in cui si sviluppa il maltrattamento di una persona affetta da disabilità è ancora più complesso di altri, poiché in esso si intrecciano problematiche multiple : la difficoltà della disabilità e della malattia, soprattutto se mentale, il carico fisico ed emotivo che pesa sui *caregivers*, l'isolamento sociale, la mancanza di speranza per il futuro, i sentimenti reciproci di attaccamento e di avversione.

Per tali situazioni, ancora più che per altri contesti di maltrattamento, è necessaria l'adozione di misure sociali preventive, di informazione, di sostegno dei servizi sociali, di politiche di integrazione, educazione e sensibilizzazione del pubblico.

La violenza si alimenta in famiglie che sono lasciate sole a gestire un fardello tanto gravoso.

Il maltrattamento degli uomini.

Alcuni studi americani e canadesi hanno rivelato che anche l'uomo può essere vittima di violenze.

La sindrome della *batteuse femme*, descritta da Lenore E. Walker, è stata riconosciuta da tempo ⁶⁹: l'esposizione alla violenza familiare produce modificazioni psicologiche e l'incapacità appresa di reagire efficacemente alla situazione violenta, inducendo uno stato depressivo.

Si deve alla sociologa americana Suzanne Steinmetz l'individuazione della categoria del *batteuse mari* nel 1977.

Gli studi condotti dalla Steinmetz evidenziarono che anche le donne avevano modalità violente di reazione nel rapporto di coppia e per gli stessi motivi dell'uomo ⁷⁰.

⁶⁹ L. E. Walker (1979), *The Battered Woman*, Harper and Row, New York ;

⁷⁰ S. K. Steinmetz (1977), *The cycle of violence: assertive, aggressive, and abusive family interaction*. Praeger Press, New York ;

I risultati delle sue ricerche portarono la Steinmetz a dire che il crimine più sottostimato non è *õla femme battue* ma *õle mari battu*.

Negli anni 80, l'inchiesta di vittimizzazione condotta da Murray Straus, da Gelles e dalla stessa Steinmetz sulle violenze coniugali e nei confronti dei minori rivelò che le donne commettevano la metà delle violenze domestiche ⁷¹.

Le violenze esercitate nei confronti degli uomini sono poco conosciute per più ragioni.

In primo luogo, per ragioni ordine culturale, si tende a pensare che la violenza sia una prerogativa esclusivamente maschile e che la donna possa avere soltanto un ruolo di vittima.

In secondo luogo per la tipologia delle violenze, che nei confronti dei mariti sono di natura psicologica più che fisica, e di difficile apprezzamento. Non mancano, comunque, casi di violenza fisica ed economica; nella violenza fisica gli uomini sono in grado di causare lesioni più gravi, ma quando la donna usa delle armi è altrettanto pericolosa.

La violenza domestica nei confronti di anziani, disabili e minori è effettuata in buona parte dalle donne, che ne hanno i compiti di cura e di assistenza e restano più spesso a contatto con essi.

Gli uomini non denunciano di essere vittime di abusi familiari, sia perché temono di non essere creduti e di essere esposti al ridicolo, sia perché cercano di minimizzare e di negare la situazione relazionale difficile, provandone vergogna.

Inoltre, gli uomini soggetti a violenze familiari tollerano a lungo tale situazioni, poiché anche per essi, come per le donne, giocano il loro ruolo i fattori economici conseguenti ad una separazione ed i fattori affettivi nei confronti dei figli.

Inchieste sulle violenze verso gli uomini sono state condotte in Canada ed in Svizzera.

In Svizzera sono stati condotti studi da Barbara Gabriel e Guy Bodenmann.

In Canada è stata condotta l'inchiesta ESG negli anni 1999 e 2004 ⁷².

⁷¹ M. A. Straus, J.R. Gelles, S.K. Steinmetz, *Behind closed doors-Violence in the American Family*, Anchor Books, Garden City, New York, 1980; Reissued Transaction Publications, New Jersey, 2006 with a new forward by Richard J. Gelles and Murray A. Straus;

⁷² Ved. Cap. III p. 43 ;

In Francia, l'inchiesta BVA/L'Express nel giugno 2005 ha riproposto agli uomini i questionari utilizzati nell'inchiesta ENVEFF per le donne ed ha ottenuto gli stessi risultati.

L'inchiesta *Cadre de vie et sécurité* dell'Osservatorio nazionale della delinquenza, condotta negli anni 2005 e 2006, ha stimato che gli uomini vittime di violenza in famiglia sono lo 0,7% che tradotto in termini di popolazione è di 120.000 persone. Nel 2007 sono stati denunciati 2317 casi di violenza coniugale verso gli uomini.

L'inchiesta, pubblicata nel 2006, dall'OND sugli omicidi coniugali, ha riportato, per gli anni 2004-2005, il numero di 25 uomini e di 162 donne uccise dal loro partner.

Un campo non investigato riguarda la violenza che scaturisce dalle situazioni di divorzio e che non è ricompresa nel quadro delle violenze coniugali : le false accuse di violenza fisica o sessuale nei confronti dei figli, il delitto di non presentazione dei bambini è poco sanzionato se a commetterlo è un uomo, l'allontanamento dei figli dal padre, i traslochi a lunga distanza che ostacolano il diritto di visita del padre.

La violenza familiare, per essere compresa nella sua totalità e nei suoi aspetti più nascosti ed essere contrastata efficacemente, anche in termini di evoluzione culturale, richiede un approccio sistemico ed ecologico.

Le harcèlement criminel, la traque.

Le molestie adottate nei confronti di una vittima possono assumere l'aspetto di una vera strategia di persecuzione: questo tipo di *harcèlement* si sviluppa tra una vittima e generalmente un solo aggressore.

Le vittime possono essere personaggi celebri, perseguitati da fans o persone comuni, ma generalmente si tratta di donne perseguitate dall'ex partner. Non manca anche una quota di uomini perseguitati dall'ex partner.

Il comportamento persecutorio può verificarsi spesso dopo la fine di una relazione ed è attuato con telefonate ripetute ed insistenti che alternano manifestazioni d'amore a minacce, inseguimenti, appostamenti, ricerche di contatto indesiderate.

Si parla di erotomania, di una convinzione delirante di essere amati da qualcuno; l'erotomane è potenzialmente pericoloso, perché alla fase di convinzione di essere amati segue una fase di rancore per il rifiuto subito.

In Francia è stato proposto il termine *dioxis*⁷³, traduzione dal greco della parola *traque*, caccia, comportamento conosciuto nei paesi anglofoni con il termine *stalking*. Con tale termine si intende designare un'azione di persecuzione o di caccia premeditata, malintenzionata e ripetuta, con comunicazioni ed approcci indesiderati, comportamenti di sorveglianza, minacce.

La versione moderna dello *stalking* è il *ciberstalking*, che consiste nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione offerti da internet, tramite l'invio ripetuto di messaggi elettronici, invio di virus, pubblicazione in internet di messaggi denigratori della vittima.

La *traque* può avere una durata breve, di un paio di settimane, in genere ad opera di uno sconosciuto, o una prolungata, anche di anni, da parte di una persona conosciuta, spesso un ex partner.

La *traque* può essere considerata come la terza forma di molestie, accanto alle molestie morali e alle molestie sessuali, ma, a differenza di queste, non è regolata da una specifica legislazione nell'ordinamento francese. Una recente iniziativa legislativa all'esame del Senato francese qualifica il fenomeno con il termine di ***harcèlement criminel*** e prevede l'introduzione di una specifica norma penale.

Tali comportamenti persecutori generano nella vittima uno stato di angoscia e di minaccia, di stress, di modifica delle proprie abitudini, fino al disturbo post traumatico da stress (PTSD).

Il disturbo post traumatico da stress, individuato a seguito dell'osservazione dei reduci del Vietnam, deriva dall'aver vissuto esperienze forti di guerra, di pericolo per la propria integrità fisica, con conseguente paura, orrore e senso d'impotenza.

A seguito della perdurante situazione di stress, la persona coinvolta subisce un'alterazione del suo funzionamento sociale con compromissione del suo rendimento lavorativo : rivive l'evento traumatico come un incubo, soffre di ansia, di insonnia, di sentimenti di colpa, abusa di farmaci, ha problemi familiari e lavorativi.

Considerazioni sulla violenza in famiglia.

La violenza familiare è un fenomeno poliedrico e del quale sono stati indagati solo alcuni aspetti.

⁷³ **Léon V.**, *Harcèlement morale et stalking* , Cours et publication, 12 janvier 2004, http://www.med.univ-angers.fr/discipline/psychiatrie_adulte/memoires/stalking.pdf

Può coinvolgere, tra i membri della famiglia, qualunque di esso si trovi in una condizione di vulnerabilità; spesso si tratta di donne e bambini, a volte si tratta dei membri anziani e disabili, ma alcune volte può trattarsi anche di uomini.

Le forme che può assumere la violenza sono molteplici, alcune dalle tracce evidenti, come le violenze fisiche e le violenze sessuali, altre, più subdole, non lasciano tracce visibili.

Alcune forme di maltrattamento sono premeditate, intenzionali e dolose, altre forme di violenza, come la negligenza, possono essere colpose e dovute ad ignoranza dei comportamenti dovuti e a disattenzione dei bisogni della persona che si ha in cura.

Le aggressioni fisiche, con colpi, percosse, tentativi di soffocamento fino all'omicidio, ledono l'integrità fisica e psicologica della persona. Le aggressioni psicologiche possono essere emozionali, con umiliazioni, insulti, biasimi, pretese eccessive; di terrorismo psicologico, con ricatti emotivi, rottura di oggetti in casa, grida ed comportamenti brutali; di esercizio inadeguato ed abusivo del controllo, con la privazione di beni di valore affettivo, il confinamento, l'isolamento, l'iperprotezione; tali comportamenti ledono l'integrità psicologica, lo sviluppo affettivo, la libertà di autodeterminazione della persona.

Le condotte di sfruttamento, alienazione e corruzione sono attuate mediante minacce ed aggressioni alle persone amate, l'esposizione ad ambienti di vita insicuri o devianti, il coinvolgimento in attività illegali.

La negligenza affettiva si verifica con la mancanza di sensibilità ai bisogni affettivi, cognitivi e sociali della vittima, minandone la sicurezza affettiva e la stima di sé.

Le condotte di aggressione sessuale comprendono relazioni sessuali in situazione di potere o di controllo, che comportano un contatto fisico, ma anche atti a connotazione sessuale senza contatto fisico : atti sessuali, esibizionismo, molestie sessuali, sfruttamento sessuale ledono l'integrità fisica e psicologica della vittima.

Tavola 2 Tavola riassuntiva delle violenze domestiche.

Forme	Definizioni	Manifestazioni	Bene minacciato
Aggressione fisica :	Gesti fisici brutali, eccessivi o irrazionali lesivi dell'integrità fisica.	Percuotere, pizzicare, scuotere, schiaffeggiare, percuotere con un oggetto, spingere o gettare a terra, colpire con pugni o piedi, bruciature, tentativi di soffocamento fino all'omicidio.	Integrità fisica e psicologica
Aggressione psicologica :	Azioni od omissioni che ledono direttamente o indirettamente la vittima sul piano psicologico.	Azioni od omissioni di differente natura.	Integrità psicologica
Aggressioni emozionali	Rigetto, esclusione, favoritismo, disapprovazione, aspettative eccessive, denigrazione, alienazione.	Umiliare, insultare, denigrare, disapprovare escludere, ignorare, biasimare, avere pretese irrealistiche o non adatte al livello di sviluppo, esporre la vittima a situazioni traumatizzanti che inducono il dubbio ed il travisamento delle sue percezioni	Sviluppo di un sentimento di sicurezza affettiva a scapito di un sano processo di affiliazione sociale.
Terrorismo psicologico/ intimidazione	Minacce di pratiche punitive brutali, eccessive o irrazionali.	Minacce di percuotere con o senza armi, di lasciare la vittima, di privarla dei figli, rompere oggetti, dare ordini brutalmente.	Sentimento di sicurezza fisica e paura
Esercizio inadeguato ed abusivo di controllo	Mezzi utilizzati dall'aggressore per controllare, con dominazione o influenza, i pensieri e le	Disattendere i bisogni di base, privare la vittima di oggetti di valore affettivo, isolare, confinare, sequestrare, infantilizzare, iperproteggere, manipolare, fare del ricatto affettivo, ostacolare la realizzazione del sé.	Lo sviluppo dell'autodeterminazione e dell'affiliazione extra-

<p>Sfruttamento/ alienazione e corruzione</p> <p>Negligenza affettiva</p>	<p>emozioni della vittima.</p> <p>Esporre la vittima ad ambienti insicuri, problematici o devianti, o farle subire modelli di vita problematici, a seguito di aggressione indiretta, in cui la vittima è testimone, di tossicomania, di problemi di salute mentale o di criminalità</p> <p>Mancanza di sensibilità ai bisogni affettivi , cognitivi e sociali.</p>	<p>Minacce o aggressioni alle persone amate; esposizione a modelli confusivi o violenti, incoraggiamento ad attività illegali; inversione dei ruoli, attribuzione di un ruolo servile.</p> <p>Mancanza di ascolto, di considerazione, di calore, di interesse, indifferenza</p>	<p>familiare.</p> <p>Sicurezza fisica e affettiva, stima di sé, autodeterminazione ed isolamento.</p> <p>Bisogni di sicurezza affettiva, di stima di sé, di appartenenza e di amore.</p>
<p>Aggressione sessuale</p>	<p>Relazioni eterosessuali o omosessuali in situazione di potere o di controllo che comportano un contatto fisico; atti a connotazione sessuale, ma senza contatto fisico.</p>	<p>Atti sessuali, esibizionismo, molestie sessuali e sfruttamento sessuale.</p>	<p>Integrità fisica e psicologica</p>

Fonte : C. Chamberland, *Violence parentale et violence conjugale*, 2003, pp. 34-35.

RIFERIMENTI

- Angelino I.**, *L'enfant, la famille, la maltraitance*, Dunod, Paris, 2004 ;
- Brunet D.**, *L'enfant maltraité ou l'enfant oublié*, L'Harmattan, Paris, 2005 ;
- Cairo R.**, *L'âiné(e) victime. La fin d'un tabou?*, L'Harmattan, Paris, 2004 ;
- Chamberland C.**, *Violence parentale et violence conjugales. Des réalités plurielles, multidimensionnelles et interreliées*. Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy (Québec), 2003 ;
- Cyrulnik B.**, *Autobiographie d'un épouvantail*, Odile Jacob, Paris, 2008 ;
- Cyrulnik B.**, *De chair et d'âme*, Odile Jacob, Paris, 2006 ;
- Cyrulnik B.**, *Je me souviens..*, L'Esprit du Temps, Le Bouscat, 2009 ;
- Cyrulnik B.**, *La naissance du sens*, Hachette Littérature, Paris, 1995 ;
- Cyrulnik B.**, *Le Murmure des fantômes*, Odile Jacob, Paris, 2003 ;
- Cyrulnik B.**, *Les Nourritures affectives*, Odile Jacob, Paris, 2000 ;
- Cyrulnik B.**, *Les Vilains Petits Canards*, Odile Jacob, Paris, 2001 ;
- Cyrulnik B.**, *Sous le signe du lien*, Hachette Littérature, Paris, 2009 ;
- Cyrulnik B.**, *Un merveilleux malheur*, Odile Jacob, Paris, 1999 ;
- Cyrulnik B.**, *Parler d'amour au bord du gouffre*, Odile Jacob, Paris, 2004 ;
- Dallaire Y.**, *La violence faite aux hommes. Une réalité taboue et complexe*, Éditions Option Santé, Québec, 2002 ;
- Hirigoyen M.-F.**, *Femmes sous emprise. Les ressorts de la violence dans le couple*, Oh! Editions, Villeneuve-d'Ascq, 2005;
- Houel A., Mercader P., Sobota H.**, *Psychosociologie du crime passionnel*, Presses Universitaire de France, Paris, 2008 ;
- Hugonot R.**, *La vieillesse maltraitée*, Dunod, Paris, 2003;
- Mousset-Libereau L.**, *La prévention de la maltraitance des enfants*, L'Harmattan, Paris, 2004 ;
- Thiry M.**, *Violences conjugales. Evolutions d'une lutte*. Editions Labor, Bruxelles, 2004 ;
- Torrent S.**, *L'homme battu. Un tabou au cœur du tabou*, Ed. Option Santé, Québec, 2002 .

CAPITOLO V

La normativa italiana sulla violenza in famiglia.

La legislazione italiana a tutela della famiglia. I delitti contro l'assistenza familiare. Abbandono di persone minori od incapaci e circonvensione di incapaci. I delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie. I delitti contro la libertà personale : i reati sessuali. L. 4 aprile 2001 n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. D. L. 23 febbraio 2009 n. 11. Misure di contrasto alla violenza sessuale e agli atti persecutori.

La legislazione italiana a tutela della famiglia.

L'ordinamento italiano prevede una specifica normativa a tutela della famiglia, in particolare delle relazioni tra i coniugi e con i minori.

Le norme penali a tutela della famiglia, così come oggi reinterpretrate dalla giurisprudenza, tendono a proteggere non più la famiglia in quanto tale dagli elementi disgregatori che possano minacciarne l'unità, così come si riteneva nell'impianto originario del codice penale del 1930, ma le relazioni reciproche tra coniugi e tra genitori e figli, sia nella fase del matrimonio, sia in quella di separazione e divorzio.

Manca allo stato una normativa specifica per anziani e per disabili : le norme più adattabili sono quelle relative all'abuso dei mezzi di correzione e disciplina, ai maltrattamenti in famiglia, all'abbandono di minore o di incapace, alla violazione degli obblighi di assistenza familiare e alla circonvensione di incapace.

Spagna e Portogallo hanno normative apposite a tutela di anziani e disabili.

Anche la Francia si è dotata di un impianto normativo specifico per le persone in condizione di vulnerabilità.

I delitti contro l'assistenza familiare.

Il titolo XI del Codice penale è dedicato ai "Delitti contro la famiglia"⁷⁴.

⁷⁴**Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.** Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi : 1) malversa o

L'art. 570 c.p., rubricato **ö Violazione degli obblighi di assistenza familiareö** punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, comminando la pena della reclusione fino a un anno o della multa da euro 103 a euro 1.032.

Le pene si applicano congiuntamente a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato.

La norma intende proteggere gli interessi materiali ed economici dei familiari rispetto alla condotta di chi si sottrae agli obblighi di assistenza, abbandonando il domicilio domestico o con una condotta contraria all'ordine e alla morale familiare.

La procedibilità del reato è a querela di parte, tranne nei casi in cui il reato è commesso nei confronti di minori.

L'art. 571 c.p. ö Abuso dei mezzi di correzione e disciplinaö punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta

dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (1). Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge. (1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. La pena irrogata è la reclusione fino a sei mesi.

La pena è aggravata se dal fatto deriva una lesione personale o la morte.

Si è discusso sul mantenimento in vita di una norma quale l'art. 571 c.p. che consente l'utilizzo di mezzi di coercizione nei confronti dei figli o sottoposti, purché non si sconfini nell'abuso.

Caduto il potere correzionale del marito nei confronti della moglie, la sopravvivenza di un potere correzionale nei confronti dei figli oggi trova giustificazione solo in un'ottica di rispetto dell'integrità psicofisica in chiave evolutiva dei minori ed in funzione di sostegno educativo.

In tal senso sono banditi alcuni mezzi coercitivi umilianti od illeciti, come l'uso di cinghie, fruste, mentre i mezzi coercitivi leciti dovranno essere proporzionati secondo un criterio di adeguatezza sociale.

L'art. 572 c.p. ò Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli incrimina chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona di famiglia o un minore. La pena prevista è della reclusione da 1 a 5 anni ed è aggravata se dal fatto deriva una lesione grave, gravissima o la morte.

La disposizione penale intende tutelare l'integrità psicofisica di minori e persone di famiglia dalle condotte di prevaricazione fisica e morale all'interno del nucleo familiare.

Per maltrattamenti s'intendono gli atti lesivi dell'incolumità, della libertà, del decoro della persona.

Perché si possa parlare di maltrattamento è necessario che vi sia una pluralità di atti di lesioni, di azioni od omissioni ripetute nel tempo : la consuetudine di violenza fa traslare il reato dalle singole ipotesi delittuose di ingiurie, minacce e percosse a quella di maltrattamento. La condotta si realizza sia con azioni lesive che con omissioni dei doveri di solidarietà nei confronti della vittima provocandone la sofferenza e l'umiliazione, generando uno stato di vessazione.

La giurisprudenza ha ritenuto configurarsi il delitto di maltrattamento e non quello di abuso dei mezzi di correzione allorché la condotta realizzata con il preteso fine educativo sia oggettivamente idonea a maltrattare, offendendo l'integrità psicofisica della vittima, piuttosto che ad educare (Cass. Sez. VI, 28.12.2002 n. 43673).

Le norme degli artt. 570, 571 e 572 c.p., essendo di ampia formulazione, possono essere utilizzate anche per punire i maltrattamenti nei confronti di familiari

anziani e disabili, conviventi o comunque affidati per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza o custodia.

Ricorre il reato di abuso dei mezzi di correzione anche con un solo atto abusivo, mentre per il reato di maltrattamenti è richiesta una condotta vessatoria prolungata.

L'abuso dei mezzi di correzione ed i maltrattamenti possono essere attuati sia con violenze fisiche che con violenze morali.

Un progetto di riforma per la tutela di anziani e disabili è stato approvato dal consiglio dei ministri nel 2006, con l'obiettivo di un ampliamento della tutela penale e di apprestare misure d'informazione e di prevenzione, ma allo stato manca ancora, nel panorama italiano, una normativa specifica per anziani e disabili.

Abbandono di persone minori od incapaci e circonvenzione di incapaci.

Altre due norme, situate l'una- l'art. 591 c.p. abbandono di persona minore od incapace- tra i delitti contro l'incolumità personale e l'altra- l'art. 643 c.p., circonvenzione d'incapaci- tra i delitti contro il patrimonio, possono apprestare una tutela per le persone in condizioni di vulnerabilità ⁷⁵.

L'art. 591 c.p. punisce l'abbandono di persona minore od incapace,
l'abbandono di una persona minore degli anni quattordici o di una persona

⁷⁵ **Art. 591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci.** Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 643 c.p. Circonvenzione di persone incapaci. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro.

incapace per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba aver cura. La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione personale o la morte; è altresì aumentata se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

La norma intende assicurare alla persona in condizioni di vulnerabilità tutte le cure necessarie, mantenimento, vigilanza, assistenza, educazione ed istruzione, a prescindere dall'esistenza di un effettivo legame di convivenza.

È un reato omissivo e di pericolo, perché si configuri il reato è sufficiente l'esposizione al pericolo potenziale per la vita e l'incolumità del soggetto protetto, senza che si origini un danno effettivo; in tal modo, anche un abbandono temporaneo integra il reato, se ha causato il pericolo di lesione.

Si ha abbandono con l'omissione delle cure necessarie alla persona che non è in grado di provvedere da se stessa, determinando un pericolo per la vita e per l'incolumità del soggetto; non è necessaria la separazione fisica tra affidatario ed incapace perché si realizzi la negligenza verso le persone affidate.

L'Art. 643 c.p. punisce la **circonvenzione dell'incapace**, l'azione di chi, abusando dei bisogni, delle passioni, o dell'inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che comporti qualsiasi effetto giuridico per lei dannoso.

La norma protegge i minori di età e le persone in condizioni di infermità o deficienza psichica dalle spoliazioni e dagli atti dispositivi pregiudizievoli per il loro patrimonio.

La giurisprudenza si è espressa per la comprensione nell'ambito di tutela della norma anche delle persone vulnerabili a causa dell'età o del loro stato, a prescindere dalla menomazione psichica.

I delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.

Nel quadro dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, **l'art. 388 co II c.p.** punisce la **mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice** : chiunque elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma configura in realtà un reato proprio, che può essere commesso solo dal soggetto che è tenuto all'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che

concerna l'affidamento di minori o altre persone incapaci. Per elusione si intende qualunque comportamento commissivo od omissivo diretto a non adempiere gli obblighi relativi all'affidamento.

La norma intende proteggere gli interessi relativi alla cura, educazione e custodia di minori ed incapaci.

L'art. 6 della legge 4 aprile 2001 n. 54, legge che ha introdotto le "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", estende la stessa pena all'elusione dell'ordine di protezione in ambito familiare emesso dal giudice civile a norma dell'art. 342 ter c.c.⁷⁶ o dell'ordine di analogo contenuto emesso nel corso di un procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I delitti contro la libertà personale : i reati sessuali.

La legge 15 febbraio 1996 n. 66 ha riformato la materia dei reati sessuali introducendo gli artt. 609 ss. c.p.⁷⁷.

⁷⁶ Art. 342 ter c.c..(vedi pag 88 ss.);

⁷⁷**Art. 609 bis c.p. Violenza sessuale** Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali : 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 ter c.p. Circostanze aggravanti La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi : 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto :

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

Una delle novità più evidenti della novella è stata la unificazione dei delitti di violenza carnale ed di atti di libidine violenti in un unico reato di violenza sessuale.

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quinquies c.p. Corruzione di minore Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 609 sexies c.p. Ignoranza dell'età della persona offesa Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Art. 609 septies c.p. Querela di parte I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio : 1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.

Art. 609 octies c.p. Violenza sessuale di gruppo La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Il previgente delitto di violenza carnale puniva gli atti di compenetrazione carnale, il delitto di atti di libidine violenta puniva gli atti sessuali diversi dalla congiunzione.

Lo scopo di tale unificazione in un unico reato è stato quello di evitare alla vittima mortificanti indagini ed accertamenti sulla caratterizzazione dell'atto sessuale subito.

L'opinione più diffusa ritiene che per atti sessuali debbano intendersi, in un'accezione ampia, tutti gli atti aventi significato erotico, anche solo nella dimensione soggettiva relazionale tra autore e vittima.

La giurisprudenza e la punibilità del bacio a titolo di violenza sessuale.

Gli artt. 609 bis e ss. c.p. puniscono le violenze sessuali con pena aggravata se commesse nei confronti di familiari o di minorenni.

L'art. 609 bis c.p. ÷Violenza sessualeö, commina la reclusione da 5 a 10 anni a chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

La stessa pena è comminata a chi induce una persona a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

La pena nei casi di minore gravità può essere ridotta in misura non eccedente i due terzi.

L'art. 609 ter c.p., ÷Circostanze aggravantiö, aggrava la pena prevista dall'articolo precedente se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore con la reclusione da sei a dodici anni. Se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10 la reclusione va da sette a quattordici anni.

L'art. 609 quater c.p. ÷Atti sessuali con minorenneö punisce chiunque compia atti sessuali con una persona che al momento del fatto non aveva compiuto gli anni quattordici; l'età della vittima è elevata ad anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, prevedendo la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Tale norma si riferisce agli atti sessuali consensuali del minorenne, fissando l'età per esprimere un valido consenso a 14 anni e variando tale soglia in ragione di specifiche situazioni : tra il minore e persone che hanno una relazione di autorità o convivenza, quali insegnanti, educatori, persone conviventi, l'età del consenso sale a 16 anni; nel caso di rapporti sessuali tra due minorenni che abbiano tra loro

una differenza di età non superiore ai tre anni, il consenso può essere validamente espresso a 13 anni.

I rapporti non consensuali rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 609 bis, del reato di violenza sessuale.

L'art. 609 quinquies c.p. ÷Corruzione di minorenniö punisce chiunque compia atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

In tal caso, il minore non è coinvolto direttamente nell'atto sessuale, ma gli atti sessuali vengono compiuti consapevolmente alla sua presenza e allo scopo di farlo assistere.

L'art. 609 octies c.p. punisce con pene severe la **÷Violenza sessuale di gruppoö**, commessa su una vittima da più persone riunite.

La presenza di più persone sul luogo e nel momento di consumazione del reato produce un grave stato di menomazione e di pressione sulla vittima, per cui sono punibili anche quei compartecipi che non abbiano materialmente commesso l'atto sessuale, ma che abbiano posto in essere una qualsiasi condotta di agevolazione o di sostegno dell'atto di violenza.

I delitti previsti dagli artt. 609 bis ss. c.p. sono punibili a querela della persona offesa, ma, una volta proposta, la querela è irrevocabile.

Si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di minori o se è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente o da persone a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con lui una relazione di convivenza.

La giurisprudenza recente si è orientata a configurare il delitto di violenza sessuale nella mancanza di consenso della vittima all'atto sessuale e non tanto nei requisiti di violenza e minaccia. L'assenza di lesioni personali sulla vittima, il comportamento remissivo della stessa, l'esitazione a sporgere denuncia sono spiegabili con lo stato di shock della stessa e non possono essere considerati elementi che escludono il reato (Cass. Pen., Sez. III, 22.12.1999).

In questi casi si dovrà far ricorso ad altri elementi di prova idonei a sostenere l'accusa.

Allo stesso modo non è necessario che la vittima debba dimostrare dissenso per tutta l'esecuzione del delitto; può anche non reagire o dimostrare un apparente consenso per timore di conseguenze più gravi per la sua integrità fisica. Risulta

così superato l'orientamento vetero-maschilista della *vis grata puellis*⁷⁸, in nome di una sensibilità più moderna e più conforme alle mutate concezioni sociali.

L. 4 aprile 2001 n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

La legge 4 aprile 2001 n. 154 ha introdotto nuove misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

Tale legge ha previsto una doppia tutela civile e penale per le vittime di violenze nell'ambito della famiglia ed è indirizzata alla protezione di tutti i componenti del nucleo familiare, -coniugi, conviventi, figli, genitori o altri familiari conviventi- che abbiano subito maltrattamenti fisici o morali all'interno delle mura domestiche.

La normativa introduce misure cautelari in ambito penale e ordini di protezione in ambito civile.

In ambito penale è stato introdotto nel codice di procedura penale l'art. 282 bis come nuova misura cautelare⁷⁹.

⁷⁸ Espressione di tale orientamento fu la criticata **sentenza dei jeansö** (Cass. Pen., Sez. III , 6.11.1998, Cristiano, in Foro It., 1999, II, 163, con note di Di Chiara e Fiandaca) , che aveva affermato il consenso della vittima all'atto sessuale per la mancata resistenza della stessa, desunta da una sua presunta collaborazione nello sfilare l'indumento costrittivo dei jeans.

⁷⁹ **Art. 282-bis c.p.p. Allontanamento dalla casa familiare.**

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque

L'art. 282 bis c.p.p. "Allontanamento dalla casa familiare" prevede la possibilità di disporre che il congiunto violento si allontani dall'abitazione familiare.

Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare o di non farvi rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice.

Il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Può anche ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi.

Di tale norma si sentiva un forte bisogno, in considerazione della paradossale situazione in cui si veniva a trovare la persona che, sporta la denuncia, doveva rientrare e convivere nella stessa abitazione del familiare violento.

Già nel corso delle indagini preliminari per un reato di violenza familiare o nel dibattimento, il pubblico ministero può chiedere al giudice incaricato l'adozione della detta misura cautelare, ricorrendo i presupposti della necessità e dell'urgenza.

In ambito civile la legge introduce nel codice civile il titolo IX del libro primo : gli ordini di protezione contro gli abusi familiari ⁸⁰.

perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 4 aprile 2001, n. 154.

⁸⁰ **Art. 342-bis c.c. Ordini di protezione contro gli abusi familiari.** Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,] (2) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter (3)

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, L. 6 novembre 2003, n. 304.

L'art. 342 bis c.c. òOrdini di protezioneö consente alla vittima di violenze di ricorrere al giudice civile per ottenere delle misure di protezione.

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342 ter.

L'art. 342 ter c.c. òContenuto degli ordini di protezioneö consente al giudice civile di disporre la cessazione della condotta violenta e l'allontanamento dalla casa familiare, prescrivere, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Può ordinare il pagamento periodico di un assegno a favore dei familiari conviventi.

Art. 342-ter c.c. Contenuto degli ordini di protezione. Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi(*) a può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

(*)= termine di tempo sostituito da "un anno" dal D.L. Sicurezza 11/2009

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario

Può altresì disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario l'accoglienza di donne e minori vittime di abuso.

In caso di inosservanza degli ordini di protezione si applica la pena dell'art. 388 comma 1 c.p., la reclusione fino a 3 anni o la multa da euro 103 a euro 1032.

L'ordine di protezione non può superare i sei mesi e può essere prolungato, su richiesta della persona offesa, solo per gravi motivi e per il tempo strettamente necessario. Decorsi tali termini, il provvedimento decade automaticamente.

La legge 149/2001 ha previsto una misura di protezione specifica per i minori, consentendo al Tribunale per i Minorenni di disporre l'allontanamento del genitore violento.

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 bis e ter c.c.) e la misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) sono applicabili anche alla famiglia di fatto. Questi strumenti sono estensibili a qualsiasi componente del nucleo familiare (art. 5 L. 154/2001) e cercano di apprestare per la vittima la più ampia tutela, come anche il sostegno economico a carico dell'abusante attraverso la corresponsione di un assegno alimentare. Le norme citate proteggono sia le vittime dirette degli abusi, sia le vittime indirette, i minori che assistono alle violenze perpetrate sulla madre. Tali misure sono applicabili ai casi di *stalking* familiare, mentre non possono essere applicate allo *stalking* esercitato nei confronti di estranei o di persone non appartenenti alla cerchia familiare, per i quali oggi potrà essere applicata la normativa prevista dal decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38.

D. L. 23 febbraio 2009 n. 11. Misure di contrasto alla violenza sessuale e agli atti persecutori.

Il decreto legge 23 febbraio 2009 ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una normativa specifica contro gli atti di molestia assillante con l'art. 612 bis del codice penale⁸¹.

⁸¹ **Art. 612-bis c.p. Atti persecutori**- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

L'art. 612 bis c.p. «Atti persecutori» punisce i comportamenti persecutori ed intrusivi di molestie, minacce o aggressioni fisiche verso una vittima.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di un disabile.

Il delitto è punito a querela della persona offesa; si procede di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di un disabile.

La norma intende proteggere la libertà di autodeterminazione dell'individuo e l'incolumità individuale da condotte che possono facilmente degenerare in assedi psichici e lesioni fisiche alla persona.

Le condotte di molestia riguardano tutti quei comportamenti che alterano, in maniera fastidiosa, l'equilibrio psichico della persona; le condotte di minaccia consistono nel prospettare alla vittima un male futuro.

Tali condotte devono aver causato alla vittima un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina, o aver pregiudicato in modo rilevante il suo modo di vivere.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La legge n. 38 del 2009, di conversione del decreto legge, ha anche apprestato ulteriori misure di contrasto alla violenza sessuale, con l'è

introduzione di aggravanti nei casi in cui la vittima versi in un particolare stato di soggezione, preesistente oppure indotto dall'èaggressore : l'èuso di sostanze che riducono la capacità di agire della vittima, la qualità di ascendente, genitore adottivo o tutore dell'èautore del reato; il rapporto di dipendenza psicologica tra vittima e colpevole; lo stato di gravidanza della vittima, sono elementi di vulnerabilità della vittima che si trova in uno stato di minorata difesa di fronte all'èaggressione.

Il decreto legge n. 11 del 2009 ha anche apprestato apposite misure cautelari contro gli atti persecutori, con l'èintroduzione dell'èart. 282 ter e quater nel codice di rito⁸².

L'èart. 282 ter c.p.p. contempla il èDivieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesaö.

⁸² **Art. 282-ter c.p.p. (¹) Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.**

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11.

Art. 282-quater c.p.p. (¹) Obblighi di comunicazione.

1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11.

Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Qualora sussistono ulteriori esigenze di tutela. Il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

Il giudice può vietare all'imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con le persone offese ⁸³.

L'art. 282 quater c.p.p. "Obblighi di comunicazione" prevede che i provvedimenti degli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p. sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Il decreto legge n. 11 del 2009, al fine di graduare gli interventi di carattere penale e di predisporre misure più blande per le situazioni meno gravi, ha introdotto il procedimento amministrativo di **ammonimento** all'art. 8 del D.L. n. 11/2009 ⁸⁴.

⁸³ In merito al rapporto tra condotte di Stalking e nuove tecnologie, la giurisprudenza italiana ha dato una nozione ampia di molestia, ricomprendendo nelle condotte moleste gli sms sul telefono cellulare, i messaggi di posta elettronica, ma anche i messaggi su Facebook ed i video ivi pubblicati (Corte di Cassazione -Sezione penale VI- Sentenza 30 agosto 2010 n. 32404).

⁸⁴ **Art. 8 D.L. n. 11/2009 Ammonimento.** 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. 3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. 4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612 -bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore, il quale assunte, se necessario, informazioni, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo un processo verbale.

Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi o munizioni.

La procedura di ammonimento ha riflessi sull'eventuale procedimento penale, instaurato nel caso in cui il soggetto ammonito non desista dai suoi propositi : si procede di ufficio quando il fatto è commesso da soggetto ammonito. Inoltre, la pena per il delitto di cui all'art. 612 c.p. è aumentata se il fatto è commesso da un soggetto già ammonito.

Il D.L. è stato convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38⁸⁵. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione hanno riguardato le misure in materia di sicurezza pubblica, lasciando sostanzialmente inalterato l'impianto normativo del decreto legge nella parte relativa al reato di atti persecutori .

⁸⁵ Legge 23 aprile 2009 n. 38 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2009.

CAPITOLO VI

La normativa francese sulla violenza in famiglia.

La normativa francese sulla violenza coniugale. Violenze fisiche. Violenze psicologiche Le aggressioni sessuali.-Viol. Autres agressions sexuelles. Harcèlement sexuel. Il problema della prova. Harcèlement téléphonique. La normativa sul maltrattamento dei minori.-Normativa comune e normative specifiche. Des atteintes aux mineurs et à la famille. Artt. 227 ss. Il segreto professionale e l'obbligo di denuncia in caso di maltrattamenti su un minore di 15 anni. Il dovere di agire. La prescrizione dei reati contro i minori. Normativa applicabile al maltrattamento degli anziani e dei disabili. Loi 4 avril 2006 n° 399: prevenzione e repressione delle violenze familiari. Gli ordini di protezione. Mesures alternatives aux poursuites pénales.

La normativa francese sulla violenza coniugale.

Violenze fisiche.

La Francia, a partire dagli anni novanta, ha dedicato una specifica attenzione alla lotta contro le violenze coniugali.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione nel 1990 ha riconosciuto il reato di violenza sessuale tra persone coniugate e la legittimazione a costituirsi parte civile delle associazioni che lottano contro le violenze familiari.

La legge 22 luglio 1992 n. 92-683⁸⁶ ha introdotto, come circostanza aggravante delle lesioni all'integrità fisica della persona, la qualità di congiunto o convivente. Il nuovo codice penale, in vigore dal 1 marzo 1994, ha aggravato le sanzioni penali e ha previsto la punibilità del reato anche senza incapacità temporanea al lavoro (ITT, *interruption temporaire de travail*) all'art. 222-13 Code pénal. Se poi l'ITT è superiore a 8 giorni, la pena passa dai 3 ai 5 anni qualora le lesioni provengono da un congiunto (Art. 222-12 Code pénal)⁸⁷.

⁸⁶ Loi n. 92- 683 du 22 juillet 1992 : « Atteintes à l'intégrité de la personne ».

⁸⁷ **Article 222-12 Code Pénal** : L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise : - 1° Sur un mineur de quinze ans ; - 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; - 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en

La legge n. 2000-516 del 15 giugno 2000 ha rinforzato la protezione delle vittime ed il ruolo delle associazioni di aiuto alle vittime ⁸⁸.

Nel 2006 è stato introdotto, nel regime delle aggravanti comuni, l'art. 132-80 c.p., il quale, nei casi previsti dalla legge, aumenta la pena stabilita per un reato allorché l'infrazione è commessa dal congiunto, dal convivente, o dal *partner* legato alla vittima da un patto civile di solidarietà, come anche dall'ex congiunto, dall'ex convivente e dall'ex *partner*, qualora il reato è commesso in ragione delle relazioni esistite tra l'autore e la vittima (art. 132-80 c.p.).

Le violenze familiari sono state così riconosciute in tutte le forme di coniugalità, che si tratti di matrimonio, di convivenza, o di PACS.

La violenza coniugale è punita sia se fisica, sia se morale : nella constatazione medico-legale delle lesioni, il medico legale deve considerare, nei giorni di invalidità temporanea totale, anche le ripercussioni psicologiche della violenza.

A partire dal 2010 la Francia, a seguito della pubblicazione di studi sulla violenza in famiglia che hanno rivelato l'ampiezza del fenomeno, ha apprestato una politica sociale nazionale per la lotta contro le violenze alle donne, istituendo, tra l'altro, un numero verde ed un sito internet per fornire informazioni ed aiuto alle vittime.

Violenze psicologiche: l'harcèlement moral conjugal.

La difficoltà di punire, con l'impianto normativo esistente, anche le violenze psicologiche ha portato il legislatore francese, con la recente legge n. 769 del 9

raison des fonctions exercées par ces personne ; - 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Article 222-13 Code Pénal : Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : - 1° Sur un mineur de quinze ans ; - 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; - 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes- 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

⁸⁸ Loi n. 2000-516 du 15 juin 2000.

luglio 2010, a prevedere un'opposita normativa per le violenze psicologiche in famiglia ⁸⁹.

È stata così introdotta nel codice penale l'art. 222-33-2-1 c.p., una norma mirante alla repressione dell'*harcèlement moral conjugal* ⁹⁰.

Il novello articolo 222-14-3 del codice penale stabilisce che le lesioni all'integrità della persona sono represses qualunque sia la loro natura, ivi compresa la violenza psicologica.

L'art. 222-33-2-1 c.p. fornisce una definizione di **violenza psicologica**, punendo il fatto di molestare il proprio congiunto, *partner* legato da un patto civile di solidarietà o convivente con azioni ripetute aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di vita, tradottesi in un'alterazione della salute fisica o mentale.

Tale reato è punito con una pena di 3 anni di reclusione ed euro 45.000 di multa allorché tali fatti hanno causato una incapacità totale di lavoro inferiore o uguale ad otto giorni o non hanno comportato alcuna incapacità di lavoro e di cinque anni di reclusione e 75.000 euro di multa allorché hanno causato una incapacità totale di lavoro superiore ad otto giorni.

Alle stesse pene soggiace l'autore di reato ex congiunto o ex convivente o ex partner legato alla vittima da un Pacs.

⁸⁹ LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Publié au Journal officiel du 10 juillet 2010.

⁹⁰ **Art. 222-33-2-1 Code Pénal** : Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

La legge introduce inoltre un'ordinanza di protezione per le vittime di competenza del Juge aux affaires familiales (art. 515-9 a art. 515-13 c.c.) e prevede anche la possibilità di sottoporre a controllo con sorveglianza elettronica mobile l'autore di reato.

Le misure di protezione possono essere adottate per le donne vittime di violenza familiare ed anche per le donne minacciate di matrimoni forzati.

La legge affronta anche l'aspetto dell'informazione e della prevenzione.

Il contrasto alla violenza familiare è attuato attraverso la formazione e l'aggiornamento di tutti gli operatori, medici, personale paramedico, dei servizi sociali, personale di polizia, magistrati, avvocati e membri delle associazioni sportive e culturali.

Programmi di prevenzione sono destinati alle scuole, con informazioni sull'eguaglianza tra uomini e donne, di lotta contro i pregiudizi sessisti e di lotta contro le violenze intra-familiari. È istituita inoltre una giornata nazionale di sensibilizzazione, fissata al 25 novembre.

Tavola 3 Schema delle norme sulle violenze coniugali in Francia.

Infraction	Articles du code pénal	Peine encourue
Violences ayant entraîné une ITT supérieure a 8 jours par le conjoint ou le concubin	222-12-6	5 ans d'èmpisonnement et 75.000 p d'èamende
Violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours, ou sans ITT, par le conjoint ou le concubin	222-13-6	3 ans d'èmpisonnement et 75.000 p d'èamende
Violences sur personne vulnérable avec ITT supérieure a 8 jours	222-12-2	5 ans d'èmpisonnement et 75.000 p d'èamende
Violences sur personne vulnérable avec ITT inférieure ou égale à 8 jours, ou sans ITT	222-13-2	3 ans d'èmpisonnement et 45.000 p d'èamende
Torture et actes de barbarie par le conjoint ou le concubin	222-3-6	20 ans de réclusion

Fonte : M-F. Hirigoyen, *Femmes sous emprise*, 2005, p. 282.

A tali norme vanno aggiunti i nuovi articoli 222-14-3 e 222-33-2-1 code pénal sulla violenza psicologica.

Violences psychologiques ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou aucune ITT	222-33-2-1	3 ans d'èmpisonnement et 45.000 p d'èamende
Violences psychologiques ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours	222-33-2-1	5 ans d'èmpisonnement et 75.000 p d'èamende

Le aggressioni sessuali.

In materia di aggressioni sessuali, l'ordinamento francese distingue tra incriminazioni a titolo di *crime* ed incriminazioni a titolo di *délit*⁹¹.

I reati sessuali possono consistere in *viol-* stupro, altre aggressioni sessuali, o *harcèlement sexuel*.

Viol.

L'art. 222-23 Code pénal⁹² punisce come stupro tutti gli atti di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura, commessi sulla persona altrui tramite violenza, costrizione, minaccia o sorpresa.

La violenza sessuale è punita con una pena fino a quindici anni di reclusione. Il viol è considerato un *crime*.

L'elemento materiale del crimine di stupro è dato dall'atto di congiungimento sessuale ed in ciò si differenzia dalle altre aggressioni sessuali punite dagli art. 222-22 e 222-27 Code pénal.

⁹¹ Le infrazioni al codice penale sono classificate nell'ordinamento francese, a seconda della loro gravità, in *crimes, délits, e contraventions*. I crimini sono infrazioni punite con la pena della reclusione uguale o superiore a dieci anni. Le pene derivanti da un *crime* sono considerate pene criminali (art. 131-1 Code pénal) e sono di competenza della Corte di Assise.

I *délits* sono infrazioni punite con la reclusione fino a 10 anni e/o con una multa di almeno 3.750 euro. Le pene relative sono dette pene correzionali (art. 131-3 Code pénal) e sono di competenza dei Tribunali correzionali.

Le *contraventions* sono punite con la sola ammenda inferiore a 3.000 euro. Le pene contravvenzionali, o pene di polizia, sono applicabili sia alle persone fisiche (Art. 131-12 Code pénal) che alle persone giuridiche (Art. 131-40 Code pénal).

A loro volta le contravvenzioni si distinguono in 5 classi in base all'ammontare della pena pecuniaria. Le contravvenzioni di quinta classe, le più gravi, sono di competenza del Tribunale di Polizia. Le altre contravvenzioni, meno gravi, sono di competenza dei Tribunali di prossimità.

È incerto il regime da riconoscere alle pene dell'ammenda che vanno dai 3.000 ai 3.750 euro, non essendo specificato a quale categoria esse appartengono.

⁹² **Article 222-23 Code pénal** : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Autres agressions sexuelles.

L'art. 222-22 Code pénal⁹³ considère agressions sexuelles tous les actes sexuels, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

L'art. 222-27 Code pénal⁹⁴ punisse les agressions sexuelles autres que le viol avec la peine de la réclusion jusqu'à 5 ans et avec une amende jusqu'à 75.000 euros.

La loi du 4 avril 2006⁹⁵ a introduit un nouveau paragraphe à l'art. 222-22 Code pénal avec l'objectif de prévenir et réprimer les violences conjugales : les crimes de viol et de autres agressions sexuelles sont intégrés lorsqu'ils ont été commis dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'auteur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel est valable jusqu'à preuve contraire.

En outre, conformément à l'art. 222-28 Code pénal, la peine pour les agressions sexuelles est augmentée si le fait est commis par le conjoint, le concubin de la victime, ou le *partner* lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Harcèlement sexuel.

L'article 222-33 Code pénal⁹⁶ punisse le harcèlement sexuel, le comportement importun visant à obtenir des faveurs de nature sexuelle.

⁹³ **Article 222-22 Code pénal** : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'auteur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve contraire.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

⁹⁴ **Article 222-27 Code pénal** : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

⁹⁵ L. n° 2006-399 du 4 avr. 2006 art. 11

⁹⁶ **Article 222-33 Code pénal** : << Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.>>

Sono considerati comportamenti molesti la ricerca continua di contatti con la vittima, di complimenti, di proposte oscene, di atti seduttivi e di pressione, di contatti fisici diretti ad asservire una fantasia di ordine sessuale o ad accentuare o provocare il desiderio sessuale dell'autore, che abusa della sua posizione di autorità nei confronti della vittima.

Il termine per sporgere querela per reati sessuali in caso di vittime maggiorenni è di 10 anni dal fatto per il reato di *viol* e di 3 anni per le aggressioni sessuali.

Il problema della prova.

Caratteristica peculiare di tutti i reati sessuali è la mancanza di consenso della vittima.

La mancanza di consentimento può risultare sia da un costringimento fisico, sia da un costringimento morale esercitato nei riguardi della vittima, così come dalle circostanze nelle quali è avvenuto il fatto : il rifiuto di prestarsi all'aggressione sessuale può essere dedotto da circostanze oggettive e soggettive, come il fatto di non aver ceduto che sotto la pressione di un turbamento paralizzante che ha fisicamente impedito alla vittima di protestare e scappare (Cass. Crim. 13 mars 1984 *Bull. Crim.* n° 107).

Generalmente la gravità delle violenze è valutata in base ai certificati medici e ai giorni d'incapacità totale al lavoro, l'ITT. Anche se in teoria è ipotizzabile il ricorso ad altri elementi di prova, nella pratica la prova determinante è data dai certificati medici. Nell'incapacità totale di lavoro vanno considerate tutte le ripercussioni della violenza sulle attività personali ed abituali della vittima, e non soltanto le lesioni fisiche o i giorni di assenza dal lavoro.

L'art. 222-13 Code pénal ha previsto la punibilità delle lesioni fisiche anche senza incapacità temporanea al lavoro.

La norma intende estendere la punibilità di condotte aggressive anche se le stesse hanno causato soltanto delle ripercussioni psicologiche, poiché se possono essere agevolmente valutate le violenze fisiche, non lo sono altrettanto i traumatismi psicologici.

Tavola 4 Schema delle norme sulle aggressioni sessuali in Francia.

Infraction	Articles du code pénal	Peine encourue
Viol : Tout acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise	222-23	De 15 ans de réclusion criminelle
Autres agressions sexuelles : atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.	222-22 222-27	5 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende
Violences sexuelles entre époux	222-22-2	Présomption de consentement des époux jusqu'à preuve du contraire
<p>Circonstances aggravantes :</p> <p>-2° commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime</p> <p>- 3° par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions</p> <p>-7° commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité</p> <p>1° A un mineur de quinze ans</p> <p>2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse</p>	222-28 222-29	7 ans d'emprisonnement et 100.000 € d'amende 7 ans d'emprisonnement et 100.000 € d'amende
Harcèlement sexuel : harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.	222-33	1 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende

Harcèlement téléphonique.

L'articolo 222-16 del codice penale francese punisce le chiamate telefoniche moleste (*Appels téléphoniques malveillants*)⁹⁷.

Le telefonate devono avere carattere molesto e ripetuto, in modo da turbare la tranquillità altrui.

La norma intende reprimere l'offesa alla tranquillità privata, con una pena fino ad un anno di reclusione e fino a 15.000 euro di ammenda.

La giurisprudenza francese è incline a considerare sufficienti già due appelli successivi, se di carattere molesto.

Nel 2009 la Cassazione penale francese ha ritenuto costituita la fattispecie dell'art. 222-16 Code pénal anche nel caso di invio di SMS sul telefono portatile della vittima, qualora il messaggio sia preceduto da un avviso sonoro di ricezione (Cour de Cassation , chambre criminelle, 30 septembre 2009, pourvoi n° 09-80373).

Allo stesso modo sono punibili i messaggi lasciati sulla segreteria telefonica del destinatario, avendo anch'essi carattere molesto; la ripetitività di tali messaggi ha per scopo e per effetto l'offesa della persona destinataria, creando un clima di insicurezza idoneo a turbarne la vita privata. Lo scopo di turbare la vittima degli appelli telefonici è raggiunto sia che essi siano ricevuti direttamente, sia che essi siano lasciati sulla segreteria telefonica (Cour de Cassation , chambre criminelle, 20 février 2002, Bull. Crim. n° 37, 2003).

⁹⁷ **Art. 222-16 Code pénal :** Les appels téléphoniques malveillants (*L. n° 2003-239 du 18 mars 2003, art. 49*) réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

La normativa sul maltrattamento dei minori.

Normativa comune e normative specifiche.

Una definizione di maltrattamento minorile è stata proposta dall'ODAS, l'Observatoire décentralisé de l'action sociale, distinguendo, nella categoria dei minori in pericolo, i minori a rischio dai minori in situazioni attuali di maltrattamento ⁹⁸.

I minori a rischio vivono in situazioni di disagio sociale e familiare, ma non sono destinatari diretti di violenze; i minori maltrattati sono vittime di violenze fisiche, di abusi sessuali, di crudeltà mentale o di gravi negligenze.

La legge penale francese punisce gli atti di maltrattamento dei minori, sia omissivi che commissivi, le violenze fisiche, le aggressioni sessuali, la messa in pericolo della persona con norme di carattere generale e con norme specifiche.

Norme di carattere generale possono essere rinvenute nelle sezioni del codice penale francese dedicate a 4 tipi di infrazione : *les atteintes à l'intégrité des personnes, la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés de la personne, les atteintes à la dignité de la personne.*

Specificamente dedicata alle violenze contro i minori è la sezione su *les atteintes aux mineurs et à leur famille.*

Nelle prime sezioni sono previste delle circostanze aggravanti dei reati comuni quando la vittima del reato è un minore di quindici anni o una persona vulnerabile. Costituisce circostanza aggravante anche l'essere l'ascendente della vittima o una persona avente autorità su di essa.

⁹⁸ L'ODAS, l'Observatoire décentralisé de l'action sociale definisce il maltrattamento minorile, come pericolo attuale di compromettere la sicurezza, la salute, la moralità, l'evoluzione interiore del minore. A tal proposito l'ODAS distingue :

-il minore a rischio, che vive condizioni che possono mettere in pericolo la sua sicurezza, la sua salute, la sua moralità, la sua educazione, ma che non è oggetto di maltrattamento;

-il minore maltrattato, vittima di violenze fisiche, di abuso sessuale, di crudeltà mentale, di gravi negligenze che hanno conseguenze pesanti sul suo sviluppo fisico e psicologico;

-il minore in pericolo, categoria che raggruppa sia i minori maltrattati che minori a rischio.

La legge del 2 gennaio 2004 n.1 relativa all'accoglienza e alla protezione dell'infanzia, ha istituito un osservatorio nazionale (l'ONED, Observatoire de l'enfance en danger).

Norme specifiche sono dedicate ai maltrattamenti dei minori, all'abbandono di minore, alla messa in pericolo di minore, alle aggressioni sessuali nei confronti di un minore.

L'art. 222-14 del codice penale francese⁹⁹ punisce i maltrattamenti, le violenze abituali su minori di 15 anni con una pena di 10 anni di reclusione e 15.000 euro di ammenda, pena che può arrivare a trent'anni di reclusione per le ipotesi aggravate.

Gli artt. 222-9 e 222-10 del codice penale puniscono le lesioni fisiche con aggravamento di pena se commesse su minori, se comportano la morte del minore (art 222-7 Code pénal) o mutilazioni o infermità permanenti (art. 222-9 Code pénal).

L'età minore di anni quindici è prevista quale circostanza aggravante delle lesioni personali che comportano una ITT, un'incapacità lavorativa superiore (Art. 222-12 Code pénal) o inferiore (art. 222-13 Code pénal) ad otto giorni.

L'omicidio di un minore di quindici anni a seguito di violenza sessuale, torture o atti di barbarie è punito con l'ergastolo.

La morte del minore a seguito di atti di violenza commessi da un'ascendente o da una persona avente autorità su di lui è punita con trent'anni di reclusione. La pena è di vent'anni se la morte non è causata intenzionalmente.

⁹⁹ **Article 222-14 Code Pénal** : Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Le violenze abituali su minori che abbiano comportato un'incapacità temporanea di lavoro superiore ad 8 giorni sono punite con 10 anni di reclusione, se l'ITT è minore di 8 giorni sono punite con 5 anni di reclusione e senza ITT con tre anni di reclusione.

Violenze sessuali ed aggressioni sessuali commesse con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa su minore sono punite con sette anni di reclusione e sono aggravate se commesse da un ascendente o da persona avente autorità sul minore; per le attenzioni sessuali su minore di quindici anni, senza violenza, costrizione, minaccia o sorpresa la pena è di due anni di reclusione, elevati a cinque anni se l'autore è un ascendente o una persona avente autorità.

L'articolo 227-22 del Codice penale punisce la corruzione di minore, l'art 227-23 punisce la pedopornografia, l'art 227-24 il commercio di materiale pedopornografico.

L'art. 222-22-3 estende la punibilità del reato di violenze sessuali su un minore al di fuori dei confini nazionali, quando le violenze sono state commesse all'estero da un francese o da una persona residente abitualmente sul territorio francese.

Des atteintes aux mineurs et à la famille. Artt. 227 ss.

L'abbandono di minore previsto dagli **artt. 227-1 e 227-2** del codice penale consiste nell'abbandonare il minore in un luogo che non garantisce la sua salute e la sua sicurezza, è punito con sette anni di reclusione ¹⁰⁰.

L'**art. 227-17** del codice penale punisce l'abbandono morale di minore, allorché il titolare dell'autorità parentale non esegue, senza un motivo legittimo, i suoi obblighi legali, compromettendo la salute, la sicurezza, la moralità o l'educazione del minore. La pena prevista è di due anni di reclusione.

L'abbandono di famiglia, invece, punisce il mancato pagamento degli assegni familiari per più di due mesi con due anni di reclusione ¹⁰¹.

¹⁰⁰ **Délaissement d'un mineur de quinze ans. Article 227-1 Code pénal :** Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Article 227-2 Code pénal : Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

L'art. 227-5 prevede la *non-représentation d'enfant*, la mancata consegna del minore all'altro genitore per i periodi di spettanza. Il reato non è punibile solo se è il minore stesso a rifiutare di vedere l'altro genitore, allorché la madre abbia fatto tutto il necessario per convincerlo; a tal riguardo è tenuta in considerazione l'età del minore.

La norma prevede una pena di due anni di reclusione, aggravata a tre se il genitore è decaduto dall'autorità parentale.

La mancata comunicazione del trasferimento di domicilio al genitore che è titolare dei diritti di visita è un'infrazione punita con sei mesi di reclusione¹⁰².

La sottrazione di minore (Art 227-7 -227-11) senza frode o violenza da parte di un ascendente è punita con la pena di un anno, aggravata a tre se il genitore è decaduto dall'autorità parentale; se si tratta di un terzo la pena è di cinque anni di reclusione.

La provocazione all'abbandono (Art. 227-12) punisce l'istigazione all'abbandono o la mediazione tra una persona che cerca di adottare e un genitore al fine di abbandonare il minore rispettivamente con sei mesi ed un anno di prigione. Anche le persone giuridiche possono incorrere in tale reato.

L'articolo 227-13 contempla le fattispecie di **sostituzione, simulazione e dissimulazione di minore**, nei casi di madri che dissimulano la gravidanza per poi dare il bambino a madri che hanno simulato di essere incinte.

¹⁰¹ **Article 227-17 Code pénal** : Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

¹⁰² **Article 227-5 Code pénal** : Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 227-6 Code pénal : Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

L'art. 227-15 punisce la **privazione di alimenti o di cure**; se la privazione ha comportato un danno per la salute, la pena massima prevista è di sette anni, se ha provocato la morte è di trent'anni ¹⁰³.

La provocazione a commettere atti illeciti o pericolosi (Art. 227-18 -227-21) colpisce tutte le condotte di strumentalizzazione della vulnerabilità del minore al fine di far commettere al minore atti di delinquenza o di pericolosi per sé o per gli altri : la provocazione all'uso di stupefacenti, al consumo abituale d'alcool, alla mendicizia, a commettere delitti o crimini.

Le bizutage (art. 225-16 Code pénal) colpisce, fuori dei casi di violenza, minaccia o aggressioni sessuali, l'inflizione di atti umilianti o degradanti negli ambienti scolastici o socio educativi. La pena è aggravata se commessi su una persona vulnerabile. Anche le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili di tale reato ¹⁰⁴.

Il segreto professionale e l'obbligo di denuncia in caso di maltrattamenti su un minore di 15 anni.

L'art. 434 Code pénal disciplina il coordinamento tra segreto professionale ed obbligo di denuncia di maltrattamenti a minori ¹⁰⁵.

¹⁰³ **Article 227-15 Code pénal** : Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

¹⁰⁴ **Bizutage. Article 225-16-1 Code pénal** : Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Article 225-16-2 : L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 225-16-3 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.

¹⁰⁵ **Article 434-1 Code pénal** : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de

L'obbligo di denunciare i crimini ed i maltrattamenti inflitti ad un minore di 15 anni è generale per tutte le persone non tenute al segreto professionale.

È passibile di sanzione penale la mancata denuncia di un crimine quando è ancora possibile prevenire o limitarne gli effetti, o in caso di rischio di reiterazione di crimini che possono essere impediti nei confronti dei minori.

L'art. 434-3 introduce un'eccezione al segreto professionale, imponendo ai professionisti tenuti al segreto l'obbligo di denuncia di maltrattamenti nei confronti di minori di 15 anni, di persone vulnerabili in ragione dell'età, della malattia, di un'infermità, di una deficienza fisica o psichica o di uno stato di gravidanza di cui siano venuti a conoscenza.

Anche il codice deontologico dei medici all'art. 44 dispone che allorché un medico venga a conoscenza che un suo paziente è vittima di sevizie o privazioni deve porre in opera i mezzi più adeguati per proteggere la vittima con prudenza e circospezione.

Se si tratta di un minore di 15 anni o di una persona che non è capace di proteggersi in ragione della sua età o del suo stato fisico o psichico deve, salvo circostanze particolari che egli valuta in coscienza, allertare le autorità giudiziarie, mediche o amministrative¹⁰⁶.

La legge n° 2006-399 del 4 aprile 2006 ha rinforzato la prevenzione e la repressione delle violenze coniugali o commesse contro i minori.

commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Article 434-3 Code pénal : Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

¹⁰⁶ Code de déontologie médicale.. Décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995, article 44 ;

Le aggressioni sessuali commesse nei confronti dei minori residenti abitualmente sul territorio francese sono punibili dalla legge francese anche se commesse all'estero.

I medici ed i professionisti che, nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza di privazioni o di sevizie, comprese lesioni e mutilazioni sessuali, inflitte ad un minore o ad una persona che non è in grado di proteggersi in ragione dell'età o della sua capacità fisica o psichica, sono tenuti ad informare le autorità giudiziarie, mediche o amministrative. I professionisti che effettuano la segnalazione non sono punibili per violazione del segreto professionale, né passibili di sanzioni disciplinari ¹⁰⁷.

Il dovere di agire.

L'art. 223-6 Code pénal impone l'obbligo di portare soccorso a chiunque possa impedire con la propria azione immediata, senza rischi per lui o per terzi, un crimine o un delitto contro l'integrità fisica di una persona o può invocarne il soccorso ¹⁰⁸.

La norma è applicabile anche ai casi di maltrattamenti nei confronti di minori e prevede l'obbligo di agire direttamente o di allertare le autorità competenti.

Tra i servizi per l'infanzia, l'ASE, l'Aide sociale à l'enfance ¹⁰⁹ può attivare con urgenza delle azioni di protezione dei minori e può predisporre anche misure a

¹⁰⁷ Art. 226-14 Code pénal.

¹⁰⁸ **Article 223-6 Code pénal** : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

¹⁰⁹ L'A.S.E., l'Aide sociale à l'enfance, è un servizio dipartimentale, posto sotto l'autorità del Consiglio generale, a tutela dei minori e delle loro famiglie, con il compito di predisporre azioni di prevenzione individuale e collettiva, di protezione e di lotta contro i maltrattamenti. A norma dell'art. L 221-1 del Code de l'action sociale et des familles, l'ASE apporta un sostegno materiale, educativo e psicologico ai minori, alle loro famiglie e agli adolescenti in difficoltà. Organizza, ove vi siano rischi di disadattamento sociale, delle azioni collettive di prevenzione dell'emarginazione, e di inserimento e promozione sociale dei giovani e delle loro famiglie, predisporre le misure di urgenza nei confronti dei minori in difficoltà e le misure di prevenzione dei maltrattamenti.

lungo termine di aiuto alla famiglia in difficoltà: è prevista la possibilità di apportare un sostegno materiale, educativo e psicologico sotto forma di aiuto educativo a domicilio, di intervento di un tecnico del servizio sociale, di aiuti finanziari o di accoglienza provvisoria.

La prescrizione dei reati contro i minori.

A norma degli articoli 7, 8, e 9 del Code de procédure pénale i crimini si prescrivono in 10 anni dal fatto, e in 20 anni per certi crimini, indicati dall'art. 706-47 Code de procédure pénale¹¹⁰, commessi sui minori. I delitti si prescrivono in 3 anni ed in 10 anni in caso di delitti compresi dall'art. 706-47 commessi nei confronti dei minori.

Le contravvenzioni si prescrivono in un anno¹¹¹.

Se c'è un atto interruttivo, il termine ricomincia a decorrere, anche nei confronti delle persone non implicate dall'atto interruttivo di istruzione o di rinvio a giudizio.

La legge n° 89-487 del 10.07.1989 ha introdotto una disciplina speciale della prescrizione dei reati sessuali commessi nei confronti dei minori : se la vittima è un minore ed il crimine è stato commesso da un ascendente legittimo, naturale o

Propone, inoltre, degli interventi mirati alle singole situazioni, con aiuti finanziari, interventi a domicilio di un operatore sociale o del servizio di azione educativa.

L'ASE segnala al Procuratore della Repubblica o al giudice minorile i casi di maltrattamento minorile, così come il Procuratore della Repubblica comunica ai servizi dell'ASE le misure urgenti adottate.

¹¹⁰ **Article 706-47 Code de procédure pénale :** Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

¹¹¹ Per la distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni nel sistema penale francese, ved. nota n° 83

adottivo o da una persona avente autorità su di lui, la prescrizione comincia a decorrere dalla sua maggiore età. L'azione civile si prescrive secondo le regole del codice civile, quest'azione può essere iniziata davanti alla giurisdizione repressiva solo dopo lo spirare del termine della prescrizione dell'azione pubblica.

Tavola 5 Schema delle norme sulle violenze contro i minori in Francia.

Infraction	Articles du code pénal	Circostance aggravantes
<p>Atteintes à l'intégrité des personnes.</p> <p>-Torture et acte de barbarie.</p> <p>-Violence ayant entraîné la mort, mutilation ou infirmité, incapacité</p> <p>-agressions sexuelles : viol, autres agressions sexuelles</p>	<p>222-1 222-3</p> <p>222-7 à 222-14</p> <p>222-22 222-23 222-27</p>	<p>Victime mineure de 15 ans</p> <p>Si auteur est ascendant ou personne ayant autorité</p> <p>La tentative est punie des mêmes peines</p>
<p>Mise en danger des personnes.</p> <p>-Risques causés à autrui</p> <p>-délaissement d'une personne hors d'état de se protéger</p> <p>-Entraves aux mesures d'assistance et omission de porter secours</p>	<p>223-1</p> <p>223-3</p> <p>223-5</p>	
<p>Atteintes aux libertés de la personne</p> <p>-Enlèvement et séquestration</p>	<p>224-1 à 224-5</p>	<p>Victime mineure de 15 ans</p>
<p>Atteintes à la dignité de la personne.</p> <p>-proxénétisme</p> <p>-condition de travail ou d'hébergement contraire à la dignité de la personne</p>	<p>225-5 225-7</p> <p>225-13</p>	<p>Victime mineure de 15 ans</p> <p>Si auteur est ascendant ou personne ayant autorité</p>

Atteintes aux mineurs et à la famille.		
Délaissement de mineur de 15 ans ayant entraîné :	227-1	Pas de sanction si les circonstances ont permis d'assurer la santé et la sécurité du mineur
-mutilation ou infirmité		20 ans de réclusion criminelle
-mort du mineur	227-3	30 ans de réclusion criminelle
Abandon de la famille.		
Atteintes à l'exercice de l'autorité parentale.	227-5 à 227-11	
Atteintes à la filiation		
Mise en péril de mineur :		Victime mineure de 15 ans
-privation de soins ou aliment	227-12 à 227-14	
-non respect par les parents de leurs obligations légales (santé, sécurité, moralité ou éducation de l'enfant).	227-15 227-16 227-17	
-provocation à l'usage illicites de stupéfiants à la consommation habituelle et excessive de boissons alcoolisées, directe à la mendicité ; directe à commettre habituellement des crimes ou délits	227-18	
-Encouragement à la corruption		
-Diffusion, fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'un mineur lorsqu'elle représente un caractère pornographique.	227-19	Si auteur est ascendant ou personne ayant autorité
- Exercice par un majeur sans violence, contrainte, menace ni surprise, d'une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans.	227-20	
	227-21	
	227-22	
	227-23	
	227-25	

Source : Lalire M-C., Le cadre légal et réglementaire. In AFIREM, *La prise en charge de la maltraitance*, 1999, pp. 118-120.

Normativa applicabile al maltrattamento degli anziani e dei disabili.

Sono applicabili al maltrattamento degli anziani e dei disabili le norme generali in tema di lesione dell'integrità fisica previsti dagli articoli da 221 a 222-18-1 Code pénal. La normativa copre un'ampia gamma di lesioni, dagli atti eclatanti di torture e di barbarie e di violenze abituali alle lesioni da choc emotivo.

Sono punibili tutte le violenze sessuali, stupri, aggressioni sessuali ed *harcèlement sexuel* a norma degli articoli da 222-22 a 222-33-1 Code pénal.

Sono applicabili le norme in tema di offese alla dignità, alla libertà, all'intimità, quali sottrazioni e sequestri di persona, atti discriminatori, sfruttamento della prostituzione di persona vulnerabile, costrizione all'accattonaggio, di sottoposizione a condizioni di lavoro o di alloggio contrarie alla dignità della persona, o ad atti umilianti o degradanti (ar. 224-1 e ss C.P.).

Sono altresì punite le violenze economiche e tutte le forme di sottrazione e di appropriazione fraudolenta degli artt. 311 e ss. Code pénal.

Queste infrazioni possono essere commesse dalle persone di confidenza dell'anziano o del disabile, dai suoi familiari, dai conoscenti, o dal personale che lo assiste o che lo ha in cura ¹¹².

La condizione di vulnerabilità è presa in considerazione nei reati dolosi contro l'integrità fisica o psichica della persona, nelle violenze sessuali, nell'estorsione, nei danneggiamenti e nei reati di frode.

Il codice penale francese prevede anche delle norme per punire in modo specifico abusi nei confronti di persone vulnerabili o in condizioni di dipendenza: gli **artt. 223-3 e 223-4** puniscono **l'abbandono di persona che non è in grado di proteggersi** a causa dell'età o del suo stato psichico o fisico. L'abbandono può essere realizzato sia dai familiari, sia dal personale dell'istituto di cura e si concretizza nel lasciare volontariamente la persona bisognosa senza cure e senza sorveglianza.

Gli **artt. 225-13 e 225-14 Code pénal** prevedono la sanzione penale per chi sottopone una persona, la cui vulnerabilità o lo stato di dipendenza sono note all'autore, a delle condizioni di lavoro o di alloggio incompatibili con la dignità umana o si approfitta del suo lavoro ¹¹³. Possono incorrere nel reato sia i familiari, sia le istituzioni di cura.

¹¹² R. Cairo, (2003), *L'inné(e) victime. La fin d'un tabou ?*, L'Harmattan, Paris, pp. 37 ss. ;

¹¹³ **Art. 225-13 C.P.** : Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en

L'art. 223-15-2 Code pénal punisce la circonvenzione dell'incapace, **l'abuso fraudolento** dello stato di ignoranza o della situazione di debolezza della persona vulnerabile per indurla a compiere un atto patrimoniale a sé gravemente pregiudizievole ¹¹⁴.

La norma ha natura ampia ed intende punire tutte le forme di appropriazione fraudolenta tramite furti, falsificazioni, insolvenze, abusi di fiducia, attuati con l'esercizio di violenza fisica o psicologica sulla vittima, di pressioni gravi o reiterate o di tecniche miranti ad alterarne la capacità di giudizio.

Anche per quanto riguarda i maltrattamenti nei confronti di anziani e disabili i professionisti che ne abbiano conoscenza nell'esercizio della loro attività sono esentati dal segreto professionale e sono tenuti a riferire alle autorità competenti.

L'art. 226-15 impone la rivelazione del segreto professionale nei casi di sevizie o privazioni inflitte ad un minore di 15 anni o di una persona che non è in grado di proteggersi in ragione dell'età o dello stato fisico o psichico.

L'art. 434-2 sanziona penalmente la mancata denuncia dei casi di maltrattamenti nei confronti di minori e di persone che non sono in grado di proteggersi da sé ¹¹⁵.

échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.

Art 225-14 C.P. : Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.

¹¹⁴ **Art. 223-15-2 C.P.** : Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou répétées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

¹¹⁵ **Art. 434-3 C.P.** : Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

La responsabilità penale può scattare anche in caso di atti di negligenza nei confronti delle persone assistite a norma dell'art. 121-3 C.P., che prevede la responsabilità colposa in caso di messa in pericolo della persona altrui o in caso di imprudenza, negligenza, od omissione di un obbligo di prudenza o di sicurezza previsto dalla legge o da regolamenti.

Nel 2001 la Francia ha adottato una normativa specifica per regolare gli interventi chirurgici a scopo contraccettivo sui disabili. L'intervento deve essere autorizzato dal giudice tutelare e, se la persona è in grado di esprimere la sua volontà, il suo consenso è necessario. Il giudice raccoglie anche il parere di un comitato composto da medici e da rappresentanti delle associazioni di disabili ¹¹⁶.

Loi 4 avril 2006 n° 399: prévention e repressione delle violenze familiari.

La legge francese 4 avril 2006 n° 399 ha rinforzato la prevenzione e la repressione delle violenze coniugali o commesse contro i minori adottando sia misure penali, sia misure socio-sanitarie.

È opportuno richiamare brevemente il quadro delle innovazioni introdotte da tale legge nell'ambito della violenza coniugale.

L'art. 222-48-1 Code pénal prevede che gli autori di violenze abituali nei confronti del coniuge devono, salvo decisione contraria del Tribunale, essere

¹¹⁶ Art. 27 loi 4 juillet 2001 n. 588 : La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération de facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et le mère ou le représentant légal de la personne concernée.

Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et prise en compte après que lui à été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.

Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Il recueille l'avis d'un comité d'experts composée de personnes qualifiées sur le plan médicale et des représentants d'association de personnes handicapées . Ce comité apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur le plans physique et psychologique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le conditions d'application du présent article.

sottoposti ad un percorso socio-giudiziario, ad un'ingiunzione di cura o ad una messa alla prova.

Sul piano penale, la legge del 2006 ha introdotto come aggravante comune la qualità di congiunto o di ex congiunto, convivente o partner legato alla vittima da un Patto civile di solidarietà, (PACS), all'art. 132-80 Code pénal. L'aggravante si applica, senza limite temporale, quando i fatti sono stati commessi in ragione delle relazioni esistenti tra autore e vittima.

È stato inoltre introdotto il reato di violenza sessuale tra coniugi all'art. 222-22 C.P.

La legge n° 1198 del 10 agosto 2007, recante disposizioni sulla recidiva, ha instaurato delle soglie di pena più elevate per i congiunti violenti recidivi ed ha rinforzato le ingiunzioni di cura che possono loro essere imposte.

La legge del 2006 ha modificato anche l'art. 226-14 del codice penale francese, disponendo che il medico non è vincolato al segreto professionale e non ha bisogno del consenso del paziente allorché la vittima è un minore o una persona che non è in grado di auto- proteggersi a causa della sua incapacità fisica o psichica.

Gli ordini di protezione.

L'art. 12 della legge del 4 aprile 2006 ha introdotto nel codice di procedura penale francese delle misure di protezione a favore della vittima di violenze coniugali ¹¹⁷.

¹¹⁷ **Art. 41-1 Code procédure pénale** : S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur

118

Tali misure erano già previste dalla legge 2004-439 del 26 marzo 2004 di riforma del divorzio, ma erano di competenza del solo Tribunale della famiglia (JAF, Juge aux Affaires Familiales) in sede civile e per i soli casi di coppie sposate: alla richiesta di allontanamento del congiunto violento doveva far seguito nel termine di quattro mesi, a pena di decadenza della misura, la richiesta di separazione o di divorzio.

La legge del 2005 sul trattamento della recidiva ha semplificato il procedimento di allontanamento del congiunto o del convivente ed ha previsto un supporto sanitario, sociale o psicologico alla coppia.

La legge del 4 aprile 2006 estende le disposizioni alle coppie unite da un PACS e agli ex coniugi o ex conviventi che hanno esercitato violenza in ragione delle relazioni esistenti con la vittima.

A seguito di una denuncia per violenze familiari nei confronti del coniuge, del convivente o dei figli può essere adottata la misura dell'allontanamento del coniuge violento, a prescindere dal prosieguo della procedura in sede civile o penale.

Nel caso in cui il familiare violento non risieda nello stesso domicilio, la misura di protezione prevede il divieto di recarsi al domicilio della vittima o nelle sue immediate vicinanze.

L'allontanamento dal domicilio può essere chiesto dal procuratore della Repubblica anche nelle procedure alternative all'azione penale, in particolare in sede di mediazione penale (Art. 41-2 C.P.P.).

In caso di inottemperanza alle misure, il procuratore esercita l'azione penale.

des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile ; 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en òuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

L'ordine di protezione, oltre che nella fase delle indagini preliminari, può essere adottato nella fase giudiziale, in funzione di misure cautelare a tutela della vittima, dal *Juge des libertés et de la détention, JLD*, su richiesta del Procuratore della Repubblica.

Infine, anche nella fase di esecuzione della pena, il giudice dell'esecuzione (*Juge d'application des peines, JAP*) può ordinare l'allontanamento dal domicilio coniugale od il divieto di avvicinarsi ad esso alla persona condannata per violenze coniugali, nel caso di condanna sospesa con messa alla prova.

La loi n° 2010-769 del 9 luglio 2010 relativa alle violenze fatte alle donne, alle violenze nella coppia e alle conseguenze sui figli ¹¹⁸ ha previsto che il giudice civile (*Juge aux affaires familiales*), sentite le parti, può disporre delle misure urgenti senza attendere la decisione della vittima sulla presentazione o meno della querela; il giudice può disporre l'allontanamento del congiunto violento, il divieto di avvicinamento alla vittima, l'occultamento del nuovo domicilio della vittima o l'elezione di domicilio presso un avvocato o presso il Procuratore della Repubblica.

Queste misure hanno validità di quattro mesi, rinnovabili in caso di richiesta di divorzio o di separazione, e sono finalizzate a consentire alla vittima di prendere una decisione e di rimuovere gli ostacoli che la costringono a rimanere nella condizione di vittimizzazione, come la paura di rappresaglie o di lasciare i figli, l'assenza di un alloggio o di risorse economiche, l'assenza del permesso di soggiorno.

In caso di violazione delle misure da parte del congiunto violento è prevista una pena di 2 anni di prigione e 15.000 euro di ammenda.

La legge in esame ha anche apprestato una serie di misure protettive e di aiuto per le donne immigrate vittime di matrimoni forzati o di violenze.

L'ordinanza di protezione può essere emessa a protezione di vittime clandestine, alle quali è rilasciata una carta di soggiorno temporaneo.

Le vittime possono essere accolte in strutture di accoglienza e possono far domanda per un alloggio sociale.

¹¹⁸ Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2010

La legge 2010-769 ha previsto altresì la possibilità di tutelare le vittime di violenza nella coppia attraverso la sorveglianza elettronica mobile dell'autore di reato.

Il controllo del solo autore può essere inefficace se non è correlato anche agli spostamenti della vittima; per tale ragione, anche alla vittima può essere fornito un dispositivo per allertare le forze dell'ordine in caso di bisogno.

Mesures alternatives aux poursuites pénales.

In considerazione della particolarità del contesto in cui si sviluppano i reati di violenze coniugali e delle relazioni di prossimità tra autore e vittima, il sistema penale francese si è dotato di una procedura graduata in base alla collaborazione dell'autore e alla gravità e frequenza delle violenze .

Al fine di garantire una corretta applicazione della legge del 2006 e di non indebolire l'intervento penale, è stata emanata il 19 aprile 2006 una circolare di applicazione della legge per chiarirne i presupposti ¹¹⁹.

La risposta penale in tema di violenze coniugali deve essere efficace e tempestiva: si può procedere di ufficio anche in assenza di querela o se la querela è stata ritirata, al ricorrere delle condizioni indicate dalla legge.

L'archiviazione può essere disposta solo per episodi di violenza poco rilevanti; il *classement sans suite*, l'archiviazione senza seguito, senza adozione di altri interventi, è presa in mancanza di prove o per un pregiudizio minimo o insufficientemente caratterizzato o perché la vittima ritira la querela. In quest'ultimo caso, però, il procuratore può decidere di proseguire ugualmente l'azione se ritiene sussistano i presupposti dell'azione penale.

Il sistema penale francese prevede la possibilità di accedere a misure alternative procedurali, nella fase delle indagini, le *mesure alternative aux poursuites*

¹¹⁹ Circulaire présentant les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, CRIM 2006-10 E8/19-04-2006.

pénales. Esse sono il *rappel à la loi*, il *classement conditionnel*, l'*enquête sociale rapide*, la *médiation pénale*¹²⁰.

Tali misure hanno il pregio di consentire un intervento *morbidissimo* per i casi di violenza meno grave e di minacciare l'autore della violenza di un seguito giudiziario in caso di reiterazione del reato, di non far passare sotto silenzio l'episodio di violenza.

La mediazione ha per scopo la riparazione simbolica, con scuse e comprensione reciproca, o materiale, con il risarcimento della vittima.

Numerosi dubbi sono stati espressi nei riguardi della mediazione penale poiché nelle violenze coniugali il rapporto tra le parti è asimmetrico e non vi è un conflitto da risolvere, ma una situazione di soggezione a violenze. La mediazione può essere solo una nuova occasione per l'autore di rinforzare la situazione di pressione sulla vittima e di colpevolizzarla.

Sono ritenute misure più appropriate alla violenza familiare il *rappel à la loi*, l'*enquête sociale rapide*, l'allontanamento del congiunto violento e l'ingiunzione di trattamento terapeutico¹²¹.

¹²⁰ **Le MAP (mesures alternatives aux poursuites)** sono state introdotte in Francia negli anni '90 sulla base delle esperienze sviluppatasi nell'America del Nord fin dagli anni '70 e nel Regno Unito negli anni '80.

L'art. 41-1 Code procédure penale (vedi nota precedente) disciplina sia gli ordini di protezione che le *mesures alternatives aux poursuites pénales*.

Il *rappel à la loi* permette di procedere al richiamo dell'autore di un'infrazione al rispetto della legge, tramite convocazione innanzi al procuratore e avvertimento di prosieguo dell'azione penale in caso di inottemperanza.

Il *classement conditionnel* è un'archiviazione condizionata all'esecuzione di obblighi imposti all'inquisito.

L'*enquête sociale rapide* è un'inchiesta sociale ordinata dal procuratore o dal Tribunale per acquisire elementi sulla situazione personale e familiare del prevenuto.

La *médiation pénale* ha funzione di riparazione e composizione penale. Il mediatore, nella persona di un ufficiale di P.G., di un delegato o di un mediatore designato dal procuratore, convoca le parti innanzi a sé al fine di ristabilire la comunicazione tra di esse, ottenere la riparazione del danno causato alla vittima e la revisione del comportamento dell'autore.

Raccogliendo tali preoccupazioni, la circolare prevede che la mediazione penale e le misure alternative siano utilizzate con parsimonia, per fatti isolati, di minore gravità e commessi da autori non recidivi.

La mediazione penale può essere utilizzata in caso di autentico consenso del querelante e del querelato, di violenze di minore gravità, di autori non recidivi e quando la coppia auspichi la conservazione del legame familiare.

D'altro canto, l'esercizio della mediazione penale va riservato ad episodi di violenza significativi, sia in ragione degli atti commessi o delle loro conseguenze, sia in ragione della personalità dell'inquisito.

RIFERIMENTI

AFIREM (Association française de l'information et de recherche sur l'enfance maltraitée), *La prise en charge de la maltraitance*, Éditions Karthala, Paris, 1999 ;

Cairo R., *L'inné(e) victime. La fin d'un tabou ?* L'Harmattan, Paris, 2003 :

Creoff M., *Guide de la protection de l'enfance maltraitée*, Dunod, Paris, 2006.

SEZIONE SECONDA

CAPITOLO VII

Molestie sul luogo di lavoro.

Nous devons avant tout apprendre à dire non. Ne pas tout accepter, c'est aussi se respecter. Il est d'une importance capitale de repérer ce qui est bien pour soi, et de dire non à ce qui va à l'encontre de ses valeurs morales. La conscience est le bien plus précieux de l'être humain, constitutif de sa santé morale.

Marie-France Hirigoyen *Malaise dans le travail* 2001, p. 264.

Le molestie sul luogo di lavoro. Mobbing- I comportamenti costitutivi di mobbing. Le fasi del mobbing. Le conseguenze per la vittima. Harcèlement moral. Mobbing e harcèlement moral. Bossing. Bullying. Harassment. Straining. Stalking occupazionale. Whistleblowing. Differenze ed elementi comuni. Distinguere lo harcèlement moral da altri contesti. Tipologia dei comportamenti molesti. Direzione delle molestie. La vittima. Gli effetti delle molestie sulla vittima. L'aggressore. Le molestie sessuali. Harcèlement sexuel.

Le molestie sul luogo di lavoro.

L'ambiente lavorativo può essere teatro di violenze e molestie nei confronti dei lavoratori.

Le molestie sul luogo di lavoro partecipano degli stessi caratteri di violenza e distruttività delle violenze esercitate nella sfera privata ed hanno lo stesso scopo di aggressione e sottomissione della vittima.

In ambito lavorativo un singolo o un gruppo di persone esercita il suo potere su una vittima con l'obiettivo di porla sotto pressione fino a farle perdere la capacità di autodifesa e provocarne la fuoriuscita dal lavoro.

È molestia sul luogo di lavoro qualunque condotta che si manifesti attraverso comportamenti, parole, atti, gesti, scritti, capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità, o all'integrità fisica o psichica del lavoratore, mettendone in pericolo l'impiego o degradando il clima lavorativo.

La competenza professionale e la personalità del lavoratore sono messe in questione, la sua salute è progressivamente deteriorata, lo stato di tensione porta la vittima ad avere atteggiamenti oppositivi o a cadere in stati depressivi con

frequenti assenze dal lavoro per malattia: gli esiti di tale processo sono le dimissioni o il licenziamento.

I comportamenti persecutori possono essere adottati sia dai colleghi, sia dalla gerarchia aziendale al fine di espellere un lavoratore indesiderato a causa della sua età, del sesso o di caratteristiche personali o professionali considerate scomode; il lavoratore è ritenuto contestatario, poco produttivo o, al contrario, troppo competente e capace, o perché si dimostra poco adattivo alle prassi correnti nel suo ambiente lavorativo.

Gli atti persecutori sul lavoro possono articolarsi in comportamenti di *mobbing*, di *harcèlement moral*, e in molestie sessuali o *harcèlement sexuel*, a seconda che abbiano, o meno, connotazione sessuale.

Le molestie sessuali spesso sono attuate nei confronti delle donne come forma di discriminazione e di esercizio di potere.

Le molestie possono essere verticali, tra soggetti in rapporto di gerarchia, o orizzontali, tra colleghi di lavoro.

Le molestie verticali sul luogo di lavoro sono favorite, ed anche dissimulate, dai rapporti di gerarchia e direzione esistenti tra i lavoratori e la dirigenza; esse si originano laddove tale potere di sovraordinazione è oggetto di abuso e di mancanza di rispetto per la dignità dei sottoposti.

Anche tra colleghi possono originarsi fenomeni di molestie o di mobbing quando il gruppo tenta di isolare ed escludere un singolo.

Alcuni autori ¹²² aggiungono, nel quadro delle aggressioni sul lavoro, anche la violenza organizzativa derivante dalle riorganizzazioni aziendali e dai piani sociali, che comportano la perdita del lavoro, delle risorse economiche e dell'equilibrio affettivo del lavoratore, senza tener in alcun conto gli anni e a volte anche l'intera vita lavorativa spesa alle dipendenze dell'azienda.

Mobbing.

Il ***mobbing***, dal termine inglese *to mob* (*assalire, aggredire*), descrive un processo di attacchi verbali, demansionamenti, violenze fisiche, molestie sessuali tali da indurre la vittima in un grave stato ansioso che può portare anche al suicidio.

¹²² M. Debout, C. Larose, *Violences au travail*, VO Éditions, Paris, 2003, p. 11 ss.;

Il termine è stato usato per la prima volta dall'etologo Konrad Lorenz per descrivere il comportamento di un gruppo di animali che si coalizza per scacciare l'intruso¹²³.

Il *mobbing* può essere **verticale**, esercitato dai vertici aziendali sui lavoratori e detto anche *bossing*, o **orizzontale**, posto in essere dai colleghi del molestato.

Nei primi anni Ottanta lo svedese Heinz Leymann¹²⁴ si è occupato del fenomeno in Svezia e negli anni Novanta ha pubblicato i risultati delle sue ricerche.

Leymann definisce *mobbing* la concatenazione, su un periodo molto lungo, di propositi e agiti ostili espressi o manifestati da una o più persone verso una terza, presa a bersaglio. Per estensione, il termine si applica anche alle relazioni tra gli aggressori e la loro vittima¹²⁵.

Questa definizione sottolinea gli aspetti caratteristici del *mobbing* e lo distingue da altre forme di comunicazione ostile che non sono *mobbing*: scontri, angherie, disprezzo della personalità della vittima e ripetizione frequente delle aggressioni su una durata molto lunga caratterizzano il *mobbing*.

Non sono significativi episodi isolati anche spiacevoli, mentre la ripetizione nel tempo di comportamenti che potrebbero sembrare di poca importanza può configurare il *mobbing*.

Sulla base delle proprie ricerche, Leymann individua una fattispecie di *mobbing*, allorché ricorrono uno o più delle quarantacinque condotte da lui individuate, almeno una volta a settimana e su una durata minima di sei mesi.

Gli ambiti colpiti dall'aggressione sono la possibilità per la vittima di esprimersi, le sue relazioni sociali, la considerazione di cui gode, la qualità della sua vita privata e professionale, la sua salute. Tali categorie sono fluide ed alcuni comportamenti possono essere inseriti nell'una o nell'altra categoria.

¹²³ K. Lorenz (1963), *Das sogenannte böse zur naturgeschichte der aggression*. Verlag Dr. G. Borotha-Schoeler. Traduzione francese : K. Lorenz (1969), *L'aggression, une histoire naturelle du mal*. Flammarion, Paris, 1969;

¹²⁴ H. Leymann (1993), *Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and victims*, New York, Springer Publishing Company. Traduzione francese: H. Leymann (1996). *Mobbing. La persécution au travail*. Seuil, Paris ;

¹²⁵ H. Leymann (1996), *Mobbing. La persécution au travail*. Seuil, Paris, p. 27 : << Le concept de *mobbing* définit l'enchaînement, sur une assez longue période, de propos et d'agissements hostiles, exprimés ou manifestés par une ou plusieurs personnes envers une tierce personne (la cible). Par extension, le terme s'applique aussi aux relations entre les agresseurs et leur victime >>.

Ege Harald ¹²⁶, ai fini della qualificazione di una situazione quale *mobbing*, introduce sette parametri, ripresi dalle categorie di Leymann, ma resi più elastici per meglio adattarsi ai possibili scenari di molestie: l'ambiente lavorativo, la frequenza delle azioni ostili alcune volte al mese, la durata da almeno sei mesi, la tipologia di azioni, il dislivello tra gli antagonisti, con la vittima in posizione di perdurante inferiorità, l'andamento della condotta persecutoria secondo fasi successive, l'intento persecutorio dell'aggressore.

I comportamenti costitutivi di *mobbing*.

Leymann individua quarantacinque azioni di *mobbing* ¹²⁷.

Mirano ad impedire alla vittima di esprimersi i comportamenti del superiore gerarchico o dei colleghi di rifiuto della comunicazione, di interruzione continua della vittima, le urla e le invettive, le critiche del suo lavoro, le critiche della sua vita privata, terrorizzare la vittima con telefonate, minacce verbali o scritte, rifiuto del contatto evitandone lo sguardo o con gesti di rigetto, ignorarne la presenza.

Altri agiti mirano ad isolare la vittima, non parlandole più, impedendo agli altri di rivolgerle la parola, attribuendole una postazione di lavoro isolata, negando la presenza fisica della vittima.

Mirano a screditare la vittima presso i colleghi i comportamenti di maldicenza e calunnia, deriderla o ridicolizzarla, affermare che si tratta di una persona malata di mente, canzonarla per un'infirmità, imitarne la voce, il modo di camminare, i gesti, attaccarne le convinzioni politiche o credenze religiose, prenderla in giro per le sue origini, per la sua nazionalità, per la sua vita privata, conferirle compiti umilianti, criticare in modo malevolo il lavoro della vittima, contestarne le decisioni, ingiuriarla con termini osceni o degradanti, molestarla sessualmente.

Discreditano la vittima nel suo lavoro la privazione di tutti i suoi compiti, il conferimento di mansioni inutili o assurde o di molto inferiori alle sue qualifiche, oppure, all'opposto, conferirle senza sosta compiti nuovi o compiti umilianti o di molto superiori alle sue competenze per poterla poi criticare.

Compromettono la salute della vittima compiti pericolosi o nocivi alla salute, le minacce di violenza fisica, l'aggressione fisica non grave a titolo di avvertimento,

¹²⁶ H. Ege (2005), *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, p. 21 ss.;

¹²⁷ Leymann, op. cit. pp. 26 ss.

provocare danneggiamenti al domicilio o sul posto di lavoro, aggredirla sessualmente.

Questi comportamenti mirano a privare la vittima dei suoi supporti sociali, a discreditarla, a rovinarne la reputazione, l'attività professionale, la salute.

Ege Harald raggruppa i comportamenti molesti a seconda dell'obiettivo delle molestie: attacchi ai contatti umani, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni, attacchi alla reputazione, violenza e minacce di violenza.

Le fasi del mobbing.

Il mobbing è un processo che si sviluppa in fasi, se ne possono individuare quattro.

Agli esordi si tratta di piccoli conflitti, di meschinerie, di litigi sul luogo di lavoro, di divergenze di opinioni o di lotte per il potere che sono sempre presenti negli ambienti lavorativi.

Un certo numero di quelli che possono essere degli episodi banali si tramutano in *mobbing* e in psico-terrore per la vittima con l'installazione permanente del conflitto.

Quando a questo processo si unisce anche la direzione che nega i diritti della vittima, considerandola un elemento fastidioso o piantagrane, le nega ascolto o addirittura decide di sbarazzarsene, si passa alla terza fase del *mobbing*. In questa fase la vittima è isolata, le viene assegnato un posto di lavoro lontano dagli altri, sono interdette o boicottate tutte le comunicazioni con l'esterno e con i colleghi, la vittima viene privata delle sue mansioni abituali e delle sue competenze, relegandola a compiti inutili o umilianti.

L'ultima fase di tale processo porta all'esclusione della vittima dal mondo del lavoro; i ripetuti e prolungati congedi per malattia della vittima, le decisioni della direzione di trasferimenti, licenziamenti, pensionamenti per invalidità o ricoveri psichiatrici.

Questo processo può completarsi nelle sue fasi solo se non sono adottate opportune politiche di tutela dei lavoratori da parte delle aziende.

Ege individua sei fasi¹²⁸: la condizione zero è uno stato di conflitto, di disagio, di incertezza della vittima per lo stato di tensione creatosi nell'ambiente di lavoro, a

¹²⁸ H. Ege (2005), *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, p. 34 ss.;

causa di dissapori o contrasti con la direzione o con i colleghi. Tale stato di tensione non è ancora *mobbing*, ma è il presupposto da cui scaturisce il processo successivo.

La prima fase del *mobbing* vero e proprio si ha con la manifestazione chiara del conflitto nei confronti della persona designata a bersaglio, conflitto che nella seconda fase evolve dalla casualità alla premeditazione, con la programmazione delle azioni ostili.

Nella terza fase la vittima manifesta sintomi psicosomatici, perdita del sonno, ansia, depressione. In questa fase sovente si realizza il Doppio Mobbing: la famiglia del mobbizzato, dopo un sostegno iniziale, passa ad un sentimento di sfiducia e lo colpevolizza.

Con la quarta fase il conflitto si manifesta ai vertici aziendali, che spesso adottano comportamenti controproducenti o sanzionano la vittima, per un'errata valutazione dei fatti o proprio scientemente, al fine di sbarazzarsene.

La quinta fase vede il serio aggravamento delle condizioni di salute della vittima, con prolungate assenze dal lavoro per malattia.

Nella sesta fase il processo di mobbing si compie con la fuoriuscita della vittima dal posto di lavoro, per dimissioni volontarie o per invalidità sopravvenuta, per mobilità, prepensionamenti o trasferimenti. Non sono mancati dei casi in cui la vicenda si è chiusa tragicamente.

Le conseguenze per la vittima.

Le situazioni frustranti possono indurre negli individui differenti reazioni: di fuga, di ricerca di soluzioni alternative, di decisione di resistere e di accettarne le conseguenze, di difesa. In breve, la reazione può essere di fuga, di affrontare la situazione o di sottomettersi.

Una buona dose di fiducia in se stessi, una buona rete di supporti sociali e condizioni materiali stabili favoriscono le capacità di resistenza.

Anche persone dotate di buone capacità di resistenza possono essere fiaccate da un lungo processo di mobbing, che attacca la vittima sul piano della stabilità fisica e mentale e delle sue risorse materiali e finanziarie.

Le conseguenze fisiche del *mobbing* possono essere individuate in dolori di stomaco, insonnia, nervosismo, depressione. Con l'instaurarsi del processo di *mobbing* sul lungo periodo i sintomi divengono cronici e portano la vittima ad avere reazioni postraumatiche e ad assentarsi spesso dal lavoro per malattia.

L'esposizione prolungata allo stress può condurre alle turbe psichiche e all'invalidità.

Harcèlement moral.

In Francia le molestie morali e sessuali sul lavoro sono diventati un fenomeno di discussione grazie al lavoro della psichiatra e psicanalista Marie-France Hirigoyen; a seguito della pubblicazione del libro *Le harcèlement moral* nel 1998 e *Malaise dans le travail* nel 2001 il fenomeno delle molestie ha ricevuto grande attenzione anche da parte dei media, tanto da portare nel 2002 all'emanazione di un'apposita legislazione sulle molestie morali.

La legge di modernizzazione sociale del 17 gennaio 2002 e gli articoli del codice del lavoro L. 122.49 -L. 152-1-1 puniscono i comportamenti ripetuti che hanno per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile di portare offesa ai diritti e a la dignità del lavoratore, di alterare la sua salute fisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale ¹²⁹.

Marie-France Hirigoyen ha dato delle molestie morali una definizione soggettiva: « la molestia morale sul lavoro può essere definita come comprensiva di ogni condotta abusiva, gesti, parole, comportamenti, atteggiamenti, che possono nuocere, per la loro ripetizione o per la loro sistematicità, alla dignità o all'integrità psichica o fisica di una persona, mettendone in pericolo l'impiego o degradando il clima di lavoro » ¹³⁰.

Si tratta di una violenza sorniona fatta di piccoli attacchi che rivela la sua dannosità con la ripetizione continua nel tempo di tali comportamenti.

¹²⁹ Cod. Trav. art L. 122-49 devenu art. L. 1152-1 et article L152-1-1 devenu article L. 1155-2, Code de la fonction publique (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : *les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.*

¹³⁰ M-F. Hirigoyen (2001), *Malaise dans le travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux*, Syros, Paris, p. 13 : « le harcèlement moral au travail se définit comme toute conduite abusive (geste, parole, comportement, attitude) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'une personne, mettant en péril l'emploi de celle-ci ou dégradant le climat de travail ».

Anche in M-F. Hirigoyen, *Le harcèlement moral au travail en 2003. The International Journal of Victimology*, 1,3, Consulté le 20 juillet 2009, tire de [http://www.jidv.com/HIRIGOYEN,M.-F-JIDV2003-1-\(3\).htm](http://www.jidv.com/HIRIGOYEN,M.-F-JIDV2003-1-(3).htm)

L'aggressione ha per scopo l'esclusione della persona dalla comunità lavorativa, discreditandola e privandola del suo ruolo e della sua identità.

L'*harcèlement moral* si caratterizza per due elementi costitutivi: **la ripetitività e l'intenzionalità**; anche comportamenti che possono sembrare senza importanza diventano molestie con la ripetizione nel tempo e l'intenzione di nuocere al lavoratore.

L'intenzionalità si esprime nella direzione dell'attacco, teso a demolire il lavoratore e colpirlo nella sua dignità di persona: il lavoro è solo il pretesto di una volontà distruttrice della persona.

All'interno della molestia morale è possibile individuare la sottocategoria della **molestia discriminatoria**, motivata dalla diversità dell'individuo. Tale diversità può essere dovuta a ragioni razziali o religiose, alla presenza di un handicap o di una malattia, dall'orientamento sessuale. Molestie discriminatorie possono essere attuate per ritorsione anche nei confronti di rappresentanti sindacali, in ragione dei loro compiti istituzionali.

Mobbing e harcèlement moral.

Come accennato nei paragrafi introduttivi, il termine *mobbing (to mob)* fu introdotto dallo psicologo di origine tedesca Heinz Leymann, il quale, trasferitosi in Svezia, nel 1990¹³¹ pubblicò il libro *Mobbing and psychological terror at workplaces*, descrivendo il fenomeno delle molestie nell'ambito lavorativo e generando un movimento mediatico e di opinione che diede vita nel 1994 ad una legge specifica sulla vittimizzazione sul luogo di lavoro.

Lo psicologo Konrad Lorenz aveva utilizzato per la prima volta il termine *mobbing* riferito al comportamento aggressivo di gruppi di animali che scacciano l'intruso; Heinz Leymann lo estese ai comportamenti ostili frequenti e ripetuti sul luogo di lavoro, adottati nei confronti della stessa vittima.

Leymann aveva dato del *mobbing* una definizione empirica, elencando quarantacinque comportamenti aggressivi che, se ripetuti almeno una volta a settimana in un arco temporale di sei mesi, costituiscono *mobbing*.

Tale definizione è per un verso più restrittiva, per un altro verso più ampia di quella di *harcèlement*: da un lato, esclude i comportamenti molesti meno

¹³¹ H. Leymann, *Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and victims*, New York, Springer Publishing Company, 1990 Trad. Franc. *Mobbing, la persécution au travail*, Seuil, Paris, 1996 ;

frequenti, che possono essere ugualmente distruttivi secondo la definizione di molestie di Marie-France Hirigoyen, dall'altro comprende anche atti di aggressione fisica e sessuale, tenuti fuori dalla nozione di molestie morali.

La definizione di *mobbing* di Leymann comprende i comportamenti molesti che si verificano almeno una volta a settimana per un periodo minimo di sei mesi: ricorre la fattispecie di *mobbing* allorché siano adottati uno o più dei comportamenti indicati nel suo decalogo e tali comportamenti acquistino il requisito della ripetitività, almeno una volta a settimana, e della durata, almeno per sei mesi: gli indicatori di determinazione del *mobbing* sono **la continuità e la sistematicità** dei comportamenti.

In Francia la molestia morale in azienda, oltre che essere interdetta dalla legislazione lavoristica, è divenuta un crimine a partire dal 1993. Anche in Germania, negli Stati Uniti e in Australia esistono apposite normative che puniscono le molestie sul lavoro.

Il termine *mobbing* è utilizzato in prevalenza nei paesi nordici, in Svizzera ed in Germania. Nella letteratura inglese si parla di *bullying* per indicare indifferentemente il bullismo ed il *mobbing*.

Bossing.

Si parla di *bossing* (dal termine inglese *bossy*: autoritario, tirannico) a proposito di comportamenti aggressivi ed autoritari di dirigenti nei confronti dei subordinati. Il comportamento aggressivo in questi casi non è diretto verso un singolo ma è una modalità comportamentale del dirigente ed è distribuita indiscriminatamente, in una sorta di tirannia manageriale.

Il *bossing* è attuato mediante eccessive pretese nei confronti dei dipendenti, vessazioni psicologiche, procedimenti disciplinari.

È dovuto al comportamento caratteriale del dirigente e ad uno stile di leadership autoritaria e dominante.

Quando invece il *bossing* si concentra su singoli lavoratori, può essere adottato quale strategia aziendale per liberarsi dei subordinati indesiderati, spingendoli a rendere le dimissioni, aggirando così le procedure di licenziamento con le relative tutele ed indennità.

Bullying.

In Inghilterra trova maggiore diffusione il termine *bullying* (*to bully*), per indicare il comportamento aggressivo ed intimidatorio nei confronti di una persona debole.

Il *bullying* comprende l'abuso emozionale, verbale e fisico, le coercizioni, le manipolazioni psicologiche nei confronti di una vittima presa di mira.

Il termine è utilizzato per descrivere gli atti di sopruso di bambini nei confronti di altri bambini o nei rapporti tra commilitoni, nelle attività sportive, in famiglia, nei confronti dei membri più deboli.

Si distingue il *direct bullying*, attuato con aggressioni fisiche, minacce, atti di prepotenza, dall'*indirect bullying*, perpetrato tramite l'isolamento sociale.

Si parla di *cyberbullying* allorché le molestie sono inflitte con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione attraverso e. mails, messaggi telefonici o multimediali SMS e MMS, Blogs diffamatori, siti web, social network; tale forma di bullismo è propria delle nuove generazioni, che hanno fatto di internet un canale privilegiato di socializzazione tra pari.

Il bullismo provoca nella vittima problemi emozionali e comportamentali, isolamento, ansia, disistima di se stessi, depressione fino al tentativo di suicidio.

L'aggressore, a sua volta, ha carattere autoritario con bisogno di dominazione, a volte disturbi della personalità, impulsività e modalità violente di relazione. Un comportamento da bullo in età scolare è indice di rischio di criminalità e violenza in famiglia in età adulta.

Nei paesi anglofoni sono stati creati organismi di tutela e di prevenzione del bullismo nella scuola ó l'Act Against Bullying nel 2003- e di prevenzione del bullismo nell'esercito e nelle forze di polizia.

Nel 1994 il termine è stato riferito anche al campo lavorativo da Lazarus¹³².

Il bullying sul lavoro è definito come una serie di atti di aggressione, abusi verbali o condotte di minacce, umiliazioni, intimidazioni o sabotaggi che interferiscono con il lavoro.

Il concetto di *bullying* grosso modo ricalca quello di *mobbing*, anche se è orientato più a descrivere un'aggressione individuale che di gruppo; il *bullying* sul lavoro

¹³² R.S Lazarus , S. Folkmann , *Stress Appraisal and Coping*, Springer, New York, 1984;

proviene dai superiori gerarchici, il *mobbing* ha una dimensione più estesa, gruppale.

Harassment.

Negli Stati Uniti è diffuso il termine *harassment*, utilizzato fin dal 1976 dallo psichiatra americano Carroll Brodsky¹³³. Per *harassment* si intendono le violenze ripetute su una persona per tormentarla, provocarla, destabilizzarla.

Il termine nei paesi americani pone l'accento sul concetto di discriminazione, di trattamenti vessatori e discriminatori causati dalla razza, dalla nazionalità, dal sesso, dall'età, dall'orientamento sessuale, dalle condizioni personali o sociali della vittima. Una legge emanata nel New Jersey nel 1945 e successivamente ampliata più volte (*LAD New Jersey's Law Against Discrimination*) punisce ogni forma di trattamento discriminatorio nei confronti delle persone e, nei confronti dei lavoratori, vieta molestie morali e sessuali; hanno carattere antidiscriminatorio in Canada il *Canadian Human Rights Act* del 1984, in Inghilterra il *Protection from Harassment Act* del 1997 e il *Criminal Justice and Public Order Act* del 1994.

Il divieto di trattamenti discriminatori copre tutte le condotte che portano offesa alla dignità di uomini e donne sul lavoro: la degradazione delle condizioni di lavoro, la vittimizzazione, le molestie, la discriminazione sessuale causata da stati di gravidanza, congedi di maternità, matrimoni, le molestie sessuali, le discriminazioni razziali, le discriminazioni causate da disabilità, orientamento sessuale o religioso, o dall'età del lavoratore.

Lo *harassment*, così come applicata in ragione dell'età, razza, sesso, orientamento sessuale, disabilità, religione o nazionalità, si configura come una condotta gratuita, inattesa, che ha per scopo o per effetto la lesione della dignità della persona o di creare un clima di lavoro intimidativo, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Straining.

Deriva dal verbo inglese *to strain* e fa riferimento alle situazioni di stress, del mettere sotto pressione. Il sostantivo *strain* indica lo stato di tensione nervosa, di esaurimento di carattere medico¹³⁴.

¹³³ M. Brodsky Carroll M., *The harassed Worker*, D.C. Health and Company, Lexington, Ma., 1976;

Lo *straining* fa riferimento ad una situazione di stress occupazionale, causata volontariamente dall'aggressore, lo *strainer*; può essere dovuta a sotto-attivazione, per mancanza di lavoro o di qualità del lavoro, o a sovra-attivazione, per eccesso di lavoro. Ciò che lo caratterizza è l'intenzionalità del comportamento lesivo e la volontà di discriminazione del lavoratore, adottate nel contesto di cambiamenti aziendali o scelte organizzative.

È qualcosa in meno del mobbing, poiché non è una situazione di conflitto a carattere persecutorio, ma una situazione di stress forzato dovuto a discriminazione; è qualcosa di più di uno stress occupazionale, dovuto alla natura o alla cattiva organizzazione del lavoro .

La vittima di *straining* subisce uno stato di stress non giustificato dalle mansioni ricoperte e creato appositamente ai suoi danni, a scopo discriminatorio; si è in presenza di tale fattispecie se vi è almeno un'azione ostile a carattere duraturo ed intenzionale nel contesto lavorativo ¹³⁵.

Come il *mobbing*, anche lo *straining* può avere come conseguenza l'estromissione del lavoratore dal mondo lavorativo.

Stalking occupazionale.

Anche le condotte persecutorie di *stalking* possono svilupparsi nell'ambiente lavorativo; lo *stalking occupazionale* è una forma di *stalking* in cui l'attività persecutoria inizia sul posto di lavoro per poi sconfinare nella vita privata della vittima ¹³⁶.

La motivazione della campagna di *stalking* è rinvenibile nell'ambiente lavorativo, ma il comportamento persecutorio è attuato poi nella vita privata della vittima, con le caratteristiche proprie dello *stalking*: invio di lettere, telefonate al domicilio della persona, appostamenti, pedinamenti, danneggiamenti, aggressioni.

¹³⁴ H. Ege, *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*. Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 67 e ss. ;

¹³⁵ Sentenza n. 286/15 del 21.04.05, dep. 20.06.2005, Tribunale di Bergamo, giudice Bertoncini. Esclude il *mobbing* nel caso di una lavoratrice che era stata fortemente demansionata, ma riconosce l'esistenza di una situazione di *straining* e del conseguente risarcimento. In www.mobbing-prima.it

¹³⁶ H. Ege, *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*. Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 109 e ss.

Whistleblowing.

Il termine letteralmente indica suonare l'allarme ¹³⁷.

Viene riferito per estensione ai soggetti che risvegliano l'attenzione pubblica denunciando prassi di abusi o violazioni di legge nell'ambito lavorativo.

I *whistleblowers* sono coloro che denunciano i comportamenti illegali riscontrati all'interno dell'organizzazione. Tali elementi diventano, a causa delle denunce effettuate, oggetto di rappresaglie da parte dei colleghi. Si assiste a tale fenomeno soprattutto nei settori delle pubbliche amministrazioni.

Possono ricomprendersi in tale definizione anche coloro che, pur non denunciando ufficialmente gli abusi a cui assistono da parte di colleghi o dell'impresa, per rigore morale non li approvano, né si uniformano alla prassi illegale adottata dal gruppo; vengono allora isolati e criticati in quanto il comportamento della persona irreprensibile mette in luce la disonestà diffusa degli altri.

Nei paesi di Common Law sono state adottate apposite normative di protezione degli informatori e dei testimoni.

La Gran Bretagna ha adottato nel 1998 il *Public Interest Disclosure Act* (PIDA), per tutelare gli impiegati sia pubblici che privati da molestie e licenziamenti ed un codice di condotta della pubblica amministrazione, *The Civil Service Code for the public sector*. La normativa protegge gli impiegati che abbiano effettuato in buona fede denunce da ritorsioni e prevede reintegrazioni al lavoro e risarcimenti ¹³⁸.

Negli Stati Uniti nel 2002 è stata adottata una legge federale per la protezione dei *whistleblowers*, al fine di contrastare il fenomeno della corruzione: il *Sarbanes-Oxley Corporate Reform Act* (SOX), che si applica al settore pubblico e privato ed anche alle società per azioni, americane o estere, quotate in borsa sui mercati degli Stati Uniti.

¹³⁷ M-F. Hirigoyen, *Malaise dans le travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux*, Syros, Paris, 2001, p. 65 ;

¹³⁸ www.pcaw.co.uk/legislation/links ;

Differenze ed elementi comuni.

I termini enunciati, pur riferiti tutti al fenomeno delle molestie, presentano differenti estensioni e campi di applicazione¹³⁹.

Il *mobbing* ha una dimensione gruppale ed organizzativa.

Per Leymann il *mobbing* è un conflitto che degenera all'interno di un gruppo, per Hirigoyen il *harcèlement moral* è ricondotto alla degenerazione della relazione a due, anche se non è esclusa l'estensione ad altre persone. Il concetto di *mobbing* di Leymann sotto questo aspetto è più ampio perché coinvolge le responsabilità collettive del gruppo.

Il *bullying* è un concetto più ampio, si applica anche ai settori della scuola, delle forze armate, della famiglia e comprende anche le aggressioni sessuali e fisiche. Non è una violenza istituzionale, ma individuale.

Il *harcèlement moral* sul lavoro è un fenomeno trasversale che non risparmia nessun tipo di lavoratore, a prescindere dalla posizione lavorativa, più o meno elevata, e dal sesso maschile o femminile.

Distinguere il *harcèlement moral* da altri contesti.

Il *harcèlement moral* va distinto dal semplice stress lavorativo.

Lo stress può essere dovuto alle condizioni lavorative, a momenti di pressione per carico di lavoro; il *harcèlement* si contraddistingue per l'intenzione malevola di nuocere al lavoratore, per l'attacco alla sua dignità. La specificità e l'intenzionalità contraddistinguono il *harcèlement moral*.

Lo stress lavorativo di per sé non è molestia, ma può essere il terreno favorente lo sviluppo delle molestie in un ambiente mal organizzato e senza rispetto per le persone.

Per Leymann il *mobbing* deriva da un conflitto professionale mal risolto, da uno scontro aperto, per Hirigoyen nell'*harcèlement moral* non vi è conflitto, ma ostilità latente. Nel conflitto manifesto le parti sono in un certo modo su un piede di parità, in una situazione di <<escalade symétrique>>¹⁴⁰, di eguaglianza teorica. Anche i conflitti manifesti che tardano ad essere risolti, possono divenire sotterranei e sfociare nelle molestie.

¹³⁹ M.F.Hirigoyen, *Malaise dans le travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux*, Syros, Paris, 2001, p. 61 ss ;

¹⁴⁰ M-F. Hirigoyen, op.cit. p. 15 ss ;

Nell'*harcèlement moral* non vi è una relazione simmetrica, ma una relazione dominatore-dominato, nella quale dalla relazione legittima di sovraordinazione rispetto al lavoratore si passa ad una illegittima dominazione sulla persona. Anche nel *mobbing* orizzontale tra colleghi vi è una situazione di aggressione psicologica nei confronti della vittima.

Nelle situazioni di *straining*, *mobbing* e *harcèlement moral* gli attacchi sono diretti al piano personale, offendendo la persona nella sua dignità, nella sua identità sessuale, nelle sue competenze, nella sua posizione nella gerarchia lavorativa. Mentre il conflitto ha l'aspetto positivo di stimolare lo scambio ed il cambiamento, la molestia non presenta aspetti progressisti, ma solamente distruttivi.

La vittima di molestie è attaccata sul piano personale, mentre il compito lavorativo è solo un pretesto; lo scopo della molestia è quello di sminuire e distruggere l'altro, di ferirlo su aspetti personali ed intimi; sotto tale aspetto la molestia può assumere connotazioni sessuali sia per le donne, sia per gli uomini che presentano una qualunque differenza dal gruppo.

Va tenuto distinto dallo stress occupazionale, che può essere una situazione generalizzata per i lavoratori di un certo contesto, come in aziende in crisi o in ristrutturazione; in tal caso il conflitto non è individuale ma tocca indistintamente tutti i lavoratori, pur potendo anch'esso portare a conseguenze disastrose ¹⁴¹.

Tipologia dei comportamenti molesti.

Leymann ha raggruppato i comportamenti individuati in cinque categorie:

¹⁴¹ **Una vicenda giornalistica : il caso di France Télécom e del Pôle emploi** . Nel 2009 in Francia l'attenzione dei media si è concentrata su due episodi di sofferenza sul lavoro di massa: il caso di France Télécom ed il caso del Pôle emploi . Nella società France Télécom si sono verificati 25 suicidi di lavoratori nel 2009 e nel servizio pubblico per l'impiego un lavoratore si è impiccato nell'agenzia ed altri cinque hanno tentato il suicidio. Le motivazioni di tali episodi sono per lo più dovute alla forte pressione esercitata sui lavoratori, con progressiva degradazione delle condizioni di lavoro; la richiesta di prestazioni lavorative eccessive porta al crollo fisico e psicologico per spossamento professionale. Il dipendente di France Télécom suicidatosi sul posto di lavoro ha lasciato una lettera in cui spiegava il suo gesto: *Comme en plus, c'est ma vie professionnelle que je ne peux plus assumer, je tire l'échelle. Un directeur qui ajoute de tâche supplémentaires inutiles alors qu'on est déjà enforcé jusqu'au cou* (Fonte : Le Monde , mardi 20 octobre 2009). I dirigenti chiedono sempre di più ai dipendenti, cercando a tutti i costi di raggiungere obiettivi di produzione poco realistici e prestando attenzione solo alle cifre. Tali episodi eclatanti hanno posto, nella società francese, il problema dell'organizzazione del lavoro e del benessere dei lavoratori.

- azioni miranti ad impedire alla vittima di esprimersi, come urla, minacce, critiche ingiustificate del lavoro e della vita privata, rifiuto di contatto, ignorarne la presenza;

-azioni miranti ad isolare la vittima, come non rivolgerle più la parola, interdire ai colleghi di rivolgerle la parola, attribuirle una postazione di lavoro isolata;

-azioni miranti a screditare la vittima presso i colleghi, come parlar male di lei, calunniarla, ridicolizzarla, attaccarne le convinzioni politiche o religiose, prenderla in giro per la sua vita privata, le sue origini, la sua nazionalità, molestarla sessualmente;

-screditare la vittima nel suo lavoro, non attribuendole più alcun compito, o imponendole compiti inutili o di molto inferiori alle sue competenze, dandole compiti nuovi senza sosta o umilianti, o superiori alle sue competenze in modo da poterla in seguito criticare;

-compromettere la salute della vittima, costringendola a lavori pericolosi o nocivi per la salute, minacciandola di violenze fisiche, aggredendola fisicamente, danneggiando oggetti della vittima sul luogo di lavoro, aggredendola sessualmente ¹⁴².

Secondo M-F. Hirigoyen, i comportamenti ostili sono stereotipati e diventano rilevanti nella loro ripetizione ¹⁴³.

Possono individuarsi quattro tipi:

- l'isolamento e il rifiuto di comunicazione, privando la persona del saluto, della parola, impedendo anche agli altri di comunicare con lei al fine di isolarla dal gruppo;

- gli ostacoli alle condizioni lavorative, privando la persona dell'ufficio, del telefono, del computer, non informandola delle riunioni, dandole un carico di lavoro ingiustificato o inesistente, degli ordini incoerenti, criticandola sistematicamente. Tali comportamenti hanno per obiettivo di squalificare la persona professionalmente;

¹⁴² H. Leymann. *Mobbing. La persécution au travail*. Seuil, Paris, 1996, p. 26 ss ;

¹⁴³ M-F. Hirigoyen (2003), Le harcèlement moral au travail en 2003. *The International Journal of Victimology*, 1,3, Consulté le 20 juillet 2009, tire de [http://www.jidv.com/HIRIGOYEN.M.-F-JIDV2003-1-\(3\).htm](http://www.jidv.com/HIRIGOYEN.M.-F-JIDV2003-1-(3).htm);

- gli attentati alla dignità della vittima, ridicolizzandolo per una infermità o particolarità fisica, o tenendo comportamenti sessisti o razzisti, o attaccando le sue convinzioni religiose o politiche;

- la violenza verbale, fisica o sessuale, quali ingiurie, insulti, minacce di morte, apprezzamenti pesanti, atti di violenza mascherata quali sbatterle la porta in faccia o gettarle contro dei documenti.

Tali comportamenti sono adottati in tutte le strategie di molestie, che però si fanno più sottili e sofisticate con l'innalzamento del livello socioculturale di vittima ed aggressore.

Tavola 6 Tipologia di comportamenti molesti.

Dal più diretto	Al più sottile
Ingiurie, insulti verbali	Contestazione delle decisioni
Minacce verbali, intimidazioni	Mancato passaggio di informazioni
Propositi sessisti, razzisti	Rifiuto di comunicazione
Gesti a connotazione sessuale	Computer bloccato, linea telefonica tagliata
Ridicolizzazione in pubblico	Commenti malevoli, maldicenze
Presa in giro per un'infermità o una particolarità fisica	Attacchi alla reputazione
Attacchi delle credenze religiose o delle opinioni politiche	Ripetute dimenticanze di informare delle riunioni
Spintonamenti o aggressioni fisiche minime	Critiche ingiustificate concernenti il lavoro

Fonte : M.F. Hirigoyen, Le harcèlement moral au travail en 2003, p. 3.

Direzione delle molestie.

Le molestie possono venire dai superiori gerarchici o dai colleghi, ma dopo un certo tempo, diventano miste, con una coalizione della comunità lavorativa contro la vittima, o per complicità con il molestatore principale o per paura del suo ruolo.

Le molestie possono venire dai superiori gerarchici (verticali discendenti) e sono le più frequenti e distruttive per il lavoratore. Possono essere totalmente gratuite, a puro scopo perverso, ma possono anche avere una funzione strategica, di liberarsi di un lavoratore indesiderato, aggirando le procedure di licenziamento.

Il confine tra le legittime prerogative di direzione e di controllo dei superiori gerarchici e l'abuso scaturente in molestie è spesso sottile e difficile da provare.

Le molestie provenienti dai colleghi (orizzontali) si originano spesso in un clima competitivo e di lotta spietata per gli avanzamenti di carriera.

Sia che la molestia abbia origine dalla gerarchia, sia che abbia origine dai colleghi spesso diviene mista e condivisa dai due livelli. La persona è isolata, è accusata di svolgere male il suo lavoro, di commettere errori o di non lavorare a sufficienza, di avere uno scarso rendimento. Se la vittima si rivolge al superiore gerarchico non ottiene sostegno, ma è incolpata di aver generato la situazione di cui si lamenta.

In alcuni casi le molestie possono essere ascendenti e provenire da un subordinato. In tal caso il subordinato strumentalizza la tutela lavorativa e sindacale con false accuse di molestia sessuale. La dimensione della molestia può essere anche gruppale nei casi in cui un dirigente è stato imposto ed è invisito al gruppo. Le molestie in tal caso hanno lo scopo di far rimuovere il dirigente indesiderato.

Si tratta, a dire il vero, di casi marginali ma possibili.

I settori più esposti sono le amministrazioni pubbliche, i settori medico-sociali, l'insegnamento¹⁴⁴.

Nei settori pubblici le molestie hanno durata più lunga, anche di anni, ed effetti più deleteri per il lavoratore che, tutelato dalla stabilità del posto di lavoro, tollera a lungo termine situazioni di pressione e di sofferenza.

Nei settori medico-sociali, nell'insegnamento e nella ricerca le molestie sono favorite dalla fluidità dei compiti e dalla possibilità di poter trovare sempre qualcosa da rimproverare all'altro.

Nei settori tecnici o a compiti standardizzati vi è minore spazio per le molestie, in quanto i compiti di ognuno sono facilmente verificabili.

La vittima.

Si è portati a pensare che soltanto le persone fragili od incompetenti o poco impegnate nel lavoro possano essere oggetto di molestie.

¹⁴⁴ M. Debout, C. Larose, *Violences au travail*, VO Éditions, Paris, 2003, p. 23 ss.;

In realtà non vi è un profilo psicologico della vittima di molestie, ma vi sono invece dei contesti professionali e manageriali che favoriscono l'insorgenza delle molestie.

Nelle organizzazioni in cui il profitto viene prima di tutto, la persona è ridotta ad un costo; si parla eufemisticamente di risorse umane, interscambiabili e sacrificabili laddove il profitto lo esige.

In un contesto in cui è richiesta l'uniformità di pensieri ed atteggiamenti, perché in tal modo la gestione manageriale presenta minori problemi, la diversità è vissuta come una minaccia. Sono proprio le persone che presentano delle differenze, le persone con forti personalità e pensiero autonomo e fortemente investite nel lavoro, che diventano invise e di conseguenza vengono messe da parte.

Anche le persone molto competenti rischiano di essere oggetto di molestie laddove la loro competenza è vissuta come una minaccia dagli altri, che temono di esserne oscurati. Le persone troppo libere e dalla forte personalità o molto coscienziose sul lavoro, resistendo al processo di uniformità forzata, vengono accusate di essere poco adattabili o di piantare delle grane. Si attiva così un meccanismo diretto a screditarle, ad impedire che svolgano bene il proprio lavoro, a tramare affinché commettano degli errori per potersi sbarazzare di loro.

A rischio di molestie sono poi i lavoratori di età superiore ai 50 anni, che hanno dedicato la loro vita lavorativa all'impresa ma vengono giudicate dai superiori di minore rendimento e di maggior costo.

Anche i lavoratori che sono stati assenti per malattie, per gravidanza o vicende personali e quelli che assistono ad un cambio di gestione o di politica aziendale al loro rientro possono venir considerati come indesiderati e le molestie vengono attivate al fine di sbarazzarsi del lavoratore inducendolo a dare le dimissioni.

I lavoratori che si differenziano dal resto del gruppo per il colore della pelle o per essere donne in un ambiente di uomini rischiano anch'essi di essere bersaglio di azioni moleste.

Quando le molestie provengono dai superiori gerarchici, le vittime sperimentano l'isolamento e la mancanza di solidarietà dei colleghi, i quali pensano che il molestato abbia meritato quel trattamento o temono di essere oggetto a loro volta di ritorsioni.

Le persone che non possono dare le dimissioni per responsabilità familiari o perché meno competitive sul mercato resteranno più a lungo e gli effetti delle molestie saranno più disastrosi.

Gli effetti delle molestie sulla vittima.

In un'intervista rilasciata nel 1996, Heinz Leymann ha paragonato le conseguenze del *mobbing* ai traumatismi psicologici osservabili nei casi di ostaggi, di stupri, di aggressioni a mano armata o di situazioni di guerra ¹⁴⁵.

Agli esordi di un processo di molestie la vittima vive uno stato di stress e di ansia, non riuscendo a comprendere quello che succede e, pensando di aver meritato tale maltrattamento per qualche errore o atteggiamento, si colpevolizza.

Con il passare del tempo ed il perdurare della situazione angosciante per mesi od anni, il sentimento di impotenza e di pressione psicologica intollerabile produce scompensi di notevole entità.

La vittima perde la propria identità e stima di sé, sviluppa di frequente turbe psicosomatiche, che possono sfociare in una depressione maggiore, in una sintomatologia da stress post traumatico ed anche al passaggio all'atto suicidario. Si verifica una modificazione durevole della personalità, con sentimenti di colpa, di inattitudine alla vita quotidiana e di rievocazione ossessiva dei vissuti dolorosi.

Questa situazione comporta di sovente delle inabilità temporanee al lavoro ed in alcuni casi anche permanenti, con prolungate assenze dal lavoro per malattia e a volte con la fuoriuscita definitiva dal mercato lavorativo con conseguente disoccupazione o prepensionamento per invalidità.

I costi umani e sociali delle molestie sono notevoli, sia per la persona che va incontro a spese mediche e legali, sia per l'impresa, sia per la società.

L'aggressore.

L'ambiente lavorativo, con le sue relazioni gerarchiche e la pressione aziendale esercitata sugli stessi superiori, genera un contesto favorente l'emersione di atteggiamenti molesti nei confronti dei sottoposti.

Quando il conflitto con un subordinato è aperto e manifesto lascia alla persona anche la possibilità di riconoscerlo e di difendersi; quando invece è attivato un processo di *harcèlement moral* il conflitto non è nominato, le aggressioni sono

¹⁴⁵ H. Leymann, interviewé par Laurent Nicolet, hebdomadaire *Construire*, n. 17, 24.09.1996 : << *Le mobbing peut conduire à des traumatismes psychologiques comparables à ceux qu'on observe dans les cas de prise d'otages, de viols, d'attaques à main armée ou de situations de guerre. Il existe des traitements adéquats pour soigner de tels chocs.*>>

sottili e gli attacchi sono diretti a mortificare e controllare la persona senza che nulla sia detto direttamente. È la volontà di nuocere che caratterizza questo tipo di molestie.

La mancanza di rispetto, la propensione a mentire e a manipolare le persone predispone certi dirigenti a divenire molestatore.

Il processo persecutorio può essere attivato per ragioni diverse dalla semplice volontà di nuocere alla vittima : può ben essere strumentale ad ottenere vantaggi, a mettere alla porta un lavoratore indesiderato, collega o sottoposto, ad affermare delle relazioni di potere istituzionale al servizio di strategie aziendali o di potere nelle relazioni tra colleghi, ad ottenere degli avanzamenti di carriera a scapito del malcapitato.

Il processo di persecuzione può riuscire con successo solo se la vittima è isolata dal gruppo, nel silenzio degli altri colleghi o testimoni che, quando non partecipi, si astengono dal prenderne la difesa nel timore di subire la stessa sorte; la caduta della solidarietà collettiva garantisce la riuscita del *mobbing*, in un'epoca sociale di precarietà lavorativa, di disoccupazione, di affievolimento dello statuto protettivo dei lavoratori dal licenziamento ¹⁴⁶ .

Quando l'attività di pressione è posta in essere con lo scopo di ottenere dalla vittima favori di natura sessuale, si parla di molestia sessuale o *harcèlement sexuel*.

Le molestie sessuali.

Le molestie sessuali sono definite dallo scopo del molestatore di ottenere dei favori sessuali.

Le molestie sessuali fisiche non sono che un aspetto delle molestie:

le molestie possono essere **verbali**, consistenti in apprezzamenti o discorsi non graditi, né sollecitati, aventi ad oggetto il corpo o la sessualità della persona o richieste di prestazioni sessuali; **non verbali**, quali fischi, sguardi insistenti, ammiccamenti o **fisiche**, con contatti fisici non graditi, né sollecitati.

Queste ultime sono punite dall'ordinamento italiano come abusi sessuali.

¹⁴⁶ M. Debout, C. Larose, *Violences au travail*, VO Éditions, Paris, 2003, p. 107 ss ;

La molestia sessuale è solo un gradino in più rispetto alla molestia morale: si tratta ugualmente di azioni moleste, di pressioni sulla vittima ma finalizzate ad ottenere dei favori di natura sessuale.

Nella maggior parte dei casi le molestie sessuali sono esercitate nei confronti delle donne e si sviluppano con carattere processuale.

All'inizio il processo può iniziare con un comportamento di pseudo-seduazione¹⁴⁷, con complimenti e tentativi di carpire la fiducia della vittima. Solitamente questo tipo di molestie è posto in essere da un sovraordinato, che ha poteri organizzativi; egli fissa orari ed occasioni di lavoro per restare solo con la sua preda, le esterna le sue difficoltà familiari, le confida di essere infelice della sua vita coniugale ed il suo desiderio di una relazione diversa con lei. È il periodo dei piccoli regali, delle proposte di aumenti salariali, di agevolazioni lavorative, di mutamenti di compiti che consentano di essere più a contatto.

Se la vittima rifiuta queste attenzioni, l'autore svela le sue vere intenzioni, non accettando il rifiuto, con pressioni esplicite e minacce di rappresaglie sul piano lavorativo; a seconda della personalità dell'autore, i comportamenti sono più o meno velati, ma in ogni caso impongono la questione sessuale nel rapporto di lavoro, degradando la vittima ad oggetto sessuale. Il rapporto di subordinazione è trasformato in rapporto di sottomissione psichica.

Questo genere di molestie coinvolge soprattutto le donne, in alcuni casi anche gli uomini sono soggetti a tali attenzioni, da parte di donne o da parte di altri uomini.

Le vittime sono spesso donne tra i venti e i quarant'anni, sole, non sposate o divorziate e con lavori precari .

Dopo un iniziale sentimento di incredulità, la vittima attua una strategia di evitamento, cercando di non trovarsi sola con il suo molestatore, modificando il proprio abbigliamento in modo da non attirarne gli sguardi; prova un profondo sentimento di vergogna e di colpa, non può parlare di quanto le sta accadendo in famiglia per timore di non essere creduta e di attrarre anche le critiche di familiari e colleghi.

Anche il suo stato psicofisico ne risente, con turbe alimentari, dolori psicosomatici, utilizzo di psicofarmaci, isolamento psicoaffettivo e demotivazione lavorativa.

La difficoltà di recarsi ogni giorno al lavoro, il sentimento di umiliazione possono generare uno stato depressivo .

¹⁴⁷ M. Debout, C. Larose, *Violences au travail*, VO Éditions, Paris, 2003, p. 117 ss. ;

Gli uomini autori di molestie sessuali sono di solito tra i trenta e i cinquant'anni, sposati ed in posizione di potere rispetto alla vittima.

Utilizzano la loro posizione sociale per esercitare pressione sulla preda e la loro credibilità per scoraggiare le vittime dall'intento di denunciarli, forti anche dei pregiudizi diffusi, per i quali la donna che attira delle attenzioni è una donna che ha avuto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'uomo.

Inoltre la vittima è in una posizione economica svantaggiata sia sul piano lavorativo, sia sul piano delle eventuali sequele giudiziarie in caso di denuncia del suo aggressore.

Difficile è anche l'accertamento in caso di denuncia, trattandosi di fatti a cui il più delle volte non assistono testimoni. Nella violenza fisica sono rinvenibili elementi di prova: referti medici, accertamenti di polizia; la violenza psicologica, invece, non lascia alcuna traccia tangibile.

Harcèlement sexuel.

Come la molestia morale, anche la molestia sessuale si inserisce nell'ambito delle aggressioni alla dignità e al benessere delle persone sul luogo di lavoro.

Per molestia sessuale si intendono tutti quei comportamenti a sfondo sessuale che esprimono una posizione di potere e di violenza nei confronti di una vittima.

A volte tali comportamenti mirano ad ottenere dei favori di natura sessuale, ma altre volte mirano solo a rimarcare la relazione di potere, riducendo la vittima ad oggetto sessuale ¹⁴⁸.

La molestia sessuale, dunque, può collocarsi a due livelli, quale offesa individuale e quale problematica di genere; nel primo caso si tratta della domanda di favori a carattere sessuale da parte di un superiore gerarchico con la promessa di benefici o con il ricatto di rappresaglie sul piano professionale. Questo tipo di molestie costituisce l'*harcèlement* in senso stretto e si caratterizza per l'abuso di potere.

La seconda forma di *harcèlement sexuel* in senso ampio si colloca nei rapporti tra gruppi sociali e nella divisione del lavoro tra uomini e donne; si caratterizza per

¹⁴⁸ Sanchez-Mazas M. *Harcèlement sexuel : quelle demande de respect ?* In Zaccai-Reyners N., *Questions de respect. Enquête sur le figures contemporaines du respect*, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 2008, pp. 95-209 ;

un clima di lavoro ostile, nel quale la persona è oggetto di apprezzamenti, allusioni, insulti, stereotipi di carattere sessuale o sessista.

Può provenire da colleghi o da superiori gerarchici e si esprime in espressioni verbali o manifestazioni non verbali e fisiche evocanti la sessualità. Essa ha per scopo e per effetto il diniego della stima sociale e della professionalità della persona.

Tra i comportamenti adottati, si possono indicare, a scopo esemplificativo, gli insulti e le ingiurie a connotazione sessuale, le parole offensive od umilianti, le proposte oscene, le minacce in caso di rifiuto, i gesti fuori posto, le sanzioni disciplinari ingiustificate, le òpromozioni ricattoö o le minacce di licenziamento

¹⁴⁹

Per la giurisprudenza francese sono *harcèlement sexuel* tutti i comportamenti indelicati e biasimevoli che consistono in apprezzamenti o critiche sulla vita privata, sul tipo di abbigliamento, gli inviti pressanti a pranzo, i gesti equivoci, che provocano nella vittima un profondo malessere ¹⁵⁰.

Sul piano pratico, la molestia sessuale è solo un passo in più rispetto alla molestia morale e il passaggio dall'una all'altra è possibile e frequente. Lo scopo della molestia è sempre quello dell'umiliazione della vittima e dell'attacco sul piano personale, andando a colpire la sfera più privata dell'intimità.

Per *harcèlement moral* il legislatore ha richiesto una serie di comportamenti ripetuti; generalmente è la ripetitività delle offese a configurare la molestia morale, la quale si distingue dalla molestia sessuale per l'assenza di connotazione sessuale e per il requisito della ripetitività nel tempo.

Se la differenza tra le due figure può essere tracciata nettamente in termini dogmatici, nella pratica la distinzione non è così netta ed i confini tra i due comportamenti sono piuttosto fluidi.

Le violenze psicologiche sul lavoro costituiscono un processo dinamico che si sviluppa nel tempo e che va analizzato in modo sistematico, poiché le singole condotte in sé considerate, possono apparire inoffensive e possono far passare sotto silenzio questa forma strisciante di violenza.

¹⁴⁹ Katz C., *Victimes de harcèlement sexuel: se défendre*. Le bord de l'eau, Paris, 2007.

¹⁵⁰ Cassation sociale, 30 septembre 2002 : << tout comportement indélicat caractérisé par des questions portant sur la vie privée, la tenue vestimentaire d'une salariée, les invitations pressantes à déjeuner et les gestes équivoques, provoquant chez elle un profond malaise.>>

RIFERIMENTI

- Chieco P.**, *Una fattispecie dai contorni sfuggenti: la molestia nei rapporti di lavoro*, Rivista italiana di diritto del lavoro, 1, 2007, pp. 65-83;
- Debout M., Larose C.**, *Violences au travail*, VO Éditions, Paris, 2003 ;
- Ege H.**, *Mobbing. Che cos'è il terrore psicologico sul posto di lavoro*, Pitagora Editrice, Bologna, 1996;
- Ege H.**, *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2005;
- Guariniello R.**, *Molestie sessuali in luogo di lavoro*, Nota a Cass. 5 penale, sent. 23723 del 7.07.2006, Diritto e Pratica del lavoro, 38, 2006, p. 2140;
- Guglielmi S.**, *Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro*, Studium Iuris, 10-12., 2000, pp. 1118-1125;
- Hirigoyen M-F.**, *Malaise dans le travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux*, Syros, Paris, 2001
- Hirigoyen M-F.**, *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, Torino, Einaudi, 2000;
- Katz C.**, *Victimes de harcèlement sexuel: se défendre*, Le bord de l'eau, Paris, 2007 ;
- Leymann H.**, *Mobbing. La persécution au travail*, Seuil, Paris, 1996 .

Capitolo VIII

La normativa delle molestie sul lavoro nell'ordinamento italiano.

La situazione internazionale ed europea sulle molestie. Le fonti comunitarie sul mobbing. Le fonti comunitarie sulle molestie sessuali. La normativa sul mobbing in Italia. La normativa sulle molestie sessuali in Italia. La posizione della giurisprudenza. Prospettive di riforma. L'importanza di un riconoscimento legislativo.

La situazione internazionale ed europea sulle molestie.

I primi paesi europei che si sono occupati delle molestie sul luogo di lavoro sono stati la Danimarca, la Norvegia e la Svezia a partire dagli anni '70 con l'obiettivo di tutelare la salubrità psicosociale dell'ambiente di lavoro: tutte le molestie, anche sessualmente caratterizzate, sono considerate come *mobbing*.

In questi paesi nordeuropei prevale una concezione del lavoro come ambiente che deve favorire l'integrazione psicosociale, oltre che la salute del lavoratore.

La Svezia nel 1993 ha adottato delle misure legislative contro la vittimizzazione sul lavoro, la Norvegia nel 1994.

L'Inghilterra ha emanato nel 1974 il *Safety at work Act*, nel 1977 il *Sex discrimination Act*, che punisce penalmente le condotte moleste e nel 1997 il *Protection from Harassment Act* e l'*Employment relation Act*.

L'Irlanda nel 1998 ha tutelato il principio di eguaglianza dei lavoratori con l'*Employment Equality Act*.

La Francia nel 1992 ha introdotto il reato di molestie sessuali sul lavoro e nel 2002 ha emanato la legge di modernizzazione sociale di lotta contro le molestie psicologiche sul lavoro.

L'Austria dal 1998 punisce le espressioni denigratorie, il *mobbing*, e le molestie sessuali sul lavoro e in Germania dal 1988 sono state apprestate misure preventive, penali, risarcitorie e disciplinari per comportamenti molesti.

La Spagna ha emanato nel 2004 una legislazione organica relativa alle Misure di Protezione integrale contro la violenza di genere. Tale legge introduce misure per combattere le molestie sia nella vita privata, sia sul lavoro, estendendo gli statuti protettivi previsti per la vittima e le sanzioni penali anche alla violenza sul lavoro: si applicano anche alle situazioni di violenza sul lavoro gli ordini di protezione a tutela della vittima, gli aiuti sociali e di assistenza legale.

La lavoratrice vittima di violenza di genere potrà usufruire della possibilità di ridurre o riorganizzare i suoi tempi di lavoro, di cambiare sede, di sospendere il rapporto di lavoro con diritto al mantenimento del posto, di chiedere la risoluzione del contratto di lavoro.

Le fonti comunitarie sul mobbing.

Nel 1989 il Consiglio Europeo ha emanato la **Direttiva 89/391/CE** sulla salute e sicurezza sul lavoro ¹⁵¹, ponendo un obbligo di prevenzione, a carico dei datori di lavoro, dei rischi connessi alla salute dei lavoratori, ivi compresi il mobbing e le molestie sessuali. I datori di lavoro devono individuare le procedure atte alla rimozione di comportamenti molesti e devono approntare programmi di informazione e sensibilizzazione dei dipendenti, sia nel settore pubblico che privato.

Negli anni successivi sono state emanate, a livello comunitario, varie risoluzioni aventi ad oggetto la salubrità dell'ambiente di lavoro; tra le più rilevanti possono indicarsi la Risoluzione del Parlamento Europeo dell'1 febbraio 1994, che ha previsto la creazione della figura del consigliere nelle imprese, con compiti di consulenza e assistenza per le vittime, di prevenzione ed informazione all'interno delle aziende e **la risoluzione n. 2001/2239** sul mobbing, approvata il 20 settembre 2001. La risoluzione invita gli stati membri ad adottare misure destinate alle imprese e ai sindacati per l'attuazione di politiche di prevenzione.

Tra gli atti normativi vincolanti, le **Direttive 43 e 78 del 2000** ¹⁵² e la **Direttiva n. 73 del 2002** ¹⁵³ sono dedicate alla lotta contro le discriminazioni, anche nella forma del mobbing e delle molestie sessuali.

Le fonti comunitarie sulle molestie sessuali

La Comunità europea ha posto attenzione al tema delle molestie a partire dagli anni 80, con la Raccomandazione del Consiglio n. 84/635 del 13 dicembre 1984 e

¹⁵¹ GUCE n L 183 del 29 giugno 1989 e succ. modif. in GUCE n L 284 del 31 ottobre 2003;

¹⁵² GUCE n. L180/24 del 19 luglio 2000, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215; GUCE L. 303 del 2 dicembre 2000, recepita con il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216; GUCE L 269;

¹⁵³ GUCE L 269 del 5 ottobre 2002, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 145;

la Risoluzione del Parlamento Europeo *Sulla violenza contro le donne* del 11 giugno 1986¹⁵⁴.

Al fine di conoscere l'ampiezza del fenomeno delle molestie sessuali nei paesi europei, nel 1987 fu commissionato il Rapporto Rubenstein sul tema della dignità della donna nel mondo del lavoro¹⁵⁵.

Il rapporto evidenziò la presenza di condotte di molestia in tutti i paesi europei e la necessità di emanare una legislazione di tutela con finalità preventive e repressive.

Negli anni 90 si sono succeduti vari interventi: la Risoluzione del Consiglio *Sulla tutela della dignità dell'uomo e della donna sul lavoro* del 29 maggio 1990¹⁵⁶, che promuoveva campagne di sensibilizzazione e di informazione, la Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 *Sulla tutela delle donne e degli uomini sul lavoro*¹⁵⁷ e il *Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali*¹⁵⁸.

Nel Codice di condotta viene individuata come molestia l'atto indesiderato da parte di chi lo subisce, lesivo della parità di trattamento e della dignità dei lavoratori.

È molesto ogni atto di ricatto sessuale, allorché il rifiuto o l'accettazione del comportamento viene posto, anche implicitamente, a motivo di decisioni che influenzino l'assunzione, la promozione, la retribuzione, il mantenimento del lavoro, la carriera del dipendente.

Le molestie, oltre che per l'autore dell'atto, sono fonte di responsabilità per il datore di lavoro che non adotti le misure necessarie per prevenire o reprimere le condotte moleste.

Nel 2000 la Commissione Europea, dopo i precedenti atti di raccomandazioni, pareri e risoluzioni, ha scelto la strada dell'emissione di atti normativi vincolanti per i Paesi Membri. Le **Direttive 43 e 78 del 2000 e la Direttiva n. 73 del 2002**

¹⁵⁴ GUCE n. C176 del 14 luglio 1986;

¹⁵⁵ M. Rubenstein, *The dignity of women at work: report on problem of sexual harassment in the member States of the European Communities*, Bruxelles, 1987;

¹⁵⁶ GUCE n. C157 del 27 giugno 1990;

¹⁵⁷ GUCE n. C27/4 del 4 febbraio 1992;

¹⁵⁸ GUCE n. C27/6 del 4 febbraio 1992;

impegnano gli Stati membri al raggiungimento degli standard di tutela richiesti dai testi normativi europei. Le direttive richiedono l'attuazione del principio di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro ed il divieto di discriminazioni per ragioni di razza o di sesso.

Con la **Direttiva 2000/43 CE** del 29 giugno 2000 per la prima volta viene fornita una nozione chiara e vincolante di molestia sessuale, vietata come forma di discriminazione fondata sul sesso: l'art 2 par. 3 recita: «è molestia il comportamento indesiderato avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e tale da creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, od offensivo ».

La normativa europea pone una distinzione tra molestie di genere, connesse al sesso della persona e molestie sessuali, comportamenti indesiderati a connotazione sessuale. Nella nozione comunitaria le molestie, quali comportamenti che ledono la dignità della persona, rientrano tutte nel concetto di discriminazione. I termini di molestie e discriminazione vengono così equiparati, con applicazione della normativa antidiscriminatoria.

L'art. 8 prevede l'inversione dell'onere della prova, allorché la persona querelante ha dimostrato l'esistenza di un trattamento sfavorevole o discriminatorio nei suoi confronti.

Il 26 aprile 2007 è stato siglato a Bruxelles l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro. L'accordo è stato negoziato dalle parti sociali europee a livello intersettoriale, a seguito della strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro degli anni 2002-2006.

L'obiettivo dell'accordo è la sensibilizzazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro, fornendo gli strumenti adeguati per individuare, prevenire e gestire situazioni di molestia e violenza sul lavoro.

L'accordo fornisce una definizione dei concetti di molestie e violenze:

« le molestie avvengono quando uno o più lavoratori o dirigenti sono ripetutamente e deliberatamente maltrattati, minacciati e/o umiliati in circostanze connesse al lavoro.

La violenza interviene quando uno o più lavoratori o dirigenti sono aggrediti in circostanze connesse al lavoro »¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Accord- cadre sur le harcèlement et la violence au travail. Bruxelles 26 avril 2007 art. 3. In eur-lex.europa.eu

L'accordo pone a carico dei datori di lavoro un obbligo di informazione e di sorveglianza. Le imprese debbono garantire un'adeguata formazione dei dirigenti e dei lavoratori e dichiarare espressamente che le molestie e le minacce non saranno tollerate. Debbono essere specificate le procedure da seguire in caso di molestie, procedure che possono includere una fase informale gestita da persone di fiducia della direzione e dei lavoratori. Possono essere adottate misure che vanno dalla sanzione disciplinare al licenziamento. Alla vittima deve essere garantito adeguato sostegno ed eventualmente deve ricevere assistenza nel processo di reinserimento lavorativo.

La **Direttiva 2004/113/CE** del 13 dicembre 2004 sull'attuazione della parità di trattamento nell'accesso ai beni e servizi e alla loro fornitura vieta ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, ivi comprese le molestie sessuali ¹⁶⁰.

La nozione comunitaria di atto discriminatorio racchiude sia il mobbing che le molestie sessuali. Il mobbing richiede, per la sua configurazione, una condotta persecutoria e quindi reiterata; le molestie sessuali possono consistere anche in singoli episodi.

Alle molestie, in ambito comunitario, si applica un regime probatorio agevolato, laddove il lavoratore abbia dimostrato l'esistenza di atti discriminatori nei suoi confronti e le sanzioni specifiche previste dalla normativa antidiscriminatoria.

La normativa sul mobbing in Italia

In Italia manca ancora una normativa specifica sul *mobbing*; i riferimenti normativi utilizzati nel nostro ordinamento sono di derivazione comunitaria.

Nel **2003** i **decreti legislativi n. 215 e 216** hanno recepito la nozione comunitaria di atti discriminatori, posti in essere per ragioni di razza, etnia, religione, convinzioni personali o sociali, sesso, età, handicap, credo politico o religioso, attività sindacale.

Si tratta di una normativa di stretta interpretazione, applicabile solo alle ipotesi di violazioni commesse per i motivi discriminatori ivi indicati.

La tutela dalle molestie è in gran parte lasciata alla normativa lavoristica ed in particolare alla disciplina in tema di sicurezza sul lavoro approntata dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, nell'ambito dell'obbligo di garantire la salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro.

¹⁶⁰ GUCE L 373/37 del 21.12.2004, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 196

La tutela civilistica è affidata al solo art. 2087 c.c.: l'impreditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori costituiscono un obbligo gravante sul datore di lavoro, il quale deve, di conseguenza, anche adottare tutte le misure idonee dirette alla prevenzione e repressione di atti di molestie.

La responsabilità del datore di lavoro è sia contrattuale che extracontrattuale. I lavoratori autori di molestie, a loro volta sono soggetti a responsabilità disciplinari, come anche chi sporge false denunce per molestie.

Il decreto legislativo n. 38/2000¹⁶¹, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha dato un riconoscimento indiretto ma importante del mobbing, ritenendo indennizzabili dall'INPS i disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro: sono tali i disturbi alla salute causati da una organizzazione aziendale disfunzionale, dall'adozione di misure vessatorie nei confronti di un lavoratore, misure che possono avere natura colposa, causate da una organizzazione inadeguata dell'impresa, ma anche dolosa come nel mobbing strategico, nel quale si persegue uno specifico intento eliminatorio del lavoratore dall'azienda.

Essendo una malattia professionale non tabellata, spetta al dipendente provare l'evento lesivo, il rischio organizzativo ed il nesso eziologico tra situazione ambientale e patologia ed allegare tutta la documentazione necessaria.

Meritano un accenno le normative regionali che hanno cercato di fornire una disciplina del *mobbing*: il Lazio, il Veneto, l'Umbria e l'Abruzzo¹⁶². La legge Regionale del Lazio è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale del 2003 per lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le altre leggi regionali, invece, più che fornire una disciplina del fenomeno *mobbing*, hanno cercato di operare nell'ottica della prevenzione, istituendo centri informativi e di ascolto, osservatori regionali con funzioni di studio e ricerca, corsi di formazione professionale, servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

¹⁶¹ Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2000;

¹⁶² Lazio, Legge regionale 11 luglio 2002 n. 16; Friuli Venezia Giulia, Legge regionale 8 aprile 2005 n. 7; Umbria, Legge regionale 28 febbraio 2005 n. 18; Abruzzo, Legge regionale 11 agosto 2004 n. 26.

Sotto il profilo penalistico, non esiste un reato di mobbing; possono essere perseguiti penalmente singoli atti di molestie, che configurino i reati di ingiurie, minacce, violenza privata, violenza sessuale, maltrattamento dei sottoposti.

La normativa sulle molestie sessuali in Italia.

Come accennato in precedenza, in Europa l'attenzione sulle molestie sessuali si è sviluppata a partire dagli anni 90, sulla base dei risultati del Rapporto Rubenstein¹⁶³.

La normativa presente in Italia di contrasto agli atti di molestia sessuale è anch'essa di derivazione comunitaria.

Nel 2003 sono state recepite due direttive comunitarie del 2000¹⁶⁴ tramite i **decreti legislativi 215 e 216/2003** al fine di apprestare una protezione dei lavoratori dalle molestie; in accordo alla definizione comunitaria sono considerate molesti i comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di razza, etnia, religione, convinzioni personali, handicap, età od orientamento sessuale, aventi per scopo o per effetto la violazione della dignità della lavoratrice o del lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

La **legge n. 67 del 1 marzo 2006** vieta le molestie nei confronti dei portatori di handicap a motivo della loro disabilità.

Il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 ha introdotto il **Codice delle pari opportunità**, che all'art. 26 vieta le molestie per ragioni connesse al sesso e le molestie sessuali, siano esse fisiche, verbali o non verbali.

Il Codice delle pari opportunità sanziona la discriminazione di genere ed il ricatto sessuale con la nullità di atti, patti o provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro delle vittime di molestie, adottati in conseguenza del rifiuto e della sottomissione alle molestie a connotazione sessuale (art. 26 co 3).

La **Direttiva UE 2002/73/CE** del Parlamento e Consiglio del 23 settembre 2002¹⁶⁵ disciplina la parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. La direttiva pone il divieto di discriminazione sessuale

¹⁶³ M. Rubenstein, *The dignity of women at work: report on problem of sexual harassment in the member States of the European Communities*, Bruxelles, 1987;

¹⁶⁴ Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e 2000/78/CE del 27 novembre 2000.

¹⁶⁵ GUCE L 269 del 5 ottobre 2002;

diretta ed indiretta, di trattamenti discriminatori tra lavoratori e il divieto delle molestie sessuali.

Il **D. Lgs 145 del 2005** ha dato attuazione alla **direttiva 2002/73/CE** in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro¹⁶⁶.

Il decreto definisce **discriminazione diretta** qualsiasi atto o patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

Si ha **discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio o una prassi, un atto o un patto apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo ed i mezzi impiegati per il suo perseguimento siano appropriati e necessari.

Vengono individuate due categorie di molestie, **le molestie per ragioni connesse al sesso della persona e le molestie sessuali**.

Espressamente il decreto considera discriminazioni le molestie, comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi per scopo o per effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio ostile, degradante, umiliante od offensivo. Possono rientrare in tale categoria le molestie nei confronti delle donne in quanto tali in un ambiente di uomini, le discriminazioni della lavoratrice in stato di gravidanza o nei periodi di puerperio, le discriminazioni nei confronti dei lavoratori omosessuali.

Sono considerate discriminazioni anche le molestie sessuali, comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In tal caso la molestia ha uno scopo sessuale, teso ad ottenere favori sessuali o a punire la persona che rifiuta tali attenzioni.

Nella trasposizione italiana la molestia deve avere una connotazione sessuale manifesta: è molestia sessuale il comportamento indesiderato e persistente che

¹⁶⁶ D. Lgs 30 maggio 2005 n. 145, pubblicato in G.U. n. 173 del 27 luglio 2005;

abbia una manifesta connotazione sessuale, posto in essere per ragioni connesse al sesso, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali.

Il decreto introduce anche **la molestia ambientale**, la molestia derivante da un clima generale di lavoro ostile, intimidatorio od umiliante.

Sono sanzionati con la nullità gli atti, i patti o i provvedimenti che colpiscono il lavoratore soggetto a discriminazione, a seguito del suo rifiuto o per la sua sottomissione agli atti discriminatori, così come sono nulli gli atti di reazione del datore di lavoro al reclamo o alle azioni di tutela del lavoratore.

Il **D.Lgs 145/2005** ha mancato l'occasione di recepire la normativa comunitaria in maniera incisiva, relegando la materia a livello di enunciazione di principi; per tale ragione, la normativa in materia di discriminazione ha trovato scarsa applicazione giurisprudenziale per la difficoltà di provare in giudizio la discriminazione, risulta molto più semplice il ricorso agli artt. 2043 e 2087 c.c., alla responsabilità civilistica del datore di lavoro in proprio o per omessa vigilanza sui sottoposti.

In Italia manca una legislazione penale che appresti una tutela dalle molestie sessuali, per cui si fa ricorso ad altre figure di reato.

Alcune norme penali che puniscono comportamenti molesti sono difficilmente applicabili alle molestie sessuali: l'art. 660 c.p.¹⁶⁷ richiede che il reato sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono; il reato di violenza sessuale è configurabile se c'è stato il contatto fisico, anche se non necessariamente con zone erogene, come nelle ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 bis ultimo comma¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Vedi Cap. II p. 24 e ss.

¹⁶⁸ La Cassazione penale nel 2006 ha ritenuto esistente il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., nella configurazione attenuata di cui all'ultimo comma, e non il meno grave delitto di ingiuria, nel comportamento dell'impiegato che, approfittando delle condizioni favorevoli nel luogo di lavoro, e pur senza compiere azioni particolarmente intrusive o a contatto con parti intime della vittima o spiccatamente erogene, realizza nei confronti di una collega di lavoro *avances* concretatesi in discorsi ed espressioni volgari, nello sfioramento del corpo della donna, nell'esibizione di fotografie oscene. (Cass. Pen. Sez. V Sentenza n. 23723 del 7 luglio 2006, in Diritto e Pratica del lavoro n. 38/2006, con nota di Guariniello Raffaele).

La Corte di Cassazione ha ritenuto che anche il bacio fugace sul collo della vittima integra il reato di violenza sessuale, coartandone la volontà e la libertà sessuale (Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 19808 del 26 gennaio 2006).

Le molestie verbali ed i comportamenti non verbali possono integrare i reati di violenza privata, per la costrizione a tollerare un'attitudine sgradevole, o di ingiuria .

Si può fare ricorso alla tutela aquiliana ex art. 2043 c.c.¹⁶⁹, risarcitoria del danno da molestie sessuali, in caso di dimissioni o di ingiusto licenziamento o si può agire ex art. 2087 c.c. per responsabilità contrattuale del datore di lavoro che sia venuto meno al dovere di protezione della personalità morale dei lavoratori, purchè il datore di lavoro sia a conoscenza dei fatti di molestia.

La posizione della giurisprudenza.

La giurisprudenza penale.

Mancando un apposito reato, i fatti di molestie sul lavoro sono stati puniti con il ricorso ad altre fattispecie di reato in quanto compatibili.

Le condotte di molestie meno gravi, se non rientrano nella previsione dell'art. 660 cp., sono penalmente irrilevanti.

Le molestie sessuali di contatto fisico possono essere incriminate quale violenza sessuale a norma dell'art. 609 bis c.p., anche nella forma attenuata di cui all'art. 609 bis cp. ult. co. per quegli atti non intrusivi, quali sfioramenti, sfregamenti sul corpo della vittima, abbracci, baci fugaci.

Se si sono verificate lesioni personali o la morte della persona, possono configurarsi i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.), morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), istigazione al suicidio (580 c.p.), maltrattamenti (art. 572 c.p.).

Le azioni di mobbing sono state ricondotte in un primo tempo ai reati di lesione personale (Cass. pen., Sez. IV, 20.12. 2005, n. 46266) ; successivamente si è ritenuto che il reato di maltrattamento dei sottoposti sia il più rispondente alle condotte di mobbing (Cass. pen., Sez. VI, n. 737/2007; Sez. V, n. 33624/2007; Cass Pen. Sez. III, n. 27469/2008), caratterizzate da ripetitività nel tempo ed intento persecutorio.

¹⁶⁹ La tutela dell'art. 2043 c.c. è una tutela generale dell'ordinamento che obbliga al risarcimento chiunque compia un atto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto; la tutela dell'art. 2087 c.c., invece, è una responsabilità specifica del datore di lavoro, di natura contrattuale. La diversa natura delle azioni, extracontrattuale o contrattuale, determina una diversa competenza dell'autorità giudiziaria, radicata davanti al giudice ordinario nel primo caso e al giudice del lavoro nel secondo caso .

In qualche caso è stato riconosciuto il reato di maltrattamenti quando il rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente ha natura para-familiare, caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, come nei rapporti di lavoro tra collaboratore domestico e la famiglia o tra maestro d'arte e apprendista (Cass.Pen Sez. VI, sentenza 22 settembre 2010-13 gennaio 2011 n. 685).

L'art. 572 c.p., spiega il suo campo di azione oltre l'ambito familiare, colpendo espressamente anche condotte di maltrattamento di persone sottoposte all'autorità dell'agente o a lui affidate per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o custodia.

La relazione di autorità tra il datore di lavoro e i suoi preposti nei confronti dei dipendenti scaduta in abuso, in vessazioni per imporre ritmi stressanti di lavoro, in minacce di licenziamento, in azioni ostili che abbiano prodotto uno stato di sofferenza fisica e morale dei lavoratori configura pienamente il reato di maltrattamenti.

Le condotte offensive della dignità del lavoratore possono essere punite come ingiuria o diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.), abuso di ufficio (art. 323 c.p.) o condotta discriminatoria (art. 15 e 38 St. Lav. e 4 D.Lgs 216 del 2003).

La giurisprudenza civile.

A partire dal 1999 la giurisprudenza italiana si è occupata del fenomeno del *mobbing*. La prima sentenza sull'argomento fu emessa dal Tribunale di Torino il 16 novembre 1999: le condotte di *mobbing* sono considerate violatrici dell'obbligo di tutela del lavoratore e fonte di risarcimento dei danni subito dal dipendente ¹⁷⁰.

¹⁷⁰ Sentenza Tribunale di Torino n. 5050/1999 del 6 ottobre 1999. Nel caso posto all'attenzione del Tribunale di Torino, una dipendente di un'azienda aveva chiesto al proprio datore di lavoro il risarcimento del danno biologico subito per una grave depressione dovuta a maltrattamenti sul lavoro. La dipendente era stata assegnata dal caporeparto ad una macchina di stampaggio posta in uno spazio angusto, tra altri materiali. Aveva subito una situazione di isolamento, di ingiurie e denigrazione da parte del caporeparto, al punto che in un primo tempo si era assentata per malattia e successivamente aveva rassegnato le dimissioni. Il Tribunale riconobbe l'eziologia della sindrome ansioso depressiva reattiva nelle condizioni di lavoro imposte alla dipendente e condannò l'impresa al risarcimento del danno biologico, liquidato in via equitativa. Il giudice qualificò come *mobbing* la situazione in cui il dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, vengono poste in essere nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall'ambiente di lavoro e, nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche il cui effetto è di intaccare gravemente l'equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino suicidio.

La giurisprudenza civile ha utilizzato strumenti già presenti nell'ordinamento, come l'art. 2087 c.c. e l'art. 2049 c.c. Il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere in via diretta per fatti dannosi da lui commessi, o in via indiretta, per comportamenti di persone alle sue dipendenze; l'art. 2087 c.c. pone un obbligo di protezione del lavoratore a carico del datore di lavoro e l'art. 2049 c.c. prevede la responsabilità extracontrattuale del datore per i fatti dannosi commessi dai propri dipendenti. In tal caso, il datore di lavoro risponde per non aver adottato le necessarie misure preventive o per non aver rimosso i fatti lesivi, una volta che ne sia venuto a conoscenza o, secondo altri, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia, in via oggettiva.

Il giudice competente a conoscere di tali controversie è il giudice del lavoro.

Se invece si tratta di mobbing orizzontale, il molestatore ne risponde ex art. 2043 c.c. nei confronti della persona molestata ed è passibile di sanzione disciplinare. Le condotte moleste possono essere giusta causa di licenziamento per il molestatore e giusta causa di dimissioni per la vittima.

Sono risarcibili il danno biologico, per la lesione dell'integrità psicofisica della persona, i danni psichici in caso di malattia invalidante ed il danno esistenziale, quale danno alla vita di relazione.

In qualche caso è stata riconosciuta la risarcibilità di condotte lesive che, seppure non rivestenti carattere di continuità, avevano prodotto un danno permanente al lavoratore, sottoponendolo a stress eccezionali; si è così dimostrata apertura anche nei confronti di condotte di *straining*, di stress forzato (Trib. Bergamo 21 aprile 2005, Bertoncini est.), dovuto, ad esempio, a casi di grave demansionamento, di marginalizzazione, di trasferimenti ritorsivi.

Prospettive di riforma.

Il Consiglio d'Europa nel 2000 aveva invitato gli stati membri a dotarsi di una normativa contro le molestie.

Dal 2001 sono state presentate in tal senso diverse iniziative legislative. Tra le altre, possono citarsi gli Atti della Camera n. 581 del 6 giugno 2001, n. 1128 del 28 giugno 2001, n. 2040 del 28 novembre 2001 *Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica*, n. 2143 del 21 dicembre 2001 *Disposizioni per la tutela dei lavoratori da molestie morali e*

violenze psicologiche ò, n. 3895 del 14 aprile 2003 ò *Norme per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici contro la violenza morale e psicologica nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente* ò, n. 5211 del 31 luglio 2004 ò *Norme per contrastare la persecuzione psicologica sui luoghi di lavoro* ò, n. 5493 del 15 dicembre 2004 ò *Disposizioni per la tutela di vittime di mobbing* ò, gli Atti del Senato n. 3255 del 22 dicembre 2004 ò *Norme per contrastare il fenomeno del mobbing* ò. Il 28 giugno 2005 è stato elaborato un testo unificato dei vari disegni di legge.

Il disegno di legge A.S. 1201 approvato dal Senato il 12 giugno 2007 e poi trasmesso all'esame della Camera con il numero AC-2784, proponeva l'introduzione di un reato di "Grave sfruttamento dell'attività lavorativa", col quale però difficilmente avrebbero potuto colpirsi condotte di *mobbing*, non facendo riferimento tale fattispecie a vessazioni di carattere psicologico.

Anche per le molestie sessuali vi sono state varie iniziative legislative, alcune limitate al campo lavoristico, prevedendo una tutela solo per le molestie sul lavoro, altre di più ampio respiro, con l'introduzione di un reato di molestie sessuali nel capo relativo alle violenze sessuali: possono richiamarsi, tra gli altri, il Progetto di legge della Camera n. 601 del 1996 ò *Norme a tutela della libertà e della dignità della persona dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro* ò; il Disegno di Legge del Senato n. 41 del 9 maggio 1996 ò *Norme penali e processuali contro le molestie sessuali*; il Disegno di legge del Senato n. 38 del 1996 ò *Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro* ò¹⁷¹.

L'elaborazione di tali riforme ha subito continue battute di arresto per il susseguirsi delle legislature.

Altre legislazioni europee, come accennato in precedenza, hanno già introdotto il reato di molestie sessuali.

Il *Code pénal* francese del 1993 all'art. 222-33 prevede il reato di *harcèlement sexuel*: tale fattispecie di reato si realizza con il fatto di molestare altri usando ordini o minacce allo scopo di ottenere favori di natura sessuale da parte di una persona che abusa dell'autorità conferitagli dalle sue funzioni.

Il *Código penal* spagnolo del 1995, modificato con la *Ley Orgánica* n. 11 del 30 aprile 1999, prevede il reato di *actoso sexual*. La Spagna, con il reato di molestie sessuali, punisce chi sollecita favori di natura sessuale per sé o per altri

¹⁷¹ Basso L., *Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Molestie sessuali e mobbing*. Ufficio regionale di parità del Veneto, 2006;

approfittando della sua autorità in campo lavorativo, dell'insegnamento o gerarchica e punisce anche colui che si limita a sollecitare favori di natura sessuale nell'ambito dei rapporti di lavoro, determinando una situazione intimidatoria, ostile o umiliante per la vittima.

Nell'ambito della violenza domestica la Spagna ha adottato la legge del 22 dicembre 2004 che ha istituito dei Tribunali speciali per la violenza contro le donne, con competenze civili e penali.

L'importanza di un riconoscimento legislativo.

Dall'esame della situazione delle molestie nel nostro ordinamento è emerso un vuoto normativo nei confronti di numerosi comportamenti di molestie, soprattutto del *mobbing*. Il vuoto normativo per le condotte di *stalking* è stato recentemente colmato con l'introduzione del reato di "Atti persecutori"¹⁷².

Anche l'attenzione nei confronti delle molestie in famiglia è relativamente recente e la legislazione esistente non è completamente esaustiva. Manca il più delle volte una visione di insieme di questi fenomeni, che vengono puniti per singoli aspetti, impedendo in tal modo la comprensione del grado di pericolosità del comportamento dell'autore e dell'entità del danno subito dalla vittima.

Per l'ingresso del reato di molestie nell'ordinamento italiano, caratterizzato dai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, occorre definire in maniera sufficientemente precisa il concetto di molestia. Nelle molestie sessuali rientrerebbe qualsiasi contatto fisico dolosamente procurato e non consentito dalla vittima, che assuma significato sessuale.

Per le condotte non costituenti contatto fisico la molestia deve essere ripetuta ed insistente. Andranno esclusi semplici complimenti, approcci isolati, corteggiamenti non insistenti e tutte quelle condotte contenute in corretti rapporti interpersonali.

I progetti all'esame del Parlamento definiscono molestia sessuale << il fatto di chi, contro la volontà di una persona, compie atti molesti di significato sessuale su di essa o ad essa diretti in sua presenza >>.

La definizione delle condotte di *mobbing* è ancora più complessa, trattandosi di una fattispecie multiforme, che può essere attuata con svariate modalità e può colpire più aspetti della vita lavorativa.

¹⁷² Vedi cap. V pp. 92 ss.;

La difficoltà di definizione della fattispecie non può essere un alibi per rinunciare alla legiferazione su tale delicato aspetto.

Altre legislazioni di paesi europei, di *civil law*, con strutture ordinamentali simili alla nostra, si sono efficacemente dotati di strumenti contro le molestie: di seguito sarà esaminata la normativa francese, che risulta già ben collaudata ed è compatibile con il nostro sistema penale.

La lotta contro le molestie sul lavoro è una lotta per la dignità dell'uomo: una legge contro le molestie sessuali ed il *mobbing* comporta un riconoscimento sociale del fenomeno e consente il passaggio della materia dalla sfera privata alla sfera del diritto.

La normativa penale avrebbe un valore anche simbolico, di stigmatizzare il comportamento molesto e di fungere da norma di trasformazione culturale.

RIFERIMENTI

Bellina M., *Mobbing: profili penali*, Diritto e pratica del lavoro, 30, 2007, pp. 1913-1921;

Bona M., Oliva U., *Nuovi orizzonti nella tutela della personalità dei lavoratori: prime sentenze sul mobbing e considerazioni alla luce della riforma INAIL*, Danno e responsabilità, 4, 2000, pp. 403-415:

Buffa F., *Il mobbing*, Relazione tematica n. 142, 2008, Corte Suprema di cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo;

DaAndrea A., *Gli interventi legislativi più recenti in materia di molestie sessuali nei luoghi di lavoro*, Lavoro e Previdenza oggi, 11, 2000, pp. 1953-1971 ;

De Simone G., *Le molestie di genere e le molestie sessuali dopo la direttiva CE 2002/73*, Rivista italiana di diritto del lavoro, 2004, 3, parte 1, pp. 399-420;

Carinci M.T., *Il mobbing: alla ricerca della fattispecie*, Quaderni di Diritto del Lavoro, 2006, pp. 39-62;

Chieco P., *Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione*, Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2002, pp. 75-117;

Izzi D., *D. Lgs 145/2005. Parità tra uomini e donne nel lavoro: recepita la direttiva CE*, Diritto e Pratica del lavoro, 38, 2005, pp. 2059-2075;

Meucci M., *Considerazioni sul òmobbingö*, Lavoro e previdenza oggi, 11, 1999, pp. 1953-1961;

Rausei P., *I reati da mobbing*, Diritto e pratica del lavoro, 37, 2007, pp. 2231-2238.

Capitolo IX

La normativa sull'Harçèlement nell'ordinamento francese.

Definizione di harcèlement. I presupposti dell'harçèlement. I presupposti dell'harçèlement. La normativa sull'harçèlement moral. Tutela lavoristica. Procedura di mediazione. La giurisdizione del lavoro. Obbligazione di prevenzione a carico del datore di lavoro. Tutela civile.

Definizione di harcèlement.

Col termine di *harçèlement* si definiscono genericamente i comportamenti di accanimento e le azioni ostili nei confronti di una vittima.

Da un lato tale nozione è ampia, potendo ricomprendere anche comportamenti che, analizzati singolarmente, potrebbero sembrare anodini, ma che diventano rilevanti a causa della loro sistematicità e di ripetitività e che hanno per effetto l'isolamento della vittima presa di mira ¹⁷³.

La connotazione psicologica dell'*harçèlement* fa sì che esso possa definirsi anche come *violence morale*, per sottolineare l'aspetto distruttivo dei comportamenti che lo caratterizzano.

Dall'altro lato, la Francia punisce con apposite normative sia l'*harçèlement moral* che l'*harçèlement sexuel*, ma non prevede una espressa normativa per le molestie insistenti nella vita privata definite nei paesi anglofoni come *stalking*.

L'*harçèlement sexuel* è previsto come crimine dal 1992, l'*harçèlement moral* è stato introdotto nel codice del lavoro dalla legge di modernizzazione sociale del 17 gennaio 2002 (**Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale**).

Una proposta di legge presentata al Senato francese il 17 maggio 2010 tende a colmare il vuoto normativo con l'introduzione del reato di *harçèlement criminel* ¹⁷⁴: tale reato dovrà colpire comportamenti minacciosi, intimidazioni

¹⁷³ S. Zwoch, *Prevention du harcèlement moral*, pubblicato il 22 luglio 2008, reperito su internet al sito www.tripalium.com/gazette

¹⁷⁴ Proposition de loi n. 451, enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mai 2010.

Article unique: harcèlement criminel. << Sauf autorisation légitime, il est interdit d'agir à l'égard d'une personne, sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée, si

ripetute, atti di sorveglianza, continue chiamate telefoniche e richieste di contatto che degradano le condizioni di vita delle vittime fino a condurle alla depressione e talvolta al suicidio.

La proposta di legge prevede per *l'harcèlement criminel* la pena di un anno di reclusione e di 10.000 euro di multa.

La normativa comunitaria individua in tutte le forme di violenza nei riguardi delle donne, nella famiglia come nel lavoro, un denominatore comune, la discriminazione di genere.

Secondo la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazioni nei riguardi delle donne (CEWAD), si considera discriminazione di genere ogni distinzione, esclusione o restrizione fondata sul sesso che ha per effetto o per scopo di compromettere o di distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne dei diritti riconosciuti all'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale o in ogni altro campo ¹⁷⁵.

La Carta Sociale Europea adottata a Strasburgo il 3 marzo 1996 promuove la sensibilizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi, diretti in maniera ripetuta contro i lavoratori sul luogo di lavoro o in relazione al lavoro e invita a prendere tutte le misure opportune per proteggere i lavoratori contro tali comportamenti ¹⁷⁶.

l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

Aux termes du premier alinéa, constitue un acte de harcèlement criminel le fait de suivre une personne ou une de ses connaissances de façon répétée ; de cerner ou de surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve ; de se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne, d'un membre de sa famille ou d'une de ses connaissances.

Est punie d'un an d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, toute personne qui se sera rendue coupable d'un acte de harcèlement criminel >>.

¹⁷⁵ Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEWAD), adottata dalle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, entrata in vigore in Francia il 25 aprile 1984. Art 1 : <<toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine >>.

¹⁷⁶ Charte sociale européenne, Strasbourg 3 mai 1996 : << promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'acte condamnables ou explicitement hostiles ou offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le

I presupposti dell'harcèlement.

Le fattispecie di *harcèlement moral* e *sexuel* in Francia trovano applicazione soprattutto nel campo del lavoro.

La legge di modernizzazione sociale del 17 gennaio 2002 (L. n. 2002-73, 17 janv. 2002, JO 18 janv.) ha introdotto nel codice del lavoro e nel codice penale la molestia morale ¹⁷⁷.

La legge in esame non dà una definizione di *harcèlement moral*, ma si basa sulle conseguenze dei comportamenti; sono punibili i comportamenti che hanno *pour objet* o *pour effet*, per oggetto o per effetto, lo scadimento delle condizioni di lavoro del dipendente.

La pena comminata dal codice penale arriva fino ad un anno di reclusione e 15.000 euro di ammenda ¹⁷⁸. Oltre alle sanzioni penali, sono state introdotte misure civilistiche e sociali : sono colpiti dalla sanzione della nullità le misure disciplinari, i licenziamenti o altre misure discriminatorie adottate nei confronti del lavoratore.

La normativa sulle molestie morali o sessuali sul lavoro ha un duplice obiettivo, preventivo e punitivo; non può essere comminato il licenziamento al lavoratore che intenta un'azione giudiziale motivata. È inoltre prevista l'inversione dell'onere della prova a favore del lavoratore : la vittima deve allegare in giudizio i fatti che permettono di desumere l'esistenza della violenza, della molestia morale o sessuale; l'autore delle molestie è tenuto a provare l'inesistenza di questi fatti.

La legge si applica a tutto il mondo lavorativo, al lavoro privato e pubblico, alle molestie gerarchiche e alle molestie tra colleghi. In realtà, alcuni autori hanno

travail et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements >>.

¹⁷⁷ **Cod. Trav. art L. 122-49 e art. L. 1152-1** : << aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel >>.

¹⁷⁸ **Cod. Pén. Art. 222-33-2** (inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170 *Journal Officiel* su 18 Janvier 2002) : << Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende >>.

espresso dubbi sull'effettiva applicabilità alle molestie orizzontali, tra colleghi, poiché la norma richiede una posizione sovraordinata, di abuso di autorità.

Tra i Paesi francofoni, anche il Belgio nel 2002 ha votato una legge per la protezione contro la violenza sul lavoro (L. 11 juin 2002)¹⁷⁹, introducendo un nuovo capitolo sull'*harcèlement* nella legge del 4 agosto 1996 sulla tutela dei lavoratori. La normativa, aggiornata nel 2007¹⁸⁰, fornisce le definizioni di molestie sul lavoro, impone ai datori di lavoro una valutazione dei rischi psicosociali dell'ambiente lavorativo, obbliga all'adozione di misure preventive, di formazione e di informazione dei dipendenti. Sono altresì previste norme di protezione contro sanzioni disciplinari, licenziamenti e misure ritorsive adottate nei confronti dei lavoratori che denunciano le violenze o dei loro testimoni lungo tutto il corso dell'accertamento giudiziario.

Sul piano processuale, sono state adottate delle agevolazioni probatorie; il lavoratore deve addurre i fatti che ritiene lesivi, mentre spetta al datore di lavoro dare la prova della non riconducibilità di tali fatti a situazioni di molestia.

La legge del 2007 ha previsto sanzioni penali a carico dei datori di lavoro o dei loro preposti colpevoli di *harcèlement* (Art. 81, 1° de la loi sur le bien-être). Tale normativa specifica si aggiunge alla tutela penale generale da atti di *harcèlement* affidata all'art. 442 bis del Codice Penale belga.

La normativa sull'harcèlement moral.

Prima del 2002 non vi era in Francia una norma specifica sull'*harcèlement moral*, mentre era espressamente sanzionato l'*harcèlement sexuel*¹⁸¹.

La legge di modernizzazione sociale del 17 gennaio 2002¹⁸² ha inteso rafforzare la lotta contro le molestie sul lavoro introducendo sanzioni disciplinari, sanzioni civili e sanzioni penali contro l'*harcèlement moral*.

¹⁷⁹ Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (MB du 22 juin 2002);

¹⁸⁰ Loi du 10 janvier 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (MB du 6 juin 2007)

¹⁸¹ Loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale, www.legifrance.gouv.fr ;

¹⁸² Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, www.legifrance.gouv.fr ;

La Francia ha adottato così un triplice regime di sanzioni, penali, civili e lavoristiche: le molestie psicologiche sul lavoro sono considerate reato dal codice penale e dal codice del lavoro, infrazione disciplinare dal codice del lavoro e risultano altresì sanzionati con la nullità gli atti di recesso dal contratto di lavoro dovuti a condotte moleste¹⁸³.

Tutela lavoristica.

Alcune principi di protezione del lavoratore erano già presenti nell'ordinamento francese ed adattabili anche alle situazioni di molestie: tra queste l'obbligazione civilistica di corretta esecuzione del contratto di lavoro e di rispetto della dignità dei lavoratori, l'obbligazione lavoristica di preservare la salute dei lavoratori, intesa come benessere fisico, mentale e sociale, il valore costituzionale del rispetto della dignità della persona.

La legge n. 92 del 31 dicembre 1992 aveva già introdotto una tutela disciplinare e sindacale contro le molestie¹⁸⁴: Il delegato del personale che, anche a seguito di una segnalazione del dipendente, constata che esiste una violazione dei diritti della persona o delle libertà individuali nell'impresa, lo segnala senza ritardo all'imprenditore, il quale è tenuto a disporre un'inchiesta ed i provvedimenti urgenti necessari. Se le misure non sono prese o non sono adeguate, il delegato o il lavoratore possono adire l'ufficio giudiziario del *Conseil des prud'hommes*¹⁸⁵,

¹⁸³ Debout M. *Le harcèlement moral au travail*. La Documentation Française Ed. Collection Conseil Economique et Social, 2001 ;

¹⁸⁴ **Article L. 422-1-1** (loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992) << Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié ou le délégué si le salarié averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil des prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.>>

¹⁸⁵ Il **Conseil de prud'hommes** rappresenta la giurisdizione di primo grado nelle controversie individuali di lavoro di diritto privato. La competenza del Conseil de prud'hommes si estende a tutte le cause di lavoro tra datori di lavoro e dipendenti in regime di diritto privato e alle controversie concernenti i dipendenti pubblici che esercitano in regime di diritto privato.

Le cause collettive di lavoro, invece, spettano al Tribunal de Grande Instance, mentre il contenzioso sull'elezione dei rappresentanti sindacali è di competenza del Tribunal d'instance. Gli incidenti sul lavoro sono attribuiti alla giurisdizione della Sécurité sociale.

che disporrà le misure interdittive adeguate e, se occorre, anche un'*astreinte*, una penalità progressiva a favore del Tesoro¹⁸⁶.

Il Conseil de Prud'Hommes è un organismo laico, paritario ed elettivo.

È formato da giudici non professionali eletti in misura paritaria da due collegi di datori di lavoro e di lavoratori. I consiglieri durano in carica cinque anni, eleggono al loro interno un presidente ed un vicepresidente per la durata di un anno ed in alternanza tra i due collegi di datori di lavoro e di dipendenti.

È composto di cinque sezioni, in base alle diverse attività commerciali (quadri, industria, commercio e servizi commerciali, agricoltura, attività diverse).

Ogni sezione ha un ufficio di conciliazione ed un ufficio giudicante. L'ufficio di conciliazione è formato da un rappresentante dei lavoratori ed un rappresentante degli imprenditori; l'ufficio giudicante è composto da due rappresentanti dei lavoratori e da due degli imprenditori. Se la decisione non è adottata a maggioranza è previsto l'intervento di un magistrato di carriera del Tribunal d'Instance ad integrazione del collegio.

I consiglieri prudomali sono circa 15.000 e trattano 200.000 cause ogni anno (Fonte: Ministère de la Justice et des Libertés, www. Justice.gouv.fr).

Giudicano in unico grado le controversie fino a 4.000 euro, mentre per quelle di valore superiore l'appello è proponibile alla Cour d'Appel.

Anche se composto da magistrati non di carriera e non necessariamente esperti di diritto, tale organo giudiziario ha dato buoni risultati ed il numero di appelli proposti avverso le sentenze prudomali non è superiore a quello degli altri organi giudiziari.

In Italia, invece, la giurisdizione del lavoro è esercitata da una sezione specializzata del Tribunale ordinario. Dal 1998, con la soppressione della magistratura pretorile (D. Lgs n. 51/1998), le controversie di lavoro sono affidate ad Tribunale monocratico in funzione di giudice del lavoro. L'appello avverso le sentenze del giudice unico è esercitato dalla Corte di appello in funzione di giudice del lavoro.

La giurisdizione del lavoro in Italia è di competenza della magistratura professionale. Gli unici organi collegiali laici a competenza esclusiva assimilabili ai collegi prudomali sono rappresentati dalle commissioni tributarie.

¹⁸⁶ Le *astreintes* sono mezzi di coercizione indiretta presenti nell'ordinamento francese; consistono nell'infrazione all'adempimento di una somma da pagare per il caso di inottemperanza o di ritardo nell'ottemperanza di un ordine o di un'obbligazione. La somma è stabilita non in base al danno provocato, ma in base alle capacità patrimoniali dell'obbligato ed in base al grado della colpa. L'*astreinte* può essere *comminatoire*, provvisoria e modificabile dal giudice, o definitiva. Non ha natura risarcitoria, ma di coazione all'adempimento e pertanto non è commisurata all'oggetto del contenzioso.

Una prima forma generale di *astreinte* è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge 18 giugno 2009 n. 69, di riforma del processo civile, con l'introduzione dell'art. **614 bis c.p.c**
• **Attuazione degli obblighi di fare infungibili o di non fare**: il giudice dell'esecuzione può

La normativa è stata aggiornata dalla legge di modernizzazione sociale del 2002, che ha riconosciuto, a distanza di nove anni dall'*harcèlement sexuel*, la punibilità dell'*harcèlement moral*.

Gli artt. L. 122-49-L. 122-53 forniscono la definizione di *harcèlement moral* ed il regime sanzionatorio relativo al contratto di lavoro.

A norma dell'**art. L. 122-49** << Nessun lavoratore deve subire dei comportamenti ripetuti di molestie morali che abbiano per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale.

Nessun lavoratore può essere sanzionato, licenziato o fatto oggetto di una misura discriminatoria, diretta od indiretta, soprattutto in materia di remunerazione, formazione, inserimento, assegnazione, qualificazione, classificazione, promozione professionale, modificazione o novazione del contratto per aver subito o rifiutato di subire dei comportamenti molesti di cui all'alinéa precedente o per aver testimoniato su tali comportamenti o per averli riferiti.

Ogni rottura del contratto che ne sia conseguenza, ogni disposizione o atto contrario è colpito da nullità assoluta >>¹⁸⁷.

La normativa sull'*harcèlement* si applica sia ai rapporti gerarchici che ai rapporti tra colleghi: l'art. 122-50 dichiara passibile di sanzione disciplinare ogni lavoratore che abbia tenuto i comportamenti molesti definiti dall'art. L. 122-49.

Le organizzazioni sindacali rappresentative nell'impresa possono esercitare, davanti agli organi di giustizia, le azioni a tutela dei dipendenti dell'impresa previo consenso dell'interessato.

fissare, su richiesta di parte, la somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna.

¹⁸⁷ **Art. L. 122-49** : << Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit >>.

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore, i giudici, aditi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, possono anche riqualificare i fatti e dichiarare che le dimissioni date dal lavoratore molestato sono in realtà un licenziamento ingiustificato, per colpa inescusabile del datore di lavoro.

Spesso i lavoratori licenziati riconducono il licenziamento a comportamenti di molestia sul lavoro da parte delle aziende; a volte le prove di tali molestie sono evidenti per i comportamenti tenuti dall'azienda, quali misure vessatorie ed umilianti, declassamenti ingiustificati, soppressione del telefono, di armadietti personali, di scrivanie, altre volte l'accertamento giudiziale si presenta molto più complesso e delicato.

Procedura di mediazione.

Prima di accedere alla tutela giudiziale, le parti possono chiedere una procedura di mediazione, sia prima dell'instaurazione del giudizio, sia nel corso di esso. La procedura conciliativa può essere anche ordinata dal giudice d'ufficio.

L'art. L 122-54 prevede una procedura di mediazione per i lavoratori che si considerino vittime di *harcèlement moral o sexuel*. Il mediatore è scelto al di fuori dell'impresa da una lista di persone designate in funzione della loro autorità morale e della loro competenza nella prevenzione delle molestie morali e sessuali.

Il mediatore convoca le parti che devono comparire di persona. Nel caso di mancata comparizione, il mediatore ne redige verbale e lo indirizza alle parti.

Il mediatore si informa dello stato delle relazioni tra le parti, tenta di conciliarle e sottopone loro una proposta scritta di mediazione per porre fine al comportamento molesto. In caso di fallimento della conciliazione, il mediatore informa le parti delle possibili sanzioni e delle garanzie procedurali previste in favore della vittima.

La mediazione stragiudiziale presenta buone possibilità di risoluzione dei conflitti sul lavoro, ma trova scarsa applicazione: in questo tipo di mediazione il datore di lavoro ed il lavoratore, tramite l'aiuto di un terzo imparziale che potrà essere un mediatore professionale o anche una persona di fiducia di entrambe le parti, cercano una soluzione tramite il confronto delle rispettive posizioni. Tale tipo di mediazione funziona al meglio quando il datore di lavoro non è l'autore delle molestie e quando esistono legami familiari o di pregressa amicizia tra le parti.

Tale procedura funziona comunque da filtro, riducendo il numero di cause giunte innanzi al Tribunale del lavoro.

La giurisdizione del lavoro.

Oltre alla mediazione stragiudiziaria, per le cause di lavoro è prevista la mediazione giudiziale innanzi al *Conseil de Prud'Hommes*.

Il *Conseil de Prud'hommes* è l'organo giudiziario competente a conoscere le controversie individuali di lavoro ed è diviso al suo interno in cinque sezioni, a seconda del tipo di attività economica relativa alla controversia. Ogni sezione comprende un ufficio di conciliazione ed un ufficio giudicante. La composizione del consiglio è paritaria e laica: i consiglieri sono tratti da liste di eletti dai lavoratori da una parte e dagli imprenditori dall'altra.

Le controversie collettive di lavoro sono invece di competenza del *Tribunal de Grande Instance* ¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Il **Tribunal de Grande Instance (TGI)** esercita la giurisdizione ordinaria civile di primo grado. Ad esso sono attribuite tutte le competenze non riservate dalla legge ad altri giudici. In base alla competenza per valore, decide le cause di valore superiore a 10.000 euro; per le cause tra 4.000 e 10.000 euro la competenza è riservata al Tribunal d'Instance e quelle inferiori a 4.000 euro sono attribuite alla giurisdizione di prossimità.

Il Tribunal de Grande Instance giudica in formazione collegiale, oltre alla competenza per valore ha una competenza esclusiva in alcune materie quali stato e capacità delle persone, diritto di famiglia, proprietà immobiliare, proprietà intellettuale ed industriale, diritto societario, diritto fallimentare. Accanto alle sezioni ordinarie, ha sezioni specializzate: il giudice della famiglia (*Juge aux affaires familiales*), il giudice dell'espropriazione (*Juge de l'expropriation*), il giudice dell'esecuzione civile (*Juge de l'exécution*), il *Juge de la mise en état*, un giudice istruttore incaricato di controllare l'assettività dell'istruttoria nei processi civili complessi e la completezza del fascicolo del dibattimento ai fini della decisione.

Una camera del Tribunal de Grande Instance ha competenze penali e prende il nome di Tribunal Correctionnel ed ha competenza sulle infrazioni qualificate come *délits*. Le infrazioni contravvenzionali, *contraventions*, sono di competenza del Tribunal de Police, mentre le infrazioni penali più gravi, *crimes*, sono giudicate dalla *Cour des Assises* (per la distinzione tra *délits*, *contraventions* e *crimes* vedi nota n. 91 p. 100).

Sono organi specializzati del Tribunal Correctionnel il giudice della libertà (*Juge de libertés et de la détention*) e la nuova figura del giudice delegato per le vittime (*Juge délégué aux victimes*), creato con il décret n. 2007-1605 du novembre 2007. La creazione di tale organo giudiziario garantisce che alle vittime siano riconosciuti i diritti di informazione, di partecipazione al processo, di protezione e di risarcimento previsti dalla legge.

Il Tribunal d'Instance (TI) ha composizione monocratica e giudica le cause comprese tra 4000 e 10.000 euro, oltre alcune competenze specifiche in tema di credito al consumo, nazionalità, tutela e curatela di persone maggiori di età, controversie in tema di elezioni politiche e sindacali.

In materia penale giudica come Tribunal de police.

Il Tribunal d'Instance e il Tribunal de Grande Instance corrispondono, grosso modo, al Tribunale ordinario italiano, il quale giudica, a seconda delle materie, in formazione monocratica o collegiale e che si distingue in tribunale civile e tribunale penale.

L'attenzione nei confronti delle molestie morali è emersa a seguito delle controversie sui licenziamenti, sulle misure vessatorie e sulle azioni di risoluzione giudiziaria del contratto di lavoro portate all'attenzione del *Conseil de prud'hommes*.

Innanzitutto ai giudici il dipendente può chiedere la risoluzione del contratto per colpa del datore di lavoro o può chiedere la corresponsione di un risarcimento per danni e gli interessi per il licenziamento senza giusta causa. Tale giurisprudenza di merito ha consentito di ricostruire ciò che può costituire molestia morale nell'ordinamento francese.

Quando la molestia è stata provata, i lavoratori hanno ottenuto in media un risarcimento equivalente a sei mesi di stipendio sia che la questione sia stata definita in sede di conciliazione, sia che sia stata giudicata dal Tribunale.

L'atteggiamento dei Tribunali è stato fino ad oggi piuttosto prudente, non riconoscendo risarcimenti per condotte di molestia saltuarie o poco significative: nell'anno 2006 i *Conseils de prud'hommes* hanno trattato 250.000 cause ed è stata emessa la condanna in un quarto dei casi ¹⁸⁹.

A conti fatti, le condanne sono state poco numerose. Risultano così smentite le critiche di un eccessivo ricorso a procedure giudiziali per ottenere risarcimenti per qualunque condotta aziendale, critiche che erano state avanzate con l'introduzione del nuovo reato di *harcèlement moral*.

Pur esistendo una normativa penale, la maggior parte delle questioni di molestie sul lavoro è trattata in sede civile, come violazioni contrattuali e licenziamenti o dimissioni forzate; i giudici in tal caso intervengono nella fase successiva all'estinzione del rapporto di lavoro.

Adendo il *Conseil de prud'hommes*, il lavoratore chiede che l'atto di dimissioni o di licenziamento sia imputato al comportamento del datore tramite una riquilificazione in licenziamento senza causa reale o seria con diritto al risarcimento dei danni.

Il giudice può condannare il datore di lavoro a versare una somma risarcitoria per il licenziamento senza causa ed anche una somma per il comportamento di molestie, oltre a danni ed interessi per violazione del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1382 e 1383 del Codice Civile francese.

¹⁸⁹ Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, www.travail-emploi-sante.gouv.fr ;

Molto più rari sono i casi in cui si ricorra al giudice durante il corso del rapporto lavorativo; in genere accade nei periodi di sospensione del rapporto per malattia o congedo.

Obbligazione di prevenzione a carico del datore di lavoro.

La tutela dei lavoratori è efficace soprattutto in ottica preventiva, di salubrità dell'ambiente di lavoro e di prevenzione dei rischi sul lavoro; in tale prospettiva è imposto al datore di lavoro l'obbligo di garantire la protezione della salute fisica e mentale e della sicurezza dei lavoratori anche in tema di molestie.

Il datore è tenuto a responsabilità per condotte proprie e dei suoi preposti, deve fornire ai dipendenti tutte le informazioni relative alla prevenzione di comportamenti molesti nei confronti dei lavoratori e deve attivarsi allorquando venga a conoscenza di molestie perpetrate nei confronti di un lavoratore.

Deve attivarsi per far cessare le condotte moleste ed è in suo potere adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori di molestie.

Il contenuto di questa obbligazione di prevenzione non è definito dalla legge; i regolamenti interni devono prevedere disposizioni interdittive di molestie morali e sessuali ed è possibile designare anche un referente per i dipendenti.

I rappresentanti del personale a loro volta possono fare uso dei loro poteri di allerta allorquando vengano a conoscenza di tali situazioni, informando il datore di lavoro (Art. L 236-2). Il datore o i suoi delegati sono tenuti ad aprire immediatamente un'inchiesta e a prendere i provvedimenti necessari.

Proprio questo obbligo di prevenzione consente di imputare al datore di lavoro le conseguenze economiche di comportamenti di molestia tenuti dai suoi preposti o dipendenti.

Anche gli ispettori del lavoro possono avere un ruolo di segnalazione degli abusi. Con l'introduzione di specifici obblighi di protezione a carico del datore di lavoro, agli ispettori sono stati forniti gli strumenti giuridici per poter valutare, tra i rischi professionali, l'esistenza di misure persecutorie a danno della salute e sicurezza dei lavoratori, attraverso l'art. **L 230-2 del Code du travail** ¹⁹⁰.

¹⁹⁰ **Article L 230-2 Code du travail.** I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. II. Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention

In caso di inerzia del datore di lavoro o dell'adozione di misure inefficaci ci si potrà rivolgere all'ufficio giudiziario del *Conseil de prud'hommes*; il giudice potrà ordinare misure dirette a far cessare le molestie e anche imporre un'*astreinte*, una penalità progressiva che sarà liquidata a favore del Tesoro pubblico.

La normativa di tutela contro le molestie si estende sia al settore privato che a quello pubblico, disciplinato dalla loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

suivants : a) Eviter les risques ; b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; c) Combattre les risques à la source ; d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ; h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement : a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ; b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ; c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs. IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.

La legge di modernizzazione sociale ha introdotto l'art. 6 quinquies alla legge del 1983, espressamente includendo il settore pubblico tra i soggetti tenuti alla prevenzione e repressione di condotte di *harcèlement*: nessun funzionario deve subire condotte ripetute di molestie morali che abbiano per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterarne la salute fisica e mentale, o di comprometterne l'avvenire professionale. Sono vietate le misure vessatorie o ritorsive sul reclutamento o sulla carriera del funzionario che siano motivate da molestie o dal rifiuto della vittima di subire condotte moleste o da azioni amministrative o giudiziarie intraprese dalla vittima per far cessare le molestie. Lo stesso statuto protettivo si estende ai testimoni della vittima ¹⁹¹.

Tutela civile.

Le misure civili previste nella lotta contro l'*harcèlement moral* colpiscono il contratto ed il rapporto di lavoro.

Le modificazioni del rapporto di lavoro, quali la remunerazione, la formazione, il demansionamento, la qualificazione, la classificazione, la promozione professionale o il rinnovo del contratto, o il licenziamento motivati da condotte moleste sono sanzionati con la nullità assoluta.

Anche le dimissioni del lavoratore vessato da molestie possono essere riqualficate in licenziamento senza causa e a torto del datore di lavoro.

¹⁹¹ **Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 6 quinquies** : «< Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa :
« 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public».

Per poter affermare l'esistenza di molestie è necessario fornire la prova in giudizio delle condotte di *harcèlement*. A volte il processo di molestie deve essere ricostruito a posteriori, in seguito alle dimissioni o al licenziamento del lavoratore, a volte le aggressioni possono mascherarsi in direttive di sovraordinazione e lo sconfinamento nell'abuso è sottile.

Consapevole delle difficoltà probatorie a cui va incontro il lavoratore molestato, il legislatore francese ha previsto delle facilitazioni in materia di onere della prova (Art. L.122-52).

Il lavoratore deve addurre in giudizio i fatti che fanno supporre l'esistenza delle molestie ; il datore di lavoro, a sua volta, deve provare che tali comportamenti non sono costitutivi di molestie e che le sue decisioni sono giustificate da elementi oggettivi scevri da motivazioni persecutorie. Il giudice forma il suo convincimento dopo aver disposto, se lo ritiene opportuno, tutte le integrazioni probatorie che stima utili.

Tutela penale.

A partire dal 2002 l'ordinamento francese ha introdotto il reato di *harcèlement moral*.

Sebbene la criminalizzazione di un comportamento non comporta necessariamente la soluzione di tutti i mali, si è ritenuto necessario puntare sull'effetto dissuasivo e simbolico della sanzione penale: la norma penale dimostra che certi comportamenti non sono tollerati dalla società.

La nozione prescelta pone l'accento sulla dignità della persona e sulle condizioni di lavoro umilianti e degradanti .

Secondo l'**article 222-33-2 Code Pénal**: <<Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende>>.

La norma ricalca la definizione di molestie data dal codice del lavoro ¹⁹².

¹⁹² **Article L 1152-1 du code du travail**: Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Mentre la definizione data dal Codice penale deve essere precisa e strettamente definita, per le esigenze di tassatività del diritto penale ed è necessaria l'intenzionalità delle molestie, la definizione del Codice del lavoro è più elastica ed adattabile, la molestia sussiste in caso di comportamenti ripetuti a prescindere dall'intenzione del suo autore.

Ricorre il reato di *harcèlement moral* quando sono posti in essere comportamenti molesti ripetuti aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile di ledere i diritti e la dignità del lavoratore, di alterare la sua salute fisica o mentale o di comprometterne l'avvenire professionale.

La norma si applica sia nelle relazioni gerarchiche, che nelle relazioni tra colleghi ed è caratterizzata dalla ripetitività e dalla gravità dei comportamenti molesti, quindi un comportamento molesto isolato o di modesta gravità non integra il reato.

L'articolo L 152-1-1 Code du travail prevede, inoltre, che la violazione delle norme del codice del lavoro poste a tutela dell'harcèlement moral, dell'harcèlement sexuel, dell'uguaglianza professionale tra uomini e donne è punita fino ad un anno di prigione e 3.750 euro di ammenda.

Quando le molestie sono attuate nei confronti di rappresentanti sindacali a causa delle loro funzioni, assumono la forma dei reati di discriminazione sindacale e di intralcio alle funzioni di delegato del personale.

La prova della condotta persecutoria può essere data tramite testimonianze o con una relazione del medico del lavoro o con prove scritte provenienti dal molestatore. Per le fattispecie penali si richiede inoltre *une intention malveillante du harceleur*, una intenzione malevola del molestatore.

Vanno distinte le condotte persecutorie attuate nei confronti del lavoratore dalle condotte di mala gestione aziendale. Esse possono produrre le stesse sofferenze per il lavoratore, ma hanno origini diverse e richiedono diversi approcci. Solo le prime possono costituire illeciti civili o penali, mentre per le seconde vanno attuate operazioni di riorganizzazione aziendale.

Devono poi individuarsi i casi di vera vittimizzazione da quelli di legittima reazione aziendale nei confronti di lavoratori che commettono infrazioni disciplinari.

La normativa sull'harcèlement sexuel.

La normativa comunitaria.

La normativa comunitaria inserisce la tutela della donna dalle molestie sessuali nel quadro della lotta contro la discriminazione tra uomini e donne e nella protezione della dignità del lavoro.

Nel 1988, come già accennato in precedenza, è stato realizzato da Michael Rubinstein il primo rapporto su " *La dignité de la femme dans le monde du travail, rapport sur le problème du harcèlement sexuel dans les Etats membres des Communautés européennes* " nell'ambito di iniziative europee in questa direzione ¹⁹³ .

Nel 1990 la Comunità europea ha emanato una risoluzione sulla protezione della dignità della donna e dell'uomo sul lavoro: tutti i comportamenti a connotazione sessuale che attentino alla dignità della donna e dell'uomo sul luogo di lavoro, ad opera di superiori gerarchici o di colleghi, costituiscono una violazione intollerabile della dignità dei lavoratori. Gli stati membri e le organizzazioni della Comunità Europea sono stati invitati a mettere in campo misure positive tese a creare un clima di reciproco rispetto sul lavoro ¹⁹⁴ .

La raccomandazione 92/131/CEE della Commissione del 27 novembre 1991 pubblicata sul Bollettino della Comunità Europea come L 49 del 24 febbraio 1992¹⁹⁵ invita all'adozione di un codice di buona condotta e alla prevenzione e punizione di comportamenti di molestie sessuali nel settore pubblico e privato.

La direttiva europea del 23 settembre 2002 sulla parità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro ha indicato come inaccettabili i comportamenti di molestie sessuali, definiti come situazioni nelle quali si esprime verbalmente o non verbalmente un comportamento inopportuno a connotazione sessuale, avente per oggetto o per effetto di creare un ambiente intimidativo, degradante, ostile, umiliante o offensivo. La direttiva doveva essere adottata dagli Stati membri entro il 5 ottobre 2005.

¹⁹³ Rubinstein M. *Rapport III, partie 4B, Conférence internationale du travail 83e session Genève 1996.*

¹⁹⁴ Debout M. *Le harcèlement moral au travail.* La Documentation Française Ed. Collection Conseil Economique et Social, 2001 :

¹⁹⁵ Recommandation 92/131/CEE de la Commission du 27 novembre 1991 publiée au Journal officiel des Communautés européennes L. 49 du 24 février 1992

Molti Paesi Europei si sono prontamente adeguati. Il Belgio, ad esempio, nel 2002 ha emanato una legge relativa alla protezione contro la violenza e le molestie morali o sessuali sul lavoro.

Secondo la legislazione belga sono moleste tutte le forme di comportamenti indesiderati legati al sesso di una persona, aventi per oggetto o per effetto di portare offesa alla dignità di una persona o di creare un ambiente intimidativo, ostile, degradante, umiliante od offensivo ¹⁹⁶.

La normativa francese.

La molestia sessuale in Francia è disciplinata con una normativa autonoma rispetto alla molestia morale.

La legislazione francese in materia di molestie sessuali si caratterizza per la coesistenza di disposizioni civili e penali che hanno avuto un'applicazione progressiva, le prime nel 1992 e le seconde nel 1994.

Il Governo francese nel 1992 ha adottato un progetto di legge di lotta alle molestie sessuali che ha fatto della Francia uno dei primi paesi europei dotati di una legislazione di questo tipo. Il progetto si proponeva di introdurre modifiche nel Codice del Lavoro.

Il Codice Penale è stato emendato con una disposizione di portata più generale, introducendo nel libro II un nuovo capitolo relativo agli attentati all'integrità fisica e psichica della persona umana. Tra questi, anche le molestie sessuali erano state sanzionate. La versione del 1993, antecedente le modifiche del 2002 prevedeva : " *Le fait pour quiconque abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions d'exercer des pressions afin d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende* " ¹⁹⁷.

¹⁹⁶ Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, Moniteur belge, 210, 22 juin 2002, p. 28521-28525 ;

¹⁹⁷ Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992, portant réforme du Code Pénal, Article 222-33 c.p. nella versione del Code pénal del 1993 (texte d'origine au 1 mars 1994). La versione attuale è la seguente :

Article 222-33 du Code pénal modifié en 2002 : <<Le fait d'harcéler autrui dans le but d'obtenir de faveurs de nature sexuelles est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.>>

Article 222-33-2 du Code pénal : <<Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à

La legge poneva dunque l'accento sull'abuso di posizione dominante, sull'abuso di potere nei confronti della vittima ed era riferibile solo alle relazioni gerarchiche.

La legge n. 92 del 2 novembre 1992 *Loi renforçant l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail*¹⁹⁸ ha operato soprattutto nell'ambito del codice del lavoro introducendo varie disposizioni innovative. Tra queste, il divieto di sanzionare o licenziare, a pena di nullità del licenziamento, un lavoratore che abbia subito o rifiutato di subire dei comportamenti di molestie sessuali e che abbia fatto rimostranze o lo abbia riferito (L 122-46 du Code du travail)¹⁹⁹; il potere riconosciuto al datore di lavoro di sanzionare un impiegato colpevole di comportamenti molesti e di prendere tutte le misure necessarie per prevenire tali situazioni (L 122-47 e L 122-48 du Code du travail); l'obbligo di riprodurre le disposizioni legislative in materia di molestie nei regolamenti interni (L. 122-34 du Code du travail).

Anche il codice del lavoro ha previsto delle sanzioni penali specifiche in caso di discriminazioni nell'avanzamento di carriera, sia per la vittima che per i testimoni (L 152-1-1 du Code du travail).

A queste si aggiungono disposizioni processuali, quali la possibilità per le organizzazioni sindacali, con l'autorizzazione dell'interessato, di esercitare un'azione davanti alla giurisdizione penale con restrizioni alla pubblicità del dibattimento per salvaguardare la vita privata delle persone (Art 2-6 du Code de procédure pénale).

ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.>>

¹⁹⁸Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 publiée au Journal officiel du 4 novembre 1992.

¹⁹⁹ **Article L 122-46 du Code du travail** : <<Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelles à son profit ou au profit d'un tiers.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.>>

Anche la legge n. 98- 468 del 17 giugno 1998 si è interessata della prevenzione e repressione delle infrazioni disciplinari e della protezione dei minori ²⁰⁰.

Le disposizioni penali e sociali sulle molestie sono state modificate dalla Legge di modernizzazione sociale del 17 gennaio 2002, per armonizzarle alla nozione elaborata in sede comunitaria.

È stato rimosso dalle norme il riferimento al concetto di abuso d'autorità, la nuova disposizione penale sull'*harcèlement sexuel* punito dall'articolo 222-33 Code Pénal dispone che il fatto di molestare una persona allo scopo di ottenere dei favori di natura sessuale è punito fino ad un anno di prigione e 15.000 euro di ammenda ²⁰¹.

Il Codice del lavoro è stato modificato all'articolo L 122-46 ss ²⁰². Con tali modifiche si è inteso punire non soltanto l'abuso proveniente dal superiore gerarchico, ma anche comportamenti molesti dei colleghi e tutte le fasi del rapporto lavorativo, dall'assunzione, quali la candidatura all'impiego, lo stage o la formazione nell'impresa, all'esercizio del potere disciplinare, alla cessazione del contratto di lavoro e a tutti i trattamenti discriminatori diretti o indiretti, nella formazione, nella qualifica, nelle promozioni, nelle modifiche, nel rinnovo contrattuale e nella remunerazione.

Sul piano penale è necessario distinguere, nell'ambito dei delitti di aggressione sessuale, l'*harcèlement sexuel*, punito dall'artt. 222-33 e 222-33-1 del Codice

²⁰⁰ Loi n. 98-468 du juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, JO du 18 juin 1998 ;

²⁰¹ **Article 222-33 du Code Pénal** : <<Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende>>.

²⁰² **Art. L. 122-49.** - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« **Art. L. 122-50.** - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.

« **Art. L. 122-51.** - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.

penale francese, dalle aggressioni sessuali diverse dalla violenza sessuale, punite dagli artt. 222-27 fino a 222-32 Code Pénal e dalla violenza sessuale, punita dagli artt. 222-23 fino a 222-26 Code Pénal ²⁰³.

Le aggressioni sessuali diverse dalla violenza sessuale sono punite più gravemente dell'*harcèlement sexuel* con una pena di cinque anni di reclusione e di 7500 di ammenda. La pena è aggravata se commessa con abuso di autorità delle proprie funzioni.

Le vittime di molestie sessuali possono agire sia in sede penale per ottenere una condanna penale ed il risarcimento dei danni subiti, sia in sede civile, al Conseil de prud'hommes o al tribunale amministrativo per il settore pubblico, al fine di ottenere un indennizzo per la cessazione del contratto di lavoro. E' anche possibile agire a doppio titolo, utilizzando sia le disposizioni civili che penali.

Anche il datore di lavoro può essere condannato in via esclusiva o solidale a risarcire i danni causati al lavoratore se non ha ottemperato alla sua obbligazione di prevenzione, attuando quelle politiche di informazione e di organizzazione necessarie alla prevenzione dei comportamenti molesti all'interno della sua impresa.

Il problema della prova.

Difficilmente è possibile reperire testi che abbiano assistito ai fatti di molestie e quando vi sono stati dei testimoni subiscono spesso pressioni per tacere o hanno timore di ritorsioni.

Altre prove che la parte offesa può produrre sono i documenti scritti provenienti dall'autore delle molestie come lettere, messaggi telefonici, e-mail o sms comprovanti le pressioni effettuate alla vittima. La testimonianza della sola vittima, poi, potrà essere avvalorata da altri indizi precisi e concordanti.

La persona molestata può anche scegliere di non ricorrere in sede penale, ma solo in sede civile al Conseil de prud'hommes, dove la prova dei fatti di molestie può essere apprezzata con maggiore ampiezza e non è necessaria la prova dell'intenzionalità del fatto molesto. Se il tribunale accerta l'esistenza di comportamenti molesti e vessatori che hanno reso impossibile la prosecuzione del contratto di lavoro, imputeranno la cessazione del rapporto lavorativo al datore di lavoro e lo considereranno un licenziamento senza causa reale o seria.

²⁰³ Ved. pp 97 ss. ;

La normativa francese nel settore pubblico.

Anche il settore pubblico non sfugge al mobbing. Nonostante la maggiore stabilità del lavoro, il cambiamento di orientamenti politici ha ripercussioni sul cambiamento delle politiche dirigenziali e sui quei lavoratori e dirigenti in visi ai nuovi schieramenti di forze.

La rarità delle procedure di licenziamento lascia spazio a dei comportamenti di persecuzione di lunga durata.

Nel settore pubblico le molestie sono punite dagli art 6 e 6 ter della legge del 13 luglio 1983, modificata dalla legge 26 luglio 2005 ²⁰⁴.

La norma protegge i dipendenti che abbiano subito o rifiutato di subire molestie sessuali o che abbiano presentato un ricorso per molestie sessuali o che abbiano testimoniato per tali episodi da ritorsioni riguardanti la loro posizione lavorativa, come avanzamenti di carriera, trasferimenti, sanzioni disciplinari ingiustificate.

Tale statuto protettivo si applica anche ai lavoratori non titolari o a titolo precario.

Il dipendente può anche agire in sede penale innanzi al *Tribunal correctionnel* ²⁰⁵ sulla base delle disposizioni del Codice penale ²⁰⁶.

²⁰⁴ Art 6 et 6 ter Loi du 23 juillet 1983, modifiée par la loi du 26 juillet 2005 :<< Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

- 1) Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
- 2) Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
- 3) Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.>>

²⁰⁵ Il **Tribunal Correctionnel** è il Tribunale penale di primo grado che giudica sulle infrazioni penali qualificate come *délits*. Il Tribunal de police giudica sui reati qualificati come *contraventions* e la Cour d'Assises sui *crimes* (per la distinzione tra *délits*, *contraventions* e *crimes* vedi nota n. 91 p. 100).

Il Tribunal Correctionnel è la sezione penale del Tribunal de Grande Instance e giudica in formazione collegiale, mentre il Tribunal de Police è la sezione penale del Tribunal d'instance ed è

I lavoratori che hanno subito comportamenti di *harcèlement sexuel* ricevono anche una tutela sul piano della sicurezza e della salute.

Il decreto del 9 marzo 1995 impone anche al datore pubblico un obbligo di protezione nei confronti dei dipendenti, al fine di salvaguardarne la salute, con una disposizione parallela a quella prevista dal Code du travail ²⁰⁷.

Presso le imprese pubbliche è istituito un Comitato di igiene e sicurezza (CHS, Comité d'Hygiène et de Sécurité) il quale può sollecitare l'intervento dell'ispettore del lavoro o di un medico del lavoro in caso di degradazione dello stato di salute di un pubblico dipendente per fatti di molestia sessuale. In mancanza del CHS, l'intervento può essere richiesto dai delegati del personale.

I pubblici dipendenti, come quelli del settore privato, dispongono del diritto di recesso dal contratto di lavoro nel caso in cui abbiano un ragionevole timore che la situazione attuale di lavoro presenti un pregiudizio grave ed imminente per la propria vita e per la propria salute ²⁰⁸.

In tale ipotesi il dipendente deve avvisare l'autorità amministrativa prima di esercitare le dimissioni.

Il medico della prevenzione, che è l'equivalente del medico del lavoro nel settore privato, ha una funzione di sorveglianza medica, particolarmente nei confronti dei dipendenti reintegrati dopo congedi di lunga durata; egli può indicare modifiche del posto di lavoro o delle condizioni di lavoro giustificate dall'età, dalla resistenza fisica, dallo stato di salute.

organo monocratico. I due Tribunali penali francesi possono essere equiparati al Tribunale ordinario penale italiano, che giudica in formazione monocratica o collegiale in base ai differenti reati.

La Cour d'Assises giudica sui *crimes*, i reati più gravi con pena detentiva superiore a 10 anni per le persone fisiche o a 75.000 euro per le persone giuridiche. Ha composizione collegiale integrata con una giuria popolare. Tale organo giudiziario corrisponde alla Corte d'Assise italiana per composizione e funzioni, ma ha una competenza più ampia, non solo i crimini di sangue- come per quella italiana- ma anche rapine a mano armate, violenze sessuali, truffe ecc..

La Corte d'Assise italiana ha una competenza ristretta ai crimini per i quali è previsto l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a ventiquattro anni.

²⁰⁶ Katz C. *Victimes de harcèlement sexuel: se défendre*. Le bord de l'eau, Paris, 2007.

²⁰⁷ Articles 5-6 du décret du 9 mai 1995.

²⁰⁸ Articles 5-6 du décret du 9 mai 1995.

Il dipendente pubblico vittima di molestie può adire la giustizia amministrativa e, nel caso in cui l'amministrazione non sia intervenuta a tutela del dipendente, può chiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro pubblico.

La responsabilità penale delle persone giuridiche per episodi di molestie.

A conclusione di questo *excursus* sulla responsabilità per molestie, va fatto cenno alla responsabilità delle persone giuridiche per fatti di molestie.

Il codice penale francese ha previsto la responsabilità penale degli enti ritenuti giuridicamente responsabili di episodi di molestie commessi all'interno dell'impresa.

L'articolo 222-33-1 del codice penale francese ²⁰⁹ prevede che le persone giuridiche, ad esclusione dello Stato, possono essere dichiarate penalmente responsabili dei reati previsti dagli artt. da 222-22 a 222-31 commessi, per un loro interesse, dai propri organi o rappresentanti.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella personale dell'autore di reato.

Tra i reati indicati sono incluse le molestie e le aggressioni sessuali; le pene previste sono di natura interdittiva, come la sospensione dell'attività, la chiusura definitiva dello stabilimento, la confisca, il commissariamento, e di natura pecuniaria.

Anche nell'ordinamento italiano, con il D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231, è stata introdotta la responsabilità penale degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il D. Lgs. n. 123/2007 ha ampliato le fattispecie criminose ivi previste alle lesioni colpose e all'omicidio colposo.

Ora, con la previsione della responsabilità per lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, gli enti possono essere chiamati a rispondere anche dei fatti di molestie commessi da dirigenti e preposti in violazione delle norme poste a tutela della salute dei

²⁰⁹ **Article 222-33-1** : <<Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 aux 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise >>.

lavoratori, della valutazione dei rischi connessi allo stress da lavoro, della prevenzione di discriminazioni e molestie sessuali.

Anche in tal caso le sanzioni a carico dell'ente possono essere interdittive dell'attività e pecuniarie.

RIFERIMENTI

De Cristofaro L., *La responsabilità degli enti per la violazione delle prescrizioni antinfortunistiche*, Pianeta lavoro e tributi, 19, 2008, pp. 92-94;

Desurmont N., *Entre les violences conjugales et le harcèlement moral : le stalking*, www.espacestems.net ;

Katz C., *Victimes de harcèlement sexuel : se défendre*, Le Bord de l'eau, Paris, 2007 ;

Licari S., *De la nécessité d'une législation spécifique au harcèlement moral au travail*, Droit Social, 2000, p. 492 ss ;

Pozzetto G., *La tutela della dignità nei luoghi di lavoro: le molestie sessuali (l'ordinamento belga e quello francese)*, Il diritto del Lavoro, 1995, pp. 549-558.

CAPITOLO X

L'ordinamento italiano e francese a confronto.

Aspetti caratterizzanti i due ordinamenti. Molestie in famiglia. Molestie nell'ambiente di lavoro.

Aspetti caratterizzanti i due ordinamenti.

A conclusione di questa prima parte del lavoro di analisi degli aspetti socio-psicologici e normativi del fenomeno delle molestie nei due ordinamenti italiano e francese, sono emerse soluzioni di interesse, divergenze o lacune nell'uno o nell'altro ordinamento. Tali elementi saranno evidenziati brevemente quali spunti di riflessione.

I tipi di molestie analizzati nel corso del presente lavoro possono essere riassunti in due grandi aree; da un lato le molestie in famiglia e le molestie nella vita privata (*stalking*) e, dall'altro, le molestie sul lavoro (*mobbing* e molestie sessuali).

Molestie in famiglia.

In Italia manca nei reati di violenza sessuale una norma che punisca o quanto meno riconosca come aggravante la violenza sessuale commessa nei confronti del coniuge. Il rapporto di parentela rileva tra le aggravanti comuni, all'art. 61 c.p., quale abuso di relazioni domestiche, facendo quindi riferimento alla normativa generale applicabile a tutti i reati.

La qualità di congiunto o convivente rileva in Francia quale aggravante di alcuni reati; è altresì ritenuta punibile la violenza sessuale tra coniugi.

La legge del 4 aprile 2006 ²¹⁰ e succ. modif. ha introdotto un nuovo comma **all'art. 222-22 Code pénal** ²¹¹ con lo scopo di prevenire e reprimere le violenze

²¹⁰ L. n° 2006-399 du 4 avr. 2006 art. 11

²¹¹ **Article 222-22 code pénal**, modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 36

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

coniugali : i reati di stupro e di altre aggressioni sessuali sono integrati allorché sono stati imposti alla vittima nelle circostanze previste dalla legge, qualunque sia la natura delle relazioni esistenti tra l'aggressore e la vittima, ivi compreso se essi sono uniti dal legame del matrimonio.

In questo caso, la presunzione di consenso dei coniugi all'atto sessuale vale fino a prova contraria.

A norma dell'**art. 222-28 Code pénal**, la pena per le aggressioni sessuali è aumentata se il fatto è commesso dal congiunto, dal convivente della vittima, o dal *partner* legato alla vittima da un patto civile di solidarietà.

La legge 22 luglio 1992 n. 92-683²¹² ha introdotto un aggravante nelle lesioni all'integrità fisica della persona in caso di qualità di congiunto o convivente. Il nuovo codice penale in vigore dal 1 marzo 1994 ha aggravato le sanzioni penali e ha previsto la punibilità del reato anche senza incapacità totale di lavoro (ITT). Se poi l'ITT è superiore a 8 giorni la pena passa dai 3 ai 5 anni se le lesioni provengono da un congiunto (Art. 222-12, 222-13 Code Pénal).

Anche gli atti di tortura e barbarie sono aggravati se commessi dal congiunto o convivente (Art. 222-3 Code Pénal).

Le norme che prevedono l'aggravante per la qualità di coniuge o convivente si estendono anche alla qualità di ex coniuge o ex convivente, quando il fatto è stato commesso in relazione al rapporto preesistente con la vittima.

In Italia, l'aggravante della qualità di coniuge o convivente è stata prevista nel nuovo reato di molestie assillanti.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

²¹² Loi n. 92- 683 du 22 juillet 1992 : « Atteintes à l'intégrité de la personne ».

Per le molestie subite in ambito scolastico o socio-educativo è stato introdotto in Francia il reato di *bizutage*²¹³, che punisce gli episodi di nonnismo e di bullismo nelle scuole ed università a carico degli ultimi arrivati o degli elementi più fragili.

La Francia non ha ancora una normativa sullo *stalking*, previsto come reato in Italia dal 2009²¹⁴, sebbene sia stata presentata al Parlamento francese una normativa sull'*harcèlement dans la vie privée*. La norma all'esame del Senato francese introdurrebbe il reato di *harcèlement criminel*²¹⁵.

²¹³ **Article 225-16-1 Code Pénal**, modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002:

Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

²¹⁴ **Art. 612 bis c.p. Atti persecutori.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

²¹⁵ Proposition de loi n. 451, enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mai 2010.

Article unique: harcèlement criminel. << Sauf autorisation légitime, il est interdit d'agir à l'égard d'une personne, sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée, si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

Aux termes du premier alinéa, constitue un acte de harcèlement criminel le fait de suivre une personne ou une de ses connaissances de façon répétée ; de cerner ou de surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve ; de se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne, d'un membre de sa famille ou d'une de ses connaissances.

Est punie d'un an d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, toute personne qui se sera rendue coupable d'un acte de harcèlement criminel >>.

Molestie nell'ambiente di lavoro.

L'ordinamento francese ha riconosciuto, nell'ambiente di lavoro, due tipi di molestie:

- *harcèlement moral*, disciplinato dalla legge del 17 janvier 2002, caratterizzato dalle azioni che hanno per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro, suscettibile di ledere i diritti e la dignità della persona, di alterare la sua salute psichica, di comprometterne l'avvenire professionale;

- *harcèlement sexuel*, disciplinato dalla legge 17 juin 1998, che concerne le azioni che hanno per scopo di ottenere favori sessuali da una persona con abuso dell'autorità conferita dalle proprie funzioni.

Il campo elettivo di tali molestie è l'ambiente di lavoro ed in tale ambito si è concentrata la normativa francese, di natura sia lavoristica che penale .

Le molestie morali, *harcèlement moral*, sono vietate dall'art. L 122-49 du Code du travail ²¹⁶ e sono punite dall'articolo 222-33 -2 du Code pénal con un anno di reclusione e 15.000 euro di ammenda ²¹⁷ .

Le molestie sessuali , *harcèlement sexuel*, sono interdette dall'art. L 122-46 du Code du travail ²¹⁸ e punite dall'art. 222-33 con un anno di reclusione e 15.000 euro

²¹⁶ **Code du Travail Art. L. 122-49** « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. « Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

²¹⁷ **Code Pénal Art. 222-33-2** : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

²¹⁸ **Code du Travail Art. L. 122-46** . - « Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres,

di ammenda ²¹⁹. Sono previste sanzioni interdittive anche per gli enti ritenuti responsabili di molestie perpetrate dai propri preposti e dipendenti nell'esercizio dell'attività aziendale a norma dell'art. 222-33-1 du Code pénal ²²⁰.

In Italia, le molestie sessuali sul lavoro hanno avuto un riconoscimento in sede di conversione della normativa comunitaria con il **D. Lgs 145 del 2005**, che ha dato attuazione alla **direttiva 2002/73/CE** in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro ²²¹.

In realtà si è fatta scarsa applicazione di queste norme e la tutela penale è lasciata alle norme generali in tema di violenza sessuale.

In Italia manca ancora una normativa sul *mobbing*, lasciato ad alcune enunciazioni nella contrattazione collettiva; manca soprattutto una disciplina penale sul *mobbing*, che, allo stato, non è considerato di per sé reato, impedendo a chi lo subisce di ottenere una pronta tutela, ma semmai un risarcimento in sede civile o del lavoro, qualora riesca a provarne l'esistenza.

Le molestie psicologiche sul lavoro sono punite con norme penali vicarie e per singoli aspetti, quali le molestie dell'art. 660 c.p., la violenza privata, ingiurie e minacce, e, in qualche caso, i maltrattamenti in famiglia e verso i sottoposti puniti dall'art. 572 cp.

Il *mobbing* non può essere compreso per i singoli episodi. Bisogna parlare di **processo di mobbing**, perché ciò che lo caratterizza non è l'atto in sé, ma la durata e la ripetitività dei comportamenti.

proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

²¹⁹ **Cod. Pén. Art. 222-33** : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

²²⁰ **Cod. Pén. Art. 222-33 -1**: «Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1 «Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. «L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

²²¹ D. Lgs 30 maggio 2005 n. 145, pubblicato in G.U. n. 173 del 27 luglio 2005;

De iure condendo, una norma penale sul mobbing dovrebbe mirare ad una valutazione del *processo di mobbing* e di quei comportamenti che, considerati isolatamente sarebbero irrilevanti, ma che, inseriti in un contesto unitario, danno la reale misura del programma persecutorio.

Gli elementi da considerare nell'elaborazione di una fattispecie penale di **mobbing** sono la ripetitività e durata del comportamento e l'intenzione di molestare. La norma penale dovrebbe quindi reprimere le condotte persecutorie più rilevanti, riservando a strumenti extrapenali la prevenzione e repressione di condotte sporadiche e meno gravi di molestie.

Una traccia per l'elaborazione di una novella normativa può essere offerta dalla nuova formulazione del reato di *stalking*, introdotto nel 2009 e per il quale erano già stati avanzati gli stessi dubbi di costruzione normativa della fattispecie penale in termini di tassatività e determinatezza. Tali dubbi oggi risultano fugati a seguito dell'efficace applicazione punitiva della norma e della possibilità offerta dalle misure cautelari ed interdittive di intervenire in una fase prodromica e di interrompere l'iter lesivo prima che sia portato ad ulteriori conseguenze .

PARTE SECONDA

CAPITOLO I

La ricerca empirica.

Premessa metodologica.

La seconda parte del presente lavoro è dedicata ad una ricerca empirica sulle molestie.

Data l'ampiezza ed eterogeneità della materia, si è reso necessario circoscrivere l'oggetto di indagine e si è optato, a tal fine, di indagare le forme meno conosciute di molestie, in un'ottica comparata Italia-Francia.

Sono pertanto state escluse le violenze sessuali gravi, stupro e pedofilia, argomenti che meriterebbero ciascuno una trattazione autonoma.

Quanto alla metodologia prescelta, l'indagine è stata condotta sulle decisioni giudiziarie di legittimità emesse nell'arco di un quinquennio; sono state ricercate le sentenze della Corte di Cassazione Italiana e di quella francese relative agli anni 2005-2009 e vertenti sul tema delle molestie.

Il campione, quindi, comprende tutte le sentenze di legittimità degli anni 2005-2009 aventi ad oggetto decisioni su comportamenti di molestie ed *harcèlement*, ricercate per articoli di legge e per parole chiave.

Vanno da subito evidenziati i limiti intrinseci di tale campione, limiti dovuti alla natura stessa del tipo di decisione giudiziaria, non di merito ma di legittimità, ed alla rappresentatività del campione in relazione alla popolazione generale.

La giurisprudenza di legittimità fornisce una fotografia di ciò che è giunto all'analisi giudiziale attraverso i tre gradi di giudizio; possiamo quindi ricavarne degli elementi di indagine utili, ma che hanno subito numerosi filtri.

Innanzitutto il filtro della querela o denuncia: solo ciò che è stato denunciato o scoperto giunge all'attenzione dei Tribunali, lasciando inesplorato un numero oscuro rilevante.

I reati indagati, per la loro natura di reati familiari o di reati commessi sul luogo di lavoro tra persone legate da vincoli affettivi o di conoscenza, sono spesso subito dalle vittime in silenzio e non sono denunciati.

I reati denunciati, a loro volta, subiscono ulteriori filtri, dovuti alle indagini preliminari e ai successivi gradi di giudizio di merito.

I dati di cui disponiamo sono solo quelli giunti fino alla Corte di Cassazione, all'ultimo grado di giudizio; le sentenze di legittimità per loro natura sono scarse di dati sostanziali relativi alle parti e sono incentrate su aspetti procedurali.

Le schede di analisi, quindi, sono state costruite tenendo conto dei dati sostanziali rinvenibili e dell'iter processuale.

Sono state elaborate quattro schede di rilevazione dati, due per le sentenze italiane, civili e penali, e due per le sentenze francesi, civili e penali, al fine della realizzazione dell'analisi del contenuto come inchiesta .

Ogni scheda presenta una prima sezione sul profilo dell'autore, una seconda sul profilo della vittima e sulla relazione esistente tra autore e vittima.

Di seguito è analizzato il tipo di reato per le sentenze penali ed il tipo di provvedimento impugnato per le sentenze civili, il luogo in cui il fatto è stato commesso, il mezzo e la motivazione dell'atto, le conseguenze per la vittima.

L'ultima sezione ricostruisce l'iter giudiziario attraverso i tre gradi di giudizio e la decisione finale della Corte di Cassazione.

Non sempre sono state rinvenute tutte le informazioni necessarie, essendo dati preformati, per cui le statistiche finali presentano un certo numero di dati mancanti.

Dell'autore e della vittima sono riportati il sesso, se maggiorenne o minorenne, la nazionalità, lo stato civile, il luogo di residenza, l'occupazione, la relazione autore vittima. Non è stato possibile ricostruire le fasce di età, non riportando le sentenze elementi al riguardo.

Tra autore e vittima la relazione può essere di parentela, affettivo-sentimentale, di conoscenza o senza alcun rapporto pregresso al fatto.

I tipi di reato riscontrati comprendono sia reati contro il patrimonio, sia reati contro la persona e vanno da quelli meno gravi di molestie, molestie telefoniche, minacce, ingiurie e diffamazione, violenza privata, danneggiamenti a quelli più gravi di lesioni personali dolose e colpose, violazione di domicilio, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza, abuso dei mezzi di correzione, violenza sessuale, calunnia, sequestro di persona, estorsione, sottrazione di minorenni, istigazione al suicidio ed omicidio.

Nella relativa voce sono stati considerati sia i reati consumati che quelli tentati.

Sono stati poi inseriti elementi relativi alla procedibilità del reato, al concorso di reati, al concorso di persone nel reato ed elementi di valutazione del fatto di reato,

la regione geografica, il luogo di commissione, il mezzo, la motivazione e le conseguenze per la vittima.

Nell'iter giudiziario è stata valutata l'imputabilità del reo, se è stato o meno sottoposto a perizia psichiatrica, e l'eventuale applicazione di misure cautelari.

Sono stati ricostruiti i gradi di giudizio fino alla decisione della Corte di Cassazione. A volte il ricorso per Cassazione è avvenuto *per saltum*, senza passare per la decisione di appello.

Nella tabella relativa ai ricorrenti per Cassazione è stato inserito nella voce *parte civile* sia il ricorso della parte civile privata, sia il ricorso del Procuratore Generale.

Le schede civili italiane comprendono sia decisioni dei Tribunali civili che decisioni dei Tribunali del lavoro e si differenziano dalle schede penali per l'oggetto del giudizio .

Il provvedimento impugnato può consistere in una condanna risarcitoria, in un procedimento disciplinare, in un licenziamento o nelle dimissioni del lavoratore, nella richiesta di riconoscimento di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale, nel demansionamento o dequalificazione professionale del lavoratore, nell'adozione di misure vessatorie o discriminatorie nei suoi confronti.

Il provvedimento in esame è stato adottato dal datore di lavoro, società privata od ente pubblico, dall'autore del fatto molesto, dalla vittima, come nel caso di dimissioni, o essere l'oggetto di una precedente sentenza o provvedimento giudiziario.

Anche per le schede civili sono analizzate le circostanze del fatto: la regione, il luogo, le modalità, la motivazione, le conseguenze per la vittima.

L'azione civile può essere stata proposta dal dipendente o dalla vittima, dal dipendente autore, dal datore di lavoro o dall'autore in ambito non di lavoro.

Le misure richieste dalla vittima sono la reintegrazione al lavoro, il riconoscimento del mobbing o delle molestie sessuali, la richiesta di risarcimento danni all'autore della molestia o al datore di lavoro, la dichiarazione di licenziamento ingiustificato.

Le misure richieste dall'autore sono l'annullamento del licenziamento per colpa grave o l'annullamento della sentenza di condanna risarcitoria.

Sono poi analizzati i gradi di giudizio e la decisione finale della Corte di Cassazione.

Quanto alla giurisprudenza francese, anche nelle schede relative alle sentenze penali francesi sono riportate le sezioni concernenti l'autore, la vittima, la relazione tra autore e vittima, le caratteristiche del reato, elementi procedurali e sostanziali del fatto di reato ed infine è ricostruito il percorso processuale.

I reati riscontrati sono di quelli di *harcèlement* morale, sessuale o telefonico, ingiurie, minacce, danneggiamenti, lesioni, maltrattamenti, abuso dei mezzi di correzione, violazione di domicilio, violenza sessuale, sequestro di persona, estorsione, abbandono di incapace, calunnia, sottrazione di minorenni, subornazione di testimone e traffico di influenza, una forma di corruzione, istigazione al suicidio, omicidio e reati sindacali quali l'intercalzo alle funzioni di delegato del personale.

Le schede francesi civili sono nella quasi totalità decisioni in materia di lavoro.

Riportano le sezioni su autore, vittima e relazione tra loro, informazioni sull'atto impugnato, su chi ha adottato tale atto, la regione, il luogo, le modalità, la motivazione, le conseguenze per la vittima e il percorso giudiziario.

Il provvedimento impugnato è una condanna risarcitoria, un procedimento disciplinare o un licenziamento, un incidente sul lavoro, le dimissioni del lavoratore, la *résiliation judiciaire aux torts de l'employeur*²²², la richiesta di risoluzione giudiziaria del contratto di lavoro per colpa del datore di lavoro, l'adozione di misure vessatorie o discriminatorie.

Il provvedimento è stato adottato dal datore di lavoro, ente pubblico o ente privato, dall'autore persona fisica, dalla vittima o è conseguenza di una decisione giudiziaria.

Le misure richieste dalla vittima sono la reintegrazione al lavoro *sous astreinte*, con pagamento di penali a carico del datore per ogni giorno di ritardo nell'adozione del provvedimento emesso dai giudici, il riconoscimento dell'incidente sul lavoro, delle molestie morali o sessuali, la richiesta risarcitoria a carico dell'autore di molestie, la richiesta risarcitoria a carico del datore di lavoro per omessa sorveglianza o per la mancata adozione di adeguate misure di prevenzione, la risoluzione giudiziale del contratto di lavoro per colpa del datore di lavoro o la riqualificazione delle dimissioni in licenziamento senza causa.

²²² La *Résiliation judiciaire aux torts de l'employeur* consiste nella richiesta al giudice di pronunciare la risoluzione del contratto di lavoro per colpa del datore di lavoro e la condanna al risarcimento del danno subito, danno che è liquidato nella misura minima di sei mesi di stipendio se il lavoratore ha maturato un'anzianità di almeno due anni. Oltre il risarcimento del danno spettano al lavoratore le indennità di licenziamento e l'indennità di mancato preavviso.

Le misure richieste dall'autore sono l'annullamento del licenziamento per colpa grave o l'annullamento della sentenza di condanna.

Sono poi analizzate le principali differenze riscontrate tra i due ordinamenti.

Al termine dell'analisi quantitativa, un'ultima sezione è dedicata alla ricerca qualitativa, condotta su alcune decisioni giudiziarie più rappresentative degli orientamenti giurisprudenziali esaminati.

SEZIONE I

Analisi quantitativa.

CAPITOLO II

Le sentenze penali italiane.

L'analisi quantitativa è stata condotta sulla giurisprudenza sia penale che civile della Corte di Cassazione italiana in tema di molestie e relativa al quinquennio 2005-2009.

Le sentenze penali italiane riferite a tale periodo sono 412 ed hanno una distribuzione crescente nell'arco dei cinque anni.

Tabella 1: anno delle sentenze penali italiane

		Anno			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	2005	54	13,1	13,1	13,1
	2006	69	16,7	16,7	29,9
	2007	71	17,2	17,2	47,1
	2008	99	24,0	24,0	71,1
	2009	119	28,9	28,9	100,0
	Totale	412	100,0	100,0	

L'autore.

L'autore dei reati di molestie è di sesso maschile nell'80% dei casi, mentre i reati di molestie commessi da donne si attestano su una percentuale molto più bassa, del 20% dei casi.

Tabella 2: sesso autore

		sesso dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maschio	319	77,4	81,0	81,0
	femmina	75	18,2	19,0	100,0
	Totale	394	95,6	100,0	
Mancanti	0	18	4,4		
Totale		412	100,0		

L'autore è, per la quasi totalità dei casi, maggiorenne, mentre i reati di molestie commessi da minorenni sono solo l'1% dei casi.

Tabella 3: età autore

		età dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maggiorenne	407	98,8	99,0	99,0
	minorenne	4	1,0	1,0	100,0
	Totale	411	99,8	100,0	
Mancanti	0	1	,2		
Totale		412	100,0		

La nazionalità degli autori è italiana, mentre i reati del tipo in esame commessi da stranieri sono una percentuale relativa del 3% del totale.

Tabella 4: nazionalità autore

		Nazionalità dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	italiana	370	89,8	96,9	96,9
	straniera	12	2,9	3,1	100,0
	Totale	382	92,7	100,0	
Mancanti	0	30	7,3		
Totale		412	100,0		

Quanto allo stato civile dell'autore, prevale una maggioranza di persone sposate o in coppia stabile (51,3%), il 32,7% è celibe o nubile, il 15,9% è separato o divorziato.

Tabella 5: stato civile autore

		stato civile dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	celibe/nubile	37	9,0	32,7	32,7
	coniug/convivente	58	14,1	51,3	84,1
	separato/divorziato	18	4,4	15,9	100,0
	Totale	113	27,4	100,0	
Mancanti	0	299	72,6		
Totale		412	100,0		

L'autore di reato risiede al Nord Italia nel 43,3% dei casi, al Sud Italia e nelle Isole nel 34,7%, al Centro Italia nella percentuale del 21,4% dei casi. Solo in 2 casi (0,5%) ha residenza all'estero.

Tabella 6: luogo di residenza autore

		Luogo di residenza dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nord	171	41,5	43,3	43,3
	Centro	85	20,6	21,5	64,8
	Sud/Isole	137	33,3	34,7	99,5
	Esteri	2	,5	,5	100,0
	Totale	395	95,9	100,0	
Mancanti	0	17	4,1		
Totale		412	100,0		

I reati di molestie sono commessi in maggioranza da persone che hanno un'occupazione (94%) e dal 6 % di persone che non hanno una condizione professionale.

Tabella 7: occupazione autore

		occupazione dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	impiegato/a	109	26,5	94,0	94,0
	cond non prof	7	1,7	6,0	100,0
	Totale	116	28,2	100,0	
Mancanti	0	296	71,8		
Totale		412	100,0		

Analizzando poi nel dettaglio il tipo di impiego rivestito dall'autore, si tratta per la maggior parte di un lavoro di dirigenza (31,7%), seguiti da impiegati (13,5%), da professioni intellettuali e tecniche (12,5%), da forze dell'ordine (9,6%), da artigiani, operai od agricoltori (7,7%), da commercianti (6,7%) ed infine dai quadri (5,8%). Le percentuali maggiori si riferiscono a persone che rivestono posizioni apicali, circostanza che agevola la commissione di atti di molestie in particolare nell'ambito lavorativo.

Anche la categoria di impiegati e quadri, per un totale del 19,3%, è fortemente rappresentata, soprattutto quali autori di molestie sul lavoro, sia nel settore pubblico che privato.

Tabella 8: se impiegato

		se impiegato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dirigente/imprenditore	33	8,0	31,7	31,7
	prof. intellettuali	13	3,2	12,5	44,2
	prof. tecniche	13	3,2	12,5	56,7
	quadri	6	1,5	5,8	62,5
	impiegati	14	3,4	13,5	76,0
	commercianti	7	1,7	6,7	82,7
	artigiani/operai/agricoltori	8	1,9	7,7	90,4
	forze dell'ordine	10	2,4	9,6	100,0
Totale		104	25,2	100,0	
Mancanti	0	308	74,8		
Totale		412	100,0		

I pochi casi di autori di reato non occupati si riferiscono a studenti o disoccupati.

La vittima.

La vittima di molestie è nella maggioranza donna (78,5%) e nel 21,5% dei casi un uomo. Si notano percentuali invertite rispetto a quelle relative all'autore di reato, di sesso maschile nell'80% dei casi e di sesso femminile nel 20% dei casi.

Tabella 9: sesso della vittima

		sesso della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maschio	70	17,0	21,5	21,5
	femmina	255	61,9	78,5	100,0
	Totale	325	78,9	100,0	
Mancanti	0	87	21,1		
Totale		412	100,0		

La vittima è maggiorenne nell'81,6% dei casi, ma vi è anche una percentuale di minorenni del 10% dei casi.

Tabella 10: età della vittima

		età della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maggiorenne	336	81,6	88,2	88,2
	minorenne	45	10,9	11,8	100,0
	Totale	381	92,5	100,0	
Mancanti	0	31	7,5		
Totale		412	100,0		

Le vittime sono in gran parte italiane, mentre quelle straniere sono soltanto il 3%. Quest'ultimo dato può essere posto in relazione con la difficoltà delle vittime straniere di sporgere querela per fatti di molestie e violenze e di affrontare i costi economici e sociali del percorso giudiziario fino alla sentenza di Cassazione. Questa difficoltà è particolarmente accentuata per gli immigrati in condizioni di irregolarità o di precariato.

Tabella 11: nazionalità della vittima

		Nazionalità della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Italiana	334	81,1	96,8	96,8
	straniera	11	2,7	3,2	100,0
	Totale	345	83,7	100,0	
Mancanti	0	67	16,3		
Totale		412	100,0		

Quanto allo stato civile della vittima si rileva la percentuale del 50,3% di persone *single*, di persone sposate nel 40%, di separate o divorziate nel 10% dei casi e di una percentuale marginale di vedovi.

Tabella 12: stato civile della vittima

		stato civile della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	celibe/nubile	81	19,7	50,3	50,3
	sposato/convivente	63	15,3	39,1	89,4
	separato/divorziato	16	3,9	9,9	99,4
	vedovo/a	1	,2	,6	100,0
	Totale	161	39,1	100,0	
Mancanti	0	251	60,9		
Totale		412	100,0		

Le percentuali cumulate di persone sole superano il 60% dei casi (celibi/nubili, separati/divorziati, vedovi). Questa tavola conferma gli alti indici di vittimizzazione delle persone sole, in particolare delle donne nubili, separate o divorziate. Le ragioni della maggiore vittimizzazione rispetto alle persone in coppia possono essere ricercate nella maggiore esposizione ai rischi in relazione alle differenti abitudini di vita, nella maggiore vulnerabilità delle persone sole, nelle condizioni di maggiore attività lavorativa, ma anche di bisogno economico che spingono a tollerare più a lungo situazioni di molestie .

Le vittime risiedono maggiormente nel Nord Italia (43,2%), per il 33,9% al Sud e nelle Isole, per il 22,6% al Centro. Trascurabili sono i casi di vittime con residenza estera.

Il dato della prevalenza di vittime al Nord può essere variamente interpretato, poiché può ipotizzarsi anche che al Nord vi sia una maggiore propensione alla

denuncia del fatto di reato per la maggiore emancipazione e partecipazione sociale della popolazione femminile.

Tabella 13: luogo di residenza della vittima

		luogo di residenza della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nord	168	40,8	43,2	43,2
	Centro	88	21,4	22,6	65,8
	Sud/Isole	132	32,0	33,9	99,7
	Estero	1	,2	,3	100,0
	Totale	389	94,4	100,0	
Mancanti	0	23	5,6		
Totale		412	100,0		

Le vittime hanno un'occupazione nel 67% dei casi, il 33% del campione, invece, non ha una condizione professionale.

Tabella 14: occupazione della vittima

		occupazione della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	occupato/a	94	22,8	67,1	67,1
	cond non prof	46	11,2	32,9	100,0
	Totale	140	34,0	100,0	
Mancanti	0	272	66,0		
Totale		412	100,0		

Nello specifico, tra le vittime che hanno un impiego il 42,1 % sono impiegate, il 15,8% sono artigiani, operai o agricoltori, il 13,7% appartengono alle forze dell'ordine, il 1,6% svolge una professione intellettuale, il 7,4 % svolge funzioni dirigenziali o imprenditoriali, il 5,3% delle professioni tecniche, il 3,2% è nell'ambito del commercio, il 1,1% ha funzioni di quadro.

La categoria più vittimizzata è, quindi, quella degli impiegati, che tra impiegati e quadri raggiunge il 43,2% del totale.

Tabella 15: se impiegata

		se impiegata			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dirigente/imprenditore	7	1,7	7,4	7,4
	prof intellettuale	11	2,7	11,6	18,9
	prof tecniche	5	1,2	5,3	24,2
	quadri	1	,2	1,1	25,3
	impiegati	40	9,7	42,1	67,4
	commercianti	3	,7	3,2	70,5
	artigiani/operai/agricoltori	15	3,6	15,8	86,3
	forze dell'ordine	13	3,2	13,7	100,0
	Totale	95	23,1	100,0	
Mancanti	0	317	76,9		
Totale		412	100,0		

Le vittime che non hanno una condizione professionale sono soprattutto studenti, seguiti da casalinghe, disoccupati e pensionati.

Tabella 16: se non impiegata

		se non impiegata			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	casalinga	1	,2	2,6	2,6
	studente	36	8,7	92,3	94,9
	disoccupato	1	,2	2,6	97,4
	pensionato	1	,2	2,6	100,0
	Totale	39	9,5	100,0	
Mancanti	0	373	90,5		
Totale		412	100,0		

Con la seguente tavola si è voluta indagare la relazione esistente tra autore e vittima sotto la componente di genere.

Si è così appurato che gli uomini vittimizzano soprattutto le donne, mentre vittimizzano il loro stesso genere nella misura di $\frac{1}{4}$ delle vittime donne; tale dato, che in apparenza potrebbe sembrare scontato, diviene interessante se messo a confronto con quello relativo alle donne autrici di molestie, meno influenzate

dalla componente di genere: le donne prendono di mira vittime di sesso maschile o femminile nella stessa percentuale.

Tabella 17: tavola di contingenza sesso autore-sesso vittima

Tavola di contingenza sesso autore * sesso della vittima

Conteggio

		sesso della vittima		Totale
		maschio	femmina	
sesso autore	maschio	43	225	268
	femmina	26	26	52
Totale		69	251	320

In rapporto alla professione, i dirigenti molestano gli impiegati, la categoria più vittimizzata, e gli operai, le professioni intellettuali e tecniche molestano i loro stessi colleghi, i quadri gli impiegati, gli impiegati i loro stessi colleghi ed in qualche caso i dirigenti.

Tabella 18: tavola di contingenza autore impiegato-vittima impiegata

Tavola di contingenza autore impiegato * vittima impiegata

Conteggio

	vittima impiegata								Totale
	dirigente/imp renditore	prof intellet tuale	prof tecnic he	qu adr i	impi egati	comme rcianti	artigiani/operai /agricoltori	forze dell'o rdine	
dirigente/impre nditore	0	1	0	0	22	0	4	1	28
prof. intellettuali	1	3	0	0	1	0	0	0	5
prof. tecniche	0	0	5	0	0	0	1	0	6
quadri	0	0	0	0	4	1	1	0	6
impiegati	2	2	0	1	6	0	1	0	12
commercianti	0	0	0	0	2	0	2	0	4
artigiani/operai /agricoltori	2	1	0	0	1	0	0	0	4
forze dell'ordine	0	0	0	0	1	0	1	7	9
Totale	5	7	5	1	37	1	10	8	74

Relazione autore vittima.

La relazione che lega l'autore alla vittima è decisamente di conoscenza (63,2%), di parentela (15,4%) o affettivo sentimentale (12,3%).

I reati commessi da sconosciuti sono minoritari; soltanto nel 9% dei casi tra l'autore e la vittima non intercorre alcun rapporto pregresso, il che conferma l'assunto criminologico per il quale la maggior parte dei reati è commessa da conoscenti ed in percentuale molto minore da sconosciuti.

Tabella 19: relazione autore-vittima

		relazione autore-vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	parentela	54	13,1	15,4	15,4
	affettivo-sentimentale	43	10,4	12,3	27,6
	conoscenza	222	53,9	63,2	90,9
	nessun rapporto	32	7,8	9,1	100,0
	Totale	351	85,2	100,0	
Mancanti	0	61	14,8		
Totale		412	100,0		

Quando la relazione tra autore e vittima è di parentela, si tratta di ex coniugi separati o divorziati (25,0%), di coniugi non separati (23,2%), di genitori e figli (19,6%), di fratelli, zii e nipoti, suoceri-generi-nuore (5,4%), di cognati, nonni o nipoti (3,6%), o di altri rapporti di parentela (8,9%), come nel caso di famiglie allargate (coniuge da seconde nozze e figli dell'altro coniuge o, nell'accezione più comune ma negativa, di patrigni e figliastri).

Tabella 20: relazione di parentela

		Se di parentela			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	marito-moglie	13	3,2	23,2	23,2
	ex marito-moglie	14	3,4	25,0	48,2
	genitori-figli	11	2,7	19,6	67,9
	fratelli	3	,7	5,4	73,2
	zii-nipoti	3	,7	5,4	78,6
	suocero-nuora-genero	3	,7	5,4	83,9
	cognati	2	,5	3,6	87,5
	nonni-nipoti	2	,5	3,6	91,1
	altro	5	1,2	8,9	100,0
	Totale	56	13,6	100,0	
Mancanti	0	356	86,4		
Totale		412	100,0		

Reo e vittima sono conoscenti nel 42,4% del campione, hanno rapporti di lavoro in qualità di datore di lavoro e subordinato nel 15,6%, sono *ex partners* (15,3%) o attuali *partners* (2,3%), sono vicini di casa nel 6,9% o colleghi di lavoro nel 6,1%; in percentuali minori sono subordinati che molestano il datore di lavoro (1,9%), professori e allievi (1,5%), amici, o altro (7,3 %).

Tabella 21: relazione di conoscenza

		Se di conoscenza			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	partners	6	1,5	2,3	2,3
	ex partners	40	9,7	15,3	17,6
	amici	2	,5	,8	18,3
	colleghi di lavoro	16	3,9	6,1	24,4
	a.sovraord- datore di lavoror/v. dipendente	41	10,0	15,6	40,1
	a. dipendenter/v.sovraord- datore di lavoro	5	1,2	1,9	42,0
	professore/allievo	4	1,0	1,5	43,5
	vicini di casa	18	4,4	6,9	50,4
	conoscenti	111	26,9	42,4	92,7
	altro	19	4,6	7,3	100,0
	Totale	262	63,6	100,0	
Mancanti	0	150	36,4		
Totale		412	100,0		

Il reato.

I reati riscontrati sono vari, si tratta sia di reati contravvenzionali che di delitti, di reati contro la persona, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico.

Il reato più frequentemente riscontrato è quello di violenza sessuale. Le molestie sessuali indagate dalla presente ricerca sono soprattutto quelle di minore gravità, previste dall'art. 609 bis ult. co. c.p., che si realizzano con modalità diverse dallo stupro.

Rientrano nelle ipotesi di minore gravità baci forzati, palpeggiamenti del seno, pacche sul sedere, tocamenti di zone erogene, contatti del corpo diretti a soddisfare il desiderio sessuale dell'aggressore.

Tali atti, che nella normativa antecedente il 1996 erano considerati atti di libidine, sono ugualmente qualificabili come violenza sessuale, ma la pena prevista per il reato è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

La minore gravità non incide sulla qualificazione del fatto di reato, che resta di violenza sessuale, ma sull'entità della pena.

Tabella 22: tipo di reato

		tipo di reato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	660 molestie	87	21,1	21,1	21,1
	660 molestie telefoniche	86	20,9	20,9	42,0
	610 violenza privata	22	5,3	5,3	47,3
	594-5 ingiurie/diffam	27	6,6	6,6	53,9
	612 minaccia	20	4,9	4,9	58,7
	582 lesioni personali	19	4,6	4,6	63,3
	590 lesioni personali colpose	1	,2	,2	63,6
	635 danneggiamento	8	1,9	1,9	65,5
	572 maltrat in famiglia	16	3,9	3,9	69,4
	570 violaz obb. assistenza	4	1,0	1,0	70,4
	614 violazione di domicilio	2	,5	,5	70,9
	609 bis violenza sessuale	103	25,0	25,0	95,9
	605 sequestro di persona	3	,7	,7	96,6
	628 estorsione	3	,7	,7	97,3
	575 omicidio/tent omic	8	1,9	1,9	99,3
	368 calunnia	3	,7	,7	100,0
	Totale	412	100,0	100,0	

I reati di violenza sessuale coprono la percentuale del 25% dei reati riscontrati. Diffusi sono anche i reati di molestie previsti dall'art. 660 c.p. (21,1%), ed in particolare di molestie telefoniche (20,9%).

Seguono i reati di ingiuria e diffamazione (6,6%), di violenza privata (5,3%), di minaccia (4,9%), di lesioni personali dolose (4,6%), di maltrattamenti in famiglia (3,9%), di omicidio o tentato omicidio a seguito di molestie (1,9%), di danneggiamento (1,9%), di violazione degli obblighi di assistenza (1,0%). In misura minore sono stati riscontrati i reati di violazione di domicilio, lesioni personali colpose, sequestro di persona, estorsione e calunnia.

Tabella 23: tavola di contingenza tipo di reato-anno

Tavola di contingenza tipo di reato * Anno

Conteggio		Anno					Totale
		2005	2006	2007	2008	2009	
tipo di reato	660 molestie	13	16	22	23	13	87
	660 molestie telefoniche	15	14	12	19	26	86
	610 violenza privata	2	5	6	0	9	22
	594-5 ingiurie/diffam	4	6	4	5	8	27
	612 minaccia	0	5	5	3	7	20
	582 lesioni personali	4	2	3	4	6	19
	590 lesioni personali colpose	0	1	0	0	0	1
	635 danneggiamento	1	3	0	0	4	8
	572 maltrat in famiglia	2	1	2	4	7	16
	570 violaz obb. assistenza	1	0	2	0	1	4
	614 violazione di domicilio	0	0	1	1	0	2
	609 bis violenza sessuale	7	13	14	36	33	103
	605 sequestro di persona	0	0	0	1	2	3
	628 estorsione	1	0	0	1	1	3
	575 omicidio/tent omic	4	1	0	1	2	8
	368 calunnia	0	2	0	1	0	3
Totale		54	69	71	99	119	412

La tabella appena illustrata analizza la distribuzione dei reati nel campione. Si nota un incremento annuale dei vari reati nell'arco dei cinque anni

Di seguito sono analizzate le relazioni esistenti tra differenze di genere dell'autore e della vittima e tipo di reato.

Gli autori di sesso maschile sono responsabili in prevalenza di violenze sessuali, a seguire di molestie e molestie telefoniche, violenza privata, ingiurie e diffamazioni, minacce, danneggiamenti. Anche i reati che implicano l'uso di violenza fisica sono commessi maggiormente dagli uomini, quali i reati di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e omicidi, sequestro di persona. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza è perpetrato esclusivamente da uomini.

Le donne commettono prevalentemente reati di molestie telefoniche, seguiti da molestie ed ingiurie o diffamazioni. In misura minore, minacce, lesioni personali, danneggiamenti e maltrattamenti in famiglia, calunnia. Anche tra le donne vi è qualche caso di violenza sessuale e di omicidio.

È interessante osservare il versante della vittima, ed analizzare l'influenza del fattore di genere sulla vittimizzazione.

Gli uomini subiscono soprattutto molestie telefoniche, a seguire molestie ed ingiurie.

Sono vittime anche di reati di lesioni personali, minaccia, danneggiamento, maltrattamenti in famiglia.

Anche gli uomini sono oggetto di attenzioni sessuali, in particolare da altri uomini.

Le donne sono vittime in primo luogo di violenza sessuale, di seguito di molestie e molestie telefoniche, violenza privata, lesioni personali, ingiurie, minacce, maltrattamenti in famiglia.

Sia uomini che donne sono vittime di omicidi e tentati omicidi nella stessa misura.

Tabella 24: tavola di contingenza tipo di reato-sesso dell'autore

Tavola di contingenza tipo di reato * sesso dell'autore

Conteggio

		sesso autore		Totale
		maschio	femmina	
tipo di delitto	660 molestie	62	19	81
	660 molestie telefoniche	47	32	79
	610 violenza privata	21	1	22
	594-5 ingiurie/diffam	17	9	26
	612 minaccia	14	5	19
	582 lesioni personali	16	3	19
	590 lesioni personali colpose	1	0	1
	635 danneggiamento	7	1	8
	572 maltrat in famiglia	14	1	15
	570 violaz obb. assistenza	4	0	4
	614 violazione di domicilio	2	0	2
	609 bis violenza sessuale	99	2	101
	605 sequestro di persona	3	0	3
	628 estorsione	3	0	3
	575 omicidio/tent omic	7	1	8
	368 calunnia	2	1	3
Totale		319	75	394

Tabella 25: tavola di contingenza tipo di reato-sesso della vittima

Tavola di contingenza tipo di reato * sesso della vittima

Conteggio

		sesso della vittima		Totale
		maschio	femmina	
tipo di delitto	660 molestie	13	44	57
	660 molestie telefoniche	15	39	54
	610 violenza privata	2	14	16
	594-5 ingiurie/diffam	8	12	20
	612 minaccia	4	12	16
	582 lesioni personali	5	13	18
	590 lesioni personali colpose	1	0	1
	635 danneggiamento	4	2	6
	572 maltrat in famiglia	3	12	15
	570 violaz obb. assistenza	0	4	4
	614 violazione di domicilio	1	1	2
	609 bis violenza sessuale	7	93	100
	605 sequestro di persona	1	2	3
	628 estorsione	0	2	2
	575 omicidio/tent omic	4	4	8
	368 calunnia	2	1	3
Totale		70	255	325

Tabella 26: tavola di contingenza tipo di reato-autore impiegato

Tavola di contingenza tipo di reato * autore impiegato

Conteggio

	se impiegato								Totale
	dirigente /imprend	prof. intellet tuali	prof. Tecni che	qua dri	Impie gati	commer cianti	artigiani/ operai/a gricoltori	forze dell'or dine	
660 molestie	2	3	1	1	1	2	0	0	10
660 molestie telefoniche	0	3	0	0	1	1	1	1	7
610 violenza privata	2	1	1	0	1	0	1	1	7
594-5 ingiurie/diffam	0	1	1	1	5	0	2	1	11
612 minaccia	1	0	0	0	1	0	0	0	2
582 lesioni personali	2	0	0	0	1	0	0	0	3
590 lesioni personali colpose	1	0	0	0	0	0	0	0	1
635 danneggiamen to	0	0	0	0	1	0	0	0	1
572 maltrat in famiglia	7	0	0	0	0	0	0	0	7
570 violaz obb. assistenza	1	0	0	0	0	1	0	0	2
614 violazione di domicilio	0	0	1	0	0	0	0	0	1
609 bis violenza sessuale	16	5	9	4	3	2	3	7	49
575 omicidio/tent omic	0	0	0	0	0	1	1	0	2
368 calunnia	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Totale	33	13	13	6	14	7	8	10	104

La tabella suesposta analizza il rapporto esistente tra il settore professionale dell'autore di reato ed il reato commesso.

Il reato maggiormente attribuito ai datori di lavoro e ai dirigenti è il reato di molestie sessuali, seguito dai maltrattamenti in famiglia. L'imputazione per maltrattamenti in famiglia, oltre che per violenze verso i familiari, può essere formulata anche per violenze gravi nei confronti dei sottoposti.

Anche in relazione alle altre categorie, il numero maggiore di reati di violenza sessuale e maltrattamenti è attribuito ai datori di lavoro e ai dirigenti.

Gli esercenti professioni intellettuali sono responsabili in prevalenza di molestie sessuali e di molestie, ma in misura decisamente inferiore alla categoria precedente.

Agli esercenti professioni tecniche sono attribuibili quasi esclusivamente molestie sessuali, come anche ai quadri; agli impiegati ingiurie e diffamazioni e, in misura minore, molestie sessuali; ai commercianti sono attribuibili basse percentuali di molestie sessuali e molestie; agli artigiani, operai e agricoltori molestie sessuali e ingiurie; alle forze dell'ordine molestie sessuali.

I pochi casi di studenti e disoccupati hanno commesso molestie telefoniche ed ingiurie.

Tabella 27: tavola di contingenza autore non impiegato-tipo di reato

Tavola di contingenza autore non impiegato * tipo di reato

Conteggio		tipo di delitto		Totale
		660 molestie telefoniche	594-5 ingiurie/diffam	
se non impiegato	studente	1	1	2
	disoccupato	1	0	1
Totale		2	1	3

Dalla prospettiva della vittima, invece, le vittime con qualifiche dirigenziali subiscono ingiurie e molestie; le vittime esercenti una professione intellettuale molestie e molestie sessuali, quelle esercenti professioni tecniche molestie sessuali.

La categoria più colpita da attenzioni sessuali sono le impiegate, che subiscono anche maltrattamenti in famiglia e violenza privata; in misura minore le molestie sessuali colpiscono le operaie e le appartenenti alle forze dell'ordine.

Per le vittime non occupate si registra un alto tasso di violenze sessuali tra gli studenti, maltrattamenti in famiglia per casalinghe e pensionati.

Tabella 28: tavola di contingenza tipo di reato-vittima impiegata

Tavola di contingenza tipo di reato * vittima impiegata

Conteggio

	se impiegata								Totale
	dirigente /imprend itore	prof intellet tuale	prof tecni che	qu adr i	impie gati	commer cianti	artigiani/o perai/agric oltori	forze dell'or dine	
660 molestie	2	4	0	0	3	0	4	1	14
660 molestie telefoniche	1	1	0	0	3	0	1	2	8
610 violenza privata	0	0	0	0	4	0	0	1	5
594-5 ingiurie/diffam	3	1	1	1	3	0	0	1	10
612 minaccia	0	1	0	0	1	1	0	1	4
582 lesioni personali	1	1	0	0	1	0	1	1	5
590 lesioni personali colpose	0	0	0	0	1	0	0	0	1
635 danneggiament o	0	0	0	0	1	0	1	0	2
572 maltrat in famiglia	0	0	0	0	4	0	1	1	6
609 bis violenza sessuale	0	2	4	0	18	2	7	5	38
575 omicidio/tent omic	0	1	0	0	0	0	0	0	1
368 calunnia	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Totale	7	11	5	1	40	3	15	13	95

Tabella 29: tavola di contingenza tipo di reato-vittima non impiegata

Tavola di contingenza tipo di reato * vittima non impiegata

Conteggio		se non impiegata				Totale
		casalinga	studente	disoccupato	pensionato	
tipo di	660 molestie	0	1	0	0	1
delitto	660 molestie telefoniche	0	1	0	0	1
	610 violenza privata	0	1	0	0	1
	594-5 ingiurie/diffam	0	1	0	0	1
	612 minaccia	0	1	0	0	1
	572 maltrat in famiglia	1	1	0	1	3
	609 bis violenza sessuale	0	30	1	0	31
Totale		1	36	1	1	39

Nel 43,7% dei casi, lo stesso soggetto ha commesso un solo reato, mentre nel 56,3% dei procedimenti ha commesso una pluralità di reati in concorso tra loro.

Tabella 30: concorso di reati

		concorso di reati			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	229	55,6	56,3	56,3
	no	178	43,2	43,7	100,0
	Totale	407	98,8	100,0	
Mancanti	0	5	1,2		
Totale		412	100,0		

La procedibilità dei reati commessi è a querela nel 37,9% e d'ufficio nel 62,1 %. La percentuale dei reati procedibili d'ufficio è influenzata dalla procedibilità d'ufficio del reato di molestie dell'art. 660 c.p., reato meno grave, ma inserito nelle contravvenzioni contro l'ordine pubblico procedibili d'ufficio. Il delitto di violenza sessuale, invece, è un reato a querela di parte; ciò non perché sia un reato poco grave, ma per scelte di politica legislativa, al fine di lasciare alla

persona offesa la scelta di affrontare o meno la vittimizzazione secondaria insita nel processo.

Tabella 31: procedibilità

		procedibilità			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	a querela	156	37,9	37,9	37,9
	di ufficio	256	62,1	62,1	100,0
Totale		412	100,0	100,0	

Quanto al concorso di persone nel reato, il 90% dei reati è stato commesso da un solo autore, mentre il 10 % dei reati è stato commesso con il concorso di più persone (nel 6% da due persone, nel 3% da tre o più persone).
Dei reati commessi in concorso, il 90% si riferisce ad autori maggiorenni e il 10% al concorso tra autori maggiorenni e minorenni.

Tabella 32: commissione del reato

		Commissione del reato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	solo	364	88,3	89,4	89,4
	in concorso	43	10,4	10,6	100,0
	Totale	407	98,8	100,0	
Mancanti	0	5	1,2		
Totale		412	100,0		

Tabella 33: concorso di persone nel reato

		in concorso			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	con maggiorenni	44	10,7	89,8	89,8
	con minorenni	5	1,2	10,2	100,0
	Totale	49	11,9	100,0	
Mancanti	0	363	88,1		
Totale		412	100,0		

Tabella 34: numero autori

		N. Autori			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1 autore	375	91,0	91,0	91,0
	2 autori	25	6,1	6,1	97,1
	3 autori o più	12	2,9	2,9	100,0
	Totale	412	100,0	100,0	

Tabella 35: numero vittime

		N. Vittime			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1 vittima	339	82,3	82,9	82,9
	2 vittime	34	8,3	8,3	91,2
	3 vittime o più	36	8,7	8,8	100,0
	Totale	409	99,3	100,0	
Mancanti	0	3	,7		
Totale		412	100,0		

Il numero delle vittime è di una nell'83% dei casi, di due nel 8% dei casi, di tre o più nel 9% dei casi. Si può notare come nella percentuale del 17% del totale vi sia una vittimizzazione multipla.

La localizzazione del reato è al Nord Italia per il 43,2%, al Sud e nelle Isole per il 33,5%, al Centro per il 23,3%.

Le Regioni con più alti tassi di criminalità del tipo esaminato sono la Lombardia (14,9%) e il Friuli Venezia Giulia (8,2%) al Nord e la Sicilia (12,6%) e la Puglia (8,9%) al Sud. In una fascia media si collocano il Lazio (7,4%), il Piemonte (6,9%), l'Emilia Romagna e la Toscana (5%), le Marche (4,7%), la Campania e la Liguria (4,5%), il Trentino Alto Adige (3,7%), la Calabria (3,5%).

I tassi più bassi si riscontrano in Sardegna (3%), in Molise (2,7%), in Abruzzo (2,2%), in Umbria (1,7%), fino a percentuali trascurabili in Basilicata e Valle d'Aosta.

Tabella 36: zona del reato

		zona reato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nord	174	42,2	43,2	43,2
	Centro	94	22,8	23,3	66,5
	Sud/Isole	135	32,8	33,5	100,0
	Totale	403	97,8	100,0	
Mancanti	0	9	2,2		
Totale		412	100,0		

Tabella 37: regione

		regione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Abruzzo	9	2,2	2,2	2,2
	Basilicata	2	,5	,5	2,7
	Calabria	14	3,4	3,5	6,2
	Campania	18	4,4	4,5	10,6
	Emilia Romagna	20	4,9	5,0	15,6
	Friuli Venezia Giulia	33	8,0	8,2	23,8
	Lazio	30	7,3	7,4	31,2
	Liguria	18	4,4	4,5	35,6
	Lombardia	60	14,6	14,9	50,5
	Marche	19	4,6	4,7	55,2
	Molise	11	2,7	2,7	57,9
	Piemonte	28	6,8	6,9	64,9
	Puglia	36	8,7	8,9	73,8
	Sardegna	12	2,9	3,0	76,7
	Sicilia	51	12,4	12,6	89,4
	Toscana	20	4,9	5,0	94,3
	Trentino Alto Adige	15	3,6	3,7	98,0
	Umbria	7	1,7	1,7	99,8
	Valle D'Aosta	1	,2	,2	100,0
	Totale		404	98,1	100,0
Mancanti	0	8	1,9		
Totale		412	100,0		

Va rimarcato che i tassi geografici indicati si riferiscono alla criminalità rilevata attraverso le denunce ed al conseguente percorso giudiziario fino al terzo grado di giudizio; tali tassi possono essere in parte divergenti dalla criminalità reale e sono influenzati dalla maggiore o minore disponibilità alla denuncia da parte della vittima.

Passando ad esaminare il luogo e le modalità del fatto di reato, il luogo in cui vi è il più alto rischio di subire violenze o molestie è il domicilio della vittima (38,3%), seguito dal luogo di lavoro (19,8%) e dalla strada o luoghi aperti (14,9%). La residenza comune di autore e vittima è il teatro di violenze nell'1,3% e nel 9,4% dei casi le violenze e molestie avvengono in spazi chiusi, in locali o strutture pubbliche.

In misura minore la vittima è stata aggredita in un autoveicolo (2,8%), in casa dell'autore (2,2%), o altro (1,4%).

Paradossalmente, i luoghi più pericolosi per la vittima sono proprio quelli in cui dovrebbe sentirsi più protetta, nella propria casa e nel luogo di lavoro.

Tabella 38: luogo del reato

		Luogo del reato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	residenza A/V	41	10,0	11,3	11,3
	abitazione A.	8	1,9	2,2	13,5
	abitazione V.	139	33,7	38,3	51,8
	strada/Luogo aperto	54	13,1	14,9	66,7
	locale/struttura pubblica	34	8,3	9,4	76,0
	autoveicolo	10	2,4	2,8	78,8
	luogo di lavoro	72	17,5	19,8	98,6
	altro	5	1,2	1,4	100,0
	Totale	363	88,1	100,0	
Mancanti	0	49	11,9		
Totale		412	100,0		

I mezzi più utilizzati sono le molestie, le molestie telefoniche (46,2%) e le molestie sessuali (28,9%).

Il 7,2% delle vittime subisce percosse o maltrattamenti, il 6,2% minacce, il 5,2% ingiurie. La fattispecie di molestie persecutorie sul lavoro è individuabile per il 2,7% delle vittime. Percentuali minori sono attribuibili ad incuria e danneggiamenti.

Per gli eventi più letali, le armi utilizzate sono principalmente da punta o taglio, seguite da strangolamento o soffocamento, corpi contundenti ed armi da fuoco.

Tabella 39: mezzo del reato

		Mezzo del delitto			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	percosse/maltrattamenti	29	7,0	7,2	7,2
	ingiurie	21	5,1	5,2	12,3
	minacce	25	6,1	6,2	18,5
	molestie tel/molestie	187	45,4	46,2	64,7
	incuria	3	,7	,7	65,4
	molestie sessuali	117	28,4	28,9	94,3
	mobbing	11	2,7	2,7	97,0
	danneggiamento	2	,5	,5	97,5
	arma da fuoco	1	,2	,2	97,8
	arma punta/taglio	4	1,0	1,0	98,8
	corpo contundente	1	,2	,2	99,0
	strangol/soffocam	2	,5	,5	99,5
	altro	2	,5	,5	100,0
	Totale		405	98,3	100,0
Mancanti	0	7	1,7		
Totale		412	100,0		

Passando all'analisi dei mezzi utilizzati in base al genere dell'autore, si osserva che gli uomini si rendono responsabili principalmente di molestie e di molestie sessuali, le donne di molestie e molestie telefoniche.

Gli uomini utilizzano altresì percosse e maltrattamenti, minacce, ingiurie, *mobbing* sul lavoro; le donne ingiurie, minacce e percosse, in qualche caso, molestie sessuali e *mobbing*.

I mezzi più violenti e letali sono stati utilizzati dagli uomini.

Tabella 40: tavola di contingenza mezzo del reato-sesso autore

Tavola di contingenza Mezzo del reato * sesso dell'autore

Conteggio		sesso autore		Totale
		maschio	femmina	
Mezzo del delitto	percosse/maltrattamenti	25	3	28
	ingiurie	14	7	21
	minacce	20	4	24
	molestie tel/molestie	119	54	173
	incuria	3	0	3
	molestie sessuali	114	2	116
	mobbing	10	1	11
	danneggiamento	2	0	2
	arma da fuoco	1	0	1
	arma punta/taglio	4	0	4
	corpo contundente	1	0	1
	strangol/soffocam	2	0	2
	altro	1	1	2
	Totale	316	72	388

La spinta motivazionale sottesa all'atto criminoso è in primo luogo la molestia sessuale (35,2%) e l'intento persecutorio di *stalking* (15,1%).

Il reato di *stalking* ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento italiano nel 2009, per cui le decisioni giudiziarie analizzate non contemplavano ancora tale fattispecie giuridica; i casi che sarebbero stati qualificati dalla normativa successiva come *stalking* sono stati individuati in tale categoria attraverso le modalità utilizzate dall'autore e la motivazione dell'atto.

Il 13,8 % dei fatti di reato è motivato dal rancore, il 9,4% dalla gelosia, il 6,6% da contrasti sul lavoro, il 4,4 % da liti, il 3,5% da contrasti condominiali, il 2,5% da conflitti con il coniuge o *partner*, l'1,3% da maltrattamenti o da interessi economici.

In pochi casi l'autore era un soggetto affetto da problemi psichiatrici, un soggetto in stato di alterazione da sostanze alcoliche o stupefacenti o era a sua volta in condizioni di provocazione o esasperazione.

Tabella 41: motivazione

		Motivazione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	gelosia	30	7,3	9,4	9,4
	astio/vendetta	44	10,7	13,8	23,3
	malattia psichiatrica	3	,7	,9	24,2
	alteraz. da sostanze alcool/psicotr.	3	,7	,9	25,2
	lite	14	3,4	4,4	29,6
	dissidi sul luogo di lavoro	21	5,1	6,6	36,2
	dissidi condominiali	11	2,7	3,5	39,6
	interessi economici	4	1,0	1,3	40,9
	conflitto coniuge/partner	8	1,9	2,5	43,4
	stato di abbandono	2	,5	,6	44,0
	materiale/morale				
	maltrattamenti	4	1,0	1,3	45,3
	provocaz/esasperaz	1	,2	,3	45,6
	molestie sessuali	112	27,2	35,2	80,8
	stalking	48	11,7	15,1	95,9
	altro	13	3,2	4,1	100,0
	Totale	318	77,2	100,0	
Mancanti	0	94	22,8		
Totale		412	100,0		

I percorsi motivazionali prescelti dagli uomini, come mostra la tavola seguente, sono di carattere sessuale, la gelosia e il rancore, i contrasti sul lavoro. In secondo luogo le liti, i conflitti col coniuge o convivente, i dissidi condominiali e gli interessi economici. In misura minore malattie psichiatriche e dipendenze, maltrattamenti e incuria di familiari.

Le donne invece sono mosse soprattutto dal rancore e dalla gelosia e in secondo luogo, in egual misura, da contrasti sul lavoro e contrasti condominiali .

Tabella 42: motivazione-sesso autore

Tavola di contingenza Motivazione * sesso dell'autore

Conteggio

		sesso autore		Totale
		maschio	femmina	
Motivazione	gelosia	20	10	30
	astio/vendetta	20	22	42
	malattia psichiatrica	3	0	3
	alteraz. da sostanze alcool/psicotr.	3	0	3
	lite	13	1	14
	dissidi sul luogo di lavoro	15	6	21
	dissidi condominiali	5	6	11
	interessi economici	4	0	4
	conflitto coniuge/partner	8	0	8
	stato di abbandono	2	0	2
	materiale/morale			
	maltrattamenti	2	1	3
	provocaz/esasperaz	1	0	1
	molestie sessuali	110	1	111
	stalking	42	6	48
	altro	13	0	13
Totale		261	53	314

Le conseguenze riportate dalla vittima presentano un alto tasso di dati mancanti. Nei casi conosciuti, a seguito del reato le vittime hanno subito disturbi post traumatici da stress nel 15% dei casi, invalidità temporanea, fisica o psichica, nel 74 % dei casi e nel 12% dei casi le molestie o violenze si sono protratte fino alle conseguenze estreme dell'omicidio della vittima.

Tabella 43: conseguenze per la vittima

		Conseguenze per la vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	stress	10	2,4	14,5	14,5
	invalidità temporanea	51	12,4	73,9	88,4
	omicidio	8	1,9	11,6	100,0
	Totale	69	16,7	100,0	
Mancanti	0	343	83,3		
Totale		412	100,0		

Iter processuale.

In pochi casi è stata richiesta una perizia psichiatrica sul reo, poiché i reati indagati erano per lo più non gravi.

In 15 casi è stata richiesto l'accertamento della capacità di intendere e volere dell'autore. Di questi 15 soggetti periziati soltanto due sono risultati totalmente incapaci di intendere e volere. I reati contestati ai due non imputabili sono di maltrattamenti in famiglia in un caso e di molestie nell'altro.

Cinque soggetti sono risultati parzialmente capaci di intendere e volere, affetti da vizi parziali di mente che hanno attenuato, ma non escluso la capacità di intendere e volere. I reati commessi dai semi-imputabili, ritenuti anche socialmente pericolosi, sono di violenze sessuali, molestie e stalking, e, in un caso, di omicidio.

Tabella 44: perizia psichiatrica

		Perizia psichiatrica			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	15	3,6	4,2	4,2
	no	344	83,5	95,8	100,0
	Totale	359	87,1	100,0	
Mancanti	0	53	12,9		
Totale		412	100,0		

I reati più gravi sono stati commessi dagli otto soggetti dichiarati imputabili: omicidi, violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia. Ad alcuni periziati sono

stati riscontrati vizi della personalità, che non sono stati ritenuti influenti sulla capacità di intendere e volere. Altri avevano commesso il fatto sotto l'influenza di droghe od alcool.

Pur dai pochi dati di cui disponiamo, non emerge alcun collegamento tra malattia mentale e reati gravi, poiché i delitti più efferati sono stati commessi da soggetti risultati capaci di intendere e volere al momento del fatto.

Le misure cautelari sono state adottate nel 16,2% dei casi, per i reati più gravi. Le misure più frequentemente adottate sono quelle custodiali, la custodia cautelare in carcere (67,6%) e gli arresti domiciliari (17,6%). L'obbligo di dimora è stato applicato nel 9 % dei casi, l'obbligo di firma nel 3%. Il ricovero in OPG come misura cautelare è stato disposto solo in un caso.

Tabella 45: misure cautelari

Misure cautelari					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	si	46	11,2	16,2	16,2
	no	238	57,8	83,8	100,0
	Totale	284	68,9	100,0	
Mancanti	0	128	31,1		
Totale		412	100,0		

Tabella 46: misure cautelari applicate

Se misure cautelari					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	arresti domiciliari	6	1,5	17,6	17,6
	custodia cautelare in carcere	23	5,6	67,6	85,3
	ricovero in OPG	1	,2	2,9	88,2
	obbligo di dimora	3	,7	8,8	97,1
	obbligo di firma	1	,2	2,9	100,0
	Totale	34	8,3	100,0	
Mancanti	0	378	91,7		
Totale		412	100,0		

Il percorso giurisdizionale a volte è articolato su tre gradi di giudizio, altre volte su due gradi, per le sentenze inappellabili oppure quando la parte che ha facoltà di

appellare si avvale della possibilità di adire direttamente la Corte di Cassazione *per saltum* (art. 569 c.p.p.).

Il primo grado si è svolto innanzi al Tribunale penale nel 97% del campione, nel restante 3% il giudizio si è svolto innanzi al Giudice di Pace con competenza penale²²³ o innanzi alla Corte d'Assise per i reati di omicidio.

Tabella 47: I Grado

		I Grado			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	giudice di pace	6	1,5	1,5	1,5
	Tribunale penale	392	95,1	96,8	98,3
	Corte d'Assise	7	1,7	1,7	100,0
	Totale	405	98,3	100,0	
Mancanti	0	7	1,7		
Totale		412	100,0		

La decisione è stata di condanna nell'85% dei casi, di assoluzione nel 6,7%, di dichiarazione di estinzione del reato nel 9% dei casi.

La dichiarazione di estinzione è stata motivata dalla richiesta di oblazione per i reati contravvenzionali (64,7%), dalla remissione di querela (23,5%) o dalla prescrizione del reato (11,8%).

²²³ La magistratura di pace, istituita in Italia con la legge 21 novembre 1991 n. 374 e formata da magistrati onorari con incarico quadriennale, aveva, al suo esordio, competenze solo civili (art. 7 c.p.c.). Il D. Lgs n. 274/2000 ha introdotto competenze in materia penale per reati di modesta gravità perseguibili a querela di parte, come ingiurie, minacce, percosse, diffamazione, danneggiamento nelle ipotesi non aggravate, lesioni colpose, lesioni volontarie con prognosi non superiore a 20 giorni.

Tabella 48: decisione

		Decisione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	condanna	342	83,0	84,4	84,4
	assoluzione	27	6,6	6,7	91,1
	estinzione reato	36	8,7	8,9	100,0
	Totale	405	98,3	100,0	
Mancanti	0	7	1,7		
Totale		412	100,0		

Tabella 49: decisioni di estinzione

		Se estinzione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	remissione querela	8	1,9	23,5	23,5
	prescrizione	4	1,0	11,8	35,3
	oblazione	22	5,3	64,7	100,0
	Totale	34	8,3	100,0	
Mancanti	0	378	91,7		
Totale		412	100,0		

In caso di decisione di condanna la pena più applicata è la reclusione o l'arresto nel 63,9%, la multa o l'ammenda nel 35,7%. La voce risarcimento del danno indicata in tabella, si riferisce alla sola ipotesi in cui vi è stata comunque una condanna al risarcimento del danno in caso di assoluzione o dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; si tratta di casi poco frequenti.

La condanna al risarcimento danni, invece, è sempre associata alla dichiarazione di condanna nel caso in cui vi sia costituzione di parte civile. La liquidazione dei danni è fatta direttamente dal giudice penale o con rimessione al giudice civile per la definizione dell'importo.

Tabella 50: decisioni di condanna

		Se condanna			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	reclusione/arresto	204	49,5	63,9	63,9
	multa/ammenda	114	27,7	35,7	99,7
	risarcimento danni	1	,2	,3	100,0
	Totale	319	77,4	100,0	
Mancanti	0	93	22,6		
Totale		412	100,0		

Il secondo grado si è svolto innanzi alla Corte d'Appello (97,2%), in pochi casi innanzi alla Corte d'Assise d'Appello avverso le decisioni della Corte d'Assise e innanzi al Tribunale monocratico avverso le decisioni del Giudice di Pace.

La decisione è stata di condanna nel 94,2%, di assoluzione nel 3,6%, di estinzione del reato nel 2,2%.

La dichiarazione di estinzione è motivata per lo più dalla prescrizione del reato e in pochi casi dall'oblazione.

Tabella 51: II Grado

		II Grado			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Corte d'Appello	275	66,7	97,2	97,2
	Corte d'Assise d'Appello	7	1,7	2,5	99,6
	Tribunale in funz. appello	1	,2	,4	100,0
	Totale	283	68,7	100,0	
Mancanti	0	129	31,3		
Totale		412	100,0		

Tabella 52: decisione

		Decisione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	condanna	260	63,1	94,2	94,2
	assoluzione	10	2,4	3,6	97,8
	estinzione reato	6	1,5	2,2	100,0
	Totale	276	67,0	100,0	
Mancanti	0	136	33,0		
Totale		412	100,0		

Tabella 53: decisioni di estinzione

		Se estinzione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	prescrizione	5	1,2	83,3	83,3
	oblazione	1	,2	16,7	100,0
	Totale	6	1,5	100,0	
Mancanti	0	406	98,5		
Totale		412	100,0		

La decisione di condanna ha applicato la pena della reclusione o dell'arresto nell'80 % degli appelli e la sanzione pecuniaria nel 20%.

In pochi casi il giudice d'appello ha condannato l'imputato a rifondere i danni alla vittima pur se il reato si era prescritto.

Tabella 54: decisioni di condanna

		Se condanna			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	reclusione/arresto	194	47,1	78,9	78,9
	multa/ammenda	48	11,7	19,5	98,4
	risarcimento danni	4	1,0	1,6	100,0
	Totale	246	59,7	100,0	
Mancanti	0	166	40,3		
Totale		412	100,0		

Il terzo grado di giudizio si svolge innanzi alla Corte di Cassazione per i soli vizi di legittimità²²⁴.

Il ricorso è stato proposto nell'84% dall'autore e nel 15% dalla parte civile. In tale ultima voce sono stati inseriti anche i ricorsi proposti dal Procuratore generale.

²²⁴ Art 606 c.p.p. **Casi di ricorso.**

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

- a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
- b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
- c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2; ⁽¹⁾
- e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. ⁽²⁾

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 20 febbraio 2006, n. 46

(2) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. b) della L. 20 febbraio 2006, n. 46

Tabella 55: ricorso per Cassazione

		Su ricorso di			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	autore	344	83,5	83,5	83,5
	vittima/parte civile	68	16,5	16,5	100,0
	Totale	412	100,0	100,0	

L'esito della sentenza di Cassazione è stato di rigetto del ricorso o di dichiarazione di inammissibilità nel 67% delle pronunce, con conferma della decisione impugnata; di annullamento con rinvio della decisione al giudice di merito nel 13%; di modifica parziale della sentenza impugnata nel 10% e di annullamento senza rinvio della decisione impugnata nel 10% dei ricorsi, generalmente per il maturare della prescrizione.

Tabella 56: decisione della Cassazione

		Decisione Cassazione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	annullamento senza rinvio	41	10,0	10,0	10,0
	annullamento con rinvio	54	13,1	13,1	23,1
	rigetto, conf sent/inammissib	277	67,2	67,2	90,3
	modifica parziale	40	9,7	9,7	100,0
	Totale	412	100,0	100,0	

Tabella 57: tavola di contingenza-ricorso-decisione della Cassazione

Tavola di contingenza Su ricorso di * Decisione Cassazione

Conteggio

	Decisione Cassazione				Totale
	annullamento senza rinvio	annullamento con rinvio	rigetto, conf. sent/inammissib.	modifica parziale	
Su ricorso di autore	33	34	241	36	344
di vittima/parte civile	8	20	36	4	68
Totale	41	54	277	40	412

Questa ultima tavola analizza le decisioni della Cassazione in relazione alla qualità della parte processuale.

I ricorsi proposti dal reo sono stati rigettati o dichiarati inammissibili per la gran parte, mentre più o meno nella stessa misura la decisione impugnata su iniziativa dell'imputato è stata riformata, annullata con rinvio o annullata senza rinvio. I ricorsi proposti dalla parte civile sono stati rigettati o dichiarati inammissibili o accolti con annullamento con rinvio al giudice di merito. In misura minore le decisioni impugnate sono state annullate senza rinvio o modificate parzialmente.

CAPITOLO III

Le sentenze civili italiane.

Le sentenze analizzate della Cassazione civile italiana aventi ad oggetto episodi di molestie sono un numero più ristretto, 90 decisioni nell'arco di cinque anni.

Si tratta di ricorsi per Cassazione avverso sentenze di merito emesse dai giudici civili e dai giudici del lavoro.

Tabella 58: anno delle sentenze civili italiane

		Anno sentenza			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	2005	8	8,9	8,9	8,9
	2006	14	15,6	15,6	24,4
	2007	14	15,6	15,6	40,0
	2008	35	38,9	38,9	78,9
	2009	19	21,1	21,1	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

L'autore.

Nel caso in esame di sentenze civili e, in prevalenza, di sentenze del lavoro, l'azione è stata proposta contro il datore di lavoro, sia esso persona fisica che società.

Il 76,7% delle procedure è stato attivato nei confronti di enti giuridici ed il 23,3% nei confronti di persone fisiche.

Gli enti giuridici datori di lavoro per il 57,4% sono società private o associazioni e per il 42,6% enti pubblici.

Gli episodi di molestia sono stati realizzati sia nel settore di lavoro privato, che nel settore di lavoro pubblico²²⁵.

²²⁵ Il D. Lgs 3 febbraio 1993 n. 29 e succ. modif. ha introdotto norme in tema di razionalizzazione delle organizzazioni pubbliche e revisione della disciplina del pubblico impiego; tra gli interventi più importanti, ha trasferito la competenza sulle controversie di lavoro del personale del pubblico impiego dal giudice amministrativo al giudice del lavoro, fatta eccezione per alcune categorie di lavoratori, quali magistrati ed avvocati dello stato, personale militare e forze di polizia, personale diplomatico, dirigenti generali dello Stato, che restano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Tabella 59: soggetto

		persona			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	persona fisica	21	23,3	23,3	23,3
	persona morale	69	76,7	76,7	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Tabella 60: ente giuridico

		se persona morale			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	ente pubblico	29	32,2	42,6	42,6
	società/assoc.	39	43,3	57,4	100,0
	Totale	68	75,6	100,0	
Mancanti	0	22	24,4		
Totale		90	100,0		

I dati che seguono, relativi al profilo dell'autore, si riferiscono esclusivamente agli autori persona fisica e presentano un alto numero di *missing cases*. I dati sull'autore sono scarsi poiché è alta la percentuale di ricorsi proposti avverso l'ente datore di lavoro. Gli autori persone fisiche sono soprattutto uomini, nel 74% circa, ed in minore percentuale donne, nel 26% circa, e sono tutti maggiorenni, trattandosi di un campione riferito quasi interamente alle molestie sul lavoro.

Tabella 61: sesso dell'autore

		sesso dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maschio	11	12,2	73,3	73,3
	femmina	4	4,4	26,7	100,0
	Totale	15	16,7	100,0	
Mancanti	0	75	83,3		
Totale		90	100,0		

Tabella 62: età dell'autore

		età dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maggiorenne	16	17,8	100,0	100,0
Mancanti	0	74	82,2		
Totale		90	100,0		

La nazionalità degli autori, nei casi in cui tale dato era disponibile, è esclusivamente italiana.

Tabella 63: nazionalità dell'autore

		nazionalità dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	italiana	12	13,3	100,0	100,0
Mancanti	0	78	86,7		
Totale		90	100,0		

Non è stato possibile reperire il dato relativo allo stato civile dell'autore.

Gli autori persone fisiche risiedono maggiormente al Nord, risiedono al Centro o al Sud Italia in una stessa percentuale e svolgono tutti un'attività professionale.

Tabella 64: luogo di residenza dell'autore

		Luogo di residenza dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nord	6	6,7	37,5	37,5
	Centro	5	5,6	31,3	68,8
	Sud/Isole	5	5,6	31,3	100,0
	Totale	16	17,8	100,0	
Mancanti	0	74	82,2		
Totale		90	100,0		

Tabella 65: occupazione dell'autore

		occupazione dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	impiegato/a	15	16,7	100,0	100,0
Mancanti	0	75	83,3		
Totale		90	100,0		

Le professioni ricoperte sono per la metà del campione quelle dirigenziali-imprenditoriali (50%); seguono le categorie degli impiegati, degli artigiani ed operai (21,4%) ed infine le professioni tecniche (7,1%). Tutto il campione si riferisce a persone con un'occupazione.

Tabella 66: se impiegato

		se impiegato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dirigente/imprenditore	7	7,8	50,0	50,0
	prof. tecniche	1	1,1	7,1	57,1
	impiegati	3	3,3	21,4	78,6
	artigiani/operai/agricoltori	3	3,3	21,4	100,0
Totale		14	15,6	100,0	
Mancanti	0	76	84,4		
Totale		90	100,0		

La vittima.

La vittima di molestie sul lavoro, nel campione esaminato, è soprattutto di sesso maschile (66,7%) ed è di sesso femminile nel 33,3% dei casi.

Tabella 67: sesso della vittima

		sesso della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	maschio	60	66,7	66,7	66,7
	femmina	30	33,3	33,3	100,0
Totale		90	100,0	100,0	

Le vittime sono tutte maggiorenti, trattandosi di lavoratori e lavoratrici, e quasi esclusivamente italiane. Solo in due casi la vittima è straniera.

Tabella 68: nazionalità della vittima

Nazionalità della vittima					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Italiana	85	94,4	97,7	97,7
	straniera	2	2,2	2,3	100,0
	Totale	87	96,7	100,0	
Mancanti	0	3	3,3		
Totale		90	100,0		

Anche il dato relativo allo stato civile della vittima non è apprezzabile, presentando un'alta percentuale di casi mancanti.

Le vittime risiedono soprattutto al Nord Italia (43,3%), il 30% risiede al Sud Italia e nelle isole, il 26,7% al Centro Italia.

Tabella 69: luogo di residenza della vittima

Luogo di residenza della vittima					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nord	39	43,3	43,3	43,3
	Centro	24	26,7	26,7	70,0
	Sud/Isole	27	30,0	30,0	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Tutte le vittime hanno un'occupazione.

La categoria maggiormente rappresentata è quella impiegatizia (31,8%), seguita dalle professioni tecniche (17%), dalle professioni intellettuali (14,8%) e dalla categoria operaia (11,4%).

La classe dirigenziale risulta anch'essa una categoria vittimizzata, con la percentuale del 12,5% dei casi. I quadri sono vittime nel 6,8% e le forze dell'ordine nel 3,4%, da ultimo i commercianti con il 2,3%.

Tabella 70: occupazione della vittima

		occupazione della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	occupato/a	87	96,7	100,0	100,0
Mancanti	0	3	3,3		
Totale		90	100,0		

Tabella 71: se impiegata

		se impiegata			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dirigente/imprenditore	11	12,2	12,5	12,5
	prof intellettuale	13	14,4	14,8	27,3
	prof tecniche	15	16,7	17,0	44,3
	quadri	6	6,7	6,8	51,1
	impiegati	28	31,1	31,8	83,0
	commercianti	2	2,2	2,3	85,2
	artigiani/operai/agricoltori	10	11,1	11,4	96,6
	forze dell'ordine	3	3,3	3,4	100,0
	Totale	88	97,8	100,0	
Mancanti	0	2	2,2		
Totale		90	100,0		

Come già detto, non ci sono casi di vittime non occupate, poiché quasi tutte le decisioni esaminate hanno fatto riferimento a molestie svoltesi in ambito lavorativo.

Quanto alle relazioni di genere, gli autori uomini hanno esercitato molestie soprattutto verso le donne, ed in misura molto contenuta nei confronti di uomini. Le donne hanno molestato soprattutto gli uomini, ed in misura minore il loro stesso genere.

Tabella 72: tavola di contingenza sesso autore-sesso vittima

Tavola di contingenza sesso dell'autore * sesso della vittima

Conteggio

		sesso della vittima		Totale
		maschio	femmina	
sesso dell'autore	maschio	1	10	11
	femmina	3	1	4
Totale		4	11	15

Relazione autore vittima.

La relazione tra autore e vittima è di conoscenza. Solo in un caso è di parentela, trattandosi di molestie in famiglia nei confronti del coniuge.

Tabella 73: relazione autore-vittima

relazione autore-vittima

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	parentela	1	1,1	1,1	1,1
	conoscenza	88	97,8	97,8	98,9
	nessun rapporto	1	1,1	1,1	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Le relazioni di conoscenza si specificano per il 93,2% nella relazione di subordinazione, tra l'autore sovraordinato e la vittima subordinata. Nel 3,4% le molestie si collocano in un rapporto di colleganza e in pochi altri casi si tratta di molestie ascendenti, tra l'autore subordinato e la vittima sovraordinata, o si tratta di molestie tra conoscenti o altro.

Tabella 74: relazione di conoscenza

		se conoscenza			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	colleghi di lavoro	3	3,3	3,4	3,4
	a.sovraord- datore di lavoro/v. dipendente	82	91,1	93,2	96,6
	a. dipendenter/v.sovraord- datore di lavoro	1	1,1	1,1	97,7
	conoscenti	1	1,1	1,1	98,9
	altro	1	1,1	1,1	100,0
	Totale	88	97,8	100,0	
	Mancanti	0	2	2,2	
Totale		90	100,0		

In tutti i casi esaminati, l'autore delle molestie ha agito da solo e nei confronti di una sola vittima (94,4%). Nel 5,6% dei casi, invece, la vittimizzazione è stata multipla, colpendo al tempo stesso più lavoratori.

Tabella 75: numero autori

		N Autori			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1 autore	90	100,0	100,0	100,0

Tabella 76: numero vittime

		N Vittime			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1 vittima	85	94,4	94,4	94,4
	3 vittime o più	5	5,6	5,6	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Il provvedimento impugnato.

Il provvedimento impugnato in sede giudiziaria è per il 40% un atto di demansionamento o di dequalificazione professionale del dipendente. Nel 25,6% dei casi è il licenziamento del lavoratore, nel 20% si tratta dell'adozione di

misure vessatorie o discriminatorie nei suoi confronti. Per il 5,6% è stato impugnato il procedimento disciplinare promosso contro il dipendente. Sempre nel 5,6% dei casi il dipendente è stato costretto a rassegnare le dimissioni, poi impugunate in sede giudiziaria. In pochi altri casi il lavoratore ha chiesto il riconoscimento dell'incidente sul lavoro o il riconoscimento della malattia professionale conseguente alle molestie subite. In un caso è stata impugnata la condanna al risarcimento del danno da parte dell'autore delle molestie.

Tabella 77: tipo di provvedimento

		tipo di provvedimento			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	condanna risarcimento	1	1,1	1,1	1,1
	proc. disciplinare	5	5,6	5,6	6,7
	licenziamento	23	25,6	25,6	32,2
	ricon. Incid. lavoro/Mal. prof	2	2,2	2,2	34,4
	dimissioni	5	5,6	5,6	40,0
	demansionamento/dequalif.	36	40,0	40,0	80,0
	misure vessatorie/discriminatorie	18	20,0	20,0	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Tabella 78: tavola di contingenza anno della sentenza-tipo di provvedimento

Tavola di contingenza Anno sentenza * tipo di provvedimento

Conteggio

	tipo di provvedimento							Tot.
	condanna risarcimento	proc. disciplinare	licenziamento	ricon. Incid. lavoro/Mal. prof	dimissioni	demansionamento/deq. prof.	misure vessatorie /discriminatorie	
2005	0	0	4	0	0	4	0	8
2006	1	1	3	0	2	5	2	14
2007	0	1	3	0	2	6	2	14
2008	0	2	5	1	1	14	12	35
2009	0	1	8	1	0	7	2	19
Totale	1	5	23	2	5	36	18	90

La tavola precedente rappresenta la distribuzione dei provvedimenti impugnati nell'arco dei cinque anni.

Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla società privata (46,7%) o dall'ente pubblico (40%). Nel 5,6% è stato adottato dall'autore persona fisica, nel 7,8% è stato adottato dalla vittima, come nel caso di dimissioni forzate dalla situazione di molestie.

Tabella 79: chi ha adottato il provvedimento

		chi ha adottato il provvedimento			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	ente pubblico	36	40,0	40,0	40,0
	società	42	46,7	46,7	86,7
	autore persona fisica	5	5,6	5,6	92,2
	vittima	7	7,8	7,8	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Passando all'esame dell'adozione del provvedimento in relazione alla variabile di genere, gli uomini hanno adottato in prevalenza licenziamenti o misure vessatorie o discriminatorie dei sottoposti invisi; le autrici donne hanno adottato licenziamenti o hanno spinto alle dimissioni il lavoratore.

Tabella 80: tavola di contingenza sesso dell'autore-tipo di provvedimento

Tavola di contingenza sesso dell'autore * tipo di provvedimento						
Conteggio	tipo di provvedimento					Totale
	proc. disciplinare	licenzia mento	dimissioni	demansiona mento/deq. prof.	misure vessatorie/discriminatorie	
maschio	1	6	0	1	3	11
femmina	0	2	1	1	0	4
Totale	1	8	1	2	3	15

Le vittime di sesso maschile hanno subito più di frequente demansionamenti o dequalificazioni professionali e, in secondo ordine, licenziamenti e misure discriminatorie. Le vittime di sesso femminile hanno subito in primo luogo licenziamenti e, a seguire, demansionamenti e misure vessatorie.

Tabella 81: tavola di contingenza sesso della vittima-tipo di provvedimento

Tavola di contingenza sesso della vittima * tipo di provvedimento

Conteggio	tipo di provvedimento							Tot.
	condanna risarcimen to	proc. discipli nare	licenzia mento	ricon. Incid. lavoro/Mal prof.	dimissi oni	demansiona mento/deq. prof.	misure vessatorie /discrimin atorie	
maschio	0	4	13	2	2	28	11	60
femmina	1	1	10	0	3	8	7	30
Totale	1	5	23	2	5	36	18	90

In base alla qualifica professionale della vittima, hanno subito licenziamenti soprattutto gli impiegati e gli operai; i demansionamenti hanno riguardato in prevalenza dirigenti ed impiegati ed in secondo ordine i professionisti; le misure vessatorie e discriminatorie si riferiscono principalmente agli impiegati.

Tabella 82: tavola di contingenza vittima impiegata-tipo di provvedimento

Tavola di contingenza vittima impiegata * tipo di provvedimento

Conteggio	tipo di provvedimento							Totale
	Condan na risarcim ento	proc. discipli nare	licenzia mento	ricon incid lavoro/ Mal. prof	dimissi oni	demansio namento/ dequalif prof.	misure vessator ie/discrimin atorie	
dirigente/impren.	0	0	1	0	0	10	0	11
prof intellettuale	0	0	2	0	1	7	3	13
prof tecniche	1	2	3	0	0	5	4	15
quadri	0	1	1	0	0	3	1	6
impiegati	0	2	7	2	2	10	5	28
commercianti	0	0	1	0	1	0	0	2
artigiani/operai/a gricoltori	0	0	6	0	1	0	3	10
forze dell'ordine	0	0	1	0	0	1	1	3
Totale	1	5	22	2	5	36	17	88

Le molestie in oggetto sono state realizzate innanzitutto al Nord Italia (44.4%), al Centro nel 28,9% e al Sud ed Isole nel 26,7%.

Tabella 83: zona del fatto

		zona del fatto			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Nord	40	44,4	44,4	44,4
	Centro	26	28,9	28,9	73,3
	Sud/Isole	24	26,7	26,7	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Tabella 84: regione

		regione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Abruzzo	5	5,6	5,6	5,6
	Basilicata	3	3,3	3,3	8,9
	Calabria	3	3,3	3,3	12,2
	Campania	4	4,4	4,4	16,7
	Emilia Romagna	3	3,3	3,3	20,0
	Friuli Venezia Giulia	5	5,6	5,6	25,6
	Lazio	14	15,6	15,6	41,1
	Liguria	4	4,4	4,4	45,6
	Lombardia	15	16,7	16,7	62,2
	Marche	1	1,1	1,1	63,3
	Molise	3	3,3	3,3	66,7
	Piemonte	9	10,0	10,0	76,7
	Puglia	8	8,9	8,9	85,6
	Sardegna	2	2,2	2,2	87,8
	Sicilia	4	4,4	4,4	92,2
	Toscana	4	4,4	4,4	96,7
	Trentino alto Adige	2	2,2	2,2	98,9
	Veneto	1	1,1	1,1	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Le regioni più interessate dal fenomeno sono la Lombardia (16,7%) e il Piemonte (10%) al Nord, il Lazio al Centro (15,6%), la Puglia (8,9%) al Sud.

In una fascia media si collocano l'Abruzzo e il Friuli Venezia Giulia (5,6%), la Campania, la Liguria, la Sicilia e la Toscana (4,4%); in una fascia bassa si situano la Basilicata, la Calabria, l'Emilia Romagna, il Molise (3,3%), la Sardegna e il Trentino Alto Adige (2,2%), le Marche e il Veneto (1,1%).

In alcune regioni le basse percentuali di molestie sono da porre in relazione con politiche aziendali corrette, in altre realtà regionali, più povere, sono da porre in relazione con la scarsa occupazione della popolazione locale.

Le vessazioni hanno avuto luogo sostanzialmente nell'ambiente di lavoro e in un solo caso nell'ambiente familiare.

Tabella 85: luogo del fatto

		Luogo del fatto			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	residenza A/V	1	1,1	1,1	1,1
	luogo di lavoro	89	98,9	98,9	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Le molestie sono state realizzate innanzi tutto con le modalità persecutorie del *mobbing* (35,6%) e con il demansionamento del dipendente (28,9%). Nel 10% sono state inflitte sanzioni disciplinari e nell'8,9% sono state adoperate misure discriminatorie o molestie sessuali.

In percentuali minori le condizioni di lavoro sono state degradate, è stato imposto l'isolamento del dipendente attraverso il trasferimento del suo ufficio, l'interdizione o la riduzione del suo carico di lavoro; in qualche caso vi è stata discriminazione sindacale nei confronti dei delegati sindacali.

Tabella 86: modalità del fatto

		Modalità del fatto			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	violenze fisiche	1	1,1	1,1	1,1
	misure vessatorie/discrimin.	8	8,9	8,9	10,0
	riduzione/interdiz attività	2	2,2	2,2	12,2
	molestie sessuali	8	8,9	8,9	21,1
	mobbing	32	35,6	35,6	56,7
	degrad condiz lavoro	1	1,1	1,1	57,8
	trasferimento ufficio	2	2,2	2,2	60,0
	demansionamento	26	28,9	28,9	88,9
	sanzioni disciplinari	9	10,0	10,0	98,9
	discriminazione sindacale	1	1,1	1,1	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

In particolare, gli autori di molestie di sesso maschile hanno realizzato molestie sessuali e mobbing. Le donne autrici di molestie hanno realizzato comportamenti mobbizzanti e demansionamenti.

L'unico caso di violenza fisica è stata posta in essere da una donna, quale reazione ad una condotta di molestie di un collega.

Tabella 87: tavola di contingenza sesso dell'autore-modalità del fatto

Tavola di contingenza sesso dell'autore * Modalità del fatto

Conteggio	Modalità del fatto					Totale
	violenze	misure	molestie			
	fisiche	vessatorie/discrimin.	sessuali	mobbing	demansionamento	
maschio	0	1	7	2	1	11
femmina	1	0	0	2	1	4
Totale	1	1	7	4	2	15

La motivazione sottesa alle molestie per l'81,1% è il *mobbing*, la volontà di infliggere vessazioni al dipendente sgradito, per l'8,9 % la ragione dell'intento persecutorio è la molestia sessuale, nel 6,7% le molestie si realizzano in occasione o a causa di una riorganizzazione aziendale che rende il dipendente indesiderato o non più necessario. In pochi casi le molestie originano da una situazione di conflittualità personali nell'ambiente di lavoro.

Tabella 88: motivazione

		Motivazione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dissidi sul luogo di lavoro	2	2,2	2,2	2,2
	conflitto coniuge/partner	1	1,1	1,1	3,3
	molestie sessuali	8	8,9	8,9	12,2
	riorganizzazione dell'impresa	6	6,7	6,7	18,9
	mobbing	73	81,1	81,1	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Le conseguenze subite dalle vittime, nei casi in cui il dato era disponibile, sono state piuttosto gravose: oltre il 90% ha riportato una invalidità temporanea, di natura fisica o psichica, che ne ha causato la sospensione del lavoro per malattia per periodi anche lunghi. I casi restanti sono risultati inabili al lavoro ricoperto, per cui è stato necessario ricollocare il lavoratore, o sono definitivamente usciti dal mercato del lavoro per invalidità permanente.

Tabella 89: conseguenze per la vittima

		Conseguenze per la vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	invalidità temporanea	22	24,4	91,7	91,7
	inabilità al posto	1	1,1	4,2	95,8
	inabilità permanente al lavoro	1	1,1	4,2	100,0
	Totale	24	26,7	100,0	
Mancanti	0	66	73,3		
Totale		90	100,0		

Iter processuale.

Il procedimento giudiziario è stato introdotto in circa il 90% dalla vittima e nel 10% dall'autore persona fisica. Solo in un caso è stato promosso su iniziativa del datore di lavoro non autore delle molestie.

Tabella 90: azione promossa

		Azione promossa			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dipend/vittima	80	88,9	88,9	88,9
	dipend autore	9	10,0	10,0	98,9
	datore/ autore	1	1,1	1,1	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Nei ricorsi ad iniziativa della vittima, è stato richiesto nel 58,8% il riconoscimento della situazione di *mobbing* a cui era stato sottoposto il lavoratore; nel 18,8% è stato domandato il ristoro dei danni subiti all'autore delle molestie, sia esso persona fisica o giuridica e nel 7,5% la richiesta di danni è stata indirizzata al datore di lavoro in solido con l'autore delle molestie. Il 10% del campione ha chiesto la reintegra nel posto di lavoro, il 3,8% ha chiesto che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo, ma senza reintegrazione al precedente posto di lavoro. In un solo caso sono state denunciate molestie sessuali al di fuori di una situazione più complessiva di *mobbing*, il che fa supporre che per la maggioranza dei casi le molestie sessuali si inseriscono in una strategia più ampia di *mobbing*.

Tabella 91: misure richieste dalla vittima

		Misure richieste dalla vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Reintegraz. lavoro	8	8,9	10,0	10,0
	Ricon. mobbing	47	52,2	58,8	68,8
	Ricon. molestie sessuali	1	1,1	1,3	70,0
	Risarc. danni autore/datore	15	16,7	18,8	88,8
	Risarc. danni solidale datore	6	6,7	7,5	96,3
	Dichiaraz. licenz. ingiustif.	3	3,3	3,8	100,0
	Totale	80	88,9	100,0	
Mancanti	0	10	11,1		
Totale		90	100,0		

Nei procedimenti ad iniziativa dell'autore, il 90% circa ha chiesto l'annullamento del licenziamento comminatogli per colpa grave dal datore di lavoro, a seguito degli episodi di molestie, il 10% circa ha chiesto l'annullamento di provvedimenti risarcitori.

Tabella 92: misure richieste dall'autore

		Misure richieste dall'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Annul. licenz. colpa grave	8	8,9	88,9	88,9
	Annul. sent. cond. risarc.	1	1,1	11,1	100,0
	Totale	9	10,0	100,0	
Mancanti	0	81	90,0		
Totale		90	100,0		

Il primo grado di giudizio si è svolto innanzi al giudice del lavoro ed in un caso soltanto innanzi al giudice civile.

Tabella 93: I Grado

		I Grado			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Tribunale civile	1	1,1	1,1	1,1
	Tribunale del lavoro	89	98,9	98,9	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

In primo grado le domande proposte, soprattutto se il *petitum* era il riconoscimento della situazione di *mobbing*, sono state rigettate per il 48,9%; le domande accolte sono il 35,6% del campione e quelle accolte parzialmente il 15,6%.

Le domande accolte hanno riguardato prevalentemente la richiesta di risarcimento danni (43,8%), per il resto i giudici hanno condannato il datore alla reintegrazione del lavoratore al lavoro o alla corresponsione di indennità (28,1%), quali indennità di mancato preavviso, ore di lavoro non pagate, ore di lavoro straordinario.

Tabella 94: decisione

		Decisione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	accoglie	32	35,6	35,6	35,6
	accoglie parzialm.	14	15,6	15,6	51,1
	rigetta	44	48,9	48,9	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

Tabella 95; decisione di accoglimento

		Se accoglimento			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Reintegrazione al lavoro	9	10,0	28,1	28,1
	Pagam. indennità	9	10,0	28,1	56,3
	Risarc. danni	14	15,6	43,8	100,0
	Totale	32	35,6	100,0	
Mancanti	0	58	64,4		
Totale		90	100,0		

In grado di appello, la percentuale dei rigetti sale al 56,3%, nel 25% la decisione di primo grado è stata parzialmente modificata, nel 18,8 % l'appello è stato accolto.

Tabella 96: II Grado decisione

		II Grado Decisione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	accoglie	15	16,7	18,8	18,8
	accoglie parz.	20	22,2	25,0	43,8
	rigetta	45	50,0	56,3	100,0
	Totale	80	88,9	100,0	
Mancanti	0	10	11,1		
Totale		90	100,0		

I giudici di appello, nei casi in cui hanno accolto o accolto parzialmente l'appello, hanno reintegrato il lavoratore nell'1,1% o hanno condannato il datore alla corresponsione dei danni o di indennità di lavoro (44,4%).

Tabella 97: decisione di accoglimento

		Se accoglimento			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Reintegrazione al lavoro	3	3,3	11,1	11,1
	Pagam. indennità	12	13,3	44,4	55,6
	Risarc. danni	12	13,3	44,4	100,0
	Totale	27	30,0	100,0	
Mancanti	0	63	70,0		
Totale		90	100,0		

Il ricorso per Cassazione è stato proposto dalla vittima nel 63,3% e dall'autore nel 36,7% del campione.

Tabella 98: ricorso per Cassazione

		Ricorso per Cassazione Su ricorso di			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	autore/datore lav	33	36,7	36,7	36,7
	vittima/dipend	57	63,3	63,3	100,0
Totale		90	100,0	100,0	

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso o lo ha dichiarato inammissibile nel 75,6% delle impugnazioni. Nel 22,2 % ha annullato la decisione impugnata con rinvio ai giudici di merito per un nuovo esame e nel 2,2% dei ricorsi ha annullato senza rinvio, quando ha ritenuto sussistente una causa di estinzione del giudizio oppure quando non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed era possibile decidere nel merito.

Tabella 99: decisione della Cassazione

		Decisione Cassazione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	annullamento senza rinvio	2	2,2	2,2	2,2
	annullamento con rinvio	20	22,2	22,2	24,4
	rigetto, conf sent/inammissib	68	75,6	75,6	100,0
	Totale	90	100,0	100,0	

I ricorsi proposti dall'autore sono stati in prevalenza rigettati con conferma della decisione di merito o, nella percentuale minore di un terzo, accolti e la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio. I ricorsi proposti dalle vittime sono stati per la gran parte rigettati e nella misura di un quinto accolti con annullamento della decisione impugnata e rinvio al giudice di merito.

Tabella 100: tavola di contingenza ricorso-decisione Cassazione

Tavola di contingenza Su ricorso di * Decisione Cassazione

Conteggio

	Decisione Cassazione			Totale
	annullamento senza rinvio	annullamento con rinvio	rigetto, conf. sent/inammissib	
Su ricorso di autore/datore lav.	2	9	22	33
vittima/dipend.	0	11	46	57
Totale	2	20	68	90

In generale, quando la vittima ha proposto azione giudiziaria adducendo di essere soggetta ad un comportamento di *mobbing*, ha perso la causa di lavoro per la difficoltà di provare la persecuzione ai suoi danni e per l'assenza di un quadro normativo di riferimento; quando invece ha lamentato un demansionamento o una dequalificazione professionale, comportamenti concretamente valutabili dai giudici, ha ottenuto maggiori percentuali di esiti favorevoli.

CAPITOLO IV

Le sentenze penali francesi.

Le sentenze penali della Corte di Cassazione francese raccolte nel quinquennio 2005-2009 sono 126.

Tabella 101 : anno delle sentenze penali francesi

		Année arrêt			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	2005	10	7,9	7,9	7,9
	2006	27	21,4	21,4	29,4
	2007	30	23,8	23,8	53,2
	2008	32	25,4	25,4	78,6
	2009	27	21,4	21,4	100,0
	Totale	126	100,0	100,0	

L'autore.

Gli autori di reato francesi sono per il 87,4% di sesso maschile e per il 12,6% di sesso femminile e sono tutti maggiorenni.

Tabella 102: sesso dell'autore

		sesso autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	homme	104	82,5	87,4	87,4
	femme	15	11,9	12,6	100,0
	Totale	119	94,4	100,0	
Mancanti	0	7	5,6		
Totale		126	100,0		

I dati relativi allo stato civile presentano un alto numero di casi mancanti. Tra i dati disponibili, i prevenuti nell'80,6% sono sposati o in coppia, nel 12,9% sono celibi o nubili, nel 6,5% sono separati o divorziati.

Tabella 103: stato civile dell'autore

		stato civile dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	célibataire	4	3,2	12,9	12,9
	marié/pacsé/concubin	25	19,8	80,6	93,5
	séparé/divorcé	2	1,6	6,5	100,0
	Totale	31	24,6	100,0	
Mancanti	0	95	75,4		
Totale		126	100,0		

Tabella 104.occupazione dell'autore

		occupazione dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	chomeur	1	,8	,9	,9
	employé	107	84,9	98,2	99,1
	cond non prof	1	,8	,9	100,0
	Totale	109	86,5	100,0	
Mancanti	0	17	13,5		
Totale		126	100,0		

Quasi tutti i rei hanno un'occupazione (98,2%), in qualche caso sono disoccupati o in condizione non professionale.

Gli autori con un'occupazione svolgono per il 72,3% una funzione dirigenziale, per l'8,5% una professione intellettuale, per il 6,4% sono quadri, per il 5,3% sono impiegati, il 4,3% appartengono alle forze di polizia, in basse percentuali svolgono professioni tecniche (2,1%) o attività di commercio (1,1%).

In pochi casi l'autore è disoccupato.

Tabella 105: se impiegato

		se impiegato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dirigeant/entrepreneur	68	54,0	72,3	72,3
	prof. intellectuelle	8	6,3	8,5	80,9
	prof. techniq	2	1,6	2,1	83,0
	cadres	6	4,8	6,4	89,4
	employés	5	4,0	5,3	94,7
	commerçants	1	,8	1,1	95,7
	police	4	3,2	4,3	100,0
	Totale	94	74,6	100,0	
Mancanti	0	32	25,4		
Totale		126	100,0		

La vittima.

La vittima è di sesso maschile nel 29,4% del campione ed è di sesso femminile nella percentuale prevalente del 70,6%.

Tabella 106: sesso della vittima

		sesso della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	homme	32	25,4	29,4	29,4
	femme	77	61,1	70,6	100,0
	Totale	109	86,5	100,0	
Mancanti	0	17	13,5		
Totale		126	100,0		

Per il 93,4% le vittime sono maggiorenni, ma vi è anche una percentuale del 6,6% di vittime minorenni.

Tabella 107: età della vittima

		età della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	majeur	114	90,5	93,4	93,4
	mineur	8	6,3	6,6	100,0
	Totale	122	96,8	100,0	
Mancanti	0	4	3,2		
Totale		126	100,0		

La vittima, nei casi in cui tale dato era disponibile, è sposata o in coppia (76,7%), è celibe o nubile nel 18,6% e separata o divorziata nel 4,7%.

Tabella 108: stato civile della vittima

		stato civile della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	célibataire	8	6,3	18,6	18,6
	marié/pacsé/concubin	33	26,2	76,7	95,3
	séparé/divorcé	2	1,6	4,7	100,0
	Totale	43	34,1	100,0	
Mancanti	0	83	65,9		
Totale		126	100,0		

Anche le persone offese hanno per il 92% un'occupazione, mentre 108% è in condizione non professionale.

Tabella 109: occupazione della vittima

		occupazione della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	employé	92	73,0	92,0	92,0
	cond non prof	8	6,3	8,0	100,0
	Totale	100	79,4	100,0	
Mancanti	0	26	20,6		
Totale		126	100,0		

La categoria professionale delle vittime è per il 59,3% quella impiegatizia e il 12,8 % svolge funzioni di quadro; il 10,5% delle persone offese appartiene alla categoria operaia od artigiana , il 5,8% svolge funzioni imprenditoriali o una professione intellettuale, il 3,5% appartiene alle forze di polizia e il 2,3% svolge attività di commercio.

La categoria più rappresentata è, quindi, quella degli impiegati e dei quadri, che raggiunge una percentuale cumulata del 72,1%.

Le poche persone non occupate sono casalinghe, studenti o pensionati.

Tabella 110: se impiegata

		se impiegata			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dirigeant/entrepreneur	5	4,0	5,8	5,8
	prof intellectuelle	5	4,0	5,8	11,6
	cadres	11	8,7	12,8	24,4
	employés	51	40,5	59,3	83,7
	commerçant	2	1,6	2,3	86,0
	artisans/ouvriers/agriculteur	9	7,1	10,5	96,5
	police	3	2,4	3,5	100,0
	Totale	86	68,3	100,0	
Mancanti	0	40	31,7		
Totale		126	100,0		

Tabella 111: tavola di contingenza autore impiegato-vittima impiegata

Tavola di contingenza autore impiegato * vittima impiegata

Conteggio

		vittima impiegata							Totale
		dirigeant/entrepreneur	professionnelle	cadres	employés	commerçants	artisans/ouvriers/agriculteurs	police	
Autore impiegato	dirigeant/entrepreneur	2	1	8	42	0	5	1	59
	professionnelle	1	4	0	1	0	0	0	6
	professionnelle technique	0	0	0	0	0	2	0	2
	cadres	0	0	0	2	1	1	0	4
	employés	0	0	3	2	0	0	0	5
	commerçants	0	0	0	1	0	0	0	1
	police	0	0	0	0	0	0	1	1
Totale		3	5	11	48	1	8	2	78

Analizzando il rapporto tra la professione dell'autore e quella della vittima, si può notare come i dirigenti adottino condotte molestie nei confronti degli impiegati, la categoria più vittimizzata, e nei confronti degli operai. Le professioni intellettuali nei confronti di colleghi, i quadri nei confronti degli impiegati e gli impiegati nei confronti dei quadri o dei loro stessi colleghi.

Confrontando i dati relativi al genere di autore e vittima, si evince che gli uomini vittimizzano le donne ed nella misura di un terzo gli uomini. Sebbene i casi siano numericamente esigui, si può rilevare che le donne vittimizzano in prevalenza il loro stesso genere e nella misura di circa un terzo gli uomini.

Tabella 112: tavola di contingenza sesso dell'autore-sesso della vittima

Tavola di contingenza sesso dell'autore * sesso della vittima

Conteggio

		sesso della vittima		Totale
		homme	femme	
sesso autore	homme	26	66	92
	femme	4	9	13
Totale		30	75	105

Relazione autore vittima.

La relazione tra autore e vittima è essenzialmente di conoscenza (82,8%), è di parentela nel 7,4% e sentimentale nel 4,1%. Solo nel 5,7% dei casi non vi è un pregresso rapporto tra autore e vittima.

Tabella 113: relazione autore-vittima

		relazione autore-vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	parenté	9	7,1	7,4	7,4
	sentimental	5	4,0	4,1	11,5
	connaissance	101	80,2	82,8	94,3
	aucun rapport	7	5,6	5,7	100,0
	Totale	122	96,8	100,0	
Mancanti	0	4	3,2		
Totale		126	100,0		

Il rapporto di parentela è prevalentemente tra coniugi (55,6%) o ex coniugi (11,1%), tra genitori e figli nel 22,2%, tra suoceri, generi e nuore nel 11,1% . La relazione di coniugio è quella più rappresentata tra le relazioni conflittuali di parentela , 66,7% tra coniugi ed ex coniugi.

Tabella 114: relazione di parentela

		se parentela			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	mari-femme	5	4,0	55,6	55,6
	ex mari-femme	1	,8	11,1	66,7
	parents-fils	2	1,6	22,2	88,9
	beaux parents, belle-fille, beau-fils	1	,8	11,1	100,0
	Totale	9	7,1	100,0	
Mancanti	0	117	92,9		
Totale		126	100,0		

Il rapporto di conoscenza si specifica nella relazione tra partners (1,9%), ex partners (3,8%), vicini (9,4%), conoscenti (2,8%) o altro.

Le percentuali maggiori riguardano i rapporti di lavoro: la relazione di subordinazione è presente nel 70,8% dei casi, tra l'autore sovraordinato e la

vittima subordinata, nel 3,8% dei casi tra la vittima sovraordinata e l'autore subordinato, il rapporto di colleganza è presente nel 6,6% del campione.

Tabella 115: relazione di conoscenza

		se conoscenza			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	partenaire	2	1,6	1,9	1,9
	ex partenaire	4	3,2	3,8	5,7
	collègues de travail	7	5,6	6,6	12,3
	a. superordonné/employeur- v.subordonné	75	59,5	70,8	83,0
	a. subordonné/v. superordonné	4	3,2	3,8	86,8
	voisins	10	7,9	9,4	96,2
	connaissances	3	2,4	2,8	99,1
	autre	1	,8	,9	100,0
	Totale	106	84,1	100,0	
	Mancanti	0	20	15,9	
Totale		126	100,0		

Il reato.

Il reato più frequente è *l'harcèlement moral*, le molestie psicologiche sul lavoro, con il 34,9% dei casi, seguito dalle aggressioni sessuali (15,1%) e dall'*harcèlement sexuel*, le molestie sessuali (12,7%). Le lesioni personali ricorrono in una percentuale del 8,7%, come anche il reato di intralcio all'esercizio delle funzioni di delegato (8,7%).

Percentuali progressivamente minori si riscontrano per la calunnia (4,8%), le molestie telefoniche (3,2%), le ingiurie (3,2%) ed altri reati come danneggiamenti, minacce, maltrattamenti, subornazione di testimone, sottrazione di minori.

Gli omicidi a seguito di condotte di molestia hanno una ricorrenza del 2,4% dei casi.

Tabella 116: tipo di delitto

		tipo di delitto			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	harcèlement moral	44	34,9	34,9	34,9
	harcèlement sexuel	16	12,7	12,7	47,6
	harcèlement téléphonique	4	3,2	3,2	50,8
	injures	4	3,2	3,2	54,0
	menaces	1	,8	,8	54,8
	blessures/atteinte physique	11	8,7	8,7	63,5
	dégradations de biens privés	1	,8	,8	64,3
	mauvais traitement	1	,8	,8	65,1
	viol et agression sexuel	19	15,1	15,1	80,2
	homicide	3	2,4	2,4	82,5
	dénonciationne calomnieuse	6	4,8	4,8	87,3
	subornation de témoin	1	,8	,8	88,1
	entrave à l'exercise fonction delegué	11	8,7	8,7	96,8
	soustraction de mineurs	1	,8	,8	97,6
	autre	3	2,4	2,4	100,0
	Totale	126	100,0	100,0	

Tabella 117: tavola di contingenza tipo di delitto-anno della sentenza

Tavola di contingenza tipo di delitto * Anno della sentenza

Conteggio

		Année arrêt					Totale
		2005	2006	2007	2008	2009	
tipo di delitto	harcèlement moral	4	9	9	14	8	44
	harcèlement sexuel	3	5	5	1	2	16
	harcèlement téléphonique	0	0	1	2	1	4
	injures	0	1	0	3	0	4
	menaces	0	0	1	0	0	1
	blessures/atteinte physique	1	3	0	2	5	11
	dégradations de biens prives	0	0	0	1	0	1
	mauvais traitement	0	1	0	0	0	1
	viol et agression sexuel	2	3	8	5	1	19
	homicide	0	0	0	1	2	3
	dénonciationne calomnieuse	0	1	1	0	4	6
	subornation de témoin	0	0	0	1	0	1
	entrave à l'exercice fonction delegué	0	2	5	2	2	11
	soustraction de mineurs	0	1	0	0	0	1
	autre	0	1	0	0	2	3
Totale		10	27	30	32	27	126

La tabella suesposta rappresenta la distribuzione dei reati nell'arco del quinquennio di osservazione.

Analizzando i reati in base alla variabile di genere, gli uomini adottano in prevalenza molestie psicologiche (*mobbing*). In via esclusiva hanno commesso violenze sessuali e molestie sessuali ed omicidi, come anche l'ostacolo all'esercizio delle funzioni sindacali.

Le donne hanno commesso in prevalenza molestie psicologiche e calunnie.

Tabella 118: tavola di contingenza tipo di delitto-sesso dell'autore

Tavola di contingenza tipo di delitto * sesso dell'autore

Conteggio

		sesso autore		Totale
		homme	femme	
tipo di delitto	harcèlement moral	34	7	41
	harcèlement sexuel	16	0	16
	harcèlement téléphonique	2	1	3
	injures	4	0	4
	menaces	1	0	1
	blessures/atteinte physique	8	2	10
	dégradations de biens	0	1	1
	prives			
	mauvais traitement	1	0	1
	viol et agression sexuel	19	0	19
	homicide	3	0	3
	dénonciation calomnieuse	2	3	5
	subornation de témoin	1	0	1
	entrave à l'exercice fonction	10	0	10
	delegué			
	soustraction de mineurs	1	0	1
	autre	2	1	3
Totale		104	15	119

Dalla prospettiva delle vittime, le donne hanno subito in via esclusiva molestie sessuali e violenze sessuali, tranne in un caso, in cui la vittima è di sesso maschile; anche tutti gli omicidi registrati sono stati commessi ai danni di donne.

In misura maggiore degli uomini, esse sono state soggette a molestie psicologiche e violenze fisiche.

Gli uomini sono stati vittime di molestie psicologiche e di reati di discriminazione sindacale.

Tabella 119: tavola di contingenza tipo di delitto-sesso della vittima

Tavola di contingenza tipo di delitto * sesso della vittima

Conteggio

		sesso della vittima		Totale
		homme	femme	
tipo di delitto	harcèlement moral	12	27	39
	harcèlement sexuel	0	16	16
	harcèlement téléphonique	1	2	3
	injures	3	1	4
	menaces	0	1	1
	blessures/atteinte physique	3	6	9
	mauvais traitement	0	1	1
	viol et agression sexuel	1	15	16
	homicide	0	3	3
	dénonciationne calomnieuse	3	1	4
	entrave à l'exercise fonction delegué	8	1	9
	soustraction de mineurs	0	1	1
	autre	1	2	3
Totale		32	77	109

Il reato è stato commesso nel 90% dei casi da un solo autore, ma nella restante quota è stato commesso in concorso con altri, in prevalenza maggiorenni.

Tabella 120: commissione del delitto

commissione del delitto

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	seul	108	85,7	87,1	87,1
	en concours	16	12,7	12,9	100,0
	Totale	124	98,4	100,0	
Mancanti	0	2	1,6		
Totale		126	100,0		

Nello 89,7% dei casi l'autore è unico, nel 7,9 % il reato è stato posto in essere da due concorrenti, nel 2,4% da tre o più concorrenti.

Tabella 121: numero autori

		N Autori			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1 auteur	113	89,7	89,7	89,7
	2 auteurs	10	7,9	7,9	97,6
	3 auteurs ou +	3	2,4	2,4	100,0
	Totale	126	100,0	100,0	

La vittima è unica nel 70% del campione, nel 10,5% sono state lese due vittime, nel 19,4% tre o più vittime.

Si nota come la vittimizzazione multipla sia piuttosto frequente, nella percentuale cumulata del 30%.

Tabella 122: numero vittime

		N Vittime			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1 victime	87	69,0	70,2	70,2
	2 victimes	13	10,3	10,5	80,6
	3 victimes ou +	24	19,0	19,4	100,0
	Totale	124	98,4	100,0	
Mancanti	0	2	1,6		
Totale		126	100,0		

Analizzando il tipo di reato commesso in relazione alla qualifica professionale dell'autore, i dirigenti hanno realizzato la quasi totalità delle molestie psicologiche, delle molestie sessuali e delle violenze fisiche. Si sono resi colpevoli della totalità dei reati sindacali e della maggior parte delle violenze sessuali.

I professionisti sono stati processati per molestie psicologiche ed aggressioni sessuali, i quadri e gli impiegati per molestie psicologiche, gli impiegati anche per denunce calunniose; gli appartenenti alle forze di polizia per aggressioni sessuali.

Il rischio di incorrere in una condanna per denuncia calunniosa sussiste sia quando la denuncia sia totalmente infondata, sia quando non si hanno elementi a riprova delle proprie accuse ed il datore di lavoro denunciato sporga a sua volta denuncia contro il dipendente. Questi ultimi casi non sono infrequenti, spesso il datore di lavoro inquisito reagisce con una controquerela nei confronti del dipendente denunciante.

Tabella 123: tavola di contingenza tipo di delitto-autore impiegato

Tavola di contingenza tipo di delitto * autore impiegato

Conteggio

	se impiegato							Totale
	dirigeant/entrepreneur	prof. intellectuel	prof. technique	cadres	employés	commerçants	police	
harcèlement moral	31	3	0	4	2	1	0	41
harcèlement sexuel	13	1	1	0	0	0	0	15
harcèlement téléphonique	0	0	0	0	0	0	1	1
injures	2	0	0	0	0	0	0	2
blessures/atteinte physique	4	0	1	0	0	0	0	5
mauvais traitement	0	0	0	0	0	0	1	1
viol et agression sexuelle	4	3	0	2	0	0	2	11
dénonciation calomnieuse	2	1	0	0	2	0	0	5
subornation de témoin	1	0	0	0	0	0	0	1
entrave à l'exercice de la fonction déléguée	11	0	0	0	0	0	0	11
autre	0	0	0	0	1	0	0	1
Totale	68	8	2	6	5	1	4	94

Tabella 124: tavola di contingenza tipo di delitto-vittima impiegata

Tavola di contingenza tipo di delitto * vittima impiegata

Conteggio

	se impiegata							Totale
	dirigeant/entrepreneur	professionelle	cadres	employés	commerçants	artisans/ouvriers/agriculteurs	police	
harcèlement moral	1	4	4	25	1	3	1	39
harcèlement sexuel	0	1	2	10	0	1	0	14
injures	2	0	0	1	0	0	0	3
blessures/atteinte physique	0	0	1	2	0	2	0	5
viol et agression sexuel	0	0	1	3	0	1	1	6
dénonciation calomnieuse	2	0	2	2	0	0	0	6
entrave à l'exercice de la fonction délégué	0	0	1	7	0	2	0	10
autre	0	0	0	1	1	0	1	3
Totale	5	5	11	51	2	9	3	86

Le vittime impiegate sono state oggetto in maniera importante di molestie psicologiche e sessuali e di intralcio alle funzioni sindacali; le vittime dirigenti sono state bersaglio di ingiurie e calunnie, i professionisti e i quadri di molestie psicologiche, gli operai di molestie psicologiche e di intralcio alle funzioni sindacali.

Tra le vittime non occupate, casalinghe e studentesse hanno subito aggressioni sessuali.

Tabella 125: regione

		regione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Alsace	6	4,8	4,8	4,8
	Aquitaine	6	4,8	4,8	9,6
	Auvergne	3	2,4	2,4	12,0
	Basse-Normandie	2	1,6	1,6	13,6
	Bourgogne	2	1,6	1,6	15,2
	Bretagne	5	4,0	4,0	19,2
	Centre	3	2,4	2,4	21,6
	Champagne-Ardenne	2	1,6	1,6	23,2
	Corse	1	,8	,8	24,0
	Franche-Comté	2	1,6	1,6	25,6
	Haute-Normandie	1	,8	,8	26,4
	Ile-de-France	26	20,6	20,8	47,2
	Languedoc-Roussillon	4	3,2	3,2	50,4
	Limousin	3	2,4	2,4	52,8
	Lorraine	8	6,3	6,4	59,2
	Midi-Pyrénées	5	4,0	4,0	63,2
	Nord-Pas de Calais	3	2,4	2,4	65,6
	Pays de la Loire	5	4,0	4,0	69,6
	Picardie	5	4,0	4,0	73,6
	Poitou-Charentes	4	3,2	3,2	76,8
Provence-Alpes-Côte d'Azur	14	11,1	11,2	88,0	
Rhône-Alpes	10	7,9	8,0	96,0	
Départements d'outre-mer	5	4,0	4,0	100,0	
	Totale	125	99,2	100,0	
Mancanti	0	1	,8		
	Totale	126	100,0		

Quanto all'ubicazione geografica, le regioni più interessate dai procedimenti penali analizzati sono in primo luogo la regione parigina, l'Ile de France (20,8%), che è anche il dipartimento industriale più importante; a seguire la Provenza-Alpi-Costa Azzurra (11,2%) e la regione Rodano-Alpi (8%).

In una fascia media si situano la Lorena (6,4%), l'Alsazia e l'Aquitania (4,8%), la Bretagna, la regione Midi - Pirenei, i Paesi della Loira, la Picardia e i Dipartimenti d'Oltremare (4%)²²⁶.

In una fascia bassa si collocano le regioni Poitu-Charentes e Linguadoca-Rossignone (3,2%), l'Alvernia, il Centro, il Limosino, il Nord-Passo de Calais (2,4%), la Bassa Normandia, la Borgogna, la Champagne-Ardenne, la Franca Contea (1,6%). Percentuali ancora più basse sono state riscontrate per la Corsica e l'Alta Normandia.

Il luogo in cui si è realizzato il reato è per il 71,7% l'ambiente di lavoro; la residenza comune di autore e vittima è teatro delle violenze nell'8,3%, locali o strutture pubbliche nel 6,7%, l'abitazione della vittima nel 5,8%, la strada o luoghi aperti nel 2,5%, l'abitazione dell'autore nell'1,7%. I casi residuali sono stati realizzati in macchina o in altri luoghi.

Il luogo di lavoro è assolutamente prevalente, seguito dalla residenza comune di autore e vittima. Trova conferma anche nel campione francese la constatazione che i luoghi più familiari e ritenuti sicuri dalla vittima sono anche quelli in cui si realizzano con maggiore frequenza molestie e violenze.

Tabella 126: luogo del reato

		Luogo del reato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	résidence A/V	10	7,9	8,3	8,3
	habitation A	2	1,6	1,7	10,0
	habitation V	7	5,6	5,8	15,8
	rue/Lieu ouvert	3	2,4	2,5	18,3
	endroit/établissement	8	6,3	6,7	25,0
	voiture	1	,8	,8	25,8
	lieu du travail	86	68,3	71,7	97,5
	autre	3	2,4	2,5	100,0
	Totale	120	95,2	100,0	
	Mancanti	0	6	4,8	
Totale		126	100,0		

²²⁶ I Dipartimenti d'Oltremare (Guadalupa, Martinica, Polinesia francese, Réunion e Nuova Caledonia) costituiscono un'unica regione giudiziaria con una propria Corte d'Appello. Le decisioni giudiziarie sono ricorribili alla Corte di Cassazione francese, sita a Parigi.

Il mezzo utilizzato per la realizzazione del reato è l'adozione di atti vessatori (26,4%), di molestie sessuali (22,4%), di aggressioni e maltrattamenti (17,6%), l'abuso di autorità nel 12,8%, minacce e ritorsioni nel 10,4%, ingiurie nel 6,4% o altro.

Tabella 127: mezzo del reato

		Mezzo del reato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	aggression/mauvais trait.	22	17,5	17,6	17,6
	abus d'autorité	16	12,7	12,8	30,4
	injures	8	6,3	6,4	36,8
	menaces/rétorsion	13	10,3	10,4	47,2
	mesures vexatoires	33	26,2	26,4	73,6
	harcèlement sexuel	28	22,2	22,4	96,0
	autre	5	4,0	4,0	100,0
	Totale	125	99,2	100,0	
Mancanti	0	1	,8		
	Totale	126	100,0		

Gli autori di sesso maschile hanno utilizzato in particolar modo vessazioni, molestie sessuali, maltrattamenti, abuso di autorità e minacce o ritorsioni. Le autrici di reato hanno adottato soprattutto minacce e ritorsioni e misure vessatorie. Sono invece molto basse per le donne le percentuali di aggressioni, abuso di autorità e molestie sessuali.

Tabella 128: tavola di contingenza sesso autore-mezzo del reato

Conteggio	Moyen du délit							Total e
	aggression/mauvais trait.	abus d'autorité	injures	menaces/rétorsion	mesures vexatoires	harcèlement sexuel	autre	
homme	17	13	8	7	28	27	3	103
femme	2	2	0	5	3	1	2	15
Totale	19	15	8	12	31	28	5	118

La motivazione posta a base dell'atto criminoso è data dal *mobbing* e dalle situazioni conflittuali sul lavoro per il 41,1%, dalle molestie sessuali per il 26,6%, da atteggiamenti di dispotismo indiscriminato verso i dipendenti da parte del titolare o dei dirigenti nella percentuale del 11,3%, dal rancore o dalla volontà di vendetta nel 5,6%, dal conflitto con il congiunto o convivente nel 4%, dalla gelosia o da liti personali nel 2,4%, dalla volontà di sottoporre a maltrattamenti e di perseguitare la vittima (*stalking*) nel 1,6%. In percentuali minori il proposito criminoso scaturisce da conflitti di proprietà o condominiali o da interessi economici.

Tabella 129: motivazione

		Motivazione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Jalousie	3	2,4	2,4	2,4
	rancore/vengeance	7	5,6	5,6	8,1
	querelle	3	2,4	2,4	10,5
	conflit sur le lieu de travail/harc. moral	51	40,5	41,1	51,6
	conflit de co-propriété	1	,8	,8	52,4
	intéret économique	1	,8	,8	53,2
	conflit conjoint/partenaire	5	4,0	4,0	57,3
	Mouvais traitements	2	1,6	1,6	58,9
	Harcèlement sexuel	33	26,2	26,6	85,5
	Stalking/Traque	2	1,6	1,6	87,1
	Tyrannie managériale	14	11,1	11,3	98,4
	autre	2	1,6	1,6	100,0
	Totale	124	98,4	100,0	
	Mancanti	0	2	1,6	
Totale		126	100,0		

In particolare, gli autori uomini sono spinti dai conflitti sul lavoro, dalle molestie sessuali e dalla tirannia manageriale; le donne dalle situazioni conflittuali sul lavoro. Le molestie sessuali, la gelosia, i conflitti col coniuge e le condotte di maltrattamento sono state poste in essere in via esclusiva da uomini.

In qualche caso anche le donne svolgono il ruolo dirigenziale in maniera tirannica.

Tabella 130. Tavola di contingenza motivazione-sesso autore

Tavola di contingenza Motivazione * sesso autore

Conteggio

		sesso autore		Totale
		homme	femme	
Motivation	Jalousie	2	0	2
	rancoer/vengeance	3	3	6
	querelle	2	1	3
	conflit sur le lieu de travail/harc. moral	41	8	49
	intéret économique	1	0	1
	conflit conjoint/partenaire	5	0	5
	Mouvais traitements	2	0	2
	Harcèlement sexuel	33	0	33
	Stalking/Traque	1	1	2
	Tyrannie managériale	10	2	12
	autre	2	0	2
Totale		102	15	117

Le conseguenze riportate dalle vittime sono per il 79,5% una invalidità temporanea fisica o psichica, in specie nella forma morbosa della sindrome ansioso depressiva. Nel 2,3% le vittime sono state ricollocate in una differente posizione lavorativa poiché erano divenute inabili alle funzioni svolte. Per il 10% delle vittime le conseguenze della condotta criminosa sono state drammatiche, con il suicidio o con l'omicidio della vittima.

Tabella 131: conseguenze per la vittima

Conseguenze per la vittima

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	invalidité temporaire/syndr anxio-depress	35	27,8	79,5	79,5
	inapte au poste	1	,8	2,3	81,8
	suicide v.	4	3,2	9,1	90,9
	homicide v	4	3,2	9,1	100,0
	Totale	44	34,9	100,0	
Mancanti	0	82	65,1		
Totale		126	100,0		

Iter processuale.

Passando all'esame del percorso giudiziario, in soli cinque casi è stata richiesta la perizia psichiatrica, poiché i reati esaminati erano per lo più di modesta gravità.

In tutti i cinque casi, il reo è stato dichiarato imputabile; le imputazioni dei periziati erano in due casi di omicidio, in un caso di violenza sessuale, nei casi restanti di violenze fisiche e di molestie psicologiche e sessuali.

Tabella 132: perizia psichiatrica

Perizia psichiatrica					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	oui	5	4,0	6,1	6,1
	non	77	61,1	93,9	100,0
	Totale	82	65,1	100,0	
Mancanti	0	44	34,9		
Totale		126	100,0		

In primo grado il Tribunale penale ha emesso sentenza di condanna nel 67,4% dei processi e di assoluzione o di dichiarazione di non luogo a procedere nel 32,6%.

Tabella 133: I Grado

I Grado Tribunal correctionnel					
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	condamnation	31	24,6	67,4	67,4
	absolution/NLP	15	11,9	32,6	100,0
	Totale	46	36,5	100,0	
Mancanti	0	80	63,5		
Totale		126	100,0		

Le condanne in primo grado sono state detentive nel 57,1%, pecuniarie nel 28,6%. Nel 14,3% è stata emessa la sola condanna civile al risarcimento.

La Corte di Appello ha confermato i giudizi di condanna nel 75,8% delle impugnazioni e ha assolto nel 24,2%.

I giudizi di condanna hanno comminato la pena detentiva con benefici e sospensione della pena nel 56,8%, senza sospensione nel 7,4%, l'ammenda nel 33,3%, la sola condanna civile nel 2,5%.

Tabella 134: sentenze di condanna

		I Grado se di condanna			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	emprisonnement	4	3,2	57,1	57,1
	amende	2	1,6	28,6	85,7
	sanction-réparation/Intérêts civ	1	,8	14,3	100,0
	Totale	7	5,6	100,0	
Mancanti	0	119	94,4		
Totale		126	100,0		

Tabella 135: II Grado

		II Grado Corte d'Appello			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	condamnation	94	74,6	75,8	75,8
	absolution/NLP	30	23,8	24,2	100,0
	Totale	124	98,4	100,0	
Mancanti	0	2	1,6		
Totale		126	100,0		

Tabella 136: sentenze di condanna

		Il Grado se di condanna			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	emprisonnement avec sursis	46	36,5	56,8	56,8
	emprisonnement sans sursis	6	4,8	7,4	64,2
	amende	27	21,4	33,3	97,5
	sanction-réparation/intérêts civ	2	1,6	2,5	100,0
	Totale	81	64,3	100,0	
Mancanti	0	45	35,7		
Totale		126	100,0		

Il ricorso per Cassazione è stato proposto dal condannato nel 71,4% e dalla parte civile nel 28,6% delle procedure.

Tabella 137: ricorso per Cassazione

		Ricorso proposto da			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	auteur	90	71,4	71,4	71,4
	victime/partie civile	36	28,6	28,6	100,0
	Totale	126	100,0	100,0	

La Corte di Cassazione ha confermato l'82,5% delle sentenze di merito rigettando o dichiarando irricevibile il ricorso; ha accolto il ricorso cassando senza rinvio il 4,8% delle decisioni o cassato con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame l'8,7% delle sentenze; ha accolto parzialmente il ricorso nel 4% delle impugnazioni.

Tabella 138: decisione della Cassazione

		Decisione della Cassazione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	cassation sans renvoi	6	4,8	4,8	4,8
	cassation avec renvoi	11	8,7	8,7	13,5
	confirmation arre^t: irrec/reject	104	82,5	82,5	96,0
	cassation partielle	5	4,0	4,0	100,0
	Totale	126	100,0	100,0	

Tabella 139: tavola di contingenza ricorso-decisione della Cassazione

Tavola di contingenza ricorso proposto da * Decisione della Cassazione

Conteggio

	Decision Cassation				Totale
	cassation sans renvoi	cassation avec renvoi	confirmation arre^t: irrec/reject	cassation partielle	
recours intenté auteur	6	4	75	5	90
par victime/partie civile	0	7	29	0	36
Totale	6	11	104	5	126

La maggior parte dei ricorsi proposti sia dagli autori che dalle vittime sono stati rigettati. Le cassazioni senza rinvio e le cassazioni parziali hanno riguardato i ricorsi degli autori, le cassazioni con rinvio hanno riguardato maggiormente le vittime.

CAPITOLO V

Le sentenze civili francesi.

Il numero più cospicuo di decisioni in materia di molestie nella giurisprudenza francese è stato adottato dai giudici civili e del lavoro. Il campione di sentenze della Corte di Cassazione civile francese comprende 476 decisioni.

Il ricorso preferenziale ai giudici civili in materia di molestie è motivato da una legislazione lavoristica efficace sulle molestie psicologiche e sessuali e da agevolazioni probatorie in sede civile.

Tabella 140: anno delle sentenze civili francesi

		Anno			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	2005	31	6,5	6,5	6,5
	2006	62	13,0	13,0	19,5
	2007	78	16,4	16,4	35,9
	2008	85	17,9	17,9	53,8
	2009	220	46,2	46,2	100,0
	Totale	476	100,0	100,0	

L'autore.

Il ricorso è stato proposto sia nei confronti di persone fisiche che di persone giuridiche. Le impugnazioni nei confronti degli enti datori di lavoro sono la maggior parte (75,6%), rispetto a quelle proposte nei confronti di datori di lavoro persone fisiche (24,4%).

Tabella 141: persona

		persona			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	personne physique	116	24,4	24,4	24,4
	personne morale	360	75,6	75,6	100,0
Totale		476	100,0	100,0	

Gli enti giuridici sono per il 92 % società private e per l'8% enti pubblici.

Tabella 142: persona giuridica

		se persona morale			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	etablissement public	29	6,1	8,1	8,1
	société	331	69,5	91,9	100,0
	Totale	360	75,6	100,0	
Mancanti	0	116	24,4		
Totale		476	100,0		

Le tabelle seguenti si riferiscono all'autore persona fisica.

Gli autori di sesso maschile sono preponderanti, 75,9% rispetto al 24,1% di sesso femminile e sono tutti maggiorenni.

Tabella 143: sesso dell'autore

		sesso dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	homme	85	17,9	75,9	75,9
	femme	27	5,7	24,1	100,0
	Totale	112	23,5	100,0	
Mancanti	0	364	76,5		
Totale		476	100,0		

Nei pochi casi di dati disponibili relativi allo stato civile dell'autore, il 90% è sposato o in coppia, il 3,2% è celibe o nubile, il 6,6% è separato o divorziato.

Tabella 144: stato civile dell'autore

		stato civile dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	célibataire	1	,2	3,2	3,2
	marié/pacsé/concubin	28	5,9	90,3	93,5
	séparé/divorcé	2	,4	6,5	100,0
	Totale	31	6,5	100,0	
Mancanti	0	445	93,5		
Totale		476	100,0		

Quasi tutto il campione si riferisce a persone con un'occupazione (98,1%) e solo il 2 % è disoccupato. Anche il campione di sentenze francesi è concentrato soprattutto sulle molestie sul lavoro, essendo composto in prevalenza da decisioni dei giudici del lavoro e dalle relative impugnazioni.

Tabella 145: occupazione dell'autore

		occupazione dell'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	chomeur	2	,4	1,9	1,9
	employé	101	21,2	98,1	100,0
	Totale	103	21,6	100,0	
Mancanti	0	373	78,4		
Totale		476	100,0		

Tabella 146: autore impiegato

		se impiegato			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dirigeant/entrepreneur	61	12,8	61,0	61,0
	prof. intellectuelle	13	2,7	13,0	74,0
	prof. techniq	6	1,3	6,0	80,0
	cadres	5	1,1	5,0	85,0
	employés	5	1,1	5,0	90,0
	commerçants	5	1,1	5,0	95,0
	artisans/ouvriers/agricult.	5	1,1	5,0	100,0
	Totale	100	21,0	100,0	
Mancanti	0	376	79,0		
Totale		476	100,0		

La professione prevalente è quella dirigenziale (61%), seguita dalle professioni intellettuali (13%) e dalle professioni tecniche (6%). Per tutte le altre professioni, quadri, impiegati, commercianti, operai ed artigiani, si riscontra la stessa percentuale del 5%.

La vittima.

La vittima è donna nella percentuale prevalente del 55,3%, ma è presente anche un'alta percentuale del 44,7% di vittime uomini.

Le persone lese sono maggiorenni (98,9%), a parte una piccola percentuale di minorenni (1,1%).

Tabella 147: sesso della vittima

		sesso della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	homme	202	42,4	44,7	44,7
	femme	250	52,5	55,3	100,0
	Totale	452	95,0	100,0	
Mancanti	0	24	5,0		
Totale		476	100,0		

Tabella 148: età della vittima

		età della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	majeur	466	97,9	98,9	98,9
	mineur	5	1,1	1,1	100,0
	Totale	471	98,9	100,0	
Mancanti	0	5	1,1		
Totale		476	100,0		

Tabella 149: stato civile della vittima

		stato civile della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	célibataire	13	2,7	8,1	8,1
	marié/pacsé/concubin	145	30,5	90,1	98,1
	séparé/divorcé	3	,6	1,9	100,0
	Totale	161	33,8	100,0	
Mancanti	0	315	66,2		
Totale		476	100,0		

La vittima è spostata o in coppia nel 90% dei casi, è celibe o nubile nell'8%, è separata o divorziata nel 2% dei casi.

Quasi tutte le vittime hanno un'occupazione (98,3%), la percentuale residua è disoccupata o in condizione non professionale.

Tabella 150: occupazione della vittima

		occupazione della vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	chomeur	2	,4	,4	,4
	employé	453	95,2	98,3	98,7
	cond non prof	6	1,3	1,3	100,0
	Totale	461	96,8	100,0	
Mancanti	0	15	3,2		
Totale		476	100,0		

Tabella 151: vittima impiegata

		se impiegata			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	dirigeant/entrepreneur	30	6,3	6,7	6,7
	prof intellectuelle	30	6,3	6,7	13,3
	prof technique	71	14,9	15,8	29,1
	cadre	44	9,2	9,8	38,9
	employés	193	40,5	42,9	81,8
	commerçants	28	5,9	6,2	88,0
	artisans/ouvriers/agricult.	53	11,1	11,8	99,8
	police	1	,2	,2	100,0
	Totale	450	94,5	100,0	
Mancanti	0	26	5,5		
Totale		476	100,0		

L'attività professionale svolta dalla vittima è soprattutto quella impiegatizia (42,9%), il 15,8% espleta funzioni tecniche, il 11,8% è operaio o artigiano, il 9,8% ha mansioni di quadro, il 6,2% è commerciante.

Anche le categorie professionali più elevate dei dirigenti e dei professionisti sono oggetto di molestie con la percentuale del 6,7%.

La categoria più interessata dal fenomeno delle molestie è sicuramente quella impiegatizia, con la percentuale cumulata del 52,7% tra impiegati e quadri.

I pochi casi di vittime non occupate si riferiscono a studenti, disoccupati e pensionati.

Analizzando l'interazione tra uomini e donne nel campione in oggetto, si riscontra che gli uomini vittimizzano in prevalenza le donne e circa nel 30% dei casi gli uomini; le donne prendono di mira in particolare altre donne e circa nel 36% dei casi gli uomini.

Tabella 152: tavola di contingenza sesso autore- sesso vittima

Tavola di contingenza sesso dell'autore * sesso della vittima

Conteggio

		sesso della vittima		Totale
		homme	femme	
sesso dell'autore	homme	22	50	72
	femme	8	14	22
Totale		30	64	94

Relazione autore vittima.

La relazione tra autore e vittima è di conoscenza (96,6%), in minima parte è di parentela (2,7%). Solo in pochi casi tra il molestatore e la persona molestata non intercorreva alcun rapporto pregresso.

Questa tavola dimostra come atti di violenza, molestie psicologiche e molestie sessuali provengono da persone conosciute e solo in pochi casi residuali da sconosciuti.

Tabella 153: relazione autore-vittima

relazione autore-vittima

		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	parenté	13	2,7	2,7	2,7
	connaissance	459	96,4	96,6	99,4
	aucun rapport	3	,6	,6	100,0
	Totale	475	99,8	100,0	
Mancanti	0	1	,2		
Totale		476	100,0		

Nelle relazioni di parentela il rapporto di coniugio è quello più rappresentato (61,5%), seguito dalla relazione tra ex marito-ex moglie (30,8%). In qualche caso le molestie sono state realizzate tra genitori e figli.

Tabella 154: relazione di parentela

		se parentela			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	mari-femme	8	1,7	61,5	61,5
	ex mari-femme	4	,8	30,8	92,3
	parents-fils	1	,2	7,7	100,0
	Totale	13	2,7	100,0	
Mancanti	0	463	97,3		
Totale		476	100,0		

Tabella 155: relazione di conoscenza

		se conoscenza			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	collègues de travail	11	2,3	2,4	2,4
	a. superordonné/employeur- v.subordonné	356	74,8	77,4	79,8
	a. subordonné/v. superordonné	88	18,5	19,1	98,9
	professeur/élève	4	,8	,9	99,8
	autre	1	,2	,2	100,0
	Totale	460	96,6	100,0	
Mancanti	0	16	3,4		
Totale		476	100,0		

Le relazioni di conoscenza, invece, si specificano in primo luogo nei rapporti di lavoro intercorrenti tra l'autore sovraordinato e la vittima subordinata (77,4%) e a seguire tra l'autore subordinato e la vittima sovraordinata (19,1%), tra colleghi di lavoro (2,4%), tra professori e allievi o altro.

L'ambiente di lavoro è il luogo in cui si realizzano la maggior parte delle condotte di molestia.

Tabella 156: numero autori

		N Autori			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1 auteur	469	98,5	98,5	98,5
	2 auteurs	5	1,1	1,1	99,6
	3 auteurs ou +	2	,4	,4	100,0
	Totale	476	100,0	100,0	

Tabella 157: numero vittime

		N Vittime			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	1 victime	443	93,1	93,1	93,1
	2 victimes	7	1,5	1,5	94,5
	3 victimes ou +	26	5,5	5,5	100,0
	Totale	476	100,0	100,0	

L'atto impugnato.

Il tipo di atto impugnato per il 60,9% è il licenziamento.

Il 12,9% ha impugnato le dimissioni forzate, l'1,3% ha denunciato l'adozione di misure vessatorie o discriminatorie nei suoi confronti, il 5,8% ha chiesto in via esclusiva un risarcimento del danno o ha impugnato una precedente condanna risarcitoria; il 4% ha chiesto la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro, il 3,3% si è opposto all'adozione di un procedimento disciplinare, l'1,8% ha denunciato un incidente o una malattia di lavoro a causa delle molestie subite. La parte più consistente di impugnazioni (73,8%) riguarda provvedimenti che hanno posto fine al rapporto di lavoro, come il licenziamento o le dimissioni del lavoratore, e che sono state l'esito finale di un processo di molestie.

Gli altri atti impugnati si riferiscono invece ad azioni prodromiche in costanza del rapporto di lavoro come l'adozione di sanzioni disciplinari o l'impiego di misure vessatorie o discriminatorie.

Tabella 158: tipo di atto impugnato

		tipo di atto			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	condamnation dommage-intérets	26	5,5	5,8	5,8
	proc. disciplinaire	15	3,2	3,3	9,1
	licenciement	274	57,6	60,9	70,0
	accident du travail	8	1,7	1,8	71,8
	démission	58	12,2	12,9	84,7
	resiliation judiciaire	18	3,8	4,0	88,7
	mesures vexatoires/discriminat.	51	10,7	11,3	100,0
	Totale	450	94,5	100,0	
Mancanti	0	26	5,5		
Totale		476	100,0		

Tabella 159: tavola di contigenza tipo di atto-anno

Tavola di contigenza tipo di atto * Anno

Conteggio		Anno					Totale
		2005	2006	2007	2008	2009	
tipo di	condamnation	3	1	7	5	10	26
atto	dommage-intérets						
	proc. disciplinaire	2	3	1	2	7	15
	licenciement	12	27	40	54	141	274
	accident du travail	2	4	0	1	1	8
	démission	7	4	14	7	26	58
	resiliation judiciaire	2	3	5	1	7	18
	mesures vexatoires/discriminat.	1	8	2	14	26	51
Totale		29	50	69	84	218	450

La tavola precedente rappresenta la distribuzione dei provvedimenti nell'arco dei cinque anni di campionamento.

Tabella 160: chi ha adottato le misure

		chi ha preso le misure			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Etablissement public	17	3,6	3,9	3,9
	société	301	63,2	68,3	72,1
	auteur personne physique	13	2,7	2,9	75,1
	victime	89	18,7	20,2	95,2
	arret judiciaire	21	4,4	4,8	100,0
	Totale	441	92,6	100,0	
Mancanti	0	35	7,4		
Totale		476	100,0		

Il provvedimento impugnato è stato adottato per il 68,3% da società private e per il 3,9% da enti pubblici. Nel 2,9% dei casi l'atto è stato posto in essere dall'autore persona fisica e nel 20,2% dalla vittima, come nel caso di dimissioni.

Il 4,8% delle impugnazioni si riferisce a precedenti decisioni giudiziarie.

La bassa percentuale di ricorsi proposti contro l'autore persona fisica non deve trarre in inganno, poiché nei procedimenti civili l'azione è promossa di preferenza nei confronti del datore di lavoro, quale responsabile della salvaguardia della salute del lavoratore, ed eventualmente in solido con l'autore materiale delle molestie.

Tabella 161: tavola di contingenza tipo di atto-sesso dell'autore

Tavola di contingenza tipo di atto * sesso dell'autore

Conteggio		sesso dell'autore		Totale
		homme	femme	
tipo di atto	condamnation dommage-intérêts	7	1	8
	proc. disciplinaire	3	0	3
	licenciement	49	18	67
	accident du travail	2	0	2
	démision	8	3	11
	resiliation judiciaire	1	1	2
	mesures vexatoires/discriminat.	9	3	12
Totale		79	26	105

Tabella 162: tavola di contingenza tipo di atto-sesso della vittima

Tavola di contingenza tipo di atto * sesso della vittima

Conteggio

		sesso della vittima		Totale
		homme	femme	
tipo di atto	condamnation dommage-intérêts	6	19	25
	proc. disciplinaire	8	7	15
	licenciement	128	128	256
	accident du travail	2	5	7
	démission	19	38	57
	resiliation judiciaire	6	12	18
	mesures vexatoires/discriminat.	25	25	50
Totale		194	234	428

Confrontando il tipo di atto con la variabile di genere dell'autore si nota che i licenziamenti sono comminati in prevalenza dagli uomini ed in meno della metà dei casi dalle donne. Hanno spinto a rassegnare le dimissioni più gli uomini che le donne come anche l'infrazione di misure vessatorie e discriminatorie (nel rapporto di 1 : 3). I provvedimenti disciplinari, in questo campione, sono stati presi solo da uomini.

Dal lato della vittima, sono stati licenziati nella stessa esatta misura sia uomini che donne, come anche le misure vessatorie e discriminatorie sono state inflitte in identica percentuale sia agli uomini che alle donne. Anche per i procedimenti disciplinari non ci sono differenze sostanziali tra uomini e donne.

Le donne sono più propense degli uomini a rassegnare le dimissioni, nella misura di 1 : 2. La risoluzione giudiziale del contratto è stata chiesta dalle donne in misura doppia degli uomini.

La condanna risarcitoria è stata domandata in prevalenza dalle donne (1 : 4).

Gli incidenti di lavoro e le malattie professionali hanno riguardato più le donne che gli uomini.

Tabella 163: tavola di contingenza tipo di atto-autore impiegato

Tavola di contingenza tipo di atto * autore impiegato

Conteggio	se impiegato							Totale
	dirigeant/entrepreneur	prof. intellectuelle	prof. technique	cadres	employés	commerçants	artisans/ouvriers /agricult.	
condamnation	3	2	0	0	0	0	0	5
dommage-intérêts								
proc. disciplinaire	1	2	0	0	0	0	0	3
licenciement	35	8	5	5	5	4	5	67
accident du travail	2	0	0	0	0	0	0	2
démission	11	0	0	0	0	0	0	11
resiliation judiciaire	1	0	0	0	0	1	0	2
mesures vexatoires/discriminat.	3	1	1	0	0	0	0	5
Totale	56	13	6	5	5	5	5	95

In base alla qualifica professionale dell'autore, i dirigenti e gli imprenditori hanno comminato la maggior parte dei licenziamenti ed hanno provocato la totalità delle dimissioni. Le misure vessatorie sono adoperate in prevalenza dai dirigenti.

Le professioni intellettuali hanno prevalentemente licenziato, come anche le professioni tecniche, i quadri, i commercianti.

Le vittime impiegate sono quelle che hanno subito in maniera preminente i licenziamenti e le misure vessatorie. Gli impiegati hanno rassegnato la maggior parte delle dimissioni e sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari.

Di seguito gli operai, le professioni tecniche e i quadri hanno subito soprattutto licenziamenti.

Le professioni tecniche hanno patito anche vessazioni e discriminazioni e hanno rassegnato spesso le dimissioni.

Una certa quota di licenziamenti hanno toccato anche la qualifica dirigenziale.

Tabella 164: tavola di contingenza tipo di atto-vittima impiegata

Tavola di contingenza tipo di atto * vittima impiegata

Conteggio	se impiegata								Totale
	dirigeant/entrepreneur	profintellectuelle	proftechnique	cadre	employés	commerçants	artisans/ouvriers/agricult.	police	
condamnation dommages-intérêts	1	4	5	1	6	1	2	0	20
proc. disciplinaire	0	2	3	1	4	1	3	0	14
licenciement	19	17	33	30	113	18	40	1	271
accident du travail	0	0	0	0	7	0	0	0	7
démission	3	3	14	3	23	6	5	0	57
resiliation judiciaire	3	0	4	2	6	1	1	0	17
mesures vexatoires/discriminat.	3	1	11	6	21	0	2	0	44
Totale	29	27	70	43	180	27	53	1	430

La distribuzione territoriale delle controversie vede in primo piano la regione parigina (27,3%) e la Provenza-Alpi-Costa Azzurra (13,3%).

In una fascia centrale possiamo indicare il Rodano Alpi (8,9%), la Linguadoca-Rossignone (5,5%), i Dipartimenti d'Oltremare (5,3%), l'Aquitania e il Nord-Pas de Calais (4,4%), i Midi-Pirenei (4,2%), la Bretagna (3,8%), i Paesi della Loira (3,2%), l'Alsazia (2,5%), Poitou-Charentes (2,3%).

In una fascia bassa si collocano il Limosino e la Lorena (1,9%), l'Avernia (1,7%), la Bassa Normandia e il Centro (1,5%), la Borgogna e Champagne-Ardenne (1,3%).

Percentuali ancora più basse si registrano per la Francia Contea, l'Alta Normandia e la Corsica.

Tabella 165: regioni

		Regioni			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Alsace	12	2,5	2,5	2,5
	Aquitaine	21	4,4	4,4	7,0
	Auvergne	8	1,7	1,7	8,7
	Basse-Normandie	7	1,5	1,5	10,2
	Bourgogne	6	1,3	1,3	11,4
	Bretagne	18	3,8	3,8	15,3
	Centre	7	1,5	1,5	16,7
	Champagne-Ardenne	6	1,3	1,3	18,0
	Corse	3	,6	,6	18,6
	Franche-Comté	4	,8	,8	19,5
	Haute-Normandie	4	,8	,8	20,3
	Ile-de-France	129	27,1	27,3	47,7
	Languedoc-Roussillon	26	5,5	5,5	53,2
	Limousin	9	1,9	1,9	55,1
	Lorraine	9	1,9	1,9	57,0
	Midi-Pyrénées	20	4,2	4,2	61,2
	Nord-Pas de Calais	21	4,4	4,4	65,7
	Pays de la Loire	15	3,2	3,2	68,9
	Picardie	6	1,3	1,3	70,1
	Poitou-Charentes	11	2,3	2,3	72,5
Provence-Alpes-Cote d'Azur	63	13,2	13,3	85,8	
Rhone-Alpes	42	8,8	8,9	94,7	
Départements d'outre-mer	25	5,3	5,3	100,0	
	Totale	472	99,2	100,0	
Mancanti	0	4	,8		
	Totale	476	100,0		

Il luogo in cui si è realizzato il fatto di molestie è sostanzialmente il luogo di lavoro (96,4%), nel 2,3% è la residenza comune di autore e vittima. Le percentuali residuali si riferiscono a locali privati o edifici pubblici, all'abitazione dell'autore e all'abitazione della vittima.

Tabella 166: luogo del fatto

		luogo del fatto			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	residence A/V	11	2,3	2,3	2,3
	habitation a.	1	,2	,2	2,5
	habitation v.	1	,2	,2	2,7
	endroit/établissement	4	,8	,8	3,6
	lieu du travail	458	96,2	96,4	100,0
	Totale	475	99,8	100,0	
Mancanti	0	1	,2		
Totale		476	100,0		

Le modalità con cui le molestie sono state realizzate sono per il 58,8% il *mobbing* o *harcèlement moral*, le molestie psicologiche sul lavoro caratterizzate da lunga durata ed intento persecutorio; hanno modalità e finalità discriminatorie il 13 % di atti, anche singoli, di discriminazioni e vessazione, 1,8% di discriminazioni a danno di rappresentanti sindacali e 1,7% di discriminazioni a danno di lavoratori con handicap.

Il 4,6% è rappresentato da molestie sessuali ed il 2,3% da violenze fisiche.

Le ulteriori percentuali riguardano modalità dirette all'isolamento e alla mortificazione del lavoratore nell'ambiente di lavoro, come la riduzione o l'interdizione della sua attività lavorativa (2,7%), la degradazione delle condizioni ambientali o delle condizioni relative alla prestazione di lavoro (ad esempio orari e turni penalizzanti) e l'infrazione di sanzioni disciplinari (1,9%), rimproveri ingiustificati (1,7%), trasferimento della postazione di lavoro in locali angusti o malsani, isolamento dai colleghi, esclusione dalle decisioni e dalle comunicazioni relative all'attività lavorativa, molestie telefoniche, mancato pagamento delle spettanze retributive.

Tabella 167: modalità

		modalità			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	violences physiques	11	2,3	2,3	2,3
	mesures vexatoires/discrim	62	13,0	13,0	15,3
	reproches injustifiés	8	1,7	1,7	17,0
	réduction/interd.activité	13	2,7	2,7	19,7
	exclusion	3	,6	,6	20,4
	non trasm. infor./appel tel.	1	,2	,2	20,6
	harcèlement sexuel	22	4,6	4,6	25,2
	harcèlement moral	280	58,8	58,8	84,0
	harcèlement téléphonique	3	,6	,6	84,7
	dégradation des conditions de trav.	9	1,9	1,9	86,6
	déménagement du bureau.	4	,8	,8	87,4
	sanctions disciplinaires	9	1,9	1,9	89,3
	non paiement de salaries	2	,4	,4	89,7
	discrimination syndicale	38	8,0	8,0	97,7
	discrimination salarié protégé (Handic.)	8	1,7	1,7	99,4
	autre	3	,6	,6	100,0
	Totale	476	100,0	100,0	

Il *mobbing* è adottato più dagli autori uomini che dalle donne, le molestie sessuali sono relative ai soli autori uomini, come anche violenze fisiche e discriminazioni sindacali.

Le donne utilizzano una certa percentuale di molestie psicologiche e misure vessatorie nei confronti dei sottoposti.

Tabella 168: tavola di contingenza modalità-sesso dell'autore

Tavola di contingenza modalità * sesso dell'autore

Conteggio

		sesso dell'autore		Totale
		homme	femme	
modalità	violences physiques	10	0	10
	mesures vexatoires/discrim	11	3	14
	reproches injustifiés	0	1	1
	réduction/interd.activité	1	1	2
	exclusion	1	0	1
	non transmiss. infor./appel tel.	1	0	1
	harcèlement sexuel	16	0	16
	harcèlement moral	38	19	57
	harcèlement téléphonique	2	0	2
	discrimination syndicale	4	0	4
	discrimination salarié	0	1	1
	protégé (Handic)			
	autre	1	2	3
Totale		85	27	112

La motivazione che ha spinto ai comportamenti molesti è per l'84% il *mobbing* e la conflittualità sul lavoro, per il 4,6% è la molestia sessuale, per il 3,2% è la tirannia manageriale indirizzata indiscriminatamente verso i sottoposti.

Per il 2,3% la motivazione delle molestie risiede nelle politiche aziendali conseguenti ad una riorganizzazione dell'impresa e nella volontà di espellere i lavoratori divenuti indesiderabili.

Nell'1,9% la motivazione è familiare, di conflittualità con il congiunto o *partner*, per situazioni di degrado familiare o di abbandono (1,5%) o per maltrattamenti in famiglia.

In minori percentuali, alla base delle molestie vi sono interessi economici, conflitti di proprietà o condominiali, liti, gelosie e propositi vendicativi.

Tabella 169: motivazione

		motivazione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Jalousie	1	,2	,2	,2
	Rancoeur/Vengeange	1	,2	,2	,4
	Querelle	2	,4	,4	,8
	Conflit sur le travail/harc moral	398	83,6	84,0	84,8
	Conflit co-propiété	2	,4	,4	85,2
	Intére^t économique	2	,4	,4	85,7
	Conflit conjoint/partenaire	9	1,9	1,9	87,6
	Etat d'abandonmatériel/moral	7	1,5	1,5	89,0
	Mauvais traitements	4	,8	,8	89,9
	Harcèlement sexuel	22	4,6	4,6	94,5
	Tyrannie managériale	15	3,2	3,2	97,7
	Réorganisation entreprise	11	2,3	2,3	100,0
	Totale	474	99,6	100,0	
	Mancanti	0	2	,4	
Totale	476	100,0			

Tabella 170: tavola di contingenza motivazione-sesso dell'autore

Tavola di contingenza motivazione * sesso dell'autore

Conteggio

		sesso dell'autore		Totale
		homme	femme	
motivation	Jalousie	1	0	1
	Rancoeur/Vengeance	0	1	1
	Conflit sur le travail/harc. moral	45	20	65
	Intérêt économique	1	0	1
	Conflit conjoint/partenaire	8	1	9
	Etat d'abandonmatériel/moral	1	0	1
	Mauvais traitements	3	1	4
	Harcèlement sexuel	16	0	16
	Tyrannie managériale	10	4	14
	Totale	85	27	112

Gli autori uomini sono maggiormente motivati, progressivamente, dai conflitti di lavoro, dalle molestie sessuali, dalla tirannia manageriale e dai conflitti familiari; le donne dai conflitti lavorativi e dalla tirannia manageriale.

Le ripercussioni dei comportamenti molesti sulla vittima sono state piuttosto rilevanti: la metà delle vittime (48,4%) ha riportato una invalidità temporanea con interruzione del rapporto di lavoro, in particolare per sindromi ansioso-depressive. Un terzo ha avuto conseguenze di lunga durata con ripercussioni sull'adoneità al lavoro: il 24,2% è stato adibito ad altre mansioni per inabilità al posto precedentemente ricoperto ed il 25,8% è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro, con fuoriuscita dal mercato lavorativo. Nella restante percentuale l'esito delle molestie è stato fatale, con una quota del 2% di suicidi ed omicidi.

Tabella 171: conseguenze per la vittima

		Conseguenze per la vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Invalidité temporaire/syndrome anxio-depress.	78	16,4	48,4	48,4
	Inapte au poste	39	8,2	24,2	72,7
	Inapte à tout emploi	40	8,4	24,8	97,5
	Suicide V	3	,6	1,9	99,4
	Homicide V	1	,2	,6	100,0
	Totale	161	33,8	100,0	
Mancanti	0	315	66,2		
Totale		476	100,0		

Iter processuale.

Il 90% delle procedure civili e di lavoro sono state promosse dalle vittime; l'8,2% è stato proposto dal dipendente autore delle molestie, incorso in sanzioni disciplinari o licenziamenti.

Una quota dell'1,7% è stata promossa su iniziativa del datore di lavoro o dell'autore non dipendente, ad esempio nelle molestie in famiglia.

Tabella 172: azione promossa da

		Azione promossa da			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	par le salarié/victime	427	89,7	90,1	90,1
	par le salarié auteur	39	8,2	8,2	98,3
	par l'employeur/ auteur	8	1,7	1,7	100,0
	Totale	474	99,6	100,0	
Mancanti	0	2	,4		
Totale		476	100,0		

Tabella 173: misure richieste dalla vittima

		Misure richieste dalla vittima			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Réintégration sous astreinte	3	,6	,7	,7
	Recon accident du travail	12	2,5	2,9	3,6
	Recon harcél moral	90	18,9	21,5	25,1
	Recon harcél sexual	6	1,3	1,4	26,5
	Dommages-intére^ts auteur	31	6,5	7,4	33,9
	Dommages-intére^ts solidaire empl	13	2,7	3,1	37,0
	Résiliation judic/Requalif licenc. sans cause	264	55,5	63,0	100,0
	Totale	419	88,0	100,0	
	Mancanti	0	57	12,0	
	Totale		476	100,0	

I provvedimenti giudiziari richiesti dalla vittima per il 63% sono la risoluzione giudiziale del contratto di lavoro o la riqualificazione in licenziamento senza causa della cessazione del rapporto, causata dal licenziamento da parte del datore o dalle dimissioni forzate date dal lavoratore.

Il 21,5% chiede il riconoscimento del mobbing e l'1,4% il riconoscimento delle molestie sessuali subite.

Il 7,4% propone un'azione risarcitoria contro l'autore delle molestie ed il 3,1% chiede il risarcimento del danno al datore di lavoro per non aver posto in essere le necessarie misure preventive.

Il 2,9% chiede il riconoscimento dell'incidente di lavoro o della malattia professionale causata dalle molestie.

Una percentuale residuale chiede invece di essere reintegrata al lavoro *sous astreinte*, con condanna del datore alla corresponsione di una somma di danaro per ogni giorno di ritardo.

Tabella 174: misure richieste dall'autore

		Misure richieste dall'autore			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Annulation licent. pour faute grave	37	7,8	86,0	86,0
	Annulation arrêt de condamnation	6	1,3	14,0	100,0
	Totale	43	9,0	100,0	
Mancanti	0	433	91,0		
Totale		476	100,0		

Nei procedimenti ad iniziativa dell'autore, l'86% ha chiesto l'annullamento del licenziamento per colpa grave e il 14% l'annullamento di una sentenza di condanna risarcitoria emessa nei loro confronti.

Il primo grado di giudizio si è svolto per il 96,5% innanzi ai giudici del lavoro, il *Conseil de prud'hommes*, per il 2,3% innanzi ai giudici civili del *Tribunal d'instance* e per una piccola percentuale innanzi al *Tribunal de grande instance* o presso la giurisdizione di prossimità.

Tabella 175: I Grado

		I Grado			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	juridiction de proximité	1	,2	,4	,4
	Tribunal d'instance	6	1,3	2,3	2,7
	Tribunal de grande instance	2	,4	,8	3,5
	Conseil de prud'hommes	251	52,7	96,5	100,0
	Totale	260	54,6	100,0	
Mancanti	0	216	45,4		
Totale		476	100,0		

Tabella 176: decisione

		I Grado decisione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Fait droit	126	26,5	57,3	57,3
	Fait droit partielle	25	5,3	11,4	68,6
	Rejet	69	14,5	31,4	100,0
	Totale	220	46,2	100,0	
Mancanti	0	256	53,8		
Totale		476	100,0		

Tabella 177: I Grado sentenze di condanna

		I Grado se di condanna			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Résiliation Judiciaire	26	5,5	29,2	29,2
	Païement salaires	7	1,5	7,9	37,1
	Païement indemnités	37	7,8	41,6	78,7
	Dommages-intérets	19	4,0	21,3	100,0
	Totale	89	18,7	100,0	
Mancanti	0	387	81,3		
Totale		476	100,0		

Il 57,3% dei giudizi di primo grado è stato accolto, l'11,4% è stato accolto parzialmente e il 31,4% è stato rigettato.

Le sentenze di accoglimento hanno condannato in prevalenza al pagamento di indennità (41,6%), nel 29,2% è stata dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto; nel 21,3% è stato riconosciuto il risarcimento dei danni, nel 7,9% il pagamento di salari.

Tabella 178: II Grado decisione

		Cour d'Appel			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Fait droit	170	35,7	36,5	36,5
	Fait droit partielle	92	19,3	19,7	56,2
	Rejet	204	42,9	43,8	100,0
	Totale	466	97,9	100,0	
Mancanti	0	10	2,1		
Totale		476	100,0		

Tabella 179: II Grado sentenze di condanna

		II Grado se di condanna			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Résiliation judiciaire	78	16,4	39,0	39,0
	Paiement salaires	9	1,9	4,5	43,5
	Paiement indemnités	67	14,1	33,5	77,0
	Dommages-intérêts	46	9,7	23,0	100,0
	Totale	200	42,0	100,0	
Mancanti	0	276	58,0		
Totale		476	100,0		

In appello, il 43,8% delle impugnazioni è stato rigettato, il 36,5% è stato accolto e il 19,7% è stato accolto parzialmente.

Le sentenze di accoglimento hanno dichiarato per il 39% la risoluzione giudiziale del contratto di lavoro, per il 33,5% hanno condannato al pagamento di indennità, per il 23% al risarcimento del danno e per il 4,5% al pagamento di retribuzioni.

Il ricorso per Cassazione è stato promosso dal datore di lavoro e/o dall'autore delle molestie nel 47,1% dei casi.

La vittima ha proposto il 52,9% dei ricorsi.

Tabella 180: ricorso per Cassazione

		Ricorso promosso da			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	employer/auteur	224	47,1	47,1	47,1
	salarié/victime	252	52,9	52,9	100,0
	Totale	476	100,0	100,0	

Tabella 181: decisione della Cassazione

		Decisione della Cassazione			
		Frequenza	Percentuale	Percentuale valida	Percentuale cumulata
Validi	Cassation sans renvoi	7	1,5	1,5	1,5
	Cassation avec renvoi	71	14,9	14,9	16,4
	Confirmation arrêt-irric/reject	284	59,7	59,7	76,1
	Cassation partielle	114	23,9	23,9	100,0
	Totale	476	100,0	100,0	

Tabella 182: tavola di contingenza ricorso-decisione della Cassazione

Tavola di contingenza Ricorso promosso da * Decisione della Cassazione					
	Decision Cassation				Totale
	Cassation sans renvoi	Cassation avec renvoi	Confirmation arrêt-irric/reject	Cassation partielle	
employer/auteur	2 28,6%	27 38,0%	157 55,3%	38 33,3%	224 47,1%
salarié/victime	5 71,4%	44 62,0%	127 44,7%	76 66,7%	252 52,9%
Totale	7 100,0%	71 100,0%	284 100,0%	114 100,0%	476 100,0%

La Corte di Cassazione francese ha rigettato o ha dichiarato irricevibile il 59,7% dei ricorsi, confermando la decisione di merito.

Nel 14,9% dei ricorsi ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, nell'1,5% ha cassato senza rinvio e nel 23,9% ha cassato parzialmente la decisione impugnata.

I ricorsi proposti dall'autore o dalla vittima sono stati in prevalenza rigettati o accolti parzialmente .

Anche nella giurisprudenza francese, che ha una collaudata normativa in tema di molestie, i dati esposti dimostrano come i giudici siano comunque prudenti nel riconoscere l'esistenza dell'*harcèlement* e solo laddove ne siano stati provati i presupposti. La maggior parte delle sentenze di accoglimento condannano alla corresponsione di indennità compensative ed emolumenti retributivi più che al risarcimento del danno da molestie.

SEZIONE II

Analisi qualitativa.

CAPITOLO VI

Analisi del contenuto delle sentenze italiane.

Nella sezione seguente saranno analizzate alcune sentenze sotto l'aspetto dei contenuti, al fine di delineare i principali indirizzi giurisprudenziali attualmente vigenti nella materia esaminata.

Nelle sentenze italiane si cercherà di approfondire soprattutto la tematica del *mobbing* e delle molestie sessuali: in tali materie, infatti, in difetto di un'apposita normativa, la giurisprudenza italiana ha avuto un ruolo di supplenza nell'apprestare la necessaria tutela contro i comportamenti di molestia.

Mobbing.

I giudici penali hanno punito comportamenti molesti nei confronti del personale dipendente solo quando tali atteggiamenti avevano assunto il carattere della lesione della dignità della persona, della ripetitività ed intenzionalità delle molestie.

In difetto di un reato di *mobbing*, il reo è stato condannato tramite il ricorso ad altre norme penali, quali minacce, ingiurie, lesioni, violenza privata e, in qualche caso, maltrattamenti in famiglia o verso i sottoposti.

Una sentenza emessa dal Tribunale di Imperia e confermata dalla Corte di Appello di Genova ha condannato un funzionario dirigente della Pretura per minacce, ingiurie e lesioni colpose verso un'operatrice amministrativa. Il dirigente aveva nei confronti della dipendente un atteggiamento quotidiano violento, aggressivo, alimentato da intemperanze, gesti di violenza e di prevaricazione che avevano prodotto nella dipendente uno stato ansioso depressivo con tachicardia in stress emotivo, attestati dalla perizia di parte. I giudici di merito liquidavano alla parte civile il risarcimento del danno subito. La Corte di Cassazione, adita dall'imputato, ha annullato senza rinvio le statuizioni penali per intervenuta prescrizione, ma ha confermato le statuizioni civili in favore della persona offesa ²²⁷.

Nella decisione del Tribunale di Torino, confermata dalla Corte d'Appello di Torino, il Sindaco di Trofarello veniva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti di alcune dipendenti comunali, per

²²⁷ Cass. Pen. Sez. IV Sentenza 10 giugno 2009 n. 23923;

aver loro inflitto varie offese lesive dell'onore e decoro, mortificazioni, umiliazioni e vessazioni di varia natura, talora in presenza di più persone.

L'imputato aveva reiteratamente ed abitualmente sottoposto le dipendenti a sofferenze morali, con insulti, dileggi, comportamenti volgari, causando disturbi psichici accertati tramite consulenze tecniche.

Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, eccependo che la fattispecie penale di maltrattamenti richiedeva l'esercizio di potere autoritativo basato o su rapporti familiari o su rapporti di affidamento di varia natura implicanti comunque una forte subordinazione del soggetto passivo al soggetto rivestito del potere; il rapporto tra sindaco e dipendenti comunali era privo di tali caratteristiche.

Tale prospettazione dell'imputato è stata accolta dalla Cassazione, che ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ai giudici di merito per l'individuazione di altre fattispecie di reato²²⁸.

Anche la sentenza della Cassazione Penale n. 26594 del 2009 non riconosce nel *mobbing* la fattispecie di maltrattamenti dell'art. 572 c.p.

L'imputato, direttore di una società, era stato accusato di aver maltrattato una dipendente adottando sistematici comportamenti ostili, umilianti, ridicolizzanti e lesivi della dignità personale, procurandole lesioni gravi e gravissime soprattutto a livello psichico.

I giudici di merito lo avevano assolto reputando che il caso in esame non era inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p., poiché difettava o la stretta relazione personale continuativa, caratterizzata da sistematicità tra datore di lavoro e lavoratore o difettava la preordinazione della scelta vessatoria nei confronti dei collaboratori. I fatti erano maturati in un contesto lavorativo conflittuale e non da un atteggiamento di ostile ed abituale prevaricazione nei confronti della persona offesa.

La Corte di Cassazione, adita dal Procuratore Generale, riteneva che nonostante la Delibera del Consiglio d'Europa del 2000, che vincolava i paesi membri all'adozione della normativa, non è stata adottata una specifica figura incriminatrice del *mobbing*. La via penale, quindi, risulta difficilmente praticabile, mentre è certamente percorribile la strada del procedimento civile, costituendo il *mobbing* titolo per il risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza di atteggiamenti e condotte persecutorie del datore di lavoro, attraverso il

²²⁸ Cass. Pen. Sez. VI Sentenza 10 agosto 2009 n. 32366;

richiamo all'art. 2087 c.c, che tutela la salute, la sicurezza e la dignità del lavoratore.

Il *mobbing* è vagamente assimilabile ai maltrattamenti dell'art. 572 c.p., ma non ne ha tutti gli elementi tipici, mancando una subordinazione giuridica o di mero fatto così stringente da impedire alla persona offesa di sottrarsi alle vessazioni. Deve quindi ricorrere un rapporto di natura para-familiare, come nel rapporto tra collaboratore domestico e famiglia presso la quale svolge servizio, o tra maestro d'arte e apprendista. Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore generale ²²⁹.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 33624 del 2007 definisce il *mobbing* come una condotta che si protrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore. Non consiste in un singolo atto lesivo, ma in una mirata reiterazione di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati di rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere ostilità alla vittima, sia nella capacità di isolare e mortificare il dipendente nell'ambiente di lavoro. La prova della responsabilità deve essere dimostrata, procedendo ad una valutazione complessiva degli episodi lesivi, tramite la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti da una connotazione emulativa e pretestuosa.

Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto insussistenti le caratteristiche del *mobbing* negli episodi di contrasto tra un preside ed una professoressa ed irrilevante la lesione transeunte di mera alterazione del tono dell'umore della persona offesa ²³⁰.

A volte il *mobbing* è diretto non contro un singolo lavoratore, ma verso una categoria di lavoratori all'interno dell'impresa per costringerli ad accettare condizioni peggiorative del rapporto di lavoro.

Si colloca in tale ambito un processo che ha avuto una certa rilevanza mediatica e che ha riguardato i dirigenti di una società condannati con pene detentive da 1 a 2 anni di reclusione per violenza privata reiterata nei confronti dei dipendenti all'interno dello stabilimento ILVA spa di Taranto.

I dirigenti operarono pressioni sugli impiegati che avevano in corso una causa di lavoro con l'azienda e li minacciarono di accettare una novazione del rapporto di lavoro con declassamento delle mansioni e della retribuzione. I dipendenti

²²⁹ Cass. Pen. Sez. VI Sentenza 26 giugno 2009 n. 26594;

²³⁰ Cass. Pen. Sez. V Sentenza 29 agosto 2007 n. 33624;

reticenti furono trasferiti nella Palazzina LAF, un ambiente non decoroso e trascurato, e furono privati di qualunque incarico ed attività operativa, subordinando il ripristino di una normale attività lavorativa alla rinuncia alla causa di lavoro e all'accettazione della novazione peggiorativa del contratto di lavoro.

La collocazione nella palazzina LAF, malsana e fatiscente, fu l'espediente per liberarsi di impiegati non più giovani e con una certa anzianità di servizio, divenuti indesiderati in sede di ristrutturazione dell'azienda.

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne dei dirigenti ed il risarcimento dei danni alle parti civili ²³¹.

I giudici civili, in particolare i giudici del lavoro, si sono occupati della tematica del *mobbing* in numerose decisioni ed hanno delineato i confini di tale figura.

La sentenza della Corte di Cassazione- Sezione Lavoro n. 3785 del 2009 rigettando il ricorso di un portalettere nei confronti dell'Ente Poste, ha specificato che per parlare di *mobbing* deve aversi riguardo: a) alla molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) all'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) al nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e al pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; d) alla prova dell'intento persecutorio ²³².

Una recente decisione della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro ha escluso che le condotte deprecabili ma isolate del datore di lavoro possano costituire *mobbing*. Non è stata riconosciuta una fattispecie di *mobbing* in comportamenti offensivi della dignità della dipendente quali il lancio dello stipendio sul tavolo o la consegna dei compensi in monetine, se tali comportamenti non erano accompagnati da un disegno persecutorio nei confronti della lavoratrice ²³³.

In numerose decisioni esaminate emerge la difficoltà delle vittime di fornire in giudizio la prova delle molestie subite. Spesso le domande risarcitorie sono state rigettate perché non è stata raggiunta la prova sia dei comportamenti molesti sia dell'intento persecutorio del molestatore. Inoltre l'onere probatorio a carico della

²³¹ Cass. Pen. Sez. VI Sentenza 21 settembre 2006 n. 31413;

²³² Cass. Civ. Sez. Lavoro-Sentenza 17 febbraio 2009 n. 3785;

²³³ Cass. Civ. Sez. Lavoro-Sentenza 31 maggio 2011 n. 12048;

vittima risulta più gravoso nel caso in cui si agisca in via extracontrattuale, dovendo fornire anche la prova della colpa del datore di lavoro.

Presenta minori inconvenienti, invece, il ricorso alla responsabilità contrattuale dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La sentenza della Cassazione civile-sezione Lavoro del 2006 individua nell'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori, previsto dall'art. 2087 c.c., una fonte di responsabilità contrattuale del datore di lavoro.

La vicenda riguardava il ricorso di una lavoratrice disabile, la quale aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa in seguito al comportamento vessatorio del presidente dell'associazione per cui lavorava. Nei gradi di merito le era stata riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso, ma le domande risarcitorie erano state rigettate.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la natura contrattuale della responsabilità del datore per inadempimento all'obbligo di sicurezza dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti comporta una diversa ripartizione dell'onere della prova: il lavoratore deve provare il fatto costitutivo di inadempimento ed il nesso causale tra il fatto ed il danno da lui patito; il datore di lavoro deve provare di aver adottato ogni misura necessaria ad impedire l'evento dannoso.

La responsabilità del datore sussiste sia nel caso in cui egli ometta di adottare le misure di tutela necessarie, sia quando ometta di controllare che tali misure siano osservate dai collaboratori e dai dipendenti.

Di conseguenza la Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame²³⁴.

Anche la sentenza della Cassazione sezione Lavoro n. 18262 del 2007 attribuisce al datore di lavoro un obbligo risarcitorio nei confronti del dipendente, se non interviene per far cessare le condotte moleste dei colleghi.

Un lavoratore era stato continuamente oggetto di scherzi e di azioni di disturbo da parte dei colleghi e di tali azioni era a conoscenza il superiore gerarchico; al dipendente fu diagnosticata un disturbo post-traumatico da stress, compatibile con una situazione di *mobbing*.

La Corte ha affermato che il datore di lavoro è responsabile, in base all'art. 2087 c.c., anche qualora il *mobbing* provenga dai colleghi della vittima (*mobbing*

²³⁴ Cass. Civ. Sez. Lavoro, sentenza 25 maggio 2006 n. 12445;

orizzontale) ed egli, a conoscenza delle molestie, non si sia adoperato per farle cessare. L'eventuale personalità vulnerabile della vittima non esclude il *mobbing*, qualora sia dimostrata l'esistenza di un ambiente di lavoro ostile²³⁵.

In un caso esaminato dalla Sezione lavoro del Tribunale di Forlì, riguardante il ricorso promosso da una dottoressa nei confronti del primario dell'ospedale e dell'azienda sanitaria per *mobbing* e dequalificazione professionale, non è stata individuata una situazione di *mobbing*, ma una situazione di conflittualità di caratteri e di personalità professionali tra il primario e il medico specialista, anche se tale conflittualità aveva causato una depressione reattiva alla vittima.

Il giudice ha però riconosciuto un danno alla professionalità della dottoressa per mancanza di serenità nell'ambiente lavorativo e per perdita di opportunità professionali. Ha attribuito all'azienda sanitaria l'omissione di tutela della personalità morale e della dignità professionale della dipendente, non attivandosi per risolvere la situazione di conflitto, nonostante le richieste di intervento attivate. All'amministrazione incombeva l'obbligo di attivare misure preventive o di risoluzione del contrasto con il primario ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dei principi costituzionali e a beneficio di entrambi i contendenti.

Il giudice pertanto ha liquidato alla dottoressa un danno esistenziale per lesione della professionalità, quantificato in via equitativa, a carico dell'azienda sanitaria²³⁶.

Dalla giurisprudenza esaminata emerge la difficoltà di provare in giudizio di essere vittima di *mobbing*, poiché è necessario non solo indicare i fatti oggettivi costitutivi di vessazione, ma anche fornire la prova della ripetitività dei comportamenti e dell'esistenza di un disegno persecutorio ai propri danni.

Può richiamarsi quale esempio la decisione del Tribunale di Benevento, che risarciva in primo grado una dipendente comunale per *mobbing*. In appello la sentenza veniva riformata ritenendo sussistente non il *mobbing* ma un demansionamento e liquidando alla dipendente un risarcimento maggiorato rispetto al primo grado. I giudici di appello non individuavano un significativo comportamento persecutorio dell'amministrazione comunale da qualificare come *mobbing*, ma una dequalificazione per assegnazione a mansioni inferiori. La sindrome ansioso depressiva sofferta dalla dipendente non veniva ricondotta al comportamento del comune, non avendo la ricorrente provato il nesso causale tra l'evento lesivo e il comportamento dell'amministrazione.

²³⁵ Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sentenza 29 agosto 2007 n. 18262;

²³⁶ Tribunale di Forlì, sezione Lavoro, 6 febbraio 2003, Giudice Sorgi;

La sentenza di appello veniva confermata in Cassazione ²³⁷.

I giudici civili riconoscono più facilmente l'esistenza di un demansionamento o di una dequalificazione professionale che di una situazione di *mobbing*: nei primi, infatti, il lavoratore adduce dei fatti specifici e facilmente verificabili.

In altri casi il *mobbing* è stato desunto da fatti puntuali come reiterati provvedimenti disciplinari, poi culminati nel licenziamento, per fatti di modesta rilevanza, amplificati in maniera pretestuosa (ad esempio Cassaz. Civ. Sez. Lavoro sent.20.03.2009 n. 6907).

La presenza di atti vessatori non basta a far scattare una fattispecie di *mobbing* quando tali atti sono isolati e non sono diretti all'espulsione di un lavoratore indesiderato, ma sono motivati da scelte di discrezionalità aziendale.

Il confine tra lecito ed illecito si presenta così piuttosto fumoso e rappresenta un forte ostacolo al riconoscimento in giudizio della vittimizzazione da *mobbing*.

Molestie sessuali.

Le molestie sessuali possono essere realizzate in una molteplicità di situazioni della vita di ogni giorno, sul luogo di lavoro o altrove.

La Corte di appello di Milano nel 2005 condannava un controllore delle ferrovie Nord di Milano per molestie aggravate commesse sul treno nei confronti di una passeggera. Rimasto solo nello scompartimento con la ragazza, il controllore aveva cominciato a molestare la passeggera, a toccarle la gamba, a volerla far distendere sulle poltroncine ed aveva chiuso a chiave la porta. Di fronte allo spavento e alle urla della ragazza, il controllore aveva desistito dai suoi propositi ed aveva riaperto la porta dello scomparto. Il Tribunale di Milano lo aveva condannato per violenza sessuale nella forma attenuata, la Corte di Appello aveva riformato la sentenza in molestie aggravate. La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna ²³⁸.

Il Tribunale di Catanzaro condannava per violenza sessuale nella forma attenuata dell'art. 609 bis ult. Co. c.p. un autista di un autobus di linea, che, rimasto solo sull'autobus con una ragazza che egli conosceva in precedenza, ne aveva approfittato per farle proposte indecenti e quando la ragazza si apprestava a scendere, l'aveva tirata a sé, accarezzandola sul collo e tentando di baciarla. La

²³⁷ Cass. Civ. Sez. Lavoro, sentenza 03.04.2009 n. 8179;

²³⁸ Cass. Pen. Sez. I Sentenza 4.07.2006 n. 22935;

ragazza si era divincolata e l'imputato era riuscito solo a baciarla sulla guancia. Nei giorni seguenti aveva continuato a molestare la ragazza per telefono, finché la stessa si era decisa a denunciarlo. La Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza di condanna ed risarcimento del danno di 7.000 euro e la Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell'imputato ²³⁹.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Firenze, un datore di lavoro era stato condannato per violenza sessuale nella forma attenuata per aver molestato in molteplici occasioni una dipendente, rivolgendole sguardi lascivi, frasi indecenti e proposte a carattere sessuale e toccandola nelle parti intime in modo repentino. La dipendente si era rivolta al figlio dell'imputato per far cessare le molestie, ma costui aveva risposto che il padre era il padrone dell'azienda e poteva fare ciò che voleva; aveva chiesto anche l'intervento del proprio marito presso il molestatore, ma anche questo tentativo non aveva sortito effetto.

La sentenza di condanna ed il risarcimento della parte civile venivano confermati anche nei successivi gradi di giudizio ²⁴⁰.

Le molestie sessuali sono punite in sede penale con il ricorso all'art. 660 c.p. per gli atti a carattere non fisico o verbale, quali telefonate, proposte, frasi audaci o importune. Gli atti fisici che implicano contatto con la vittima, quali baci, carezze, sfioramenti, toccamenti lascivi rientrano nella violenza sessuale, anche nella forma attenuata dei casi di minore gravità prevista dall'art. 609 bis ult. Co. c.p.

Stalking.

Il reato di molestie assillanti ha fatto ingresso nell'ordinamento italiano nel 2009 ²⁴¹, per cui le imputazioni per *stalking* non sono ancora giunte all'esame della Corte di Cassazione, se non per i profili riguardanti le misure privative della libertà.

Nella rassegna giurisprudenziale qui esposta saranno esaminate alcune decisioni antecedenti la normativa e qualche decisione specifica in tema di *stalking*.

Nel 2005 il Tribunale di Fermo condannava alla pena di euro 250.00 di ammenda e al risarcimento dei danni un imputato per molestie continuate nei confronti di un professionista.

²³⁹ Cass. Pen. Sez.III Sentenza 11.06.2006 n. 23913;

²⁴⁰ Cass. Pen. Sez.III Sentenza 05.10.2006 n. 33478;

²⁴¹ D. L. 23 febbraio 2009 n. 11 conv. nella L.23 aprile 2009 n. 38.

Il professionista aveva assistito ad atti di aggressione dell'uomo nei confronti di una ragazza, ed era intervenuto per difenderla. Da allora era stato oggetto di pedinamenti da parte di una vettura e raggiunto da incessanti telefonate al suo studio professionale. Individuando le utenze telefoniche di provenienza delle chiamate ed il numero di targa della vettura si era risaliti all'imputato, animato da rancore nei confronti del professionista.

Il ricorso per Cassazione promosso dall'imputato fu dichiarato inammissibile con condanna alla rifusione delle spese della parte civile ²⁴².

Nel 2004 il Tribunale di Torino condannava a 4 mesi di reclusione un uomo per molestie continuate nei confronti della donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Di fronte al rifiuto della donna di riprendere la relazione, l'imputato aveva messo in atto una serie condotte moleste, quali telefonate, lettere, inseguimenti per strada ed aveva arrecato molestie, con telefonate mute, anche al nuovo compagno della donna, creando un clima di apprensione per la donna e di fastidio per il rivale.

Anche la corte d'appello confermava la condanna, ravvisando l'esistenza degli elementi costitutivi dell'art. 660 c.p.; l'imputato aveva attuato una persecuzione nei confronti della donna, rivolgendole anche oscure ma percepibili minacce.

La pena veniva parzialmente ridotta nel giudizio di Cassazione per prescrizione di una parte della condotta ²⁴³.

A volte le condotte di molestia hanno un carattere progressivo fino ad esiti letali per la vittima: il GUP del tribunale di Bergamo nel 2004 condannò a 30 anni di reclusione per omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, e per porto abusivo di coltello un uomo che, attesa la sua ex compagna fuori del luogo di lavoro, l'aveva attinta con numerose coltellate, causandone il decesso. L'omicidio fu l'ultimo atto di una sequela di molestie, di aggressioni fisiche e verbali e del tentativo di incendiare la vettura della vittima.

Non fu riconosciuta all'imputato la seminfermità di mente poiché gli fu diagnosticato un disturbo di personalità (disturbo esplosivo intermittente), non incidente sulla capacità di intendere e volere.

La Corte di Cassazione confermò l'impianto accusatorio, con rinvio alla corte di merito per la motivazione in ordine all'aggravante della premeditazione ²⁴⁴.

²⁴² Cass. Pen. Sez.I Sentenza 24.10.2006 n. 35700;

²⁴³ Cass. Pen. Sez.I Sentenza 21.11.2006 n. 38172;

Una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di *stalking* ha analizzato un caso di *stalking* condominiale. Le condomine di uno stabile erano soggette a continue molestie ed intimidazioni, atti di vandalismo e minacce di morte da parte di un condomino: alcune condomine erano state inquisite, una era stata chiusa nell'ascensore tramite il distacco della corrente elettrica, ad altre aveva danneggiato la porta di ingresso.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per atti persecutori e violenza privata a 2 anni di reclusione con l'attenuante del vizio parziale di mente²⁴⁵.

Maltrattamenti in famiglia.

Il seguente caso di maltrattamenti in famiglia, seppure maturato in un contesto estremo, è esemplificativo di una violenza sottostimata ma silenziosamente diffusa, i maltrattamenti verso gli anziani.

Nel 2004 il Tribunale di Padova condannava due donne, la nipote e la cognata di un anziano, per maltrattamenti nei confronti del congiunto affetto da infermità di mente.

All'anziano veniva impedito l'accesso all'abitazione, viveva in una baracca all'esterno in condizioni fatiscenti ed il cibo gli veniva somministrato in un pentolino lasciato attaccato ad un paletto. Successivamente gli venne demolito anche questo ricovero, furono gettati il suo mobilio ed i suoi abiti tanto da provocare nell'anziano gesti autolesionistici.

Tali vessazioni erano state poste in essere per indurre l'anziano ad abbandonare la casa in cui egli aveva sempre vissuto con il fratello, poi deceduto.

I fatti erano stati narrati dai vicini di casa e dallo stesso anziano, che, seppure affetto da oligofrenia, era stato in grado di narrare le proprie sofferenze, nella disperata ricerca di aiuto.

L'intera vicenda era maturata in un ambiente di degrado culturale e sociale della famiglia, degrado comune anche ai maltrattanti.

Le Corti di merito condannavano le due imputate ritenendo che nel reato di maltrattamenti in famiglia non è necessaria l'intenzione di voler sottoporre il convivente a continue sofferenze fisiche o morali, ma basta la consapevolezza

²⁴⁴ Cass. Pen. Sez.I Sentenza 9.08.2006 n.28605;

²⁴⁵ Cass. Pen. Sez.V Sentenza 25.05.2011 n. 20895;

della vessatorietà del proprio comportamento. La volontà di infliggere maltrattamenti può installarsi in modo graduale e collegare i vari episodi lesivi.

Anche la Corte di Cassazione confermava l'impianto accusatorio: il delitto di maltrattamenti consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita della vittima. I numerosi episodi manifestano un programma criminoso animato dalla volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.

La condizione di isolamento e degrado culturale delle stesse maltrattanti non escludeva il reato, essendo sufficiente in esse la consapevolezza di vessare il congiunto anziano ed infermo²⁴⁶.

²⁴⁶ Cass. Pen. Sez. VI Sentenza 13.10.2006 n. 34443;

CAPITOLO VII

Analisi del contenuto delle sentenze francesi.

Della giurisprudenza francese saranno approfonditi in particolare gli aspetti relativi all'*harcèlement moral e sexuel*, per i quali la Francia dispone di un'apposita normativa civile e penale.

Harcèlement moral

Le molestie morali sul lavoro sono oggetto sia di giurisprudenza sociale-lavoristica, che penale.

I giudici del lavoro si occupano degli aspetti relativi alla violazione delle norme del codice del lavoro e agli aspetti relativi al rapporto di lavoro quali malattie professionali causate da *harcèlement*, licenziamenti ingiustificati, risarcimento dei danni al lavoratore e provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'autore delle molestie.

Si procederà all'illustrazione dapprima della giurisprudenza sociale nei confronti dei lavoratori e nei confronti degli autori di molestie e di seguito saranno indicati gli orientamenti della giurisprudenza penale in tema di *harcèlement moral*.

La Corte d'Appello di Chambéry nel 2007 confermava la sentenza prudomale²⁴⁷ con la quale era stata pronunciata la risoluzione giudiziale del contratto di lavoro per colpa del datore di lavoro a favore un operaio specializzato con liquidazione del risarcimento dei danni per *harcèlement moral*. Il prestatore di lavoro era stato dichiarato inabile al lavoro a causa di una sindrome ansioso-depressiva conseguente a problemi di ordine professionale ed era stato licenziato dalla società.

Le Corti di merito hanno rilevato come i problemi di salute del ricorrente erano assenti in precedenza ed erano scaturiti dal cambio della dirigenza dell'azienda ; numerosi lavoratori della stessa azienda avevano accusato problemi depressivi accertati dal medico del lavoro (15 casi su 50 dipendenti) e le rappresentanze sindacali avevano avviato procedure di segnalazione e mediazione del conflitto.

La malattia del lavoratore era stata qualificata dal medico del lavoro come malattia professionale. È stata così accolta la domanda di risoluzione giudiziale del contratto con la conseguenza di considerare il licenziamento senza giusta causa.

²⁴⁷ Con tale termine si fa riferimento alle decisioni del *Conseil de prud'hommes* a cui spetta la giurisdizione del lavoro di primo grado.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società avverso la sentenza di condanna²⁴⁸.

Un direttore amministrativo di una società della Réunion, dopo un periodo di assenza dal lavoro per malattia, era stato licenziato per inabilità fisica. Il lavoratore adiva il consiglio prudomale e successivamente la Corte d'Appello di Saint-Denis de la Réunion per ottenere la dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto di lavoro per molestie morali. Adduceva di essere stato vittima di comportamenti aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere i diritti e la dignità del lavoratore, di alterare la sua salute fisica e mentale e di compromettere il suo avvenire professionale.

Il medico del lavoro aveva constatato la sua inabilità al posto ricoperto, con obbligo dell'impresa di ricollocare il dipendente.

Il ricorso del dipendente veniva rigettato poiché non venivano individuati elementi tali da indicare la presenza di un *harcèlement moral* e l'azienda aveva assolto al suo obbligo di ricollocazione, ricercando all'interno del gruppo di società una mutazione delle funzioni, ma con esito negativo²⁴⁹.

Spesso i giudici del lavoro sono chiamati a valutare la legittimità della reazione aziendale e delle sanzioni adottate contro il molestatore.

Nel caso esaminato dalla Corte d'appello di Poitiers nel 2007 un responsabile di settore di una catena di supermercati era stato licenziato per aver molestato moralmente i componenti della sua équipe, per aver molestato sessualmente delle colleghe e per aver proferito nei loro riguardi insulti a carattere sessista e razzista, in particolare verso una dipendente polacca. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto il licenziamento giustificato²⁵⁰.

Con la decisione del tribunale prudomale e della Corte di Appello di Grenoble nel 2007 è stata impugnata la sanzione disciplinare per una dirigente della società Electricité de France, accusata di comportamento manageriale causativo di sofferenza sul lavoro. Le rappresentanze sindacali avevano posto in luce una direzione manageriale brutale, aggressiva e senza dialogo.

²⁴⁸ Cour de cassation civile, Chambre sociale 10.12.2008 n. 07-42328;

²⁴⁹ Cour de cassation civile, Chambre sociale 24.11.2009 n.08-43119;

²⁵⁰ Cour de cassation civile, Chambre sociale 11.03.2009 n. 07-44711;

I giudici di merito hanno annullato la sanzione disciplinare non ravvisando degli addebiti specifici di cattiva gestione, ma una difficoltà relazionale motivata dalla gestione di un settore delicato e dalla personalità della dirigente. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione ²⁵¹.

La giurisprudenza penale ritiene necessario, ai fini della configurabilità del reato di *harcèlement moral*, la presenza di atti vessatori ripetuti, aventi per oggetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile di ledere i diritti e la libertà del lavoratore, di alterare la sua salute fisica o mentale o di compromettere il suo avvenire professionale, unitamente alla volontà di nuocere e di umiliare o di degradare le condizioni di lavoro della vittima di molestie.

Non è stato ravvisato il reato di *harcèlement moral* nel comportamento autoritario ed esigente di una dirigente, nella mancanza di diplomazia e di elasticità nella gestione delle risorse umane non accompagnata dalla volontà di nuocere o di umiliare i dipendenti ²⁵².

Sono stati invece riconosciuti gli elementi costitutivi del reato nel comportamento di un dirigente di un'industria cartiera in Aquitania, che aveva spinto molti dipendenti alle dimissioni ed aveva in particolare umiliato e denigrato una dipendente davanti ai suoi colleghi, l'aveva minacciata nel caso in cui non avesse accettato delle condizioni peggiorative di lavoro e l'aveva costretta a cambiare settore, le aveva procurato lesioni personali sbattendole una porta in faccia.

Il dirigente è stato condannato per *harcèlement moral* e per violenza fisica alla pena pecuniaria di euro 5.200, oltre il risarcimento dei danni ²⁵³.

Due coniugi proprietari di un supermercato sono stati condannati a 3 mesi ciascuno di reclusione, con pena sospesa, per *harcèlement moral* nei confronti dei dipendenti. Le condizioni di lavoro e il clima di pressione avevano portato i dipendenti ad ammalarsi, come accertato dalle relazioni mediche ²⁵⁴.

Un altro responsabile di un supermercato è stato condannato per *harcèlement moral* a 4 mesi di reclusione con benefici e 1500 euro di ammenda per aver molestato numerosi dipendenti.

²⁵¹ Cour de cassation civile, Chambre sociale 02.06.2009 n. 07-45337;

²⁵² Cour de cassation criminelle 11.03.2008 n.07-82346;

²⁵³ Cour de cassation criminelle 01.09.2009 n. 09-80415;

²⁵⁴ Cour de cassation criminelle 07.01.2009 n. 08-81883;

I giudici hanno constatato come il personale cambiava in continuazione a causa del comportamento collerico del responsabile, dei suoi atteggiamenti di intimidazione, di sorveglianza persistente, di rimproveri ingiustificati, di insulti, comportamenti costitutivi di misure vessatorie ingiuste ed inappropriate, messe in atto allo scopo di liberarsi dei dipendenti che non gli erano più graditi; tutto ciò non caratterizzava l'esercizio normale di un potere di direzione dell'imprenditore, ma degli agiti di molestie aventi per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibili di ledere la dignità delle vittime e di alterarne la salute fisica e mentale ²⁵⁵.

Un'imprenditrice è stata condannata dal Tribunale di Chambéry a pagare 8.000 euro di ammenda per il reato di *harcèlement moral*.

L'imprenditrice, dopo aver dovuto reintegrare una lavoratrice addetta al settore contabile su ordine del giudice civile, aveva privato la dipendente delle precedenti mansioni, le aveva assegnato delle mansioni subalterne, umilianti ed inutili e l'aveva relegata in un ufficio angusto ed isolato dagli altri.

La Corte di Cassazione ha osservato che le condizioni di lavoro sono costituite dall'insieme degli elementi che il dipendente ha diritto di attendersi dall'impresa o dal suo servizio, in primo luogo il rispetto della persona, la considerazione del lavoro da lui svolto, e dalle condizioni materiali di lavoro adatte alle sue funzioni e conformi alla sua attività; il delitto di *harcèlement moral* è integrato dalla messa in atto di un insieme di misure vessatorie, ingiuste ed inappropriate laddove questi comportamenti ripetuti hanno per oggetto o per effetto la degradazione delle condizioni di lavoro della vittima ²⁵⁶.

A volte le molestie morali e sessuali sono interconnesse; la minaccia e la ritorsione sono adottate al fine di ottenere favori sessuali o per vendicarsi nel caso in cui non vengano ottenuti.

Un imprenditore dell'Alsazia è stato condannato ad un anno di carcere con pena sospesa, all'ammenda di 3000 euro e a rifondere i danni alle parti civili.

L'imprenditore tentava di adescare delle dipendenti con frasi seducenti, inviti a cena e allusioni a connotazione sessuale, carezze e tentativi di contatto fisico; in caso di rifiuto della vittima, minacciava il licenziamento o costringeva le lavoratrici a dare le dimissioni. Tale clima di pressioni, di insulti, di urla aveva

²⁵⁵ Cour de cassation criminelle 17.02.2009 n.08-8392 ;

²⁵⁶ Cour de cassation criminelle 20.05.2008 n. 07-86603 ;

degradato le condizioni di lavoro e compromesso l'avvenire professionale delle dipendenti, licenziate brutalmente o costrette a dimissionare²⁵⁷.

Spesso le molestie morali sono indirizzate a delegati sindacali, che diventano facilmente invidiati alle gerarchie a causa delle loro attività e richieste all'interno dell'azienda.

Un giovane imprenditore è stato condannato all'ammenda di euro 3000 oltre il risarcimento del danno, per molestie e per discriminazione sindacale nei confronti di un delegato.

Il delegato, resosi colpevole di numerose rivendicazioni a favore dei lavoratori, quali l'attribuzione di un locale, la messa a disposizione di una bacheca, di un telefono e di materiale d'ufficio, e di aver condotto negoziazioni salariali e relazioni al comitato d'impresa, era divenuto bersaglio, da parte dell'imprenditore, di sanzioni disciplinari, accusato di incompetenza professionale, di comportamento insolente nei confronti della gerarchia, di aver redatto scritti menzogneri e calunniosi e di voler destabilizzare l'impresa sul piano economico. Il delegato fu mutato di mansioni e trasferito in un ufficio scomodo ed isolato.

I giudici hanno condannato l'imprenditore per discriminazione sindacale ed hanno liquidato i danni sia al delegato che ai sindacati di categoria, costituendosi parte civile²⁵⁸.

Un dirigente è stato condannato dal Tribunale penale di Besançon a 12 mesi di carcere di cui 9 con sospensione della pena e messa alla prova e a 5000 euro di ammenda, oltre al risarcimento del danno, per intralcio alla libera designazione dei membri del comitato d'impresa e al suo funzionamento regolare, per intralcio all'esercizio delle funzioni di delegato del personale, per discriminazione sindacale e *harcèlement moral*.

Il dirigente aveva intralciato il funzionamento del comitato d'impresa fino a sopprimerlo, aveva attuato una campagna di discredito contro i delegati sindacali, aveva privato un delegato del veicolo aziendale, dei buoni pasto, aveva effettuato delle trattenute indebite sul salario del delegato per le ore di attività sindacale conteggiandole come ore non lavorate.

La condanna è stata confermata nei successivi gradi di giudizio²⁵⁹.

²⁵⁷ Cour de cassation criminelle 30.09.2009 n. 09-80971 ;

²⁵⁸ Cour de cassation criminelle 03.03.2009 n.07-87354;

²⁵⁹ Cour de cassation criminelle 06.02.2007 n. 06-82601;

Harcèlement sexuel

Nel reato di *harcèlement sexuel* il comportamento molesto è finalizzato ad ottenere favori di natura sessuale ; quando invece vengono posti in essere atti sessuali con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa si realizzano i diversi reati di aggressione sessuale e di stupro ²⁶⁰.

Un infermiere di Limoges è stato rinviato a giudizio della Corte di Assise della Haute-Vienne per violenza sessuale ed aggressione sessuale aggravata nei confronti delle pazienti di un reparto psichiatrico: l'infermiere aveva costretto tre pazienti ospedalizzate a subire violenza sessuale, nei confronti di altre aveva commesso atti a connotazione sessuale , quali cure fisiche non richieste o non prescritte dai medici, attuate tramite violenza, costrizione, minaccia o sorpresa. L'imputato adottava degli stratagemmi di isolamento momentaneo delle pazienti, per favorire la sua azione.

La Corte ha individuato sia gli elementi della costrizione fisica commessa su pazienti già vulnerabili per il loro stato di salute fisica e mentale, sia della costrizione psicologica, tramite la manipolazione esercitata da un professionista della salute in un quadro di dipendenza terapeutica delle persone ospedalizzate ²⁶¹.

Un dirigente è stato condannato per *harcèlement sexuel* a 2 mesi di reclusione ; il dirigente indirizzava ad una dipendente frasi ammiccanti, carezze e proposte di relazione. Tali comportamenti non erano isolati, avendo trattato allo stesso modo in precedenza altre tre dipendenti.

Il delitto di *harcèlement sexuel* previsto e punito dall'art 222-33 code pénal è integrato con l'uso di ordini, minacce o costrizioni da parte di una persona che abusi della sua autorità, con lo scopo di ottenere favori di natura sessuale ²⁶².

Un cuoco di Angers è stato condannato a tre mesi di reclusione con benefici, per aggressione sessuale.

Il cuoco aveva molestato delle lavoratrici addette alle cucine, aveva loro rivolto in più occasioni inviti a carattere sessuale, frasi volgari e ad una aveva messo le mani sul fondoschiena. Una delle lavoratrici aveva chiesto alla direzione di essere assegnata ad altre mansioni e l'altra aveva dovuto far ricorso a cure

²⁶⁰ Per la distinzione tra *viol*, *agressions sexuelles* e *harcèlement sexuel* vedi parag. p. 100 ss.

²⁶¹ Cour de cassation criminelle 06.08.2008 n.08-83315;

²⁶² Cour de cassation criminelle 07.01.2009 n. 08-81379;

antidepressive. Le donne, inoltre, a seguito del loro rifiuto di tali attenzioni, erano state oggetto di attacchi meschini, di cattiverie e di ingiurie da parte del prevenuto²⁶³.

Stalking

Nell'attesa di emanare una normativa sull'*harcèlement dans la vie privée*, la Francia punisce comportamenti che potrebbero rientrare nello *stalking* con altre norme, quali l'*harcèlement téléphonique*, minacce, ingiuria e violenza.

La Corte d'Appello di Parigi confermava nel 2007 la condanna di una donna a 15 mesi di reclusione, con pena sospesa e messa alla prova e al risarcimento dei danni alle parti civili per molestie telefoniche e minacce.

Per due anni la donna aveva molestato i componenti di una famiglia con continue telefonate sull'utenza domestica e sui cellulari, affermando di essere l'amante del marito, ingiuriando e minacciando i membri della famiglia di morte e promettendo violenze nei confronti della figlia. La Corte di cassazione ha confermato la condanna²⁶⁴.

La Corte d'Assise della Val de Marne ha giudicato una donna per danneggiamento di beni tramite incendio e lesioni personali superiori ad otto giorni. La donna aveva incendiato la casa dell'uomo con cui aveva avuto in precedenza una relazione, cospargendo la porta di ingresso con la benzina. I motivi del rancore erano da ricercarsi nella rottura della relazione e nel riconoscimento di un figlio nato dopo la separazione. L'atto incendiario era stato preceduto da una sequela di molestie e di minacce verso l'uomo e la sua attuale compagna²⁶⁵.

Un impiegato postale è stato condannato dalla Corte d'Appello di Bastia ad un anno di reclusione, di cui sei mesi a pena sospesa con messa alla prova, all'obbligo di cura per tre anni, alla pena interdittiva dai diritti civili, civili e di famiglia e al risarcimento dei danni alla parte civile.

L'uomo aveva perseguitato un giovane, sul quale aveva già esercitato violenza sessuale quando il ragazzo era minorenni, con l'invio di lettere e pacchi nelle varie ricorrenze di festività o compleanni, con contenuto allusivamente sessuale,

²⁶³ Cour de cassation criminelle 19.12.2007 n.07-80631 ;

²⁶⁴ Cour de cassation criminelle 05.12.2007 n. 07-83721;

²⁶⁵ Cour de cassation criminelle 08.04.2008 n. 08-80705;

offensivo, ingiurioso e rancoroso. I suoi tentativi di contatto, lungi da essere diretti a scusarsi di quanto accaduto in passato, erano perversamente diretti ad intimidire e ad angosciare la vittima.

La gravità del comportamento persecutorio ha indotto la Corte a comminare all'imputato anche un obbligo di cura per tre anni.

I giudici hanno riconosciuto il reato di lesioni volontarie anche in assenza di contatto materiale con il corpo della vittima, poiché i comportamenti del prevenuto avevano causato un'effettiva lesione all'integrità fisica e psichica della vittima tramite uno choc emotivo ed una perturbazione psicologica²⁶⁶.

Nella decisione adottata dal tribunale di Tolosa è stato utilizzato il reato di *harcèlement moral* per un caso di *stalking* che aveva avuto ripercussioni sul piano lavorativo della vittima.

La Corte d'Appello di Tolosa ha confermato la condanna di un uomo per *harcèlement moral* e per minacce reiterate di morte a due anni di reclusione con pena sospesa e messa alla prova, oltre il risarcimento dei danni.

L'uomo molestava continuamente la sua ex compagna, telefonandole più volte al giorno, aspettandola all'uscita dal lavoro, seguendola con la vettura; in un'occasione aveva rotto la chiave della vettura, inserita nel cruscotto per impedire alla donna di allontanarsi, più volte l'aveva minacciata con un coltello.

Il medico legale aveva riconosciuto alla vittima una incapacità totale dal lavoro di 6 giorni e il consulente psicologo aveva accertato ripercussioni dirette sulle sue condizioni di lavoro e di salute.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i comportamenti ripetuti aventi per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile di ledere i diritti e la dignità, di alterare la salute fisica o mentale o di compromettere l'avvenire professionale della vittima sono costitutivi di *harcèlement moral*²⁶⁷.

Non sono infrequenti i casi di *harcèlement de voisinage*, tra vicini di casa.

Una donna è stata condannata dal Tribunale di Chambéry per lesioni volontarie a due mesi di carcere con benefici e messa alla prova.

²⁶⁶ Cour de cassation criminelle 12.12.2007 n.07-81574;

²⁶⁷ Cour de cassation criminelle 14.10.2009 n. 09-80429;

La donna era solita molestare una coppia di vicini, ingiuriandoli, passando continuamente davanti alla loro casa suonando il clacson, spiandoli, spaventando i loro cani per farli abbaiare.

I vicini, a suo dire, non erano nativi del posto, per cui dovevano trasferirsi altrove. Le continue molestie avevano prodotto nella vicina uno stato depressivo reattivo con invalidità totale di dieci giorni. Anche nei confronti del marito sono state riconosciute le lesioni personali pur senza aver provocato invalidità temporanea totale ²⁶⁸.

Maltrattamenti in famiglia.

Nel caso di seguito esposto, è stato riconosciuto il reato di violenza sessuale tra coniugi quando le pratiche sessuali vengono imposte alla vittima con modalità violente, degradanti ed umilianti.

La Corte d'Appello di Riom ha dichiarato un uomo responsabile di aggressione sessuale e di violenze aggravate nei confronti della moglie e l'ha condannato a 5 anni di carcere, di cui 2 a pena sospesa, alla messa alla prova e ha liquidato il risarcimento dei danni alla vittima.

L'uomo umiliava la compagna, la sottoponeva a violenze fisiche e a pratiche sessuali degradanti e perverse.

I giudici hanno riscontrato il reato di aggressione sessuale aggravata, commesso tramite violenza, costrizione, minaccia o sorpresa, nelle pratiche sado-masochiste a cui la donna veniva costretta ed il reato di lesioni personali su persona vulnerabile.

La vittima era sottoposta a pressioni e molestie permanenti, umiliazioni, insulti, minacce reiterate di essere cacciata di casa e privata dei figli, continui controlli telefonici. Il prevenuto aveva anche fatto pressioni sulla moglie per farle ritirare la denuncia. Tale clima aveva aggravato le turbe psichiatriche della donna, particolarmente fragile e vulnerabile sul piano mentale ²⁶⁹.

²⁶⁸ Cour de cassation criminelle 22.09.2009 n. 09-80855 ;

²⁶⁹ Cour de cassation criminelle 27.02.2008 n. 07-84383 ;

CAPITOLO VII

Conclusioni.

La ricerca descritta è stata incentrata sulla giurisprudenza di legittimità, il terzo grado di giurisdizione, al quale giungono solo una parte dei giudizi, filtrati dalla denuncia e dal percorso giudiziario di merito.

Non si esclude, quindi, che la dimensione reale del fenomeno possa essere diversa, ma l'indagine sulla giurisprudenza di legittimità ha consentito l'accesso a dati di livello nazionale sulla situazione delle molestie e ha permesso di poterne ricavare degli utili elementi di riflessione generale.

La ricerca empirica esposta rivela i differenti campi e le differenti forme di molestie e di violenze psicologiche, che nel nostro ordinamento hanno ricevuto finora una scarsa attenzione.


In quest'ultima parte dell'elaborato si ripercorreranno brevemente i risultati ottenuti, confrontando i dati italiani e quelli francesi.

I reati di molestie.

L'autore.

Dall'analisi della giurisprudenza italiana penale è emerso che l'autore dei reati di molestie è di sesso maschile nell'80% dei casi, mentre i reati di molestie commessi da donne si attestano su una percentuale molto più bassa, del 20% dei casi.

Figura 1: autori di reato italiani.



La bassa percentuale di autori di reato di sesso femminile è in linea con la bassa percentuale di criminalità rilevata delle donne. La nazionalità degli autori è prevalentemente italiana. Quanto allo stato civile, prevale una maggioranza di

persone sposate o in coppia stabile. L'autore di reato risiede al Nord Italia nel 43,3% dei casi, al Sud Italia e nelle Isole nel 34,7%, al Centro Italia nella percentuale del 21,4% dei casi.

I reati di molestie sono commessi prevalentemente da persone che hanno un'occupazione (94%) e dal 6% di persone che non hanno una condizione professionale.


Quanto al tipo di impiego svolto dall'autore, le percentuali maggiori si riferiscono a persone che rivestono posizioni apicali, circostanza che agevola la commissione di atti di molestie, in particolare nell'ambito lavorativo.

Gli autori di reato francesi sono per il 87,4% di sesso maschile e per il 12,6% di sesso femminile e sono tutti maggiorenni. Nell'80% sono sposati o in coppia, nel 13% sono celibi o nubili, nel 6,5% sono separati o divorziati. Quasi tutti i reati hanno un'occupazione (98,2%), in qualche caso sono disoccupati o in condizione non professionale.

La funzione che rivestono in prevalenza è quella dirigenziale (72,3%), seguita da una professione intellettuale (8,5%), per il 6,4% sono quadri, per il 5,3% sono impiegati, il 4,3% appartengono alle forze di polizia, in basse percentuali svolgono professioni tecniche (2,1%) o attività di commercio (1,1%).

In pochi casi l'autore è disoccupato.

Figura 2 : autori di reato francesi.




La vittima.

La vittima italiana è nel 78,5% donna e nel 21,5% un uomo; si notano percentuali invertite rispetto all'autore di reato.

Le vittime sono nell'80% maggiorenni e di cittadinanza italiana. Le vittime minorenni sono il 10% e le vittime straniere sono solo il 3%. Quest'ultimo dato può essere posto in relazione con la difficoltà delle vittime straniere di sporgere querela per fatti di molestie e violenze e di affrontare i costi economici e sociali del percorso giudiziario fino alla sentenza di Cassazione. Questa difficoltà è

particolarmente accentuata per gli immigrati in condizioni di irregolarità o di precariato lavorativo.

Figura 3: vittime di reato italiane.



Le percentuali cumulate di persone sole superano il 60% dei casi (celibi/nubili, separati/divorziati, vedovi). Questo dato conferma gli alti indici di vittimizzazione delle persone sole, in particolare delle donne nubili, separate o divorziate. Le ragioni della maggiore vittimizzazione, rispetto alle persone in coppia, possono essere ricercate nella maggiore esposizione ai rischi in relazione alle differenti abitudini di vita, nella maggiore vulnerabilità delle persone sole, nelle condizioni di maggiore attività lavorativa, ma anche di bisogno economico che spingono a tollerare più a lungo situazioni di molestie.

Le vittime risiedono maggiormente nel Nord Italia (43,2%), per il 33,9% al Sud e nelle Isole, per il 22,6% al Centro. Trascurabili sono i casi di vittime con residenza estera.

Il dato della prevalenza di vittime al Nord può essere variamente interpretato, poiché può ipotizzarsi anche che al Nord vi sia una maggiore propensione alla denuncia del fatto di reato per la maggiore emancipazione e partecipazione sociale della popolazione femminile.

Le vittime hanno un'occupazione nel 67% dei casi, il 33% del campione, invece, non ha una condizione professionale.


La relazione che lega l'autore alla vittima è decisamente di conoscenza (63,2%), di parentela (15,4%) o affettivo sentimentale (12,3%).

Le relazioni maggiormente conflittuali si rilevano in primo luogo tra ex mariti-ex mogli (25%) e in secondo luogo tra mariti e mogli (23,2%) e tra genitori e figli (19,6%); tra ex partner si riscontra la percentuale del 15,3% e tra datore di lavoro e dipendente del 15,6%.

I reati commessi da sconosciuti sono minoritari; soltanto nel 9% dei casi tra l'autore e la vittima non intercorre alcun rapporto pregresso, il che conferma l'assunto criminologico per il quale la maggior parte dei reati è commessa da conoscenti ed in percentuale molto minore da sconosciuti.

Nel campione francese la vittima è di sesso maschile nel 29,4% e femminile nel 70,6%, maggiorenne, (i minorenni sono il 6,6%). Le persone offese hanno per il 92% un'occupazione, mentre l'8% è in condizione non professionale.

Figura 4 : vittime di reato francesi.



Anche il campione francese conferma che la maggior parte dei reati sono commessi da conoscenti ed in minima parte da sconosciuti.

La relazione di conoscenza tra autore e vittima maggiormente rappresentata è il rapporto di lavoro: la relazione di subordinazione è presente nel 70,8% dei casi, tra l'autore sovraordinato e la vittima subordinata, nel 3,8% dei casi tra la vittima sovraordinata e l'autore subordinato, il rapporto di colleganza è presente nel 6,6% del campione. La preponderanza del dato della relazione di subordinazione si spiega con l'esistenza nell'ordinamento francese di appositi reati di molestie psicologiche e di molestie sessuali realizzati nei confronti dei dipendenti.

La relazione di parentela più rappresentata è quella di coniugio (55,6%) e di genitori-figli (22,2%), mentre la percentuale di ex coniugi è solo dell'1,1%. Tale ultimo dato è interessante e può essere spiegato dalla normativa francese sul divorzio: l'assenza di una fase di separazione, la posizione paritaria delle parti in sede giudiziaria, la maggiore facilità di accesso e speditezza delle procedure di divorzio riducono tempi e possibilità di ritorsioni e conflitti tra i coniugi.

Il reato.

Il reato più frequentemente riscontrato nel campione italiano è quello di violenza sessuale. Le molestie sessuali indagate dalla presente ricerca sono soprattutto quelle di minore gravità, previste dall'art. 609 bis ult. co. c.p., che si realizzano con modalità diverse dallo stupro.

Rientrano nelle ipotesi di minore gravità baci forzati, palpeggiamenti del seno, pacche sul sedere, toccamenti di zone erogene, contatti del corpo diretti a soddisfare il desiderio sessuale dell'aggressore.

Tali atti, che nella normativa antecedente il 1996 erano considerati atti di libidine, sono ugualmente qualificabili come violenza sessuale, ma la pena prevista per il reato è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

La minore gravità non incide sulla qualificazione del fatto di reato, che resta di violenza sessuale, ma sull'entità della pena.


I reati di violenza sessuale coprono la percentuale del 25% dei reati riscontrati. Diffusi sono anche i reati di molestie previsti dall'art. 660 c.p. (21,1%), ed in particolare di molestie telefoniche (20,9%).

Seguono i reati di ingiuria e diffamazione (6,6%), di violenza privata (5,3%), di minaccia (4,9%), di lesioni personali dolose (4,6%), di maltrattamenti in famiglia (3,9%), di omicidio o tentato omicidio a seguito di molestie (1,9%), di danneggiamento (1,9%), di violazione degli obblighi di assistenza (1,0%). In misura minore sono stati riscontrati i reati di violazione di domicilio, lesioni personali colpose, sequestro di persona, estorsione e calunnia.

Le donne commettono prevalentemente reati di molestie telefoniche, seguiti da molestie ed ingiurie o diffamazioni. In misura minore, minacce, lesioni personali, danneggiamenti e maltrattamenti in famiglia, calunnia. Anche tra le donne vi è qualche caso di violenza sessuale e di omicidio.

Sia uomini che donne sono vittime di omicidi e tentati omicidi nella stessa misura.

Figura 5: reati italiani di molestie.



La localizzazione del reato è al Nord Italia per il 43,2%, al Sud e nelle Isole per il 33,5%, al Centro per il 23,3%.

Le regioni con più alti tassi di criminalità del tipo esaminato sono la Lombardia (14,9%) e il Friuli Venezia Giulia (8,2%) al Nord e la Sicilia (12,6%) e la Puglia (8,9%) al Sud.

Passando ad esaminare il luogo e le modalità del fatto di reato, il luogo in cui vi è il più alto rischio di subire violenze o molestie è il domicilio della vittima (38,3%), seguito dal luogo di lavoro (19,8%) e dalla strada o luoghi aperti (14,9%). La residenza comune di autore e vittima è il teatro di violenze nell'1,3% e nel 9,4% dei casi le violenze e molestie avvengono in spazi chiusi, in locali o strutture pubbliche. In misura minore la vittima è stata aggredita in un autoveicolo (2,8%), in casa dell'autore (2,2%), o altro (1,4%).

Paradossalmente, i luoghi più pericolosi per la vittima sono proprio quelli in cui dovrebbe sentirsi più protetta, nella propria casa e nel luogo di lavoro.

I mezzi più utilizzati sono le molestie, le molestie telefoniche (46,2%) e le molestie sessuali (28,9%).

Il 7,2% delle vittime subisce percosse o maltrattamenti, il 6,2% minacce, il 5,2% ingiurie. La fattispecie di molestie persecutorie sul lavoro è individuabile per il 2,7% delle vittime.

La bassa percentuale di molestie sul lavoro si spiega con l'assenza di una normativa sul *mobbing*, che impedisce di punire penalmente le molestie psicologiche sul lavoro. I fatti inquadrabili astrattamente nel *mobbing* o nelle molestie sessuali possono essere puniti solo con il richiamo ad altre norme incriminatrici (molestie, percosse o maltrattamenti, minacce, ingiurie, violenza sessuale) e solo qualora ne ricorrano i rispettivi elementi costitutivi.

Per gli eventi più letali, le armi utilizzate sono principalmente da punta o taglio, seguite da strangolamento o soffocamento, corpi contundenti ed armi da fuoco. Passando all'analisi dei mezzi utilizzati in base al genere dell'autore, si osserva che gli uomini si rendono responsabili principalmente di molestie e di molestie sessuali, le donne di molestie e molestie telefoniche.

Gli uomini utilizzano altresì percosse e maltrattamenti, minacce, ingiurie, *mobbing* sul lavoro; le donne ingiurie, minacce e percosse, in qualche caso, molestie sessuali e *mobbing*.

I mezzi più violenti e letali sono stati utilizzati dagli uomini.


Nel campione francese il reato più frequente è l'*harcèlement moral*, le molestie psicologiche sul lavoro, con il 34,9% dei casi, seguito dalle aggressioni sessuali (15,1%) e dall'*harcèlement sexuel*, le molestie sessuali (12,7%)²⁷⁰. Le lesioni personali ricorrono in una percentuale del 8,7%, come anche il reato di intralcio all'esercizio delle funzioni di delegato (8,7%).

Percentuali progressivamente minori si riscontrano per la calunnia (4,8%), le molestie telefoniche (3,2%), le ingiurie (3,2%) ed altri reati come danneggiamenti, minacce, maltrattamenti, subornazione di testimone, sottrazione di minori.

²⁷⁰ Nel reato di *harcèlement sexuel* il comportamento molesto è finalizzato ad ottenere favori di natura sessuale; quando invece vengono posti in essere atti sessuali con violenza, costrizione, minaccia o sorpresa ricorrono i diversi reati di aggressione sessuale e di stupro.

Gli omicidi a seguito di condotte di molestia hanno una ricorrenza del 2,4% dei casi.

Figura 6: reati francesi di molestie.



Dal punto di vista professionale, le vittime impiegate sono state oggetto in maniera importante di molestie psicologiche e sessuali e di intralcio alle funzioni sindacali; le vittime dirigenti sono state bersaglio di ingiurie e calunnie, i professionisti e i quadri di molestie psicologiche, gli operai di molestie psicologiche e di intralcio alle funzioni sindacali.

Tra le vittime non occupate, casalinghe e studentesse hanno subito aggressioni sessuali.

Quanto all'ubicazione geografica, le regioni più interessate dai procedimenti penali analizzati sono in primo luogo la regione parigina, l'Île de France (20,8%), che è anche il dipartimento industriale più importante; a seguire la Provenza-Alpi-Costa Azzurra (11,2%) e la regione Rodano-Alpi (8%).

Il luogo in cui si è realizzato il reato è per il 71,7% l'ambiente di lavoro; la residenza comune di autore e vittima è teatro delle violenze nell'8,3%, locali o strutture pubbliche nel 6,7%, l'abitazione della vittima nel 5,8%, la strada o luoghi aperti nel 2,5%, l'abitazione dell'autore nell'1,7%. I casi residuali sono stati realizzati in macchina o in altri luoghi.

Il luogo di lavoro è assolutamente prevalente, seguito dalla residenza comune di autore e vittima. Trova conferma anche nel campione francese la constatazione che i luoghi più familiari e ritenuti sicuri dalla vittima sono anche quelli in cui si realizzano con maggiore frequenza molestie e violenze.

Il mezzo utilizzato per la realizzazione del reato è l'adozione di atti vessatori (26,4%), di molestie sessuali (22,4%), di aggressioni e maltrattamenti (17,6%), l'abuso di autorità nel 12,8%, minacce e ritorsioni nel 10,4%, ingiurie nel 6,4% .

I dati delle molestie sul lavoro.

Nelle sentenze civili, in prevalenza del lavoro, l'azione è stata proposta contro il datore di lavoro, sia esso persona fisica che società.

Il 76,7% delle procedure è stato attivato nei confronti di enti giuridici ed il 23,3% nei confronti di persone fisiche. Gli enti giuridici datori di lavoro per il 57,4% sono società private o associazioni e per il 42,6% enti pubblici.

Gli episodi di molestia sono stati realizzati sia nel settore di lavoro privato, che nel settore di lavoro pubblico.


Gli autori persone fisiche sono soprattutto uomini, nel 73% circa, ed in minore percentuale donne, nel 27 % circa, e sono tutti maggiorenni, trattandosi di un campione riferito quasi interamente alle molestie sul lavoro.

Gli autori persone fisiche risiedono maggiormente al Nord (37,5%), risiedono al Centro o al Sud Italia in una stessa percentuale (31,3%) e svolgono tutti un'attività professionale.

Le professioni ricoperte sono per la metà del campione quelle dirigenziali-imprenditoriali (50%); seguono le categorie degli impiegati, degli artigiani ed operai (21,4%) ed infine le professioni tecniche (7,1%).

La vittima di molestie sul lavoro, nel campione esaminato, è soprattutto di sesso maschile (66,7%) ed è di sesso femminile nel 33,3% dei casi.

Figura 7 : rapporto autori-vittime nelle molestie sul lavoro in Italia.



Le vittime sono tutte maggiorenti, trattandosi di lavoratori e lavoratrici, e quasi esclusivamente italiane.

Le vittime risiedono soprattutto al Nord Italia (43,3%), il 30% risiede al Sud Italia e nelle isole, il 26,7% al Centro Italia.


La categoria maggiormente rappresentata è quella impiegatizia (31,8%), seguita dalle professioni tecniche (17%), dalle professioni intellettuali (14,8%) e dalla categoria operaia (11,4%).

La classe dirigenziale risulta anch'essa una categoria vittimizzata, con la percentuale del 12,5% dei casi. I quadri sono vittime nel 6,8% e le forze dell'ordine nel 3,4%, da ultimo i commercianti con il 2,3%.

Il provvedimento impugnato in sede giudiziaria è per il 40% un atto di demansionamento o di dequalificazione professionale del dipendente. Nel 25,6% dei casi è il licenziamento del lavoratore, nel 20% si tratta dell'adozione di misure vessatorie o discriminatorie nei suoi confronti. Per il 5,6% è stato impugnato il procedimento disciplinare promosso contro il dipendente. Sempre nel 5,6% dei casi il dipendente è stato costretto a rassegnare le dimissioni, poi impugnature in sede giudiziaria. In pochi altri casi il lavoratore ha chiesto il riconoscimento dell'incidente sul lavoro o il riconoscimento della malattia professionale conseguente alle molestie subite.

In relazione alla variabile di genere, gli uomini hanno adottato in prevalenza licenziamenti o misure vessatorie o discriminatorie dei sottoposti in visi; le autrici donne hanno adottato licenziamenti o hanno spinto alle dimissioni il lavoratore. Le vittime di sesso maschile hanno subito più di frequente demansionamenti o dequalificazioni professionali e, in secondo ordine, licenziamenti e misure discriminatorie. Le vittime di sesso femminile hanno subito in primo luogo licenziamenti e, a seguire, demansionamenti e misure vessatorie.

Figura 8: atti impugnati (Italia).




In base alla qualifica professionale della vittima, hanno subito licenziamenti soprattutto gli impiegati e gli operai; i demansionamenti hanno riguardato in prevalenza dirigenti ed impiegati ed in secondo ordine i professionisti; le misure vessatorie e discriminatorie si riferiscono principalmente agli impiegati. Le molestie in oggetto sono state realizzate innanzitutto al Nord Italia (44,4%), al Centro nel 28,9% e al Sud ed Isole nel 26,7%. Le regioni più interessate dal fenomeno sono la Lombardia (16,7%) e il Piemonte (10%) al Nord, il Lazio al Centro (15,6%), la Puglia (8,9%) al Sud.

Le molestie sono state realizzate innanzi tutto con le modalità persecutorie del *mobbing* (35,6%) e con il demansionamento del dipendente (28,9%). Nel 10% sono state inflitte sanzioni disciplinari e nell'8,9% sono state adoperate misure discriminatorie o molestie sessuali.

In percentuali minori le condizioni di lavoro sono state degradate, è stato imposto l'isolamento del dipendente attraverso il trasferimento del suo ufficio, l'interdizione o la riduzione del suo carico di lavoro; in qualche caso vi è stata discriminazione sindacale nei confronti dei delegati sindacali. In particolare, gli autori di molestie di sesso maschile hanno realizzato molestie sessuali e *mobbing*. Le donne autrici di molestie hanno realizzato comportamenti mobbizzanti e demansionamenti.

Figura 9: modalità vessatorie (Italia).



La motivazione sottesa alle molestie per l'81,1% è il *mobbing*, la volontà di infliggere vessazioni al dipendente sgradito, per l'8,9% la ragione dell'intento persecutorio è la molestia sessuale, nel 6,7% le molestie si realizzano in occasione o a causa di una riorganizzazione aziendale che rende il dipendente indesiderato o non più necessario. In pochi casi le molestie originano da una situazione di conflittualità personali nell'ambiente di lavoro.

Le conseguenze subite dalle vittime, nei casi in cui il dato era disponibile, sono state piuttosto gravose: oltre il 90% ha riportato una invalidità temporanea, di natura fisica o psichica, che ne ha causato la sospensione del lavoro per malattia per periodi anche lunghi. I casi restanti sono risultati inabili al lavoro ricoperto, per cui è stato necessario ricollocare il lavoratore, o sono definitivamente usciti dal mercato del lavoro per invalidità permanente.

Le domande accolte in sede giudiziaria hanno riguardato prevalentemente la richiesta di risarcimento danni (43,8%), per il resto i giudici hanno condannato il datore alla reintegrazione del lavoratore al lavoro o alla corresponsione di indennità (28,1%), quali indennità di mancato preavviso, ore di lavoro non pagate, ore di lavoro straordinario.

In generale, quando la vittima ha proposto azione giudiziaria, adducendo di essere soggetta ad un comportamento di *mobbing*, ha perso la causa di lavoro per la difficoltà di provare la persecuzione ai suoi danni e per l'assenza di un quadro normativo di riferimento; quando invece ha lamentato un demansionamento o una dequalificazione professionale, comportamenti concretamente valutabili dai giudici, ha ottenuto maggiori percentuali di esiti favorevoli.

Anche nel campione francese, il ricorso è stato proposto sia nei confronti di persone fisiche che di persone giuridiche. Le impugnazioni nei confronti degli enti datori di lavoro sono la maggior parte (75,6%), rispetto a quelle proposte nei confronti di datori di lavoro persone fisiche (24,4%).

Gli autori di sesso maschile sono preponderanti, 75,9% rispetto al 24,1% di sesso femminile e sono tutti maggiorenni.


Quasi tutto il campione si riferisce a persone con un'occupazione (98,1%) e solo il 2% è disoccupato.

La professione prevalente è quella dirigenziale (61%), seguita dalle professioni intellettuali (13%) e dalle professioni tecniche (6%). Per tutte le altre professioni, quadri, impiegati, commercianti, operai, agricoltori ed artigiani, si riscontra la stessa percentuale del 5%.

La vittima è donna nella percentuale prevalente del 55,3%, ma è presente anche un'alta percentuale del 44,7% di vittime uomini.

Le persone lese sono maggiorenni (98,9%), a parte una piccola percentuale di minorenni (1,1%).

Figura 10: rapporto autori-vittime nelle molestie sul lavoro in Francia.



L'attività professionale svolta dalla vittima è soprattutto quella impiegatizia (42,9%), il 15,8% espleta funzioni tecniche, il 1,8% è operaio o artigiano, il 9,8% ha mansioni di quadro, il 6,2% è commerciante.

Le categorie professionali più elevate dei dirigenti e dei professionisti sono anch'esse oggetto di molestie con la percentuale del 6,7%.

Anche nel campione francese la categoria più interessata dal fenomeno delle molestie è sicuramente quella impiegatizia, con la percentuale cumulata del 52,7% tra impiegati e quadri.

I pochi casi di vittime non occupate si riferiscono a studenti, disoccupati e pensionati.

Nelle relazioni di parentela il rapporto di coniugio è quello più rappresentato (61,5%), seguito dalla relazione tra ex marito-ex moglie (30,8%). In qualche caso le molestie sono state realizzate tra genitori e figli.

Le relazioni di conoscenza, invece, si specificano in primo luogo nei rapporti di lavoro intercorrenti tra l'autore sovraordinato e la vittima subordinata (77,4%) e a seguire tra l'autore subordinato e la vittima sovraordinata (19,1%), tra colleghi di lavoro (2,4%), tra professori e allievi o altro.


L'ambiente di lavoro è il luogo in cui si realizzano la maggior parte delle condotte di molestia.

Il tipo di atto impugnato per il 60,9% è il licenziamento.

Il 12,9% ha impugnato le dimissioni forzate, l'1,3% ha denunciato l'adozione di misure vessatorie o discriminatorie nei suoi confronti, il 5,8% ha chiesto in via esclusiva un risarcimento del danno o ha impugnato una precedente condanna risarcitoria; il 4% ha chiesto la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro, il 3,3% si è opposto all'adozione di un procedimento disciplinare, l'1,8% ha denunciato un incidente o una malattia di lavoro a causa delle molestie subite. La parte più consistente di impugnazioni (73,8%) riguarda provvedimenti che hanno posto fine al rapporto di lavoro, come il licenziamento o le dimissioni del lavoratore, e che sono state l'esito finale di un processo di molestie.

Gli altri atti impugnati si riferiscono invece ad azioni prodromiche in costanza del rapporto di lavoro come l'adozione di sanzioni disciplinari o l'impiego di misure vessatorie o discriminatorie.

Figura 11: atti impugnati (Francia).



Confrontando il tipo di atto con la variabile di genere dell'autore si nota che i licenziamenti sono comminati in prevalenza dagli uomini ed in meno della metà dei casi dalle donne. Hanno spinto a rassegnare le dimissioni più gli uomini che le

donne come anche l'infrazione di misure vessatorie e discriminatorie (nel rapporto di 1 : 3). I provvedimenti disciplinari, in questo campione, sono stati presi solo da uomini.

Dal lato della vittima, sono stati licenziati nella stessa esatta misura sia uomini che donne, come anche le misure vessatorie e discriminatorie sono state inflitte in identica percentuale sia agli uomini che alle donne. Anche per i procedimenti disciplinari non ci sono differenze sostanziali tra uomini e donne.

Le donne sono più propense degli uomini a rassegnare le dimissioni, nella misura di 1 : 2. La risoluzione giudiziale del contratto è stata chiesta dalle donne in misura doppia degli uomini.

La condanna risarcitoria è stata domandata in prevalenza dalle donne (1 : 4).

Gli incidenti di lavoro e le malattie professionali hanno riguardato più le donne che gli uomini.

In base alla qualifica professionale dell'autore, i dirigenti e gli imprenditori hanno comminato la maggior parte dei licenziamenti ed hanno provocato la totalità delle dimissioni. Le misure vessatorie sono adoperate in prevalenza dai dirigenti.

Le professioni intellettuali hanno prevalentemente licenziato, come anche le professioni tecniche, i quadri, i commercianti.

Le vittime impiegate sono quelle che hanno subito in maniera preminente i licenziamenti e le misure vessatorie. Gli impiegati hanno rassegnato la maggior parte delle dimissioni e sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari .

Di seguito gli operai, le professioni tecniche e i quadri hanno subito soprattutto licenziamenti.

Le professioni tecniche hanno patito anche vessazioni e discriminazioni e hanno rassegnato spesso le dimissioni.


Una certa quota di licenziamenti hanno toccato anche la qualifica dirigenziale.

Le modalità con cui le molestie sono state realizzate sono per il 58,8% il *mobbing* o *harcèlement moral*, le molestie psicologiche sul lavoro caratterizzate da lunga durata ed intento persecutorio; hanno modalità e finalità discriminatorie il 13 % di atti, anche singoli, di discriminazioni e vessazione, 18% di discriminazioni a danno di rappresentanti sindacali e 11,7% di discriminazioni a danno di lavoratori con handicap.

Il 4,6% è rappresentato da molestie sessuali ed il 2,3% da violenze fisiche.

Le ulteriori percentuali riguardano modalità dirette all'isolamento e alla mortificazione del lavoratore nell'ambiente di lavoro, come la riduzione o l'interdizione della sua attività lavorativa (2,7%), la degradazione delle condizioni ambientali o delle condizioni relative alla prestazione di lavoro (ad esempio orari e turni penalizzanti) e l'infrazione di sanzioni disciplinari (1,9%), rimproveri ingiustificati (1,7%), trasferimento della postazione di lavoro in locali angusti o malsani, isolamento dai colleghi, esclusione dalle decisioni e dalle comunicazioni relative all'attività lavorativa, molestie telefoniche, mancato pagamento delle spettanze retributive.

Figura 12: modalità vessatorie (Francia).



La motivazione che ha spinto ai comportamenti molesti è per il 84% il *mobbing* e la conflittualità sul lavoro, per il 4,6% è la molestia sessuale, per il 3,2% è la tirannia manageriale indirizzata indiscriminatamente verso i sottoposti. Per il 2,3% la motivazione delle molestie risiede nelle politiche aziendali conseguenti ad una riorganizzazione dell'impresa e nella volontà di espellere i lavoratori divenuti indesiderabili.

Le ripercussioni dei comportamenti molesti sulla vittima sono state piuttosto rilevanti: la metà delle vittime (48,4%) ha riportato una invalidità temporanea con interruzione del rapporto di lavoro, in particolare per sindromi ansioso-depressive. Un terzo ha avuto conseguenze di lunga durata con ripercussioni sull'adoneità al lavoro: il 24,2% è stato adibito ad altre mansioni per inabilità al posto precedentemente ricoperto ed il 25,8% è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro, con fuoriuscita dal mercato lavorativo. Nella restante percentuale l'esito delle molestie è stato fatale, con una quota del 2% di suicidi ed omicidi.

I provvedimenti giudiziari richiesti dalla vittima per il 63% sono la risoluzione giudiziale del contratto di lavoro o la riqualificazione in licenziamento senza causa della cessazione del rapporto, a seguito del licenziamento da parte del datore o delle dimissioni forzate date dal lavoratore. Il 21,5% chiede il riconoscimento del *mobbing* e il 1,4% il riconoscimento delle molestie sessuali subite. Il 7,4% propone un'azione risarcitoria contro l'autore delle molestie ed il 3,1% chiede il risarcimento del danno al datore di lavoro per non aver posto in essere le necessarie misure preventive. Il 2,9% chiede il riconoscimento dell'incidente di lavoro o della malattia professionale causata dalle molestie.

Una percentuale residuale chiede invece di essere reintegrata al lavoro *sous astreinte*, con condanna del datore alla corresponsione di una somma di danaro per ogni giorno di ritardo.

Nei procedimenti ad iniziativa dell'autore, l'86% ha chiesto l'annullamento del licenziamento per colpa grave e il 14% l'annullamento di una sentenza di condanna risarcitoria emessa nei loro confronti.

Il primo grado di giudizio si è svolto per il 96,5% innanzi ai giudici del lavoro, il *Conseil de prud'hommes*, per il 2,3% innanzi ai giudici civili del *Tribunal d'instance* e per una piccola percentuale innanzi al *Tribunal de grande instance* o presso la giurisdizione di prossimità.

Il 57,3% dei giudizi di primo grado è stato accolto, l'1,4% è stato accolto parzialmente e il 31,4% è stato rigettato.

Le sentenze di accoglimento hanno condannato in prevalenza al pagamento di indennità (41,6%), nel 29,2% è stata dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto; nel 21,3% è stato riconosciuto il risarcimento dei danni, nel 7,9% il pagamento di salari.

In appello, il 43,8% delle impugnazioni è stato rigettato, il 36,5% è stato accolto e il 19,7% è stato accolto parzialmente.

Le sentenze di accoglimento hanno dichiarato per il 39% la risoluzione giudiziale del contratto di lavoro, per il 33,5% hanno condannato al pagamento di indennità, per il 23% al risarcimento del danno e per il 4,5% al pagamento di retribuzioni.

Nel giudizio di Cassazione, i ricorsi proposti dall'autore o dalla vittima sono stati in prevalenza rigettati o accolti parzialmente.

Anche nella giurisprudenza francese, che ha una collaudata normativa in tema di molestie, i dati esposti dimostrano come i giudici siano comunque prudenti nel riconoscere l'esistenza dell'*harcèlement* e solo laddove ne siano stati provati i presupposti. La maggior parte delle sentenze di accoglimento condannano alla corresponsione di indennità compensative ed emolumenti retributivi più che al risarcimento del danno da molestie.

Dai dati esposti possono ricavarsi alcune considerazioni di carattere generale: le vittime elettive di molestie sono in prevalenza donne, sole, con carichi familiari o lavoratori subordinati a regime precario. Nelle molestie sul lavoro, in Italia, si osserva una preponderanza di uomini.

In realtà il dato della presenza di donne quali vittime di molestie sul lavoro è sottostimato. Il minore tasso di occupazione femminile, ma anche la scarsa tutela ottenibile e la già precaria condizione lavorativa, che colpisce in particolare le donne, fa sì che il fenomeno delle molestie sul lavoro sia per lo più sommerso.

Le molestie sul lavoro interessano, almeno nella stessa percentuale, sia uomini che donne, ma l'assenza di uno statuto protettivo sul lavoro ne impedisce l'emersione. Tale considerazione è sostenibile anche dal confronto con i dati francesi, dove vi è una quasi parità tra uomini e donne. L'esito incerto del giudizio e il relativo costo economico, una condizione di lavoro precario, che favorisce molestie e ricatti sul lavoro, portano a rinunciare alla richiesta di tutela giudiziaria, soprattutto da parte delle donne, e a tollerare a lungo situazioni di molestie.

Nel quadro normativo attuale, di mancata attuazione della Delibera del Consiglio d'Europa del 2000 che impegnava gli Stati membri all'adozione di una normativa sul *mobbing*, l'assenza di una norma incriminatrice penale rende il ricorso al processo penale poco efficace.

L'utilizzo di norme penali alternative quali i reati di molestie dell'art. 660 c.p., di violenza privata, di ingiurie, di lesioni, di maltrattamenti in famiglia o verso i sottoposti, che tutelano altri beni giuridici, coglie aspetti solo parziali del fenomeno e lascia impuniti comportamenti anche gravi, ma non rientranti nei presupposti delle fattispecie penali sussidiarie.

Per quanto riguarda le molestie sessuali, le norme in tema di violenza sessuale, anche nella forma della responsabilità attenuata di cui all'art. 609 bis ult.co. c.p., puniscono le azioni che si sostanziano in contatti fisici, mentre restano fuori dell'area di punibilità le pressioni ed i ricatti a sfondo sessuale commessi con abuso di autorità.

La punibilità dei comportamenti sessualmente molesti non fisici è lasciata alla norma dell'art. 660 c.p. che presuppone la commissione del fatto in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono, circostanze difficilmente realizzabili sul luogo di lavoro.

Anche sul versante del processo civile le vittime incontrano enormi difficoltà nel fornire in giudizio la prova delle molestie subite.

La risarcibilità di episodi di *mobbing* è stata riconosciuta solo quando la vittima, oltre a dimostrare di aver subito vessazioni ed umiliazioni, ha dimostrato anche l'intento espressamente persecutorio del molestatore.

Spesso le domande risarcitorie sono state rigettate perché non è stata raggiunta la prova, oltre che dei comportamenti molesti, del dolo specifico del molestatore, della soggettiva finalità di perseguire il soggetto preso di mira.

Far carico alla vittima di fornire in giudizio la prova del soggettivo intento persecutorio del molestatore è un onere eccessivo e difficilmente assolvibile.

Presenta minori inconvenienti, invece, il ricorso alla responsabilità contrattuale dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

A norma dell'art. 2087 c.c., l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

La natura contrattuale di tale responsabilità comporta una diversa ripartizione dell'onere della prova: il lavoratore deve provare il fatto costitutivo di inadempimento ed il nesso causale tra il fatto ed il danno subito; il datore di lavoro deve provare di aver adottato ogni misura necessaria ad impedire l'evento dannoso.

La valutazione del comportamento del datore è effettuata sotto il profilo oggettivo dell'inadempimento e non sotto il profilo dell'intento soggettivo.

La responsabilità contrattuale può essere sia commissiva che omissiva; la responsabilità del datore sussiste sia nel caso in cui egli ometta di adottare le misure di tutela necessarie, sia quando ometta di controllare che tali misure siano osservate dai collaboratori e dai dipendenti.

Tale forma di responsabilità non è applicabile al *mobbing* orizzontale, proveniente dai colleghi.

In caso di *mobbing* orizzontale, deve farsi ricorso alla responsabilità extracontrattuale dell'art. 2043 c.c. nei confronti dei colleghi e alla responsabilità solidale del datore di lavoro per i fatti illeciti dei dipendenti, prevista dall'art. 2049 c.c.

L'ordinamento francese, invece, appronta una normativa penale per le molestie sul lavoro, l'*harcèlement moral* e l'*harcèlement sexuel*.

L'*harcèlement moral*, sanzionato dall'art. 222-33-2 Code pénal²⁷¹ è caratterizzato dalle azioni che hanno per oggetto o per effetto una degradazione delle condizioni

²⁷¹ **Code Pénal Art. 222-33-2** : <<Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende>>.

di lavoro, suscettibile di ledere i diritti e la dignità della persona, di alterare la sua salute psichica, di comprometterne l'avvenire professionale .

La nozione prescelta dal codice penale francese non fornisce una definizione rigida delle molestie sul lavoro, ma pone in rilievo la lesione della dignità della persona e le condizioni di lavoro umilianti e degradanti.

La giurisprudenza penale francese ritiene necessario, ai fini della configurabilità del reato di *harcèlement moral*, la presenza di atti vessatori ripetuti, aventi per oggetto una degradazione delle condizioni di lavoro suscettibile di ledere i diritti e la libertà del lavoratore, di alterare la sua salute fisica o mentale o di comprometterne l'avvenire professionale.

Le condizioni di lavoro sono costituite dall'insieme degli elementi che il dipendente ha diritto di attendersi dall'impresa o dal suo servizio, in primo luogo il rispetto della persona, la considerazione del lavoro da lui svolto, e dalle condizioni materiali di lavoro adatte alle sue funzioni e conformi alla sua attività; il delitto di *harcèlement moral* è integrato dalla messa in atto di un insieme di misure vessatorie, ingiuste ed inappropriate laddove questi comportamenti ripetuti hanno per oggetto o per effetto la degradazione delle condizioni di lavoro della vittima ²⁷².

A volte le molestie morali e sessuali sono interconnesse; la minaccia e la ritorsione sono adottate al fine di ottenere favori sessuali o per vendicarsi nel caso in cui non vengano ottenuti.

Il delitto di *harcèlement sexuel* previsto e punito dall'art 222-33 code pénal ²⁷³ è integrato con l'uso di ordini, minacce o costrizioni da parte di una persona che abusi della sua autorità, con lo scopo di ottenere favori di natura sessuale.

In Italia le molestie sessuali sono previste da una normativa di derivazione comunitaria e vietate quali comportamenti discriminatori; la tutela apprestata si è rivelata poco incisiva ed è rimasta a livello di generico principio.

Le molestie sessuali si caratterizzano per le pressioni esercitate e per l'abuso di autorità; proprio tali aspetti sfuggono alla possibilità di punizione.

Il legislatore francese, consapevole della difficoltà di provare le molestie, nel processo del lavoro ha introdotto la regola di inversione dell'onere probatorio

²⁷² Cour de cassation criminelle 20.05.2008 n. 07-86603 ;

²⁷³ **Cod. Pén. Art. 222-33** : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.>>

dell'art. L. 122-52²⁷⁴: Il lavoratore deve presentare in giudizio i fatti che fanno supporre l'esistenza delle molestie ; il datore di lavoro, a sua volta, deve provare che tali comportamenti non sono costitutivi di molestie e che le sue decisioni sono giustificate da elementi oggettivi scervi da motivazioni persecutorie. Inoltre è previsto uno statuto protettivo dei testimoni da possibili ritorsioni e licenziamenti.

La prova dell'intento persecutorio, nell'ordinamento francese, è richiesta solo per la responsabilità penale, non per quella civile.

In conclusione, va evidenziata la difficoltà in Italia di provare in giudizio di essere vittima di *mobbing*, poiché è necessario non solo indicare i fatti oggettivi costitutivi di vessazione, ma anche fornire la prova della ripetitività dei comportamenti e dell'esistenza di un disegno persecutorio ai propri danni.

I giudici civili riconoscono più facilmente l'esistenza di un demansionamento o di una dequalificazione professionale che di una situazione di *mobbing*: nei primi, infatti, il lavoratore adduce dei fatti specifici e facilmente verificabili.

La presenza di atti vessatori non basta a far scattare una fattispecie di *mobbing* quando tali atti sono isolati e non sono diretti all'espulsione di un lavoratore indesiderato, ma sono motivati da scelte di discrezionalità aziendale.

Il confine tra lecito ed illecito si presenta così piuttosto fumoso e rappresenta un forte ostacolo al riconoscimento in giudizio della vittimizzazione da *mobbing*.

Sotto il profilo penale, la mancanza di un reato di *mobbing* porta a disconoscere comportamenti complessivi che pur avrebbero rilevanza penale e a punire semmai singoli aspetti quali ingiurie, molestie, lesioni.

Sotto il profilo civile, la vittima di *mobbing* è onerata di una prova difficile da raggiungere, dovendo dimostrare non solo di aver subito atti vessatori, ma anche l'intenzionalità dei comportamenti molesti, adottati nei suoi confronti proprio al fine di nuocere. Per tale motivo è più semplice dimostrare di essere vittima di un demansionamento ed ottenere tutela per questo, che per *mobbing*.

²⁷⁴ « **Art. L. 122-52.** - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'assenza di una normativa penale in tema di molestie sul lavoro ha comportato la trasposizione di requisiti penalistici nel processo civile, requisiti che non appartengono alla responsabilità civile.

In realtà, la responsabilità civile nel nostro ordinamento, regolata dall'art. 2043 c.c., è tanto dolosa quanto colposa; in particolare non è richiesta la prova del dolo specifico, della soggettiva finalità vessatoria perseguita, oltre la coscienza e volontà del fatto dannoso.

La responsabilità civile per *mobbing* richiede una valutazione oggettiva del danno alla salute e della degradazione delle condizioni di lavoro della vittima, che possono essere causate tanto intenzionalmente, per dolo o per espellere volutamente il lavoratore, quanto per colpa grave, per disorganizzazione aziendale, per tirannia manageriale, per intemperanze caratteriali del dirigente o altro.

Il discrimine con la normale conflittualità sul lavoro deve essere individuato nel rispetto della dignità della persona e nel rispetto delle condizioni materiali di lavoro previste per lo specifico campo di attività.

È auspicabile, quindi, una modifica normativa che agevoli l'onere probatorio in sede civile, risarcendo la degradazione delle condizioni di lavoro causate intenzionalmente o colposamente, e che introduca il reato di *mobbing* in sede penale, da riservare a comportamenti molesti più gravi ed intenzionali.

Il tema delle molestie, qui analizzato nei suoi aspetti sistematici, sociologici e giuridici, avrebbe meritato un approfondimento dell'aspetto preventivo, attraverso l'analisi dei fattori di rischio e dei programmi di prevenzione attuati in Italia e in Francia.

Il materiale raccolto al riguardo non ha potuto trovare collocazione nel presente lavoro, ma potrà essere sviluppato in un prosieguo del lavoro di ricerca.

ALLEGATI

I. Scheda rilevazione dati sentenze penali italiane.

N.

CASS. PENALE SEZ .	SENTENZA	N.
CARATTERISTICHE AUTORI		
SESSO	MASCHIO	1
	FEMMINA	2
ETÀ	MAGGIORENNE	1
	MINORENNE	2
NAZIONALITÀ	ITALIANA	1
	STRANIERA	2
STATO CIVILE	CELIBE/NUBILE	1
	CONIUG./CONVIVENTE	2
	SEPARATO/DIVORZIATO	3
	VEDOVO/A	4
LUOGO DI RESIDENZA	NORD	1
	CENTRO	2
	SUD/ISOLE	3
	ESTERO	4
OCCUPAZIONE	DISOCCUPATO/A	1
	OCCUPATO/A	2
	COND. NON PROFESSIONALE	3

SE OCCUPATO	dirigenti/imprenditori	1
	professioni intellettuali	2
	professioni tecniche	3
	quadri	4
	impiegati	5
	commercianti	6
	artigiani/operai/agricoltori	7
	forze dell'ordine	8
SE NON OCCUPATO	casalinga	1
	studente	2
	disoccupato	3
	pensionato	4

CARATTERISTICHE VITTIME

SESSO	MASCHIO	1
	FEMMINA	2
ETÀ	MAGGIORENNE	1
	MINORENNE	2
NAZIONALITÀ	ITALIANA	1
	STRANIERA	2
STATO CIVILE	CELIBE/NUBILE	1
	CONIUG./CONVIVENTE	2
	SEPARATO/DIVORZIATO	3
	VEDOVO/A	4

LUOGO DI RESIDENZA	NORD	1
	CENTRO	2
	SUD/ISOLE	3
	ESTERO	4
OCCUPAZIONE	DISOCCUPATO/A	1
	OCCUPATO/A	2
	COND. NON PROFESSIONALE	3
SE OCCUPATO	dirigenti/imprenditori	1
	professioni intellettuali	2
	professioni tecniche	3
	quadri	4
	impiegati	5
	commercianti	6
	artigiani/operai/agricoltori	7
	forze dell'ordine	8
SE NON OCCUPATO	casalinga	1
	studente	2
	disoccupato	3
	pensionato	4

RELAZIONE AUTORE-VITTIMA

di parentela	1
affettivo- sentimentale	2
di conoscenza	3
nessun rapporto	4

SE DI PARENTELA

marito-moglie	1
ex marito-moglie	2
genitori- figli	3
fratelli	4
cugini	5
zii-nipoti	6
suocero- nuora-genero	7
cognati	8
nonni-nipoti	9
altro	10

SE DI CONOSCENZA

partner	1
ex partner	2
amici	3
collegghi di lavoro	4
a. sovraordinato-datore di lavoro/ v. dipendente	5
a. dipendente /v. sovraordinato-datore di lavoro	6
professore/allievo	7
vicini di casa	8
conoscenti	9
altro	10

CARATTERISTICHE REATO

TIPO DI REATO	660 MOLESTIE	1
	660 MOLESTIE TELEFONICHE	2
	610 VIOLENZA PRIVATA	3
	594-5 INGIURIA /DIFFAM	4

	612 MINACCIA	5
	582 LESIONI PERSONALI	6
	590 LES PERS. COLPOSE	7
	635 DANNEGGIAMENTO	8
	572 MALTRATT. IN FAMIGLIA	9
	570 VIOLAZIONE OBB. ASSISTENZA	10
	571 ABUSO DEI MEZZI DI CORREZ.	11
	614 VIOLAZIONE DI DOMICILIO	12
	609BIS SS VIOLENZA SESSUALE	13
	605 SEQUESTRO DI PERSONA	14
	629 ESTORSIONE	15
	575 OMICIDIO/TENT OMIC	16
	580 ISTIGAZ AL SUICIDIO	17
	574 SOTTRAZ. DI MINORENNI	18
	368 CALUNNIA	19
	ALTRO	20
CONCORSO DI REATI	SI	1
	NO	2
PROCEDIBILITÀ	A QUERELA	1
	DI UFFICIO	2
COMMISSIONE DEL REATO	DA SOLO	1
	IN CONCORSO	2
SE IN CONCORSO	CON MAGGIORENNI	1
	CON MINORENNI	2

ZONA DEL REATO	NORD	1
	CENTRO	2
	SUD/ISOLE	3
PROVINCIA _____		
REGIONI DEL DELITTO	ABRUZZO	1
	BASILICATA	2
	CALABRIA	3
	CAMPANIA	4
	EMILIA ROMAGNA	5
	FRIULI VENEZIA GIULIA	6
	LAZIO	7
	LIGURIA	8
	LOMBARDIA	9
	MARCHE	10
	MOLISE	11
	PIEMONTE	12
	PUGLIA	13
	SARDEGNA	14
	SICILIA	15
	TOSCANA	16
	TRENTINO ALTO ADIGE	17
	UMBRIA	18
	VALLE D'AOSTA	19
	VENETO	20
LUOGO DEL DELITTO	RESIDENZA A/V	1
	ABITAZIONE A.	2
	ABITAZIONE V.	3

	STRADA/LUOGO APERTO	4
	LOCALE/STRUTTURA PUBBLICA	5
	AUTOVEICOLO	6
	LUOGO DI LAVORO	7
	ALTRO	8
MEZZO DEL DELITTO		
	PERCOSSE/MALTRATTA.	1
	INGIURIE	2
	MINACCE	3
	MOLESTIE TEL./ MOLESTIE	4
	INCURIA	5
	MOLESTIE SESSUALI	6
	MOBBING	7
	DANNEGGIAMENTO	8
	ARMA DA FUOCO	9
	ARMA PUNTA/TAGLIO	10
	CORPO CONTUNDENTE	11
	STRANGOL/SOFFOC.	12
	ALTRO	13
MOTIVAZIONE		
	GELOSIA	1
	ASTIO/VENDETTA	2
	MALATTIA PSICHIATRICA	3
	ALTERAZIONE DA SOST ALCOOL/ PSICOTR	4
	LITE	5
	DISSIDI SUL LUOGO DI LAVORO	6
	DISSIDI CONDOMINIALI	7
	INTERESSI ECONOMICI	8
	CONFLITTO CONIUGE/PARTNER	9

STATO DI ABBANDONO MATERIALE/MORALE	10
MALTRATTAMENTI	11
PROVOCAZIONE/ESASPERAZ.	12
MOLESTIE SESSUALI	13
STALKING	14
ALTRO	15

CONSEGUENZE PER LA VITTIMA

STRESS	1
INVALIDITÀ TEMPORANEA	2
INABILITÀ AL POSTO DI LAVORO	3
INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	4
SUICIDIO	5
OMICIDIO V.	6

ITER GIUDIZIARIO

SOTTOPOSTO A PERIZIA PSICHIATRICA

Sì	1
No	2

SE SI

IMPUTABILE	1
NON IMPUTABILE	2
SEMIMPUTABILE	3

MISURE CAUTELARI

SI	1
NO	2

SE SI QUALI

ARRESTI DOMICILIARI	1
CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE	2
RICOVERO IN OPG	3

	OBBLIGO DI DIMORA	4
	OBBLIGO DI FIRMA	5
I GRADO		
AUTORITÀ	GIUDICE DI PACE	1
	TRIBUNALE PENALE	2
	CORTE D'ASSISE	3
DECISIONE	CONDANNA	1
	ASSOLUZIONE	2
	ESTINZIONE REATO	3
SE DI ESTINZIONE		
	REMISSIONE QUERELA	1
	PRESCRIZIONE	2
	OBLAZIONE	3
SE DI CONDANNA	RECLUSIONE/ARRESTO	1
	MULTA/AMMENDA	2
	RISARCIMENTO DANNI	3
II GRADO		
AUTORITÀ	CORTE D'APPELLO	1
	CORTE D'ASSISE D'APPELLO	2
	TRIBUNALE IN FUNZ. APPELLO	3
DECISIONE	CONDANNA	1
	ASSOLUZIONE	2
	ESTINZIONE REATO	3
SE DI ESTINZIONE		

	REMISSIONE QUERELA	1
	PRESCRIZIONE	2
	OBLAZIONE	3
SE DI CONDANNA	RECLUSIONE/ARRESTO	1
	MULTA/AMMENDA	2
	RISARCIMENTO DANNI	3

III GRADO

CORTE DI CASSAZIONE	SU RICORSO DELL'AUTORE	1
	SU RICORSO DELLA VITTIMA/P.C.	2
	ANNULLAMENTO SENZA RINVIO	1
	ANNULLAMENTO CON RINVIO	2
	RIGETTO: CONF. SENT./INAMMISS.	3
	MODIFICA PARZIALE	4

CASS PEN SEZ. SENTENZA _____ N.

N. AUTORI _____ 1 2 3 O PIÙ

N. VITTIME _____ 1 2 3 O PIÙ

II. Scheda rilevazione dati sentenze civili italiane.

N.

CASS. CIVILE SEZ. SENTENZA N.

CARATTERISTICHE AUTORI

PERSONA	PERSONA FISICA	1
	PERSONA MORALE	2
SE PERSONA MORALE	ENTE PUBBLICO	1
	SOCIETÀ/ASSOC.	2
SESSO	MASCHIO	1
	FEMMINA	2
ETÀ	MAGGIORENNE	1
	MINORENNE	2
NAZIONALITÀ	ITALIANA	1
	STRANIERA	2
STATO CIVILE	CELIBE/NUBILE	1
	CONIUG./CONVIVENTE	2
	SEPARATO/DIVORZIATO	3
	VEDOVO/A	4
LUOGO DI RESIDENZA	NORD	1
	CENTRO	2

	SUD/ISOLE	3
	ESTERO	4
OCCUPAZIONE	DISOCCUPATO/A	1
	OCCUPATO/A	2
	COND. NON PROFESSIONALE	3
SE OCCUPATO	dirigenti/imprenditori	1
	professioni intellettuali	2
	professioni tecniche	3
	quadri	4
	impiegati	5
	commercianti	6
	artigiani/operai/agricoltori	7
	forze dell'ordine	8
SE NON OCCUPATO	casalinga	1
	studente	2
	disoccupato	3
	pensionato	4

CARATTERISTICHE VITTIME

SESSO	MASCHIO	1
	FEMMINA	2
ETÀ	MAGGIORENNE	1
	MINORENNE	2

NAZIONALITÀ	ITALIANA	1
	STRANIERA	2
STATO CIVILE	CELIBE/NUBILE	1
	CONIUG./CONVIVENTE	2
	SEPARATO/DIVORZIATO	3
	VEDOVO/A	4
LUOGO DI RESIDENZA	NORD	1
	CENTRO	2
	SUD/ISOLE	3
	ESTERO	4
OCCUPAZIONE	DISOCCUPATO/A	1
	OCCUPATO/A	2
	COND. NON PROFESSIONALE	3
SE OCCUPATO		
	dirigenti/imprenditori	1
	professioni intellettuali	2
	professioni tecniche	3
	quadri	4
	impiegati	5
	commercianti	6
	artigiani/operai/agricoltori	7
	forze dell'ordine	8
SE NON OCCUPATO	casalinga	1
	studente	2
	disoccupato	3

pensionato 4

RELAZIONE AUTORE-VITTIMA

di parentela 1
affettivo- sentimentale 2
di conoscenza 3
nessun rapporto 4

SE DI PARENTELA

marito-moglie 1
ex marito-moglie 2
genitori- figli 3
fratelli 4
cugini 5
zii-nipoti 6
suocero- nuora-genero 7
cognati 8
nonni-nipoti 9
altro 10

SE DI CONOSCENZA

partner 1
ex partner 2
amici 3
colleghi di lavoro 4
a. sovraordinato-datore di lavoro/ v. dipendente 5
a. dipendente /v. sovraordinato-datore di lavoro 6
professore/allievo 7
vicini di casa 8

conoscenti	9
altro	10

CARATTERISTICHE PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

TIPO DI PROVVEDIMENTO

Condanna risarcimento	1
Proc. disciplinare	2
Licenziamento	3
Riconosc.incidente di lavoro/mal prof.	4
Dimissioni	5
Demansionamento/dequalif prof.	6
Misure vessatorie/discriminatorie	7

CHI HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO

Ente pubblico	1
Società	2
Autore persona fisica	3
Vittima	4
Sentenza/Prov. giudiziario	5

ZONA DEL FATTO	NORD	1
	CENTRO	2
	SUD/ISOLE	3

PROVINCIA

REGIONI	ABRUZZO	1
	BASILICATA	2
	CALABRIA	3

	CAMPANIA	4
	EMILIA ROMAGNA	5
	FRIULI VENEZIA GIULIA	6
	LAZIO	7
	LIGURIA	8
	LOMBARDIA	9
	MARCHE	10
	MOLISE	11
	PIEMONTE	12
	PUGLIA	13
	SARDEGNA	14
	SICILIA	15
	TOSCANA	16
	TRENTINO ALTO ADIGE	17
	UMBRIA	18
	VALLE D'AOSTA	19
	VENETO	20
LUOGO DEL FATTO	RESIDENZA A/V	1
	ABITAZIONE A.	2
	ABITAZIONE V.	3
	STRADA/LUOGO APERTO	4
	LOCALE/STRUTTURA PUBBLICA	5
	AUTOVEICOLO	6
	LUOGO DI LAVORO	7
	ALTRO	8
MODALITÀ	Violenze fisiche	1
	Misure vessatorie /discrimin.	2

Rimproveri ingiustificati	3
Riduzione/ interd. attività	4
Esclusione	5
Non trasmissione infor./Chiam. tel.	6
Molestie sessuali	7
Mobbing	8
Molestie telefoniche	9
Degradazion condizioni di lav.	10
Trasferimento ufficio	11
Demansionamento	12
Sanzioni disciplinari	13
Non pagamento di salari	14
Discriminazione sindacale	15
Discrim. Dip handic.	16
Altro	17

MOTIVAZIONE

GELOSIA	1
ASTIO/VENDETTA	2
MALATTIA PSICHIATRICA	3
ALTERAZIONE DA SOST ALCOOL/ PSICOTR.	4
LITE	5
DISSIDI SUL LUOGO DI LAVORO	6
DISSIDI CONDOMINIALI	7
INTERESSI ECONOMICI	8
CONFLITTO CONIUGE/PARTNER	9
STATO DI ABBANDONO MATERIALE/MORALE	10
MALTRATTAMENTI	11
MOLESTIE SESSUALI	12

STALKING	14
TIRANNIA MANAGERIALE	15
RIORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA	16
MOBBING	17
ALTRO	18

Conseguenze per la vittima

-	Invalidità temporanea/sindr A/D	1
	Inabilità al posto di lavoro	2
	Inabilità permanente al lavoro	3
	Suicidio	4
	Omicidio v.	5

ITER GIUDIZIARIO

Azione promossa	dal dipend/vittima	1
	dal dipend autore	2
	dal datore/autore	3
	altro	4

Misure richieste dalla vittima

	Reintegrazione al lavoro	1
	Ricon mobbing	2
	Ricon molestie sessuali	3
	Risarc danni autore/datore	4
	Risarc danni solidale datore	5
	Dichiaraz licenz ingiustificato	6

Misure richieste dall'autore

Annullam licenciemment per colpa grave 1

Annullam sentenza di condanna risarc 2

I GRADO

GIUDICE DI PACE 1

TRIBUNALE CIVILE 2

TRIBUNALE LAVORO 3

TAR 4

ACCOGLIE 1

ACCOGLIE PARZIALM 2

RIGETTA 3

SE DI ACCOGLIMENTO

REINTEGRAZIONE AL LAVORO 1

PAGAM SALARI 2

P INDENNITÀ 3

RISARCIMENTO DANNI 4

II GRADO CORTE D'APPELLO

ACCOGLIE 1

ACCOGLIE PARZIALM 2

RIGETTA 3

SE DI ACCOGLIM

REINTEGRAZIONE AL LAVORO 1

PAGAM. SALARI 2

PAGAM. INDENNITÀ 3

RISARCIMENTO DANNI 4

CASSAZIONE

su ricorso dell' autore /datore lav	1
su ricorso della vittima/dipend	2

ESITO SENTENZA CASSAZIONE

ANNULLAMENTO SENZA RINVIO	1
ANNULLAMENTO CON RINVIO	2
CONFERMA SENTENZA: INAM./RIG.	3
MODIFICA PARZIALE	4

N. AUTORI _____ 1 2 3 O PIÙ

N. VITTIME _____ 1 2 3 O PIÙ

III. Scheda rilevazione dati sentenze penali francesi.

Fiche d'analyse normalisée

N.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE AUDIENCE PUBLIQUE DU
N° DE POURVOI

Caractéristiques auteurs

SEXE	Homme	1
	Femme	2
ÂGE	Majeur	1
	Mineur	2
ÉTAT CIVIL	Célibataire	1
	Marié / Pacsé/Concubin	2
	Séparé /Divorcé	3
	Veuf/Veuve	4
OCCUPATION	Chômeur	1
	Employé	2
	Cond. non professionnelle	3
Si employé	dirigeant/entrepreneur	1
	profession intellectuelle	2
	profession technique	3
	cadres	4
	employés	5

	commerçants	6
	artisans/ouvriers/agriculteurs	7
	police	8
Si non employé	ménagère	1
	étudiant	2
	chômeur	3
	retraité	4

Caractéristiques victimes

SEXE	Homme	1
	Femme	2
ÂGE	Majeur	1
	Mineur	2
ETAT CIVIL	Célibataire	1
	Marié./Pacsé/Concubin	2
	Séparé/Divorcé	3
	Veuf/veuve	4
OCCUPATION	Chômeur	1
	Employé	2
	Cond. non professionnelle	3
Si employé	dirigeant/entrepreneur	1
	profession intellectuelle	2
	profession technique	3
	cadres	4

	employés	5
	commerçants	6
	artisans/ouvriers/agriculteurs	7
	police	8
Si non employé	ménagère	1
	étudiant	2
	chômeur	3
	retraité	4

RELATION AUTEUR-VICTIME

de parenté	1
sentimental	2
de connaissance	3
aucun rapport	4

SI DE PARENTEØ

mari-femme	1
ex mari-femme	2
parents- fils	3
frères	4
cousins	5
oncles-neveux	6
beaux parents, belle- fille, beau- fils	7
belle-sø ur, beau-frère	8
aïeux, petit-fils	9
autre	10

SI DE CONNAISSANCE

partenaire	1
ex partenaire	2
amis	3
collègues de travail	4
a superordonné/employeur-v.subordonné	5
a subordonné/ v. superordonné	6
professeur/élève	7
voisins	8
connaissances	9
autre	10

Caractéristiques délit

Type de délit	222-33-2 c.p..Harcèlement moral	1
	222-33 Harcèlement sexuel	2
	222-16 Harcèlement téléphonique	3
	621-2 Injures	4
	222-17ss Menaces	5
	222-11 ss Blessures/atteinte physique	6
	322-1 ss Dégradations de biens privées	7
	434-3 Mauvais traitement	8
	R624-1 Abus droit de correction (violences légères)	9
	432-8 Violation de domicile	10
	222-22 ss Viol et aggr. sex.	11
	224-1 ss Sequestration	12
	312-1 ss. Extorsion	13
	121-1 ss Homicide	14
	121-7 Provoc. au suicide	15
	223-1 ss Mise en danger	16

	226-10	Dén. calomnieuse	17
	434-15	Subornation de tèm.	18
	L 422-1 ss	114.1 Entrave à l'exercice	
		des fonctions de délégué du personnel	19
	227-7,8	Soustraction de mineurs	20
	432-11	Trafic d'influence	21
		Autre	22
Commission du délit		Seul	1
		En concours	2
SI EN CONCOURS		avec majeurs	1
		avec mineurs	2
VILLE _____			
REGIONS		Alsace	1
		Aquitaine	2
		Auvergne	3
		Basse-Normandie	4
		Bourgogne	5
		Bretagne	6
		Centre	7
		Champagne - Ardenne	8
		Corse	9
		Franche-Comté	10
		Haute-Normandie	11
		Ile-de-France	12
		Languedoc-Roussillon	13
		Limousin	14

	Lorraine	15
	Midi-Pyrénées	16
	Nord-Pas de Calais	17
	Pays de la Loire	18
	Picardie	19
	Poitou-Charentes	20
	Provence-Alpes- Côte d'Azur	21
	Rhône-Alpes	22
	Départements d'outre-mer	23
Lieu du délit	Résidence A/V	1
	Habitation a.	2
	Habitation v.	3
	Rue/lieu ouvert	4
	Endroit/établissement	5
	Voiture	6
	Lieu du travail	7
	Autre	8
Moyen du délit	Agression/mauvais trait.	1
	Abus d'autorité	2
	Injures	3
	Menaces/rétorsion	4
	Mesures vexatoires	5
	Manque de soin	6
	Harcèlement sexuel/agress. sex.	7
	Endommagement	8
	Arme à feu	9
	Arme blanche	10

	Instrument contondant	11
	étranglement/étouf.	12
	Autre	13
Motivation	Jalousie	1
	Rancò ur/Vengeance	2
	Maladie psychiatrique	3
	Altération de substance psyc/alcool.	4
	Querelle	5
	Conflit sur le lieu de travail/ Harc. moral	6
	Conflit de co-propriété	7
	Intérêt économique	8
	Conflit conjoint/partenaire	9
	État d'abandon Matériel/moral	10
	Mauvais traitements	11
	Provocation/exaspérat.	12
	Harcèlement sexuel/ agress. sex.	13
	Stalking/Traque	14
	Tyrannie managériale	15
	Autres	16
Conséquences pour la victime		
	Invalidité temporaire/syndrome anxio-depres.	1
	Inapte au poste	2
	Inapte à tout emploi	3
	Suicide v.	4
	Homicide v.	5

PARCOURS JUDICIAIRE

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE	Oui	1
	Non	2
I DEGRE Tribunal correctionnel		
	Condamnation	1
	Absolution/NLP	2
	Extinction délit	3
En cas de condamnation	Emprisonnement	1
	Amende	2
	Sanction-réparation/ intérêts civ.	3
II DEGRE COUR D'APPEL		
	Condamnation	1
	Absolution/NLP	2
	Extinction délit	3
En cas de condamnation	Emprisonnement avec sursis	1
	Emprisonnement sans sursis	2
	Amende	3
	Interdiction des droits	4
	Sanction-réparation /intérêts civ.	5
	Mise à l'épreuve	6
CASSATION		
Recours intenté par	l'auteur	1
	la victime/partie civile	2

Arrêt Cassation	Cassation sans renvoi	1
	Cassation avec renvoi	2
	Confirmation arrêt :irrecev/reject	3
	Cassation partielle	4

COUR DE CASSATION CH. CRIMINELLE POURVOI N° _____

N° AUTEURS _____ 1 2 3 o più

N° VICTIMES _____ 1 2 3 o più

IV. Scheda rilevazione dati sentenze civili francesi.

Fiche d'analyse normalisée

N.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE/SOCIALE AUDIENCE PUBLIQUE DU
N° DE POURVOI :

Caractéristiques auteurs

personne	Personne physique	1
	Personne morale	2
Si personne morale		
	Etablissement public	1
	Société /Assoc	2
si personne physique:		
SEXE	Homme	1
	Femme	2
ÂGE	Majeur	1
	Mineur	2
ETAT CIVIL	Célibataire	1
	Marié./Pacsé/Concubin	2
	Séparé/Divorcé	3
	Veuf/veuve	4

OCCUPATION	Chômeur	1
	Employé	2
	Cond. non professionnelle	3
Si employé		
	dirigeant/entrepreneur	1
	profession intellectuelle	2
	profession technique	3
	cadres	4
	employés	5
	commerçants	6
	artisans/ouvriers/agriculteurs	7
	police	8
Si non employé		
	ménagère	1
	étudiant	2
	chômeur	3
	retraité	4

Caractéristiques victimes

SEXE	Homme	1
	Femme	2
ÂGE		
	Majeur	1
	Mineur	2
ETAT CIVIL	Célibataire	1
	Marié./Pacsé/Concubin	2
	Séparé/Divorcé	3

	Veuf/veuve	4
OCCUPATION	Chômeur	1
	Employé	2
	Cond. non professionnelle	3
SI EMPLOYE	dirigeant/entrepreneur	1
	profession intellectuel	2
	profession technique	3
	cadres	4
	employés	5
	commerçants	6
	artisans/ouvriers/agriculteurs	7
	police	8
SI NON EMPLOYE	ménagère	1
	étudiant	2
	chômeur	3
	retraité	4
RELATION AUTEUR-VICTIME		
	de parenté	1
	sentimental	2
	de connaissance	3
	aucun rapport	4
SI DE PARENTEØ		
	mari-femme	1

ex mari-femme	2
parents- fils	3
frères	4
cousins	5
oncles-neveux	6
beaux parents, belle- fille, beau- fils	7
belle-sò ur, beau-frère	8
aïeux, petit-fils	9
autre	10

SI DE CONNAISSANCE

partenaire	1
ex partenaire	2
amis	3
collègues de travail	4
a superordonné/employeur-v.subordonné	5
a subordonné/ v. superordonné	6
professeur/élève	7
voisins	8
connaissances	9
autre	10

Acte attaqué

TYPE D'ACTE	Condamnation dommage-intérêts	1
	Proc. disciplinaire	2
	Licenciement	3
	Accident du travail	4
	Démission	5

Résiliation judiciaire aux torts employeur	6
Mesures vexatoires/discriminatoires	7

QUI A PRIS LES MESURES

Etablissement public	1
Société	2
Auteur personne physique	3
Victime	4
Arrêt judiciaire	5

VILLE _____

REGIONS	Alsace	1
	Aquitaine	2
	Auvergne	3
	Basse-Normandie	4
	Bourgogne	5
	Bretagne	6
	Centre	7
	Champagne - Ardenne	8
	Corse	9
	Franche-Comté	10
	Haute-Normandie	11
	Ile-de-France	12
	Languedoc-Roussillon	13
	Limousin	14
	Lorraine	15
	Midi-Pyrénées	16

Nord-Pas de Calais	17
Pays de la Loire	18
Picardie	19
Poitou-Charentes	20
Provence-Alpes- Côte d'Azur	21
Rhône-Alpes	22
Départements d'outre-mer	23

LIEU DU FAIT

Résidence A/V	1
Habitation a.	2
Habitation v.	3
Rue/lieu ouvert	4
Endroit/établissement	5
Voiture	6
Lieu du travail	7
Autre	8

Modalité

Violences physiques	1
Mesures vexatoires /discrimin.	2
Reproches injustifiés	3
Réduction/ interd. activité	4
Exclusion	5
Non transmission infor./Appel tel.	6
Harcèlement sexuel	7
Harcèlement moral	8
Harcèlement téléphonique	9
Dégradation des conditions de trav.	10

	Déménagement du bureau	11
	Endommagement	12
	Sanctions disciplinaires	13
	Non paiement de salaires	14
	Discrimination syndicale	15
	Discrim. salarié protégé(handic)	16
	Autre	17
MOTIVATION	Jalousie	1
	Rancœur/Vengeance	2
	Maladie psychiatrique	3
	Altération de substance psyc/alcool.	4
	Querelle	5
	Conflit sur le lieu de travail/harc moral	6
	Conflit de co-propriété	7
	Intérêt économique	8
	Conflit conjoint/partenaire	9
	état d'abandon Matériel/moral	10
	Mauvais traitements	11
	Harcèlement sexuel	12
	Stalking/Traque	13
	Tyrannie managériale	14
	Réorganisation entreprise	15
	Autre	16
Conséquences pour la victime		
	Invalidité temporaire/syndrome anxio-depres.	1
	Inapte au poste	2

Inapte à tout emploi	3
Suicide v.	4
Homicide v.	5

PARCOURS JUDICIAIRE

Action intenté	par le salarié/victime	1
	par le salarié auteur	2
	par l'employeur/auteur	3
	autres	4
Mesure demandée par la victime	Rèintégration sous astreinte	1
	Recon accident du travail	2
	L 122-49 Recon Harcèlem. moral	3
	Recon harcèlem sexuel	4
	Dommmages- intérêts auteur/empl.	5
	L 143-11-1 Dommmages-intérêts solidaire empl.	6
	Résiliation judic. aux tort employer /	
	Requalif. en licenc. sans cause	7
Mesure demandée par l'auteur	Annulation licenciement pour faute grave	1
	Annulation arrêt de condamnation	2
I DEGRE	Jurisdiction de proximité	1
	Tribunal d'instance	2
	Tribunal de grande instance	3
	Conseil de prud'hommes	4

	Fait droit	1
	Fait droit partielle	2
	Rejet	3
En cas de condamnation	Résiliation judiciaire	1
	Paiement salaires	2
	Paiement indemnités	3
	Dommages-intérêts	4
II DEGRE COUR D'APPEL		
	Fait droit	1
	Fait droit partielle	2
	Rejet	3
En cas de condamnation	Résiliation judiciaire	1
	Paiement salaires	2
	Paiement indemnités	3
	Dommages-intérêts	4
CASSATION		
Recours intenté par	L'employeur/ l'auteur	1
	Le salarié/ la victime	2
Arrêt Cassation	Cassation sans renvoi	1
	Cassation avec renvoi	2
	Confirmation arrêt irrecev/reject	3
	Cassation partielle	4

COUR DE CASSATION CH. CIVIL /SOC. POURVOI N° _____

N° AUTEURS _____ 1 2 3 o più

N° VICTIMES _____ 1 2 3 o più

Indice delle figure.

Tavola 1 : Tavola delle principali abbreviazioni.....	1
Tavola 2 Tavola riassuntiva delle violenze domestiche.....	74
Tavola 3 Schema delle norme sulle violenze coniugali in Francia.....	98
Tavola 4 Schema delle norme sulle aggressioni sessuali in Francia.	102
Tavola 5 Schema delle norme sulle violenze contro i minori in Francia.....	113
Tavola 6 Tipologia di comportamenti molesti.	140
Tabella 1: anno delle sentenze penali italiane	201
Tabella 2: sesso autore	201
Tabella 3: età autore.....	202
Tabella 4: nazionalità autore	202
Tabella 5: stato civile autore	203
Tabella 6: luogo di residenza autore	203
Tabella 7: occupazione autore	204
Tabella 8: se impiegato	204
Tabella 9: sesso della vittima	205
Tabella 10: età della vittima	205
Tabella 11: nazionalità della vittima.....	206
Tabella 12: stato civile della vittima.....	206
Tabella 13: luogo di residenza della vittima	207
Tabella 14: occupazione della vittima	207
Tabella 15: se impiegata.....	208
Tabella 16: se non impiegata.....	208
Tabella 17: tavola di contingenza sesso autore-sesso vittima	209
Tabella 18: tavola di contingenza autore impiegato-vittima impiegata.....	209
Tabella 19: relazione autore-vittima	210
Tabella 20: relazione di parentela.....	211
Tabella 21: relazione di conoscenza	212
Tabella 22: tipo di reato	213
Tabella 23: tavola di contingenza tipo di reato-anno.....	214
Tabella 24: tavola di contingenza tipo di reato-sesso dell'autore	216
Tabella 25: tavola di contingenza tipo di reato-sesso della vittima.....	217
Tabella 26: tavola di contingenza tipo di reato-autore impiegato	218
Tabella 27: tavola di contingenza autore non impiegato-tipo di reato	219
Tabella 28: tavola di contingenza tipo di reato-vittima impiegata	220
Tabella 29: tavola di contingenza tipo di reato-vittima non impiegata	221
Tabella 30: concorso di reati	221
Tabella 31: procedibilità	222
Tabella 32: commissione del reato	222
Tabella 33: concorso di persone nel reato.....	222

Tabella 34: numero autori	223
Tabella 35: numero vittime	223
Tabella 36: zona del reato	224
Tabella 37: regione	224
Tabella 38: luogo del reato.....	225
Tabella 39: mezzo del reato.....	226
Tabella 40: tavola di contingenza mezzo del reato-sesso autore.....	227
Tabella 41: motivazione	228
Tabella 42: motivazione-sesso autore.....	229
Tabella 43: conseguenze per la vittima.....	230
Tabella 44: perizia psichiatrica.....	230
Tabella 45: misure cautelari	231
Tabella 46: misure cautelari applicate	231
Tabella 47: I Grado	232
Tabella 48: decisione	233
Tabella 49: decisioni di estinzione.....	233
Tabella 50: decisioni di condanna	234
Tabella 51: II Grado.....	234
Tabella 52: decisione	235
Tabella 53: decisioni di estinzione	235
Tabella 54: decisioni di condanna	235
Tabella 55: ricorso per Cassazione	237
Tabella 56: decisione della Cassazione.....	237
Tabella 57: tavola di contingenza-ricorso-decisione della Cassazione.....	237
Tabella 58: anno delle sentenze civili italiane.....	239
Tabella 59: soggetto.....	240
Tabella 60: ente giuridico.....	240
Tabella 61: sesso dell'autore	240
Tabella 62: età dell'autore.....	241
Tabella 63: nazionalità dell'autore	241
Tabella 64: luogo di residenza dell'autore	241
Tabella 65: occupazione dell'autore	242
Tabella 66: se impiegato	242
Tabella 67: sesso della vittima	242
Tabella 68: nazionalità della vittima.....	243
Tabella 69: luogo di residenza della vittima	243
Tabella 70: occupazione della vittima	244
Tabella 71: se impiegata.....	244
Tabella 72: tavola di contingenza sesso autore-sesso vittima	245
Tabella 73: relazione autore-vittima	245
Tabella 74: relazione di conoscenza	246
Tabella 75: numero autori	246

Tabella 76: numero vittime	246
Tabella 77: tipo di provvedimento.....	247
Tabella 78: tavola di contingenza anno della sentenza-tipo di provvedimento ..	247
Tabella 79: chi ha adottato il provvedimento	248
Tabella 80: tavola di contingenza sesso dell'autore-tipo di provvedimento.....	248
Tabella 81: tavola di contingenza sesso della vittima-tipo di provvedimento	249
Tabella 82: tavola di contingenza vittima impiegata-tipo di provvedimento.....	249
Tabella 83: zona del fatto	250
Tabella 84: regione	250
Tabella 85: luogo del fatto	251
Tabella 86: modalità del fatto.....	252
Tabella 87: tavola di contingenza sesso dell'autore-modalità del fatto	252
Tabella 88: motivazione	253
Tabella 89: conseguenze per la vittima.....	253
Tabella 90: azione promossa	254
Tabella 91: misure richieste dalla vittima	254
Tabella 92: misure richieste dall'autore.....	255
Tabella 93: I Grado	255
Tabella 94: decisione	256
Tabella 95: decisione di accoglimento.....	256
Tabella 96: II Grado decisione	256
Tabella 97: decisione di accoglimento.....	257
Tabella 98: ricorso per Cassazione	257
Tabella 99: decisione della Cassazione.....	257
Tabella 100: tavola di contingenza ricorso-decisione Cassazione	258
Tabella 101 : anno delle sentenze penali francesi	259
Tabella 102: sesso dell'autore	259
Tabella 103: stato civile dell'autore.....	260
Tabella 104.occupazione dell'autore	260
Tabella 105: se impiegato	261
Tabella 106: sesso della vittima.....	261
Tabella 107: età della vittima	262
Tabella 108: stato civile della vittima	262
Tabella 109: occupazione della vittima	262
Tabella 110: se impiegata.....	263
Tabella 111: tavola di contingenza autore impiegato-vittima impiegata.....	264
Tabella 112: tavola di contingenza sesso dell'autore-sesso della vittima.....	264
Tabella 113: relazione autore-vittima	265
Tabella 114: relazione di parentela	265
Tabella 115: relazione di conoscenza	266
Tabella 116: tipo di delitto	267
Tabella 117: tavola di contingenza tipo di delitto-anno della sentenza	268

Tabella 118: tavola di contingenza tipo di delitto-sesso dell'autore	269
Tabella 119: tavola di contingenza tipo di delitto-sesso della vittima.....	270
Tabella 120: commissione del delitto	270
Tabella 121: numero autori	271
Tabella 122: numero vittime	271
Tabella 123: tavola di contingenza tipo di delitto-autore impiegato	272
Tabella 124: tavola di contingenza tipo di delitto-vittima impiegata	273
Tabella 125: regione	274
Tabella 126: luogo del reato.....	275
Tabella 127: mezzo del reato.....	276
Tabella 128: tavola di contingenza sesso autore-mezzo del reato.....	276
Tabella 129: motivazione	277
Tabella 130. Tavola di contingenza motivazione-sesso autore.....	278
Tabella 131: conseguenze per la vittima.....	278
Tabella 132: perizia psichiatrica.....	279
Tabella 133: I Grado	279
Tabella 134: sentenze di condanna	280
Tabella 135: II Grado.....	280
Tabella 136: sentenze di condanna	281
Tabella 137: ricorso per Cassazione	281
Tabella 138: decisione della Cassazione.....	282
Tabella 139: tavola di contingenza ricorso-decisione della Cassazione	282
Tabella 140: anno delle sentenze civili francesi.....	283
Tabella 141: persona.....	283
Tabella 142: persona giuridica	284
Tabella 143: sesso dell'autore	284
Tabella 144: stato civile dell'autore.....	284
Tabella 145: occupazione dell'autore	285
Tabella 146: autore impiegato	285
Tabella 147: sesso della vittima.....	286
Tabella 148: età della vittima	286
Tabella 149: stato civile della vittima.....	286
Tabella 150: occupazione della vittima	287
Tabella 151: vittima impiegata.....	287
Tabella 152: tavola di contingenza sesso autore- sesso vittima	288
Tabella 153: relazione autore-vittima	288
Tabella 154: relazione di parentela.....	289
Tabella 155: relazione di conoscenza	289
Tabella 156: numero autori	290
Tabella 157: numero vittime	290
Tabella 158: tipo di atto impugnato.....	291
Tabella 159: tavola di contingenza tipo di atto-anno.....	291

Tabella 160: chi ha adottato le misure	292
Tabella 161: tavola di contingenza tipo di atto-sesso dell'autore	292
Tabella 162: tavola di contingenza tipo di atto-sesso della vittima.....	293
Tabella 163: tavola di contingenza tipo di atto-autore impiegato	294
Tabella 164: tavola di contingenza tipo di atto-vittima impiegata	295
Tabella 165: regioni	296
Tabella 166: luogo del fatto.....	297
Tabella 167: modalità	298
Tabella 168: tavola di contingenza modalità-sesso dell'autore.....	299
Tabella 169: motivazione	300
Tabella 170: tavola di contingenza motivazione-sesso dell'autore	301
Tabella 171: conseguenze per la vittima.....	302
Tabella 172: azione promossa da.....	302
Tabella 173: misure richieste dalla vittima	303
Tabella 174: misure richieste dall'autore.....	304
Tabella 175: I Grado	304
Tabella 176: decisione	305
Tabella 177: I Grado sentenze di condanna	305
Tabella 178: II Grado decisione	306
Tabella 179: II Grado sentenze di condanna	306
Tabella 180: ricorso per Cassazione	307
Tabella 181: decisione della Cassazione.....	307
Tabella 182: tavola di contingenza ricorso-decisione della Cassazione	307
Figura 1: autori di reato italiani.	329
Figura 2 : autori di reato francesi.....	330
Figura 3: vittime di reato italiane.....	331
Figura 4 : vittime di reato francesi.....	332
Figura 5: reati italiani di molestie.....	333
Figura 6: reati francesi di molestie.	335
Figura 7 : rapporto autori-vittime nelle molestie sul lavoro in Italia.....	336
Figura 8: atti impugnati (Italia).	338
Figura 9: modalità vessatorie (Italia).	339
Figura 10: rapporto autori-vittime nelle molestie sul lavoro in Francia.	340
Figura 11: atti impugnati (Francia).	341
Figura 12: modalità vessatorie (Francia).....	343

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Penser la violence*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 47, IHESI, Paris, 2002 ;

AFIREM (Association française de l'information et de recherche sur l'enfance maltraitée), *La prise en charge de la maltraitance*, Éditions Karthala, Paris, 1999 ;

Alvarez J., *Violences intra-familiales : des réponses juridiques et judiciaires duales*, In *Le lien familial*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 35, IHESI, Paris 1998, pp. 111-131 ;

Amnesty International, *Les violences faites aux femmes en France. Une affaire d'État*, Éditions Autrement ó Collection « Mutations » n° 241, Paris, 2006 ;

Angelino I., *L'enfant, la famille, la maltraitance*, Dunod, Paris, 2004 ;

Audet J., Katz J-F., *Précis de victimologie générale*, Dunod, Paris, 2006 ;

Avanzini Barbero B., *Vittime di maltrattamento in famiglia: il problema dell'abuso tra cultura, diritto e intervento sociale*, In **Bisi R., Faccioli P.**, *Con gli occhi della vittima: approccio interdisciplinare alla vittimologia*. Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 261-265;

Baldry A.C., *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'auxoricidio*, Franco Angeli, Milano, 2008;

Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Bologna, Ed. CLUEB, 1986 ;

Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Bologna, Patron Editore, 2004;

Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M. I., Verde A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Milano, Giuffrè, 2003;

Barra Caracciolo F., *Molestie telefoniche e diritto al rispetto della vita privata (considerazioni in margine al caso Carrà)*, Diritto e giurisprudenza, 1978, pp. 857-881;

Bellina M., *Mobbing: profili penali*, Diritto e Pratica del lavoro, 30, 2007, pp. 1913-1921;

Bisi R. (a cura di), *Percorsi per un'età difficile. Minori fra assistenza ed emergenza*, Franco Angeli, Milano 1998;

Bisi R. (a cura di), *Scena del crimine e profili investigativi. Quale tutela per le vittime?* Franco Angeli, Milano 2006;

Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Ed. Franco Angeli, Milano, 2004;

Blin A-V., Giffo-Levasseur A-M., *Violences conjugales: une sociologie des recours*, in *Le lien familial*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 35, IHESI, Paris 1998, pp. 75-89 ;

Bona M., Oliva U., *Nuovi orizzonti nella tutela della personalità dei lavoratori: prime sentenze sul mobbing e considerazioni alla luce della riforma INAIL*, Danno e Responsabilità, 4, 2000, pp. 403-415;

Bonilini G, Confortini M., *Codice penale ipertestuale*, UTET, Torino, 2003;

Bruner D., *L'enfant maltraité ou l'enfant oublié*, L'Harmattan, Paris, 2005 ;

Bourgeois M-L., Benezecht M., *La dioxis (stalking), le harcèlement du troisième type*, Annales Médico Psychologiques, 2002, 160, pp. 316-321;

Buffa F., *Il mobbing*, Relazione tematica n. 142, 2008, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo;

Cadoppi A., *Stalking: solo un approccio multidisciplinari assicura un'efficace azione di contrasto*, Guida al diritto, 7, 2007, pp.10-12;

Cadoppi A., *Con norme sul recupero del molestatore più completa la disciplina anti-stalking*, Guida al diritto, 30, 2008, pp 11-12;

Cairo R., *Introduction aux sciences criminelles*, L'Harmattan, Paris, 2008 ;

Cairo R., *L'inné(e) victime. La fin d'un tabou?* L'Harmattan, Paris, 2004 ;

Cairo R., *Victimologie. De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale*, L'Harmattan, Paris, 2006 ;

Cairo R., *Victimologie. Les textes essentiels*, L'Harmattan, Paris, 2003 ;

Carinci M.T., *Il mobbing : alla ricerca della fattispecie*, Quad. Dir. Lav, 2006, pp. 39-62 ;

Chamberland C., *Violence parentale et violence conjugales. Des réalités plurielles, multidimensionnelles et interreliées*, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy (Québec), 2003 ;

Chauvenet A., *La protection de l'enfance. Une pratique ambiguë*, L'Harmattan, Paris, 1992 ;

Chieco P., *Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione*, Rivista Italiana di diritto del lavoro, I, 2002, pp. 75-117;

Chieco P., *Una fattispecie dai contorni sfuggenti: la molestia nei rapporti di lavoro*, Rivista italiana di diritto del lavoro, 1, 2007, pp. 65-83;

Conklin J.E., *Criminology*, Macmillan Publishing Company, New York, 1989 ;

Collard J., *Victimes. Les oubliés de la justice*, Editions Stock, Paris, 1997 ;

Colombo C., *La posizione della donna sul lavoro e il mobbing*, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol IV, n. 3, Sett-Dic., 2010, pp. 94-118;

Commaille J., *Violence intra-familiales: l'exigence d'une politique publique*, in *Violences en famille*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 28, IHESI, Paris, 1997, pp. 9-15 ;

Corpart I., *Vers l'égalité juridique dans la famille ?*, In *Le lien familial*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 35, IHESI, Paris, 1998, pp. 47-58 ;

Cremonini F. (a cura di), *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica: una introduzione*. Franco Angeli. Milano 2002;

Creoff M., *Guide de la protection de l'enfance maltraitée*. Dunod, Paris, 2006 ;

Contento G., Voce *Molestie e disturbo alle persone*. In Enciclopedia Giuridica Treccani, pp. 1-3;

Curci P., Galeazzi G.M., Secchi C., *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003;

Cyrulnik B., Malaguti E., *Costruire la resilienza. La riorganizzazione positiva della vita e la creazione di legami significativi*, Centro Studi Erikson, Trento, 2005;

Cyrulnik B., *Autobiographie d'un épouvantail*, Odile Jacob, Paris, 2008 ;

Cyrulnik B., *De chair et d'âme* . Odile Jacob, Paris, 2006 ;

Cyrulnik B., *Je me souviens...* L'Esprit du Temps, Le Bouscat, 2009 ;

Cyrulnik B., *La naissance du sens*. Hachette Littérature, Paris, 1995 ;

Cyrulnik B., *Le Murmure des fantômes* . Odile Jacob, Paris, 2003 ;

Cyrulnik B., *Les Nourritures affectives*. Odile Jacob, Paris, 2000 ;

Cyrulnik B., *Les Vilains Petits Canards*. Odile Jacob, Paris, 2001 ;

Cyrulnik B., *Sous le signe du lien*. Hachette Littérature, Paris, 2009 ;

Cyrulnik B., *Un merveilleux malheur* . Odile Jacob, Paris, 1999 ;

Cyrulnik B., *Parler d'amour au bord du gouffre*. Odile Jacob, Paris, 2004 ;

Dallaire Y., *La violence faite aux hommes. Une réalité taboue et complexe*. Éditions Option Santé , Québec, 2002 ;

DeAndrea A., *Gli interventi legislativi più recenti in materia di molestie sessuali nei luoghi di lavoro*, Lavoro e Previdenza oggi, 11, 2000, pp. 1953-1971 ;

De Beauvoir S., *La femme indépendante*. Extraits du *Deuxième Sexe*. Éditions Gallimard, Saint-Amand (Cher), 2008 ;

Debout M., *Le harcèlement au travail*. La Documentation Française Ed., Collection Conseil Economique et social, 2001 ;

Debout M. , Michel, *Prévenir la maltraitance envers les personnes âgées*. Rapport, Secrétariat d'État aux personnes âgées, Multigraph, 2002 ;

Debout M. ,**Larose C.**, *Violences au travail*. VO Éditions, Paris, 2003 ;

Dechaux J-H., *Le deux faces de l'individualisme familial*, in *Le lien familial*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 35, IHESI, Paris, 1998, pp. 11-32 ;

De Cristofaro L., *La responsabilità degli enti per le violazioni delle prescrizioni antinfortunistiche*, Pianeta Lavoro e Tributi, 19, 2008, pp. 92-94;

De Giorgi M. V., Voce *Danno alla persona*, in Enciclopedia Giuridica, Vol X p1-13;

Delconte R.C., *Il mobbing entra in famiglia?*, Famiglia e Diritto, 5, 2000, pp. 476-478;

De Simone G., *Le molestie di genere e le molestie sessuali dopo la direttiva CE 2002/73*, Rivista italiana di diritto del lavoro, 2004, 3, parte 1, pp. 399-420;

Desurmont N., *Essai de caractérisation des phénomènes de stalking dans un contexte juridique et politique: radiogoniométrie et filature*, Rivista di

Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol IV-N. 3, Sett-Dic. 2010, pp. 119-131 ;

Dieu F., Suhard P., *Justice et femme battue. Enquête sur le traitement judiciaire des violences conjugales*, L'Harmattan, Paris, 2008 ;

Ege H., *Mobbing. Cos'è il terrore psicologico sul posto di lavoro*. Pitagora Editrice, Bologna, 1996;

Ege H., *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*. Franco Angeli, Milano, 2005;

Esposito F., *Esclusa la violazione delle norme sui luoghi privati: nell'orario di attività la sede di lavoro è un domicilio*, Guida al diritto n. 49-50 del 18 dicembre 2010, pp. 71-72;

Faccioli P., Simoni S., *Molestie sul lavoro e vissuto soggettivo*, in **Bisi R., Faccioli P.**, *Con gli occhi della vittima: approccio interdisciplinare alla vittimologia*, F. Angeli, Milano, 1996, pp.118-191;

Faget J., *Conflits privés, pudeurs publiques. Le traitement des plaintes pour violence conjugales*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 28, IHESI, Paris, 1997, pp. 101-112 ;

Falconi A-M., *Pour une construction socio-judiciaire des violences aux enfants*, in *Le lien familial*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 35, IHESI, Paris 1998, pp. 133-153 ;

Fattah E.A., Sacco V.F., *Crime and victimization of the elderly*, Ed. Springer-Verlag, 1989;

Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale- Parte generale* IV Ed. Zanichelli Editore, Bologna, 2004;

Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale- Parte speciale*. Zanichelli Editore, Bologna, 2007;

Fidelbo G., *Le sezioni Unite riconoscono rilevanza ai disturbi della personalità*. Cassazione penale, 2006, pp 1873-1886;

Florio M., *La vittima di stalking. Il difficile cammino di una tutela legislativa*. Rivista di Criminologia, vittimologia e sicurezza, n. 4, 5, 2009, pp. 26-29;

Florio M., *Stalking e risarcimento del danno esistenziale. Alcune considerazioni alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008*. Rivista di Criminologia, vittimologia e sicurezza, 3 (1), 2009, pp. 66-71;

Fornari U., *I disturbi gravi di personalità rientrano nel concetto di infermità*. Cassazione penale, n. 1, 2006 pp274-280;

Forum Europeo per la sicurezza urbana, *Sécurité, donne anziane maltrattate*. Sicurezza e democrazia, Pérolle, Paris, 2003;

Garuti F., *Il danno esistenziale tra valori costituzionali e tifosi delusi*, Rivista italiana di medicina legale, 2007, Fasc. 2, pp. 307-339;

Giberti F., Rossi R., *Manuale di psichiatria*. Piccin e Vallardi, Padova, 1996;

Ginestre Y., *La violence en institution pour personnes âgées: du constat aux solutions*, in *Silence on frappe-de la maltraitance à la bientraitance des personnes âgées*, Animagine, Milly la Foret, 2004 ;

Godenzi A., De Puy J., *La prévention primaire des violences dans la famille. Un bilan des connaissances*, in *Le lien familial*, Les cahiers de la sécurité intérieure, n. 35, IHESI, Paris, 1998, pp. 59-73 ;

Graziano M. R., *Sul licenziamento del lavoratore responsabile di molestie sessuali*, Nota a Cass. Civ, 18.04.2000 n. 5049, La nuova giurisprudenza civile commentata, 2001, pp. 513-515;

Guariniello R., *Molestie sessuali in luogo di lavoro*, Nota a Cass. 5 penale, sent. 23723 del 7.07.2006, Diritto e Pratica del lavoro, 38, 2006, p. 2140;

Guedj-Bourdiau M.-J., *Urgences Psychiatriques*, Collection *Urgences*, Ed. Masson, Paris, 2008 ;

Guglielmi S., *Le molestie sessuali nei luoghi di lavoro*, *Studium Iuris*, 10-12., 2000, pp. 1118-1125;

Harrati S, Vavassori D., Villerbou L.M., *Délinquance et violence*, Armand Colin, Paris, 2006 ;

Henriot R., *Rapport au ministre chargé de la Santé. Les femmes victimes de violence conjugales, le rôle des professionnels de santé*, La Documentation française, Paris, 2001 ;

Hirigoyen M.-F., *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, T Majeur orino, Einaudi, 2000;

Hirigoyen M.-F., *Malaise dans le travail. Harcèlement moral, démêler le vrai du faux*, Syros-La Découverte, Paris, 2001 ;

Hirigoyen M.-F., *Femmes sous emprise. Les ressorts de la violence dans le couple*, Oh! Editions, Villeneuve-d'Ascq, 2005;

Houel A., Mercader P., Sobota H., *Le crime dit passionnel: des hommes malades de l'appropriation des femmes*, *EMPAN*, 73, 2009, pp. 40-51 ;

Houel A., Mercader P., Sobota H., *Psychosociologie du crime passionnel*. Presses Universitaire de France, Paris, 2008 ;

Hugonot R., *La vieillesse maltraitée*, Dunod, Paris, 2003;

Iafisco L., *Un'importante pronuncia della Suprema Corte in tema di responsabilità del datore di lavoro colpevole di molestie sessuali*. Nota a Cass.Civ. Sezione Lavoro 17 luglio 1995 n. 7768, in *Giurisprudenza Italiana*, pp. 1109-1116

ISTAT, *Molestie e violenze sessuali*. Indagine multiscopo sulle famiglie. Sicurezza dei cittadini Anno 2002. Rapporto n. 33-2005;

Izzi D., *D. Lgs 145/2005. Parità tra uomini e donne nel lavoro: recepita la direttiva CE*. *Diritto e Pratica del lavoro*, 38, 2005, pp. 2059-2075;

Jackson N.A., Oates Casanova G., *Violence in intimate relationships. Examining sociological and psychological issues*, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA, 1998;

Kaminski D., *Entre criminology & droit penal*, Les Presses de l'Université de Montréal et de Ottawa, Boeck-Wesmael s.a., Bruxelles, 1995 ;

Jaspard M., Brown E., *Le violences envers les femmes en France: une enquête nationale*, La documentation française, Paris, 2003 ;

Katz C., *Victimes de harcèlement sexuel : se défendre*, Le bord de l'eau, Paris, 2007 ;

Kunzi G., Vicario A., Kunzi D., Jeandeat C., *Harcèlement sur le lieu de travail. L'entreprise en question*, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2006 ;

Laborit H., *La colombe assassinée*, Éditions Grasset & Fasquelles, Paris, 1983 ;

Lapassade G., D'Armento V., *L'Éthnosociologia*, Ed. it. Franco Angeli, Milano, 2009 ;

Le Goff J-P., *Que veut dire le harcèlement moral? Genèse d'un syndrome*, Revue Le Débat, 123, 2003 ;

Lempert B., *Désamour*, Paris, Le Seuil, 1994 ;

Leymann H., *Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and victims*, New York, Springer Publishing Company, 1993;

Leymann H., *Mobbing. La persécution au travail*, Editions du Seuil, Paris, 1996 ;

Lopez G., *Victimologie*, Dalloz, Paris, 1997 ;

Lorenz K., *L'aggression, une histoire naturelle du mal*, Flammarion, Paris, 1969 ;

Luini A., *I messaggi mms e il reato ex art. 660 codice penale*, Rivista penale, 2003, pp. 367-368:

Manna A., *Mobbing e straining come fattispecie determinative di danno*, Rivista critica di diritto del lavoro, 3, 2006, p. 705 ss.;

Marasco M., Zenobi S., *Stalking: riflessioni psichiatrico-forensi e medico-legali*, Difesa Sociale, Vol. LXXXII, 4-5, 2003, pp. 37-46;

Marissal J-P., Chevalley C., *Evaluation des répercussions économiques des violences conjugales en France*, La documentation française, Paris, 2007 ;

Mastropaolo F., Voce *Risarcimento del danno*, Enciclopedia Giuridica Treccani , Vol X, p. 1-16, Roma, 1988;

Mazza L., *Gli òatti persecutoriö: un percorso incerto fra violenze, minacce e molestie*, Rivista Italiana di polizia, 8-9, 2007, pp. 606-612;

Merzagora Betsos I., De Micheli A., Caruso P., *La Battered Husband Syndrome, ovvero quando la vittima è lui*, Rassegna Italiana di Criminologia, Anno IV, 2, 2010, pp. 327-345;

Meucci M., *Considerazioni sul òmobbingö*, Lavoro e Previdenza Oggi, 11, 1999, pp. 1953-1961;

Modena Group on Stalking, *Percorsi di aiuto per vittime di stalking*, Collana Criminologia, Franco Angeli, Milano 2007;

Molinelli A. et al., *Aspetti medico-legali e geriatrici del maltrattamento dell'anziano*, Riv. Gerontologia, 55, 2007, pp. 170-180;

Monnier V., *Violences conjugales éléments statistiques*, in *Violences en famille*, Les cahiers de la sécurité intérieure, 28, IHESI, Paris, 1997, pp. 69-73 ;

Mousset-Libereau L., *La prévention de la maltraitance des enfants*, L'Harmattan, Paris, 2004 ;

Musacchio V., *Le molestie sessuali nella legislazione penale comunitaria*, La Giustizia Penale, 11, 2001, pp. 667-672;

Natalini A., *Sciolti il nodo della frequenza minima necessaria perché il crimine possa ritenersi configurato*, Guida al Diritto, 33-34, 2010, pp. 73-76;

Naudy H., *A la source de soi-même. Une radicalité bienveillant*, Éditions Accarias, Paris, 2010 ;

Neyrand G., Morsili M., *Les violences familiales et domestiques. Un bilan comparatif*, CIMERSS, IHESI, Paris, 1994 ;

ONDA, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna, *La tutela della salute della donna nel mondo del lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2007;

Pathè M., Mullen P.E., *The impact of stalking on their victim*, British journal of Psychiatry, 170, 1997 ;

Pedron P., *Droit et pratiques éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Mineurs en danger, mineurs délinquants*, Gualino, Lextenso Editions, Lonrai, 2008 ;

Plaisant É., *La police dans les différends familiaux*, Les cahiers de la sécurité intérieure, 28, IHESI, Paris, 1997, pp. 113-121 ;

Ponti G., *Compendio di Criminologia*, IV Ed., Raffaello Cortina Editore, Milano 1999;

Portelli S., *Crimes et délits de famille, l'état du droit*, Les cahiers de la sécurité intérieure, 28, IHESI, Paris, 1997, pp. 75-99 ;

Portelli S., *Des difficultés de l'intervention judiciaire dans la sphère privée*, Les cahiers de la sécurité intérieure, 28, IHESI, Paris, 1997, pp. 123-133 ;

Quivi R., Campenhout L.V., *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris, 2006 ;

Rapport de l'Observatoire national de la délinquance 2007, *La criminalité en France*, CNRS Editions, Paris, 2007 ;

Rausei P., *I reati da mobbing*, Diritto e Pratica del lavoro, 37, 2007, pp. 2231-2238;

Rocca G., Zacheo A., Bandini T., *L'indagine psichiatrico forense sulla vittima di stalking: dagli atti persecutori al danno psichico*, Rassegna Italiana di Criminologia, 3, 2010, pp. 547-562;

Romano B., *La tutela penale della sfera sessuale*, Raccolta di studi di diritto penale, Giuffrè, Milano 2000 ;

Rosenberg M.B., *Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs)*, La Découverte, Paris, 2005 ;

Sanchez ó Mazas M., *Harcèlement sexuel : quelle demande de respect ?* In **Zaccai-Reyners N.**, *Questions de respect. Enquête sur les figures contemporaines du respect*, Editions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 2008, pp. 95-209 ;

Scognamiglio R., *A proposito del mobbing*, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 3, 2004, pp. 489-519:

Severac N., *Comment évaluer les violences conjugales ? L'approche compréhensive*, Les cahiers de la sécurité intérieure, 28, IHESI, Paris, 1997, pp. 59-67 ;

Silvestroni U., *Dignità del lavoro, della famiglia e mobbing*, Il diritto di famiglia e delle persone, 11, 2005, pp. 1075-1078;

Spera D., *La <<nuova frontiera>>nelle molestie sessuali*. Guida al diritto, n. 49, 2004, p. 26;

Tatarelli M., *La fragilità emotiva della vittima è irrilevante ai fini della colpa*, Guida al diritto, 38, 2007, pp. 34-37;

Thiry M., *Violences conjugales .Evolutions d'une lutte*, Editions Labor, Bruxelles, 2004 ;

Torrent S., *L'homme battu. Un tabou au cøur du tabou*, Ed. Option Santé, Québec, 2002 ;

Tremblay-Leveau H.,Viaux J-L., *Enfants de moins de trois ans et personnalité : les conséquences de la maltraitance*, in *Le lien familial*, Les cahiers de la sécurité intérieure, 35, IHESI, Paris 1998, pp. 91-109 ;

Tullini P., *Recente evoluzione del danno alla persona nel rapporto di lavoro*, Studium Iuris, 9, 2000, pp. 950-956;

Turzs A., *Violence et santé. Rapport préparatoire au plain national*, Rapport au ministre de la Santé, La Documentation française, Paris, 2006 ;

Ventimiglia C., *Disparità e disuguaglianze: molestie sessuali, mobbing e dintorni*, F. Angeli, Milano 2003 ;

Vetter H.J.,Silverman I.J., *Criminology and Crime. An introduction*, Harper & Row, Publishers, New York, 1986;

Viano E., *La victimologie : développement d'une nouvelle prospective*, Victimology, vol. 10, 1-4, 1985 ;

Zanasi M.F., *Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di protezione*, Giuffrè, Milano 2006;

Zanchetti M., Sardella F., *Il danno esistenziale: la richiesta di risarcimento in sede penale*, Rivista italiana di medicina legale, 2, 2007, pp. 341-361.

Giurisprudenza:

Corte di Cassazione-Sezione V penale- Sentenza 2 marzo-5 luglio 2010 n. 25527, Guida al diritto, . 33-34 del 28 agosto 2010, p. 72;

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 22 settembre 2010-13 gennaio 2011 n. 685. Guida al diritto, n. 7 del 12 febbraio 2011, p. 103;

Corte di Cassazione-Sezione III penale-sentenza 7 luglio-19 ottobre 2010 n. 37197, *Utilizzabili le riprese fatte dal dipendente in ufficio allo scopo di provare le molestie sessuali del capo*. Guida al diritto n. 49-50 del 18 dicembre 2010, pp. 68-70;

Corte di Cassazione-Sezioni Unite civili-Sentenza 24 giugno-11 novembre 2008 n. 2697, *Risposta negativa a tutti i quesiti sull' autonomia del danno esistenziale*. Guida al diritto n. 47 del 29 novembre 2008;

Corte di Cassazione- sezione lavoro- sentenza 9 luglio-29 agosto 2007 n. 18262, *L'imprenditore deve risarcire il dipendente se non fa cessare il mobbing dei colleghi*, Guida al diritto, pp. 30-33;

Corte di Cassazione -Sez. Un. Ud. 25 gennaio 2005 n. 9163, *Imputabilità e vizio di mente. Disturbi della personalità*. Cassazione penale, 2005, pp. 1851-1873;

Corte di Cassazione-Sezione III penale-sentenza 26 marzo -1luglio 2004 n. 28680, *Gli sms possono essere molestia telefonica*, Diritto e giustizia,36, 2004, p. 50 ss;

Corte di cassazione- Sezione lavoro 18 aprile 2000 n. 5049, *Molestie sessuali sul luogo di lavoro*, la nuova Giurisprudenza civile commentata, 2001, pp. 511-513;

Corte d'Appello di Torino, 21 febbraio 2000, *Il mobbing entra in famiglia?*, Famiglia e diritto, 5, 2000, pp. 475-476;

Corte di Cassazione-Sezione lavoro, sentenza 17 luglio 1995 n. 7768, Giurisprudenza Italiana, pp. 1109-1116.

Sitografia:

Biganzoli R., *Lo stalking. I comportamenti molesti ed intrusivi*, Nuovo vivere oggi, Periodico per una cultura dell'assistenza, in nuovovivereoggi.it , visualizzato al 28.09.08;

Blanc P., Juilhard J-M., *Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence*, Rapport, 2002-2003-339, 2 vol., in www.senat.fr ;

Boncristiano V., *La tutela penale contro il fenomeno dello stalking. Prime osservazioni alla luce del D.L.23 febbraio 2009 n. 11 e accenni a profili civilistici*, in www.filodiritto.it , pubblicato il 15.04.09 ;

Desurmont N., *Entre les violences conjugales et le harcèlement moral : le stalking*, Espacetemp.net, Textuel, pubblicato il 01.09.2007 ;

Gemelli M., *I profili penalistici del mobbing*, in www.dirittolavoro.altervista.org , visualizzato al 8 ottobre 2008;

Guerriero M. I. S., *The development of moral harassment (or mobbing) law in Sweden and France as a step toward EU legislation*, in www.bc.edu , visualizzato al 28 novembre 2008;

Hirigoyen M-F., (2003). *Le harcèlement moral au travail en 2003*, The International Journal of Victimology, 1,3, , in [http://www.jidv.com/HIRIGOYEN,M.-F-JIDV2003-1-\(3\).htm](http://www.jidv.com/HIRIGOYEN,M.-F-JIDV2003-1-(3).htm), visualizzato al 20 luglio 2009 ;

Le Goff J-P., *Le harcèlement moral au travail; orchestration d'une violence sourde*, in www.jidv.com , visualizzato al 2 luglio 2009 ;

Meucci M., *Per risarcire il mobbing è ultroneo il riscontro del requisito dell'intenzionalità. Nota a Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, Sentenza 20 maggio 2008 n. 12735*, in www.filodiritto.it., pubblicato il 11.07.2008;

Perrone M. G., *Mobbing: la scuola non è esente*, in www.gildaprofessionedocente.it., visualizzato al 25 giugno 2010;

Rogeat C., *Harcèlement et violence: les maux du travail*, in www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-21.htm, visualizzato al 2 luglio 2009;

Vaglio F., *Il danno esistenziale da stalking*, in www.personaedanno.it, visualizzato al 29 settembre 2008;

Zanasi M. F., *Come difendersi dalla violenza e dallo stalking familiare*, in www.personaedanno.it, pubblicato il 9 settembre 2008;

Zwoch S., *Prevention du harcèlement moral*, in www.tripalium.com/gazette, pubblicato il 22 luglio 2008;

ALMA, Allò- Maltraitances des personnes âgées : <http://www.alma-france.org>;

Fondation National de Gérontologie: <http://www.fing.fr> ;

INPEA, International Network for the Prevention of the Elder Abuse : <http://www.inpea.net> ;

ONU : <http://www.un.org/ageing> ;

www.internet-stop-violences-femmes.gouv.fr ;

www.justice.gouv.qc.ca;

www.legifrance.gouv.fr;

www.senat.fr.

